

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

571.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 LUGLIO 1999

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **PIERLUIGI PETRINI** E **LORENZO ACQUARONE**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-111

	PAG.		PAG.
Missioni	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 6201</i>)	1
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	1	Presidente	1, 21, 25, 33
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 del 1999: Giudice unico di primo grado (approvato dal Senato) (A.C. 6201) (Discussione)	1	Carotti Pietro (PD-U)	14
		Diliberto Oliviero, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6
		Leoni Carlo (DS-U)	34
		Marino Giovanni (AN)	21
		Marotta Raffaele (FI)	36

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; misto: misto; misto-UDEUR-Unione democratica per l'Europa: misto-UDEUR; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa: misto-RIPE; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Miraglia Del Giudice Nicola (misto- UDEUR), <i>Relatore</i>	2	Mantovano Alfredo (AN)	69
Parenti Tiziana (misto-SDI)	26	Neri Sebastiano (AN)	57
Pecorella Gaetano (FI)	30	Pace Carlo (AN)	90
Saponara Michele (FI)	9	Tarditi Vittorio (FI)	84
Saraceni Luigi (misto-verdi-l'Ulivo)	42	Vitali Luigi (FI)	63
Progetti di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	46	<i>(La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30)</i>	96
<i>(La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 16)</i>	46	Presidente	97, 100
Ripresa discussione	46	Armaroli Paolo (AN)	99
Presidente	46	Bruno Donato (FI)	100
Benedetti Valentini Domenico (AN)	78	Simeone Alberto (AN)	106
Carrara Carmelo (misto-CCD)	46	Vito Elio (FI)	97
Gazzilli Mario (FI)	50	Ordine del giorno della seduta di domani .	110
Maiolo Tiziana (FI)	73	Considerazioni integrative dell'intervento del deputato Carlo Pace in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 6201)	110

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 10,20.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 16 luglio 1999.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quindici.

Approvazione in Commissione.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Discussione del disegno di legge S. 4038, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 del 1999: Giudice unico di primo grado (approvato dal Senato) (6201).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE, *Relatore*, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, del quale raccomanda la conversione nel testo trasmesso dal Senato, ricorda le ragioni che ne hanno reso necessaria ed urgente l'emanazione, precisando che si è previsto il differimento del termine di efficacia delle disposizioni in ordine alle quali si sono verificate difficoltà nell'applicazione della nuova normativa sul giudice unico di primo

grado. Ricorda, inoltre, che il Senato ha introdotto, tra l'altro, una specifica disciplina transitoria relativa all'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*, ricordate le difficoltà incontrate nell'attuazione della riforma relativa all'istituzione del giudice unico, rileva che si è reso necessario prevedere il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni ricorrendo allo strumento della decretazione d'urgenza: non vi sarebbero stati, infatti, i tempi tecnici per l'approvazione di un disegno di legge ordinario. Ricorda, quindi, che il Governo è stato indotto ad introdurre nel testo la norma transitoria relativa all'efficacia delle disposizioni concernenti l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, stante l'elevato numero di processi « a rischio »; giudica pertanto « ideologico » il clima di scontro instaurato dall'opposizione, derivante dalla commistione di questioni politiche, personali e connesse all'amministrazione della giustizia: a tale scontro, pur manifestando ulteriore disponibilità al dialogo, il Governo non si sottrarrà.

MICHELE SAPONARA, premesso che le « minacciose » dichiarazioni rese dal ministro di grazia e giustizia rendono ancor più legittima la battaglia dell'opposizione, dichiara che il Polo per le libertà adotterà tutte le soluzioni regolamentari per impedire la conversione di un decreto-legge « ingiusto », che viola il principio di terzietà ed imparzialità del giudice.

PIETRO CAROTTI ritiene indispensabile la conversione del decreto-legge in esame, la cui scelta di fondo era stata condivisa ed « invocata » da tutte le forze politiche; respinge, peraltro, le accuse di incostituzionalità mosse dall'opposizione a quella che si configura come una mera norma transitoria.

GIOVANNI MARINO, nel rilevare l'indisponibilità al confronto mostrata dalla maggioranza in Commissione, ritiene che la norma di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge costituisca una palese violazione dei principî di terzietà ed imparzialità dei giudici e di eguaglianza tra i cittadini.

TIZIANA PARENTI, nel rilevare l'inesistenza di una incompatibilità costituzionale tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, sottolinea il rilievo della norma prevista dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI

TIZIANA PARENTI rileva infine l'esigenza di non rinunciare all'avvio di un percorso volto a rendere il processo più giusto.

GAETANO PECORELLA, imputata al Governo ed alla maggioranza la responsabilità politica dell'« indecorosa rincorsa contro il tempo » cui la Camera è stata costretta, stigmatizza la tendenza ad utilizzare lo strumento legislativo per « aggredire » gli avversari politici, così come si tenta di fare, in particolare, con l'articolo 3-*bis* del decreto-legge, privo di legittimazione formale e sostanziale.

CARLO LEONI rileva che l'« intenso » e « coerente » processo di riforma avviato nel settore della giustizia rischia di essere bloccato dalla destra, che contrappone un atteggiamento irresponsabile e prepotente

all'« etica della responsabilità » che ispira invece le iniziative del Governo e della maggioranza.

RAFFAELE MAROTTA denuncia il « voltafaccia » della sinistra relativamente all'inizio dell'efficacia delle norme sull'incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, rilevando che, per evitare i rischi paventati in ordine ai procedimenti in corso, si sarebbe potuto prevedere, in particolare, la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione dei reati.

LUIGI SARACENI, pur giudicando una « stortura » la norma transitoria inserita nel decreto-legge, ritiene che la mancata conversione del provvedimento determinerebbe conseguenze ben più gravi; auspica tuttavia che si individui una soluzione alternativa, eventualmente riducendo l'area di applicabilità della normativa sull'incompatibilità in relazione alla complessità dei procedimenti.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, già approvato dalla XII Commissione del Senato, n. 5402 e delle proposte di legge nn. 5385 e 5773, tra loro abbinate.

Sospende la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14,5, è ripresa alle 16.

Si riprende la discussione.

CARMELO CARRARA sottolinea che l'istituzione del giudice unico di primo grado si configura di fatto quale riforma « minimale », che non ridurrà il caos nell'esercizio della funzione giurisdizio-

nale e rischia di far cessare ogni rapporto collaborativo tra maggioranza ed opposizione.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Siniscalchi, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

MARIO GAZZILLI osserva che la conversione in legge del decreto-legge n. 145 determinerebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti; sottolinea, inoltre, l'« iniquità » e l'« anti-giuridicità » dell'articolo 3-bis, la cui norma non presenta i requisiti di generalità ed astrattezza.

SEBASTIANO NERI, contestata l'inaccettabile « blindatura » del provvedimento, ribadisce le ragioni della battaglia che l'opposizione sta conducendo per eliminare una « mostruosità giuridica », che viola il principio del giudice naturale precostituito per legge e crea una sostanziale disparità di trattamento tra i cittadini.

LUIGI VITALI esprime dubbi sulle motivazioni della « marcia indietro » del Governo e della maggioranza rispetto all'« emendamento Calvi », probabilmente riconducibile a forme di pressione esercitate da alcuni settori della magistratura; ribadisce inoltre le considerazioni critiche dell'opposizione su una norma transitoria che sostanzialmente nega il principio di terzietà del giudice.

ALFREDO MANTOVANO, denunciata l'incoerenza della sinistra e della maggioranza sui temi della giustizia, ribadisce le ragioni di opposizione al provvedimento in esame e chiede di poter disporre degli esiti del monitoraggio, disposto dal ministro Diliberto, relativo agli effetti sui processi in corso dell'entrata in vigore della normativa sul giudice unico di primo grado.

TIZIANA MAIOLO, respinte le accuse di « irresponsabilità » rivolte ai gruppi del

Polo per le libertà, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, sempre disponibile a recepire le « sollecitazioni » provenienti dalla magistratura ma insensibile all'esigenza di tutelare i diritti dei cittadini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, ribadite le perplessità e la contrarietà già manifestate in riferimento all'istituzione del giudice unico di primo grado, sottolinea le responsabilità del Governo per il « velleitarismo » dimostrato non preoccupandosi delle conseguenze che il varo della riforma avrebbe comportato, soprattutto in relazione alle incompatibilità, per la cui riconsiderazione — se ve ne fosse la volontà politica — sussisterebbero i tempi tecnici.

VITTORIO TARDITI, sottolineate le inadempienze del Governo e le inefficienze dell'amministrazione della giustizia, dichiara che l'opposizione si batterà contro la conversione del decreto-legge, ricorrendo a tutti gli strumenti concessi dal regolamento per modificare il testo del provvedimento che, nella sua attuale formulazione, introduce « inaccettabili » discriminazioni tra imputati ed appare limitativo dei diritti dei cittadini.

CARLO PACE rileva che dalla stessa relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione in esame si evince una palese « confessione » di incapacità progettuale a gestire le innovazioni postulate dall'introduzione del giudice unico di primo grado; ribadisce quindi le ragioni di opposizione al provvedimento, sottolineando, in particolare, che per risolvere la crisi della giustizia occorre destinare a tale settore risorse adeguate.

PRESIDENTE sospende la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

PRESIDENTE, rilevato che gli effetti della mancata conversione in legge del provvedimento d'urgenza sarebbero gravi sia per i diritti di libertà dei cittadini sia per l'organizzazione della giustizia, ritiene che l'unica ipotesi praticabile circa l'ordine dei lavori potrebbe essere il contingentamento dei tempi da riservare al dibattito. Tuttavia, prima di adottare per la prima volta una simile decisione, ha ritenuto di convocare nuovamente per domani, alle 9, la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Avverte infine che questa sera la seduta dell'Assemblea proseguirà presumibilmente fino alle 21,30.

ELIO VITO ritiene « gravissima » e senza precedenti la decisione del Presidente di ricorrere al contingentamento dei tempi per la discussione di un disegno di legge di conversione, che si potrebbe configurare come una forma di pressione nei confronti dell'opposizione per costringerla a raggiungere un accordo con la maggioranza.

PAOLO ARMAROLI giudica inammissibile una interpretazione dell'articolo 154, primo comma, del regolamento diversa da quella sino ad ora consolidata, che preclude il contingentamento dei tempi per l'esame dei disegni di legge di conversione, che sarebbe una intollerabile « spada di Damocle » nei confronti dell'opposizione.

PRESIDENTE precisa di aver ripetuto quanto affermato nel corso della riunione

della Conferenza dei presidenti di gruppo; pur auspicando il raggiungimento di un'intesa, saprebbe eventualmente assumersi la responsabilità di una decisione non unanimemente condivisa.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE**

DONATO BRUNO, ripercorse le vicende che hanno indotto il Senato a modificare il condivisibile testo originario del decreto-legge, rileva la volontà di « disapplicare » il regolamento della Camera per garantire l'approvazione di un provvedimento che contraddice fondamentali principî di civiltà giuridica.

ALBERTO SIMEONE assicura che alla « faccia feroce » del ministro Diliberto il Polo per le libertà intende contrapporre la convinta determinazione a condurre una « battaglia di civiltà » per contrastare la « barbarie giuridica » da cui discende la violazione dei principî di imparzialità del giudice e di uguaglianza dei cittadini.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 20 luglio 1999, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 110).

La seduta termina alle 21,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 10,20.

ADRIA BARTOLICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 luglio 1999.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Bindi, Bressa, D'Alema, D'Amico, Teresio Del-fino, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Morgando, Ranieri, Sinisi, Trantino e Turco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quindici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di giovedì 15 luglio 1999, la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

S. 961 - « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5800), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge NARDINI e ROSSIELLO: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori

del XVI genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (4695), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 4038 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (approvato dal Senato) (6201) (ore 10,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6201)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Miraglia Del Giudice ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge n. 145 del 1999 in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che, secondo le previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla legge n. 188 del 1998, dovrebbe diventare efficace il 2 giugno 1999. Il decreto-legge, emanato il 24 maggio scorso, trova la sua giustificazione nella necessità ed urgenza di soddisfare due esigenze. Da un lato, vi è l'esigenza di differire la data di efficacia delle disposizioni che regolano la ripartizione degli affari penali tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica (e di quelle ad esse strettamente collegate), in vista dell'approvazione definitiva della revisione, in senso garantista, del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di esame da parte del Senato. Dall'altro lato, vi è la necessità di affrontare questioni organizzative circa le sezioni lavoro delle corti di appello, le nuove tabelle degli uffici giudicanti, la tenuta dei registri in materia penale e la destinazione dei magistrati « perenti-posto ».

Al contenuto originario del decreto-legge devono poi aggiungersi le novità introdotte dal Senato, tra le quali quella inerente alla nuova disciplina della incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare.

La *ratio* del provvedimento, quindi, deve essere individuata nella volontà di evitare che le difficoltà legate ad alcuni aspetti della riforma del giudice unico determinino un differimento in blocco dell'efficacia dell'intera riforma. Sono state differite solamente quelle disposizioni inerenti direttamente a tali difficoltà.

Per quanto attiene al contenuto dei singoli articoli, l'articolo 1 modifica l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998, aumentando ad un anno il termine — già fissato in centottanta giorni — entro il quale, con decorrenza dalla data di

efficacia del decreto legislativo medesimo, i magistrati titolari dei posti « direttivi » e « semidirettivi » nei soppressi uffici di pretura e di procura della Repubblica presso la pretura possono chiedere l'assegnazione a posti vacanti pubblicati, ovvero la destinazione, anche in soprannumero, alle funzioni indicate nel comma 3 dello stesso articolo 37.

Come si legge nella relazione del Governo al Senato, la modifica mira principalmente a smussare le tensioni connesse alla ricollocazione dei magistrati in parola, riconoscendo ad essi un più ampio *spatium deliberandi* al fine della presentazione delle richieste di nuova destinazione, prima che scatti il meccanismo di assegnazione automatica, in qualità di giudice o di sostituto, al tribunale o alla procura della Repubblica presso il tribunale cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

L'articolo 2 del decreto-legge ha per oggetto il rito del lavoro ed in particolare la devoluzione alla corte di appello della competenza in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. Trattandosi di una competenza sinora spettante al tribunale, occorre istituire *ex novo*, presso le corti di appello, apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione. Il decreto-legge, constatata l'impossibilità di predisporre tempestivamente articolazioni giudiziarie idonee a smaltire un rilevante flusso di cause e di garantire un adeguato livello di specializzazione nella materia da parte dei magistrati a loro assegnati, stabilisce che, fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, introdotte prima della data di efficacia del decreto sul giudice unico, tanto se ancora pendenti davanti al pretore quanto se già decise dal medesimo con sentenza ancora suscettiva di impugnazione, l'appello vada proposto davanti al tribunale. Pertanto, nel periodo intercorrente fra il 2 giugno ed il 31 dicembre 1999, le corti d'appello saranno chiamate a decidere esclusivamente sugli appelli

relativi a sentenze emesse in cause instaurate dopo la data di efficacia del decreto di riforma.

Nella relazione del Governo all'originario disegno di legge di conversione si avverte la preoccupazione che tale soluzione possa essere considerata contraddittoria poiché, in base all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, le cause civili pendenti davanti al pretore vengono di norma definite dal tribunale. Ciò significa che sull'appello dovrà giudicare il medesimo ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata, in deroga al principio in virtù del quale il gravame viene conosciuto da un giudice, inteso ovviamente come ufficio giudiziario, diverso e superiore rispetto a quello che ha pronunciato in primo grado. Il Governo risolve la questione ponendosi su un piano sostanzialistico, e non puramente nominalistico, in base all'effettività dell'appello, inteso come garanzia di maggiore competenza del giudice del gravame, e maggiore ponderazione della relativa decisione, che viene comunque salvaguardata prevedendo che il tribunale, in deroga alla regola generale stabilita dal primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile, giudichi sull'appello medesimo in composizione collegiale (laddove invece la decisione impugnata è stata emessa dal tribunale in composizione monocratica). In tal modo, si assicura una progressione tra giudice di primo grado e giudice d'appello che ripete, nei fatti, quella già esistente fra pretore e sezione lavoro del tribunale.

Per evitare dubbi interpretativi e difficoltà operative si è chiarito che, quando una delle parti abbia proposto appello davanti al tribunale entro il 31 dicembre 1999, gli eventuali ulteriori appelli delle altre parti contro la stessa sentenza vadano proposti anch'essi al tribunale, quantunque successivi alla predetta data. Qualora poi, in violazione di siffatto disposto, l'appello successivo venga comunque proposto alla corte d'appello, si è delineato un agile meccanismo di riunione delle due impugnazioni dinanzi al giudice effettivamente competente; la corte adita

dovrà cioè rimettere, con ordinanza, le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.

L'articolo 3 del decreto-legge attua il differimento della data di efficacia delle regole sulla composizione del tribunale in materia penale e di quelle ad esse connesse. Le principali norme la cui efficacia è rinviata sono quelle che stabiliscono un nuovo riparto di attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico in materia penale, nel segno di una sensibile dilatazione dell'area di intervento del secondo. Al tribunale in composizione collegiale vengono infatti riservati — sia pure in aggiunta ad ipotesi criminose individuate specificamente — i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a vent'anni, mentre in tutti gli altri casi il tribunale è chiamato a giudicare in composizione monocratica. Al giudice singolo non è più riservata soltanto l'amministrazione della giustizia minore ma la normalità degli affari penali.

Il decreto-legge, nel presupposto che sia imprescindibile alzare il livello delle garanzie del rito monocratico, ha ritenuto opportuno rinviare l'efficacia del nuovo riparto di competenze in attesa che il progetto di legge all'esame del Senato sia approvato definitivamente.

Pertanto, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge — lasciando inalterata la data generale di efficacia della riforma — stabilisce, in deroga ad essa, che le disposizioni previste dagli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale divengano efficaci solo al 2 gennaio 2000. Sino a tale data, il tribunale giudicherà in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 2 giugno 1999, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni.

Lo slittamento della data di efficacia viene esteso ad ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998 che trovano la loro premessa logico-giuridica nel nuovo assetto dei rapporti collegiale-monocratico e che non hanno pertanto

ragione d'essere applicate fin quando tale assetto non divenga operativo. Si tratta anzitutto, quanto alle norme in regime, della disposizione del secondo comma dell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento penitenziario che include, tra le incompatibilità stabilite a carico dei giudici onorari di tribunale, la preclusione per gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio ad esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale essi svolgono le funzioni onorarie ed a rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il Governo ha evidenziato che, sul fronte organizzativo, i riflessi negativi in termini di disponibilità di risorse umane, indotti dalla preclusione in questione, erano destinati ad essere ammortizzati dal contemporaneo previsto aumento delle disponibilità dei giudici professionali, connesso al minore impiego del collegio nella trattazione degli affari penali che, invece, a causa del differimento della riforma in materia penale, non si è ancora registrato. Si ritiene, poi, che l'impossibilità di esercitare la professione forense dinanzi a tutti gli uffici giudiziari del circondario possa rappresentare, oltre che un motivo di restringimento dei futuri serbatoi di reclutamento dei giudici onorari, anche una ragione immediata di dismissione delle funzioni per numerosi magistrati onorari. Stesse considerazioni possono essere fatte anche in relazione ai viceprocuratori onorari delle procure della Repubblica presso i tribunali.

Viene previsto, inoltre, il differimento della data di efficacia della disposizione di cui all'articolo 43-*bis*, comma 3, lettera *b*), dell'ordinamento giudiziario, in forza del quale, nell'assegnazione del lavoro ai giudici del tribunale, deve seguirsi il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, oltre alla funzione di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, anche la trattazione di reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione. Nel frattempo,

l'assegnazione degli affari penali ai giudici onorari di tribunale, ferma l'esclusione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, è fatta secondo la pregressa competenza pretorile.

Di tenore identico è il rinvio dell'efficacia dell'articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, che detta corrispondenti criteri limitativi in tema di delegabilità delle funzioni del pubblico ministero ai viceprocuratori onorari adetti agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale.

Per quanto attiene, infine, alla disciplina transitoria, è stato necessario estendere il differimento agli articoli 220, 221 e 222, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 1998, i quali dettano disposizioni concernenti i procedimenti in corso relativi a reati che, già attribuiti alla competenza del giudice collegiale, risultino demandati, in base alla nuova disciplina, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Modificando i riferimenti alla data generale di efficacia del decreto sul giudice unico, contenuti negli articoli 220 e 222, comma 2, si chiarisce altresì che tali disposizioni diverranno operative in concomitanza con il nuovo riparto di attribuzioni.

Il Senato ha introdotto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge. Tale articolo reca una specifica disciplina transitoria relativa alla incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, così come introdotta dal successivo articolo 3-*ter*. L'articolo 3-*bis* stabilisce, infatti, che le nuove disposizioni sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare non si applicano ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 3-*ter* del testo trasmesso dal Senato sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, che era stato inserito dal decreto legislativo istitutivo del giudice unico; il vigente comma 2-*bis* stabilisce che il giudice per

le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare, né partecipare al giudizio. Il nuovo comma 2-*bis* delinea, invece, un diverso regime dell'incompatibilità, stabilendo che non può tenere udienza preliminare né partecipare al giudizio il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato un provvedimento relativo ad intercettazioni telefoniche, un provvedimento relativo a misure cautelari ovvero a richiesta di riesame per le medesime, un provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione in caso di reiezione della richiesta di archiviazione. Sono stati individuati, quindi, quei momenti specifici dell'attività del giudice per le indagini preliminari che possono fare presumere una carenza di assoluta terzietà rispetto al procedimento in corso nello svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

L'articolo 3-*quater*, comma 1, del testo trasmesso dal Senato modifica la legge delega istitutiva del giudice unico, stabilendo che il potere di emanare decreti legislativi correttivi è attribuito al Governo per un periodo di due anni decorrente dalla data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico.

La legge n. 254 prevede, attualmente, che il termine biennale per i decreti correttivi decorra dalla data di entrata in vigore, e non di efficacia, del decreto legislativo sul giudice unico.

Il comma 2 dell'articolo 3-*quater* modifica ulteriormente il decreto legislativo n. 51. Si prevede che il potere di sopprimere o modificare le circoscrizioni delle sezioni distaccate del tribunale ordinario possa essere esercitato dal ministro decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In altri termini, la delegificazione intervenuta con il decreto legislativo n. 51 in relazione alla modifica delle sezioni distaccate del tribunale, potrà operare solamente tra due anni.

L'articolo 4 del decreto legge è stato modificato dal Senato esclusivamente da un punto di vista formale e prevede che, se alla data di efficacia del decreto legi-

slativo n. 51 non siano stabilite le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari — e comunque non oltre il 2 gennaio 2000 — le tabelle e i criteri per tale assegnazione saranno costituiti dall'aggiunta della tabella e dei criteri relativi al soppresso ufficio di pretura del medesimo circondario. È fatta salva l'adozione di provvedimenti in via d'urgenza.

Analogamente, l'articolo 5 del decreto-legge, non modificato dal Senato, prevede che fino all'emanazione del decreto ministeriale sulla tenuta dei registri — secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 — nonché del decreto sui modelli dei nuovi registri, per gli affari penali del tribunale in composizione monocratica si continuano ad applicare le disposizioni attuali delle preture circondariali e delle relative procure della Repubblica, in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Il Senato ha infine introdotto un articolo 5-*bis*, che aggiunge un comma all'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario, concernente gli affari trattati nelle sezioni distaccate. Si prevede attualmente che le controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie siano trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. Il comma introdotto dall'articolo 5-*bis*, prevede invece che, in deroga, con il decreto ministeriale ed in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, possa disporsi che nelle sezioni distaccate aventi sedi in isole (ad eccezione della Sicilia e della Sardegna) siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Tale deroga può essere prevista anche in un tempo determinato in relazione a particolari circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è in sintesi il contenuto del decreto-legge di cui si chiede la conversione che, ove non avvenisse nei termini di legge, provocherebbe effetti catastrofici per l'entrata in vigore del giudice unico.

Concludo, pertanto, la mia relazione chiedendo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OLIVIERO DILIBERTO. *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, colleghi, l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge è stata già svolta esaurientemente dal relatore, onorevole Miraglia Del Giudice (illustrazione che condivido), e dunque proverò a svolgere in questa sede soltanto alcune considerazioni di carattere politico, che credo tuttavia saranno di una qualche utilità per l'oggi e anche per il domani, nei temi della giustizia.

Credo che nessuno in quest'aula possa ragionevolmente sostenere che il Governo non abbia cercato in tutti i mesi passati di tenere aperto un dialogo, un confronto, una interlocuzione con le opposizioni. L'ho fatto anche personalmente in momenti difficili, con tenacia e pazienza; e l'ho fatto nella convinzione — spero non fallace — che solo il recupero di un clima diverso, non conflittuale, sulla giustizia potesse e possa consentire di procedere verso riforme serie, fondate su un largo consenso, capaci di ridare ai cittadini — a tutti i cittadini italiani, e non già solo a pochi di essi — la certezza che si stia procedendo verso un miglioramento nell'amministrazione concreta della giustizia.

In questo clima di collaborazione — quello degli otto mesi passati — abbiamo prodotto riforme importanti, sbloccato ed approvato leggi ferme da molti mesi, alcune da più di un anno. Abbiamo approvato definitivamente la riforma dei giudici onorari aggregati, la depenalizzazione, i tribunali metropolitani, il decreto sulle esecuzioni immobiliari e siamo ad un passo dall'approvazione, in terza lettura al Senato, della competenza penale dei giudici di pace.

In prima lettura alla Camera, abbiamo approvato il testo della cosiddetta legge Carotti-Saraceni (il rito) e al Senato, prima, e in Commissione alla Camera,

oggi, abbiamo approvato il testo di revisione costituzionale sul principio del contraddittorio, il cosiddetto giusto processo.

Credo che si possa dare atto al Governo di aver fatto la sua parte anche in questa materia.

Il 2 giugno, contro ogni ipotesi contraria, peraltro assai diffusa come tutti sappiamo, è entrata in efficacia la riforma del giudice di primo grado nella parte ordinamentale, il cuore della riforma.

Posso dire con qualche orgoglio che, pochi giorni fa, come avrete letto sui giornali, la Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla quale fioccano condanne continue nei confronti del nostro paese, ha riconosciuto per la prima volta che in Italia la giustizia sta migliorando apprezzando ufficialmente (sono gli atti della Commissione) gli sforzi compiuti dal Governo.

Ho cercato, e credo di esserci riuscito, di dialogare con tutti i soggetti dell'amministrazione della giustizia, dagli avvocati ai magistrati, e con gli avvocati anche in momenti di acuta tensione. Tutto ciò si è realizzato perché la maggioranza ha positivamente operato di concerto con il Governo. Di ciò voglio ringraziarla in un momento come questo.

Tutto ciò si è realizzato anche perché l'opposizione ha tenuto un atteggiamento costruttivo, come può e dovrebbe essere, sui temi delle regole. Rivendico quelle scelte, le ho fatte con coerenza, per motivazioni politiche e, in qualche caso, suscitando anche incomprensioni da parte di taluno. Siamo riusciti, la maggioranza nel suo complesso e il Governo, a tenere la barra dritta, perché quando maggiori sono le difficoltà, maggiori sono le responsabilità di chi è chiamato non già a gridare nelle piazze, ma a guidare il paese. Saremo giudicati su ciò che avremo prodotto e ciò che avremo fatto e non sulla quantità di scontri che avremo o non avremo vinto. Viceversa, oggi il clima è tornato ad essere di scontro, ma non già quel fisiologico scontro dialettico tra maggioranza e opposizione ma scontro frontale, ideologico, secondo me non giustificato. Cercherò di spiegarne i motivi.

Il 2 giugno era la data prevista, dopo successivi rinvii, per l'entrata in efficacia della riforma del giudice unico. Questa era già legge dello Stato, approvata a larghissima maggioranza con il concorso tanto della maggioranza parlamentare quanto dell'opposizione. Ebbene, tale riforma del 2 giugno sul giudice unico ha presentato nei mesi passati, tuttavia, alcune difficoltà di attuazione e ci sono state delle riserve, alcune da parte del Parlamento, altre, in particolare, da parte dell'avvocatura associata, su un punto delicato sotto il profilo delle garanzie, qual è il tema della monocraticità in penale. Inoltre, il Parlamento non ha ancora approvato definitivamente la riforma del rito monocratico e quindi vi è stata la necessità, largamente condivisa, di fare entrare in funzione tutto ciò che poteva entrare in funzione dal punto di vista ordinamentale e dal punto di vista legislativo. Dunque, siamo riusciti a far entrare in efficacia il 2 giugno larga parte della riforma — ripeto, contro ogni previsione —, ma vi era la necessità di dilazionare, di spostare nel tempo il penale, in particolare per il tema della monocraticità, perlomeno per la possibilità di riaprire un ragionamento con le forze parlamentari e con i soggetti dell'amministrazione della giustizia, ad iniziare dagli avvocati.

Il Governo, quindi, da un lato ha rispettato la scadenza, evitando un ulteriore rinvio, e in Italia non è poco; dall'altro lato, ha tenuto conto delle obiezioni e del contributo di tutti, non soltanto della propria maggioranza. Vi era necessità, per dilazionare un pezzo della riforma, di un decreto, perché non vi erano i tempi parlamentari per l'approvazione di un disegno di legge, ed io preliminarmente, per rispetto nei confronti del Parlamento, ho esposto le linee di ciò che avrei fatto in due audizioni alla Commissione giustizia della Camera e in un'audizione alla Commissione giustizia del Senato; qui alla Camera, in particolare, si sono tenute anche due audizioni dei direttori generali del Ministero, per

illustrare al Parlamento l'andamento dei lavori e lo stato di avanzamento dell'edilizia e delle strutture.

Alla luce di ciò, abbiamo provveduto ad un decreto, che non serve, come tutti sappiamo, per far entrare in efficacia il giudice unico, ma esattamente per il contrario: per differirne una parte. Dunque, se il decreto non venisse convertito, tutta la riforma sul giudice unico enterebbe immediatamente in efficacia; non a caso, proprio le camere penali, oltre all'associazione nazionale magistrati, hanno lanciato un allarme su questo punto, perché, se non fosse convertito il decreto, si vanificherebbe questo tentativo di ragionare ulteriormente sul tema della monocraticità in penale. Ebbene, abbiamo provveduto ad un decreto: siccome vi è stata una qualche discussione nei giorni passati sull'iter del decreto, per il quale qualcuno ha parlato di voltafaccia del Governo, credo giusto, in una sede come questa, ripercorrere punto per punto ciò che è successo.

Il decreto fu preparato, come è naturale, al Ministero, dopo che le linee generali erano state illustrate alle Commissioni parlamentari — i colleghi lo ricorderanno — e fu diramato, come sempre accade, al «pre-Consiglio dei ministri», tre giorni prima della riunione del Consiglio dei ministri, laddove gli uffici legislativi dei diversi ministeri discutono sui testi; fu contestualmente pubblicato — sono tutte cose verificabili — su Internet, diventando dunque un testo pubblico. Una volta divenuto pubblico, per agevolare e rendere più rapida l'approvazione, ho consegnato i testi a diversi esponenti parlamentari di Camera e Senato, della maggioranza come dell'opposizione, per chiedere se vi fossero problemi ed appunto per stabilire un dialogo e giungere possibilmente ad un'approvazione rapida.

Sulla base di queste pubblicazioni — quella su Internet, che lo faceva diventare di dominio pubblico e quella presso i colleghi — sono arrivate segnalazioni da più parti, relativamente ad un punto, quello che stiamo discutendo oggi: l'incompatibilità tra giudice per le indagini

preliminari e giudice dell'udienza preliminare. In altri termini, il decreto originariamente presentato al « pre-Consiglio », quello presentato dagli uffici, non prevedeva il dilazionamento dell'incompatibilità: sulla base dell'originario testo legislativo, cioè, si prevedeva che il 2 giugno sarebbe entrata in funzione immediatamente l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

Sulla base di diverse sollecitazioni, che vi prego di credere non sono state, come qualcuno ha scritto, delle procure (pagano sempre le procure)...

CESARE PREVITI. I nomi !

VITTORIO TARDITI. Della procura !

DOMENICO GRAMAZIO. È una sola la procura !

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Né delle, né della procura !

Vi fu la necessità di inserire un differimento della medesima incompatibilità insieme al resto del penale, già previsto per il 2 gennaio, appunto a quella data.

So bene che gli uffici giudiziari avrebbero dovuto programmare la propria attività per tempo, in modo da non trovarsi al 2 giugno, quando si sapeva che sarebbe entrata in funzione l'incompatibilità, in una situazione di difficoltà. Tuttavia, non si può negare che sino a pochi giorni prima da più parti, anzi in maniera assai diffusa, si sosteneva che comunque vi sarebbe stato un ulteriore rinvio dell'entrata in efficacia. Dal primo giorno del mio ingresso in via Arenula, i giornalisti hanno iniziato a chiedermi quando sarebbe stata spostata l'entrata in funzione del giudice unico. Nonostante io tenacemente, almeno credo, abbia continuato a sostenere per otto mesi che sarebbe entrato in funzione alla data prevista, non vi è dubbio che vi fosse l'idea diffusa di un ulteriore dilazione. Dunque, molti uffici, anche se non tutti, non si erano attrezzati.

È inutile lamentarsi della realtà quale essa è; io sono abituato a ragionare sulla realtà quale essa è e non quale vorrei che fosse. Era, pertanto, necessario spostare nel tempo, per sei mesi — in tal modo non sarebbe successo niente di grave —, l'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, esattamente come per il resto della materia penale. Il testo fu modificato, quindi, con l'inserimento del differimento per sei mesi dell'incompatibilità ed il decreto così redatto andò al Senato. Al Senato l'intera maggioranza, non soltanto il senatore Calvi, con parere positivo del Governo, presentò un emendamento sulla base del principio dell'incompatibilità, approvato poi all'unanimità in Commissione, che sanciva — come tutti sapete — l'immediata entrata in vigore dell'incompatibilità e, contemporaneamente, la sospensione della prescrizione per consentire al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare come modificato, di preparare i processi. Tale emendamento si fondava su un principio di garanzia, vale a dire l'immediata entrata in vigore dell'incompatibilità e, al tempo stesso su un principio, di tutela dei processi in corso, appunto con la sospensione della prescrizione.

A quel punto, da più parti fu sollevato un allarme relativamente ai processi in corso, sulla base del quale il Governo avviò, ed io personalmente, un monitoraggio non su una procura, ma su tutte le procure d'Italia. Da esso risultò che molti processi erano a rischio; si discute del numero, dal monitoraggio a me consegnato si tratterebbe di 1.600 circa, comunque non si tratta soltanto di quelli che evocano chissà quali conflitti fra maggioranza e opposizione, ma di quelli riguardanti le persone comuni.

Cosa dovevano fare il Governo e la maggioranza sulla base di quei risultati? Credo che il Governo avesse non il diritto, ma il dovere di intervenire per un problema di economia di giustizia e di funzionamento della giustizia, ribadendo, da un lato, il principio dell'incompatibilità, che è giusto e che nessuno mette in

discussione, dall'altro inserendo una norma transitoria affinché per i processi in corso esso non operasse. Badate bene che si tratta di una norma transitoria che esiste in quasi tutte le riforme, dunque niente di scandaloso. Tutto ciò ha portato ad una reazione che, come tutti sappiamo, sarebbe assolutamente incomprensibile se non nascesse da un intreccio tra questioni politiche generali, questioni di politica della giustizia e di legislazione sulla giustizia e questioni personali relative ad un processo.

Le opposizioni, e segnatamente forza Italia, hanno innescato una guerra, prima al Senato e poi qui alla Camera, contro il decreto-legge nel suo complesso, una guerra che si fonda, a mio modo di vedere, su un singolo caso, una guerra che la maggioranza e il Governo non hanno cercato né voluto e che io personalmente e politicamente non avrei voluto combattere, perché è una guerra sbagliata, che dimostra che i temi della giustizia, per una parte dell'opposizione, non sono temi generali, non sono questioni che riguardano la generalità dei cittadini, ma solo alcuni di essi. Purtroppo, è questo intreccio tra questioni personali e questioni generali che blocca — e rischia di bloccare anche in futuro — la discussione politica sulle riforme, come è già accaduto ai tempi della Commissione bicamerale.

Io auspico che i processi vadano avanti con equilibrio, senza alcun atteggiamento sommario o giacobino, e si concludano per tutti i cittadini. Sono convinto che il garantismo sia una cosa seria, sia patrimonio nostro, della sinistra, del centro-sinistra e rivendico con forza questo principio ad iniziare dalla difesa che ho fatto — talvolta isolatamente — e che farò dell'inserimento in Costituzione del principio del contraddittorio, il cosiddetto giusto processo. Ma il garantismo o è per tutti o non è per nessuno. Il sistema delle garanzie processuali non può essere direttamente proporzionale al reddito degli imputati o al loro potere...

ELIO VITO. O inversamente.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. ... perché, se fosse così, non sarebbe un diritto, ma un privilegio ed intaccherebbe proprio uno degli architravi della Costituzione: l'articolo 3, il principio di uguaglianza.

Concludo, Presidente, ricordando che in questi mesi mi sono sforzato di tenere aperto un dialogo, come tutti sanno. Questa insensata guerra personale andrà a danno, innanzitutto, del giusto processo, e, se il decreto-legge non dovesse essere convertito, ciò andrebbe a danno di tutti i cittadini e dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto mi riguarda, se ne avrò la possibilità, mi sforzerò di riprendere il dialogo. Non so se ce la faremo, perché pesa come un macigno, come ho detto, l'intreccio tra questioni personali e generali, ma io lavorerò coerentemente affinché un pur tenue canale di confronto possa proseguire. Ma una cosa deve essere chiara: questa ricerca di dialogo — che rinnovo, nonostante forza Italia abbia addirittura chiesto una mozione di sfiducia individuale nei miei confronti — nasce da considerazioni politiche e non da un astratto « buonismo », come ben sa chi mi ha conosciuto in quest'aula in altra veste.

Dunque, se l'opposizione ha annunciato battaglia e siamo all'inizio di una settimana difficile — una battaglia che io e la maggioranza non abbiamo voluto ed anzi deprechiamo —, ebbene questa battaglia intendiamo condurla anche noi, senza concessioni, perché questa battaglia, giocata in nome dell'amministrazione della giustizia, noi intendiamo vincerla. Siamo uomini e donne di pace, cari colleghi, ma ciò non vuol dire — credetemi — che non sappiamo, se necessario, fare la guerra.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni minacciose del ministro Diliberto rendono più legittima di quanto non sia la nostra battaglia condotta nell'interesse di tutti i

cittadini, e non solo di alcuni. Fra le riforme auspiccate dal Presidente della Repubblica, sia nel discorso pronunciato dopo il giuramento davanti al Parlamento, sia in quello pronunciato davanti al Consiglio superiore della magistratura sia in un'altra occasione (mi sembra a Bari), vi è stata sempre quella del giusto processo. È questa una riforma cara al Polo della libertà che adeguerebbe la legislazione italiana ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A questa riforma hanno aderito in seguito tutte le altre forze politiche, specialmente dopo la delusione provocata dalla sciagurata sentenza della Corte costituzionale in materia di articolo 513.

Il ministro Diliberto, all'atto del suo insediamento, si fece garante del giusto processo, che definisce « delle garanzie »; è una riforma che ritiene importante almeno quanto quella del giudice unico che ha giudicato epocale, perché avrebbe risolto i problemi della giustizia, e che — il ministro Diliberto lo aveva giurato — sarebbe entrata in vigore tassativamente entro il 2 giugno.

Era facile per il ministro Diliberto chiedere all'opposizione contributi e collaborazione per far « decollare » la riforma del giudice unico, per cui diceva « sì » al giusto processo sul quale concordiamo tutti.

Ma vediamo cosa significa « giusto processo ». I suoi principi si fondano sulla parità fra accusa e difesa, nel senso che il difensore non è succube del prepotere o della prevaricazione della pubblica accusa ma si trovano entrambi su un piede di parità, e sul contraddittorio fra le parti, nel senso che la prova si forma al dibattimento e l'imputato ha il diritto di interrogare e di controinterrogare chi lo accusa. Il terzo principio del giusto processo è quello della terzietà ed imparzialità del giudice: l'imputato ha il diritto di essere giudicato da un giudice che sia terzo ed imparziale, cioè che non sia prevenuto. Quando dico « prevenuto », non intendo dire pieno di prevenzioni personali o di antipatie personali, bensì a conoscenza di atti compiuti in precedenza

che possano formare un convincimento non sereno nei confronti dell'imputato. Lo ripeto, sul giusto processo siamo tutti d'accordo.

È accaduto però, onorevoli colleghi, che quando si è dovuta dare concreta applicazione a questo ultimo principio della terzietà e imparzialità del giudice, la maggioranza — evidentemente l'ala più giustizialista della maggioranza — ha fatto marcia indietro, dimostrandosi contraria alle riforme. Non siamo noi, quindi, contrari alle riforme: siete voi della maggioranza contrari alle riforme! E lo avete dimostrato ancora una volta in questo caso.

Il test di questa vostra resistenza alle riforme è fornito proprio dalla vicenda relativa all'incompatibilità tra GIP e GUP. I precedenti sono lontani e non giustificano l'urgenza e il decreto-legge che voi pretendete — dimostrerò poi perché dico pretendete — che venga convertito *ad horas*, a tambur battente e senza discussione alcuna. La legge n. 254 del 1997, con cui il Parlamento concedeva al Governo la delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado, obbligava il Governo a prevedere che il giudice per le indagini preliminari fosse, in ogni caso, persona diversa dal giudice per l'udienza preliminare. Così, venne inserito l'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 all'articolo 34 comma 2-*bis* del codice di procedura penale; esso stabilisce che il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non possa emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare. Quindi, incompatibilità assoluta tra GIP e GUP, prevista già dalla legge delega, trasferita nel decreto-legge per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

La riforma del giudice unico, come ha ricordato il ministro di grazia e giustizia, sarebbe dovuta entrare in vigore il 2 giugno 1999; ma non essendo stata varata la legge Carotti — ferma al Senato — che deve disciplinare la parte relativa alle competenze del giudice monocratico e quelle del giudice collegiale, nonché al

relativo rito da seguire, il ministro aveva deciso di rinviare al 2 gennaio solo questa parte; ripeto, solo questa parte. Il resto sarebbe entrato in vigore il 2 giugno; così, anche l'articolo 34, previsto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 che prevede, appunto, l'incompatibilità tra GIP e GUP.

Avevmo conferma che questa era la giusta decisione del ministro quando leggemo la bozza del decreto-legge che esponenti del Governo avevano rammostrato ai responsabili delle opposizioni e della maggioranza; si è trattato di un atto di grande civiltà e di intelligenza: infatti, se si chiede all'opposizione il massimo della collaborazione nella formazione di leggi importanti, è giusto, doveroso e intelligente che l'opposizione venga informata preventivamente delle intenzioni del Governo. In quella bozza, dunque, non era previsto il rinvio al 2 gennaio dell'articolo 34 del codice di procedura penale; senonché, il decreto-legge emanato il 24 maggio 1999 dal Consiglio dei ministri prevedeva, alla lettera *b*) dell'articolo 3, il rinvio al 2 gennaio del 2000 anche dell'articolo 34 del codice di procedura penale.

Questo tradimento del giusto processo, a cui tutti oramai ci riferiamo, non sfuggì — né poteva sfuggire — alla parte più garantista della maggioranza. Così il senatore Calvi, che poi fu nominato relatore al Senato, espresse il suo disappunto su tale rinvio affermando che l'incompatibilità, in sostanza, si collocava nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, anche in ossequio alle indicazioni, più volte pervenute, dalla Corte costituzionale. Egli accennò inoltre alla necessità di emendare in qualche modo questo punto del provvedimento che faceva pensare ad una sorta di tradimento di uno dei principi cardine del giusto processo.

Queste preoccupazioni erano anche del senatore Pinto (presidente della Commissione giustizia), nonché del senatore Russo, capogruppo dei popolari, sempre alla Commissione giustizia. Così Calvi presentò un emendamento che venne appro-

vato all'unanimità; emendamento serio, onesto, responsabile che prevedeva l'immediata entrata in vigore dell'incompatibilità con alcuni correttivi. Quali correttivi? Si diceva che poiché il giudice, nella sua nuova veste, avrebbe dovuto studiarci le carte, che potevano essere anche ponderose, si sarebbe corso il rischio della prescrizione: da qui la necessità di interromperla.

Onorevoli colleghi, ciò che non è stato chiarito, e che va chiarito, è che comunque gli atti, gli accertamenti compiuti conservavano la loro validità. Quindi si tratta di un emendamento che risponde a tutte le esigenze di garanzia, che non azzera, non interrompe, non pone altri macigni nel corso della giustizia. Ecco perché è stato votato all'unanimità in data 2 giugno.

Calvi è un giurista legato da una vita alla sinistra, è molto vicino a D'Alema; è un giurista accorto ed Ayala, che rappresentava il Governo, è un magistrato di lunga...

FILIPPO MANCUSO. Di lunga statura !

MICHELE SAPONARA. ...esperienza. Quindi né Calvi né Ayala erano legati in alcun modo al Polo delle libertà; pertanto l'emendamento in questione veniva presentato nell'interesse dei cittadini, di tutti; quindi l'accusa, l'insinuazione, la preoccupazione, in ordine alla battaglia condotta dal Polo delle libertà, ed in particolare da forza Italia (la quale è stata chiamata in causa), è un'insinuazione fuori luogo, smentita dalla storia dei fatti.

Ma vi è una reazione. Il ministro afferma che pervenivano al ministero segnalazioni. È stato chiesto: segnalazioni da parte di chi? Lei, signor ministro, non ha risposto, mentre ha risposto, in sua vece, il giudice Castelli, vicepresidente dell'associazione nazionale magistrati, facente parte di magistratura democratica, il che non è un'offesa, per carità, però spiega l'accanimento. In un'intervista al quotidiano *la Repubblica* indicava esplicitamente l'oggetto della protesta. Diceva, facendo nomi e cognomi, quello che lei ha

detto oggi. A questo proposito, quello che lei ha detto oggi, caro ministro, è in contrasto con la volontà di dialogare e mi sembra molto pesante. Lei ha lanciato una sfida a persone perbene, serie; signor ministro, non potete dire: diamo atto all'opposizione del contributo rilevante apportato alla formazione delle leggi. Tale contributo è stato peraltro sempre riconosciuto sia dall'onorevole Finocchiaro sia, di recente, dal Presidente Violante quando ha detto, mi sembra proprio ieri: « Segnalo che l'opposizione ha contribuito sempre alla formazione delle leggi importanti ».

Castelli nella conferenza stampa fa nomi e cognomi, si scopre, ma il presidente dell'associazione nazionale magistrati, Martone, si dissocia, perché a suo parere la norma corrisponde ad una precisa scelta del legislatore. Calvi difende l'emendamento; Ayala continua a sostenere, in coerenza con quanto affermato al Senato, che rappresenta un punto di equilibrio; il ministro Diliberto, *quantum mutatus ab illo* — lei è un romanista e quindi capirà più di altri questo —, ha detto che sono fatti salvi gli atti processuali compiuti: quindi, l'allarme è ingiustificato.

Oggi, caro ministro, lei ci ha detto il contrario; è stato costretto ad un monitoraggio che noi non abbiamo mai capito (alcuni parlano di 1.600 processi, altri di 1.000, altri ancora 50 o 60). Poc'anzi lei ha fatto un'ammissione di responsabilità dicendo che i suoi uffici sono stati insipienti, ma i suoi magistrati sono stati neghittosi, perché da tempo si sapeva che questo decreto-legge sarebbe entrato in vigore e nessuno vi ha provveduto. Pertanto, i suoi « soloni », coloro i quali la attorniano, all'ultimo momento l'hanno convinta a far approvare dal Consiglio dei ministri un provvedimento diverso da quello che lei aveva mostrato all'opposizione. Le diamo atto della sua intelligenza e della sua collaborazione fino a quel momento, ma dobbiamo registrare anche che lei non ha saputo chiedere spiegazioni

sul perché non fosse stato fatto prima o sul perché non fosse stato informato prima, onde evitare tali imbrogli.

Quindi, dicevo, Calvi punta i piedi, ma invano, e afferma: « Le nostre decisioni non possono essere condizionate da questo o quel processo. La legge guarda alla generalità; il principio è sacrosanto e non mi interessa quello che dice la senatrice Fumagalli Carulli » (anche nei suoi confronti si potrebbe dire *quantum mutata ab illa*: lei ha il beneficio di essere nuovo all'esperienza di Governo).

Dopo il 17 giugno — mi chiedo quanto i risultati delle elezioni europee abbiano potuto inasprire ed impaurire la maggioranza — viene presentato un altro emendamento a firma dei senatori Russo e Fassone.

Viene cioè firmato, signori, da quel senatore Russo che aveva espresso le sue perplessità con il senatore Pinto e con il senatore Calvi. E il « parto »? L'incompatibilità non si applica ai processi in corso!

Il 12 luglio, dopo che era stata trattata e « tenuta » al Senato per circa 45 giorni, la vicenda approda alla Camera. Clima da tragedia! Se non si approva il decreto in tempo utile, l'opposizione avrà la responsabilità di fare entrare in vigore, sin dal 2 giugno, anche la parte relativa alla competenza del giudice monocratico che potrà giudicare dei reati puniti fino a vent'anni e soprattutto senza — ecco la minaccia! — il filtro dell'udienza preliminare, non essendo stata ancora approvata la cosiddetta legge Carotti.

Il presidente Finocchiaro Fidelbo, pur dando sempre atto del contributo fornito dall'opposizione nell'approvazione di tutti i provvedimenti, non aderisce alla nostra richiesta di rinviare di un giorno la chiusura della discussione sulle linee generali, ma ci costringe, *coacti* — non me ne voglia, presidente Finocchiaro Fidelbo! — a parlare, nello stesso giorno, a fine seduta. Parliamo solo noi del Polo, essendo assenti i colleghi della maggioranza perché tanto il decreto era « blindato ». Così noi, che abbiamo fatto discorsi seri e niente affatto ostruzionistici, abbiamo

avuto solo la soddisfazione di essere ascoltati dal presidente Finocchiaro Fidelbo.

Il presidente Finocchiaro Fidelbo, per giustificare la necessità o l'opportunità di chiudere entro breve tempo la discussione sulle linee generali, ci diceva che così facendo noi avremmo avuto più tempo per esaminare gli emendamenti, e — chissà? — magari qualche emendamento poteva anche essere accolto. Ed invece non è accaduto niente. Il Governo ci ha invitato a ritirare gli emendamenti non avendo il coraggio di esprimere parere contrario specialmente su quelli importanti; i colleghi della maggioranza (in particolar modo l'onorevole Saraceni) hanno ritenuto gli emendamenti seri e accoglibili. Si diceva però: non abbiamo il tempo materiale perché il Senato possa esaminarli ed approvarli entro il 23 luglio. Noi ci siamo allora sentiti profondamente offesi ed abbiamo abbandonato l'aula della Commissione; lo abbiamo fatto per non avallare una legge che tutti dicono che sia profondamente ingiusta.

Colleghi, pensate che ha abbandonato l'aula anche l'onorevole Marotta che è il primo a entrare in Commissione e in aula e l'ultimo ad uscire! Era il più indignato per il comportamento della maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Sottolineo l'insipienza del Governo e la neghittosità dei magistrati, i quali, pur sapendo che la legge sarebbe entrata in vigore il 2 giugno (il ministro Diliberto aveva giurato che l'istituto del giudice unico sarebbe entrato in vigore per quella data), non hanno provveduto ad ovviare alle incompatibilità tra il GIP e il GUP.

Ed è grave — mi rivolgo anche a lei, Presidente Violante — che la Camera sia stata espropriata dal Senato del suo diritto di legiferare e che debba decidere sotto ricatto!

Noi siamo stati degli strumenti consapevoli, ma non cediamo al ricatto e percorreremo tutte le strade consentite dal regolamento perché non venga convertito in legge questo decreto che oltre che ingiusto rappresenta un momento schizofrenico. Infatti, nel momento in cui

tutti guardiamo al giusto processo, alla parità delle parti, al contraddittorio, ad un diritto di difesa ritenuto effettivo e inviolabile in ogni stadio e grado del procedimento, calpestiamo il corollario più importante: la terzietà e l'imparzialità del giudice.

La nostra battaglia, onorevoli colleghi, non è condotta *ad personam* o a favore di persone ricche, perché il Presidente Granata non è legato a noi, così come non lo sono Calvi né Ayala (*Commenti del deputato Mancuso*).

In un'intervista il Presidente della Corte costituzionale si è scagliato contro l'articolo 513 dando — come si suol dire — un colpo al cerchio ed uno alla botte; ha dichiarato che normalmente, almeno secondo l'interpretazione della Cassazione, ogni pronuncia che produce un'innovazione nell'ordinamento, esplica i propri effetti non solo per il futuro ma anche sui processi pendenti.

Tempus regit actum: siamo costretti a questa citazione anche se ora non si studia più il latino, ma noi ne abbiamo qualche reminiscenza. Faccio un esempio banale: se si scopre che una medicina è dannosa e che può essere mortale, la si ritira subito dal commercio, non si aspetta che si esauriscano le scorte e poi chi muore, muore!

Il Presidente Granata dichiara prudente, ma esplicito per chi abbia intelligenza: «Certo, di fronte ad una norma espressa che dicesse il contrario, un'interpretazione diversa non sarebbe possibile...

PRESIDENTE. Onorevole Saponara, dispone ancora di tre minuti.

MICHELE SAPONARA. ... ma potrebbe sempre sorgere una questione di legittimità costituzionale e aggiunge che non era possibile escludere che un'eventuale disposizione di legge, quale quella di cui alla domanda che gli era stata posta, potesse formare oggetto di dubbi di costituzionalità. Ovviamente, il Presidente Granata non poteva dire di più; si è limitato a parlare di dubbi, noi invece siamo convinti che la legge sia incostituzionale.

Abbiamo presentato alcune questioni pregiudiziali che saranno illustrate dai colleghi che mi seguiranno. Il giusto processo è una legge di rango costituzionale e qualsiasi legge sia con essa in contrasto è costituzionalmente illegittima. È in contrasto con l'articolo 24 (diritto di difesa) e con l'articolo 27, secondo cui l'imputato non si considera colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna. Si vorrebbe, invece, far giudicare l'imputato da uno che già l'ha ritenuto colpevole nel momento in cui ha affrontato il merito del processo per l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare.

Quando si parla di « azzeramento », penso alla contravvenzione di cui all'articolo 656 del codice penale relativo alla diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Colleghi, non si azzerate alcunché perché gli atti acquisiti sarebbero ritenuti validi! Sono stati presentati emendamenti che fanno anche pensare ad un'istanza di parte. Si tratterebbe, quindi, soltanto di cambiare il giudice che deve decidere, mentre tutti gli atti compiuti rimarrebbero salvi. Mi pare che questo terrorismo su una norma che verrebbe fatta *ad personam* si rivela tale e non può convincere le persone intelligenti e che, quindi, sanno che siete contrari ad ogni riforma e che siete vittime di una parte minima ma virulenta della magistratura e della vostra stessa maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, vorrei esordire confermando la posizione che il mio gruppo parlamentare ha sempre avuto nei riguardi del ministro Diliberto, che ringrazio personalmente per la chiarezza, la puntualità e la coerenza della sua esposizione. Sui temi più specifici cercherò di intervenire nel corso della mia breve esposizione.

Purtroppo, il provvedimento di cui parliamo si è caricato di significati che

poco hanno a che vedere con la scientificità dell'argomento ed ancor meno con quel percorso riformatore di cui tutti quanti diciamo di essere convinti ma che poi, in qualche modo, viene intercettato e punito per condotte parlamentari sulle quali, naturalmente, è indispensabile una riflessione politica.

Credo che l'onorevole Saponara — che nel suo intervento, probabilmente per comodità polemica, si è riferito all'aggressività del ministro, il quale, almeno da me, è stato interpretato come del tutto dialogante — facesse cattivo ricordo di quel che diceva von Clausewitz, perché, onorevole Saponara, la guerra nasce dalla resistenza. Se il Polo minaccia un atteggiamento di ostruzionismo e di muro contro muro prima sulla stampa, poi nelle Commissioni ed oggi in aula, e se la parte aggredita reagisce, si crea una situazione di conflitto. Questo se siamo obbligati ad entrare in un contrasto che non ci piace e che speriamo anche di poter in qualche modo evitare, perché non ci siamo mai sottratti alla possibilità di avere — ora come in passato — una forma di dialogo (*Commenti del deputato Floresta*), che naturalmente si ancori ai principi ai quali non intendiamo minimamente rinunciare. Questa però non è un'apertura — lo dico prima di cattive letture — che in qualche modo sconfessi l'atteggiamento parlamentare. Noi partiamo da un presupposto irrinunciabile, che è quello della priorità per i cittadini italiani di vedere convertito il decreto.

Premetto che, come mia abitudine, cercherò di respingere qualunque tentazione di vedere delle personalizzazioni all'interno di quelli che saranno gli effetti della eventuale approvazione, in questo testo, o comunque dell'approvazione, del decreto che oggi siamo chiamati a convertire.

Non voglio sapere quali sono gli eventuali interessi che possono esservi o meno; io parlerò in termini generali, di ricaduta su quelle che sono le realtà processuali all'interno dell'intero territorio nazionale. Pertanto, se vi sono posizioni che vengono sacrificate, me ne dispiaccio, perché credo

di potermi iscrivere a pieno titolo in quell'ala che è molto sensibile ai rapporti di garanzia, non nella dizione immaginifica di uno sparuto manipolo di giuristi; immagino e credo che l'onorevole Saponara non pensasse a me, perché ritengo che tutta la storia parlamentare mia personale e del mio gruppo faccia fede del fatto che abbiamo sempre cercato di costruire insieme riforme che enfaticamente sono state definite epocali, che non saranno tali ma che, comunque, sono le più significative dopo il 1989, tanto che oggi ci troviamo con una modifica sostanziale pressoché dell'intero meccanismo processuale-penalistico ed il calore con il quale si discutono gli argomenti di cui stiamo parlando dimostra che abbiamo inciso nel corpo del nostro ordinamento.

Risparmio il ricordo esposto molto puntualmente dal ministro Diliberto al quale esprimiamo — l'ho premesso all'inizio, ma voglio riconfermarlo — non soltanto la nostra solidarietà, perché non ne ha bisogno, ma tutta la nostra fiducia politica. Riteniamo infatti che la sua determinazione, il suo modo positivamente ostinato di portare a compimento un'opera di riforma che in qualche modo modernizzi un procedimento che tutti convenivamo essere assolutamente inadeguato per il prossimo millennio sia un'opera che non può non essere riconosciuta anche dall'opposizione.

Allo stesso modo — voglio dirlo in questa sede —, la presentazione di una mozione di sfiducia personale mi è sembrata una iniziativa che dichiarare fuori dalle righe: è un modo molto eufemistico di definire un accanimento politico che, forse, avrebbe trovato miglior patria e più decoro scientifico all'interno di un dibattito che entrasse nei contenuti.

Venendo al problema oggi in esame, mi rivolgo anzitutto ai membri della Commissione giustizia, segnatamente ai più autorevoli, persone di raffinata cultura giuridica con le quali l'onorevole Saraceni ed io abbiamo avuto discussioni di grande spessore, anche di grande impegno, e a volte un dialogo che ha raggiunto livelli tali da fornire un prodotto apprezzato in

modo corale dal mondo scientifico, accademico, dalla magistratura e dall'avvocatura, oltre che dai membri della Commissione stessa. Quando si tentò, in occasione della prima discussione in Commissione della cosiddetta legge Carotti-Saraceni, di creare un filtro più robusto, che è poi l'esatto portato degli emendamenti presentati al decreto-legge in corso di conversione, sia io sia l'onorevole Saraceni, in maniera più convinta della mia in quanto, essendo relatore, avevo un obbligo di neutralità, abbiamo parlato addirittura della indispensabilità di non rinvenire, nell'ambito della sezione dei giudici per le indagini preliminari, colui che avrebbe diretto l'udienza preliminare; ci fu risposto, in un modo che mostra scarsa coerenza con la linea degli emendamenti presentati, che non dovevamo appiattare troppo l'udienza preliminare sul dibattito perché ciò avrebbe costituito una violazione del principio accusatorio, con l'anticipazione di ciò che, comunque, doveva rappresentare un condizionamento del giudizio nella sua sede propria. Si continua a dimenticare che l'epilogo non è una pronuncia di tipo processuale; nell'udienza preliminare non giudichiamo sulla colpevolezza, a meno che non si ricorra ai riti alternativi, ma questa è cosa diversa rispetto a ciò di cui stiamo parlando.

La legge delega che ha prodotto il codice di procedura penale del 1989 era chiarissima; la stessa legislazione, che è il portato della cultura europea, ci dice che il giudice dell'udienza preliminare ha l'obbligo di verificare ciò che un tempo veniva definito, con un termine non bello, l'« imputazione azzardata ». Si trattava di uno snodo che non doveva refluire come condizionamento sulla fase dibattimentale.

Noi ritenevamo opportuno marcare la differenza tra indagine preliminare ed udienza preliminare; avevamo addirittura pensato di cambiare nome, parlando di udienza predibattimentale, per renderla più vicina al dibattito e più lontana dalle indagini preliminari. Insorse soprattutto la componente di forza Italia, dicendo che stavamo sbagliando perché

avremmo prodotto grandi lacerazioni in tema di ammissione e acquisizione della prova, anche con qualche sofferenza di tipo scientifico sulla formazione della prova stessa. Come sempre, umilmente, noi abbiamo fatto tesoro delle indicazioni che venivano e abbiamo concluso che il giudice dell'udienza preliminare, se resta — perdonatemi il termine — organico alle indagini preliminari, presenta sempre condizioni di contiguità.

Alcuni pregevoli emendamenti dell'onorevole Pecorella, ove si parla di convalida o di altro, che segnalano la possibilità teorica, a volte anche concreta, che vi sia una conoscenza in senso tecnico degli elementi che connotano l'imputazione, sono condivisibili. Altrettanto condivisibile, però, è il principio astratto; nel momento in cui un giudice dell'udienza preliminare, indipendentemente dal ruolo esercitato nella fase precedente, decide di non applicare l'articolo 129 del codice di procedura penale, quindi di non ritenere, allo stato, talmente vani e inconsistenti gli elementi di colpevolezza da pronunciare immediatamente una sentenza che concluda il processo, esprime un giudizio, anche se molto larvato e filtrato, sul merito dell'imputazione.

Coerenza avrebbe voluto o che si arrivasse alla tesi di scindere completamente, anche dal punto di vista ordinamentale, il giudice dell'udienza preliminare dal giudice per le indagini preliminari, oppure che si accettassero inevitabili contiguità, sofferenze che, tra l'altro, sono state già esaminate; molto opportunamente veniva ricordata la sentenza della Corte costituzionale. Oggi il principio vigente e l'interpretazione vitale della Corte costituzionale ci dicono che questa incompatibilità astratta — a meno che non ricorrano le condizioni che sono state descritte per il rito alternativo o per altro — non rende incompatibile la funzione meramente di snodo processuale all'interno dell'udienza preliminare rispetto ad una attività, anche se non perfettamente codificata, che interviene nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari controlla l'esercizio dell'azione penale e

tutta la fase delle indagini preliminari. Il problema in questione, quindi, anche dal punto di vista del decoro scientifico, non contrappone la civiltà alla inciviltà; siamo invece di fronte a scelte che meritano rispetto, che hanno una coerenza di fondo e che in qualche modo cerchiamo di tradurre anche con gli interventi di tipo parlamentare per trovare dei correttivi.

In questo codice, in questa cifra, si iscrive l'episodio sul quale abbiamo registrato anche talune manifestazioni, come sempre, di ribaltamento delle responsabilità. Cercherò di non fare altrettanto, ma mi riesce difficile — lo dico con estrema franchezza — pensare che si possano condizionare le riforme ad un voto parlamentare in relazione alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche! Il massimo esponente dell'opposizione ha sostenuto che questo non sarebbe più un « macigno » — perché noi andiamo giganteggiando anche sotto il profilo della massa delle cose che s'interpongono tra noi e le riforme — ma una frana rispetto alla possibilità di pervenire alle riforme. Rispetto a ciò, vorrei chiedere e sapere se le riforme le vogliamo soltanto noi! Vorrei chiedere e sapere, inoltre, se le riforme siano condizionate non ad una lacerazione dei rapporti politici, ma ad alcune scelte di merito che io amo credere siano per tutti legittime.

Credo che andrebbero valutate pure le affermazioni secondo le quali noi ormai avremmo dichiarato guerra soltanto perché, di fronte all'« invasione », abbiamo deciso in qualche modo di resistere. Ci si dovrebbe in primo luogo soffermare sull'atteggiamento avuto in Commissione affari costituzionali, dove ci è stato chiesto ciò che voi ci rimproverate di avervi chiesto nella sede della Commissione giustizia a proposito del giusto processo e del decreto-legge al nostro esame.

In secondo luogo, vi chiedo se sia un modo di dialogare quanto è avvenuto in Commissione al Senato allorquando, sulla questione delle indagini difensive, un gruppo parlamentare ha abbandonato l'aula su una istanza che è stata in qualche modo anche criticata — se le

notizie di stampa sono esatte — dai rappresentanti dell'unione italiana delle camere penali. Questo è un modo di dialogare? Tutto ciò coincide con una volontà esplicitata in maniera comprensibile sul percorso delle riforme, oppure stiamo soltanto decidendo su un unico punto perché tutta la polemica sul decreto-legge al nostro esame riguarda soltanto i contenuti degli articoli 3-bis e 3-ter? Se parliamo di altro, fingiamo di non essere sulla stessa «lunghezza d'onda» come dicono gli etologi, perché parliamo la lingua dei serpenti con la lingua degli uccelli! Noi dobbiamo invece parlare tutti quanti la stessa lingua e dobbiamo comprendere quali siano le lacerazioni, quale sarebbe l'incoerenza e quale sarebbe il sacrificio che viene imposto nel momento in cui proponiamo l'approvazione di un provvedimento (cosa che io faccio naturalmente in maniera formale). Ribadisco che tutti i miei discorsi non sono mai caratterizzati da toni ultimativi, perché non è nel mio temperamento; quello che però è certo è che noi non ci possiamo permettere il lusso di non far approvare questo decreto. Se ciò poi accadrà, questo sfuggirebbe alle mie possibilità di previsione; è però opportuno sapere chi avrebbe le responsabilità eventuali di una entrata in vigore a regime di quella legge sul giudice unico, che fu votata da noi e da voi pressoché all'unanimità. Sul rinvio di quest'ultima abbiamo tutti convenuto in Commissione — vi risparmio le dichiarazioni che avete fatto, perché tutti possono rileggerle — e il ministro Diliberto (che lodo per la terza ed ultima volta per oggi, perché altrimenti vado in «overdose» di lodi verso di lui) quando ha affermato che non sarebbe stato consentito alla maggioranza di non dare un segnale di irreversibilità rispetto al processo riformatore, ha fatto una promessa che è stata mantenuta.

Sottolineo poi che abbiamo tenuto conto anche del fatto che l'entrata in vigore complessiva avrebbe portato, almeno per il versante penale, più problemi di quanti non ne avrebbe risolti. Su questo argomento siete intervenuti tutti,

affermando chiaramente che era una «cosa buona e giusta». Abbiamo svolto pure alcune audizioni di rappresentanti delle camere penali e si è registrata una forte pressione per la utilizzazione dello spazio cronologico dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio dell'anno 2000 anche per riflettere se vi sarebbero potuti essere spazi modificativi in ordine al tasso di monocraticità. Abbiamo tutti convenuto che si trattava di un decreto indispensabile per l'effetto che sarebbe conseguito all'entrata in vigore della normativa senza il paracadute della legge Carotti che, in qualche modo, modifica. Il Senato sta operando una revisione, vedremo quale sarà il risultato; mi auguro che sarà quello che io e l'onorevole Saraceni auspichiamo. Poi, ci giudicherà la microstoria nel futuro.

Oggi siamo di fronte a queste soluzioni: o lasciamo decadere il decreto oppure lo convertiamo, essendo stato non soltanto condiviso da tutti, ma da tutti invocato.

Il problema era e resta soltanto quello di vedere quali siano le conseguenze in relazione alla norma transitoria.

Intanto, faccio appello agli studiosi del diritto, a coloro che vi si sono dedicati, come me e come tanti altri (io forse con minore risultati della maggior parte di voi), a quelli che hanno cercato di approfondire la materia con impegno e che sanno che il diritto transitorio è sempre una lacerazione rispetto alla norma entrata a regime, per sua definizione.

Se non abbiamo la consapevolezza che la complessiva entrata in vigore di una riforma — soprattutto quando essa ha una dimensione come quella di cui stiamo parlando — porta ad alcune conseguenze inaccettabili, dobbiamo allora arrivare ai massimi principi e dire che se il legislatore ha fatto una scelta è evidente che prima si applica e meglio è e, se l'ha fatta il legislatore, noi l'abbiamo fatta per primi. La incompatibilità, onorevoli colleghi di forza Italia e di alleanza nazionale e altri, l'abbiamo individuata attraverso la redazione di quella serie di norme che sancisce che dal 2 gennaio del 2000 ci sarà una forma di incompatibilità e quindi tutti i provvedimenti satellitari,

quali l'astensione e la riconsueta che, in qualche modo, modificano l'esistente.

Quindi, il discorso non può essere riportato semplicemente al paragone immaginario delle medicine. Certo, se si trattasse di una questione che porta a conseguenze così devastanti avrebbe ragione l'onorevole Saponara, però il problema è quello di vedere se sia indispensabile un traghettamento morbido rispetto all'esistente. Infatti, dobbiamo chiederci cosa accadrebbe se accettassimo astrattamente il principio che il giudice dell'udienza preliminare, per il solo fatto che si inserisce legalmente, non dal punto di vista concreto poiché vi è una previsione di pericolo astratto e non di pericolo concreto (su questo spero tutti convengano) non operi un condizionamento. Noi dobbiamo investigare nella singola soggettività per verificare se tale condizionamento vi sia, ma ciò fa parte del processo e non della riforma dei processi, ed è un discorso che mi interessa molto poco, dal momento che i processi nella loro generalità hanno una nuova previsione che in qualche modo rende sospetta l'attività svolta precedentemente; dobbiamo dunque fare in modo di portare a regime quella incompatibilità. Se così fosse, dal punto di vista astratto, per quale motivo coloro che sono già stati rinviati a giudizio, e che quindi hanno già avuto una udienza preliminare, magari da un giudice che è nelle stesse incompatibilità nelle quali oggi voi dite di non intervenire se non in maniera immediata, dovrebbero subire un processo soltanto perché hanno avuto un decreto che dispone il giudizio da un giudice è talmente sospetto che voi dite che non si può procrastinare nemmeno di un giorno l'entrata in efficacia di una legge che è già in vigore? Anche qui, è bene che si parli con chiarezza: non parliamo di entrata in vigore ma di ingresso in efficacia (l'espressione è dell'università di Bari) di una legge già entrata in vigore. Se il principio è talmente dirompente e come legislatori ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato e che tutte le pronunce processuali sono avvenute in una maniera tanto sospetta da rendere

inquinata e inquinabile la successiva fase, allora è evidente che dovremmo intervenire ancora più robustamente di quanto voi ci chiediate. Mi riferisco anche al passaggio dell'udienza preliminare celebrata oppure no, visto che non c'è nulla di irreversibile in quello che avviene nella fase delle progressioni. Ma vi è di più. Non c'è periodo, almeno del presente secolo — nel precedente non ero nato e quindi non ho avuto possibilità di fare verifiche, se non di tipo storico — nel quale l'entrata in vigore di qualunque tipo di riforma non abbia disciplinato il periodo transitorio in maniera diversa rispetto al periodo a regime. Cito un esempio che è stato forse troppo frettolosamente liquidato nel corso della discussione presso la Commissione giustizia.

Mi dispiace per l'onorevole Marotta che, per la verità, come sua abitudine, è entrato per primo ed è uscito per ultimo: non so se sono un cattivo interprete, ma mi chiedo quanto fosse entusiasta di abbandonare la sua proverbiale, e da noi molto conosciuta, volontà di contribuire in qualche modo. Quindi, assistere per la prima volta all'abbandono della Commissione è stato per me uno spettacolo molto doloroso e triste, proprio perché in precedenza mi sono sempre confrontato positivamente con una componente che a volte non condivideva le mie idee, ma altre volte sì, per cui abbiamo anche portato avanti battaglie comuni: non sempre in materia di giustizia, infatti, vi è stata un'esigenza di schieramento da parte della maggioranza, il che oltre tutto è molto opportuno, perché sarebbe veramente singolare e sbagliato ipotizzare che le riforme, soprattutto in questo settore, avvengano a colpi di maggioranza.

Allora, onorevoli colleghi, è o non è vero che quando è entrato in vigore il codice di procedura penale, il 24 ottobre 1989, l'articolo 241 delle norme di attuazione e transitorie prevedeva esplicitamente che tutti i procedimenti che avessero raggiunto un certo grado di progressione dal punto di vista dell'attività svolta dovessero proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti? Ciò,

del resto, è avvenuto a proposito della competenza del pretore, poiché si è consentito che il pretore giudicasse su alcuni reati anche quando la competenza era invece riservata al tribunale, perché si era consapevoli che, trovandosi già nella fase degli atti preliminari, sarebbe stato illogico applicare un principio che magari era condivisibile, ma che poteva entrare a regime successivamente.

Il codice attualmente vigente (lo chiamiamo nuovo, ma secondo me è vecchio in tutti i sensi, perché ormai ha dieci anni e dopo un periodo di questa durata un codice può anche essere valutato) introduce peraltro modifiche, nemmeno in maniera molto irrilevante, anche a proposito del regime della compatibilità, dell'astensione e della ricusazione: quindi, avevamo una situazione per la quale, se fosse vero quello che voi affermate oggi, si era obbligati, già nel 1989, a « fotografare » la situazione così come era e non vi era alcuna possibilità di non applicare immediatamente le norme sulla compatibilità, sull'astensione e sulla ricusazione che erano state modificate.

Si è osservato in Commissione, come sempre fondatamente da parte dell'onorevole Pecorella, che in quel caso la variazione di struttura del processo era tale per cui era evidente che vi era una situazione complessivamente diversa: non vi era, infatti, un'udienza preliminare e l'incompatibilità tipica di questo microcosmo processuale non poteva non essere in qualche modo modificata, in quanto non si riferiva a niente di simile nel passato. Questo è vero, ma non è meno vero che la compatibilità, l'astensione e la possibilità di ricusazione sono in qualche modo previsti come esperibili anche negli atti preliminari al dibattimento, e comunque anche dopo, se si verificano successivamente le cause di incompatibilità. Ebbene, cosa impediva all'epoca, per procedimenti che avevano già avuto o l'ordinanza o il decreto che dispone il giudizio, a seconda che provenisse dall'istruttoria sommaria o formale, di rendere immediatamente applicabili le norme sull'incompatibilità? Se il legislatore non l'ha previsto, ha lacerato

un principio o ha esercitato in qualche modo una scelta di carattere discrezionale? Questo è, a mio avviso, il nodo riportato nell'arido terreno scientifico.

Veniamo però (spero di avere ancora qualche minuto) alla valutazione di tipo politico. Si è gridato allo scandalo perché uno dei due rami del Parlamento italiano è stato espropriato della possibilità di intervenire proficuamente attraverso una tempistica diversa che consentisse alla Camera di rielaborare il testo del Senato. A parte il fatto che questo, purtroppo, è un portato dei tempi previsti per la conversione dei decreti-legge (anche il decreto ha una sua natura di eccezionalità, che è poi la condizione che lo rende compatibile con il sistema costituzionale), che vi sia stato un attardamento nella discussione al Senato naturalmente può dispiacere, ma non si può addirittura parlare di impossibilità di contribuire, in Commissione e in aula, sul contenuto. Questo, fra l'altro, ripeto, è uno solo, poiché il discorso poteva essere incentrato soltanto su ventidue righe (mi sembra che tante siano) di emendamento. Sarebbe quella un'affermazione metaistituzionale, per cui la scelta che ne consegue non istituzionale è ma politica, ed in quanto tale comunque rispettabile. Tante volte, anche in occasione della finanziaria 1997, è avvenuto, purtroppo, che abbiamo deciso in un'aula mezza vuota, cosa molto spiacevole, ma che rappresenta una scelta politica, come politica è stata la scelta per cui, siccome la discussione in qualche modo non aveva possibilità di arrivare a conseguenze produttive, l'opposizione ha abbandonato la Commissione. Si tratta — lo ribadisco — di una scelta che rispetto, ma che deve essere ascritta alla categoria politica e non a quella istituzionale.

Il problema, tuttavia, dovrebbe essere analizzato anche in sede comparativa con quanto è accaduto per il giusto processo. Stiamo discutendo, infatti, di un segmento di una legge ordinaria che deve essere incasellata e parametrata rispetto ai canali di principio del giusto processo. Come tutti voi, ho visto il testo all'esame della I Commissione ed ho avuto qualche per-

plexità, magari infondata, sulla redazione dello stesso e sull'eccessiva regolamentazione dei principi. Non sono convinto, infatti, che la I Commissione ci consegni quanto di meglio si possa fare, pur condividendo pienamente i principi che sono alla base delle richieste avanzate. Ritengo che mettere un « pezzo » di codice di procedura penale in un principio di ordine costituzionale sia censurabile da parte di tutti coloro che sono raffinati nelle richieste relative al codice di procedura penale, così come comparato e disciplinato per i suoi contenuti dai principi costituzionali.

Ebbene, a fronte di un atteggiamento di astensione da parte delle camere penali, le quali portano avanti una battaglia politica che comprendo ma non condivido — anzi nemmeno comprendo per quanto riguarda la parte del giusto processo — si è parlato della censura sulla tempistica parlamentare. Lo slittamento della discussione ad altra data, infatti, aveva fatto sorgere il sospetto che non vi fosse la volontà di arrivare almeno ad una prima lettura in aula del testo approvato all'unanimità dal Senato. Successivamente sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del relatore e l'opposizione è insorta ritenendo dilatoria tale manovra, non avendo altro obiettivo se non quello di ritardare l'approvazione del testo e di farlo votare in prima lettura alla Camera (seconda lettura rispetto al Senato). Ma non è esattamente quello che poi si cerca di fare a proposito della conversione in legge del decreto-legge? Tuttavia, la premessa, a mio avviso, non è vera perché strumentale e lo dico in senso positivo, per comodità di tesi. Non intendiamo rinunciare ad emendamenti e principi nei quali anche noi crediamo; in questo senso, sono al 50 per cento dell'opinione di Napoleone, che diceva che le Costituzioni devono essere brevi e oscure. A mio avviso, infatti, non devono essere oscure, ma sicuramente brevi: quindi voler disciplinare tutto ciò che riguarda il giudice terzo, il processo e così via è una tautologia, vale a dire una ripetizione di principi che dovrebbero essere già conte-

nuti nel diritto fondamentale di uguaglianza di fronte alla legge e nel diritto al processo, senza ulteriori specificazioni.

In sede di I Commissione ci è stato chiesto, anche come segnale politico, di fare in modo di favorire l'approvazione di un testo conforme, pur non essendovi conseguenze dirompenti che, invece, vi sarebbero nell'episodio del quale stiamo parlando oggi, e noi abbiamo dimostrato senso di responsabilità. Premesso che si tratta di norma costituzionale e la tempistica è naturalmente più lunga e non può essere comparata all'effetto immediato conseguente all'atteggiamento preannunciato in modo chiaro da parte dell'opposizione, cioè l'intenzione di bruciare i tempi per non consentire la conversione in legge del decreto-legge nei tempi previsti — cosa che cercheremo di respingere con tutte le nostre forze parlamentari e gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione —, chiedo ai colleghi dell'opposizione dove sia l'indispensabilità di modificare un principio che astrattamente può essere condivisibile o meno, ma che sicuramente non ha niente a che vedere con la presunta incostituzionalità. Non è nemmeno legittimo parlare di incostituzionalità di una norma transitoria che non solo si inserisce nel principio dell'immediata applicazione delle norme processuali, ma, proprio in quanto lacerazione dello stesso, deve essere codificata esclusivamente nella parte della transitorietà. Non do nomi e cognomi ai processi, perché non è mia abitudine, ma parlo sempre per categorie generali, per assetto mentale e per convinzione politica. Il monitoraggio fatto dal Ministero nasceva dal primo emendamento, se non ricordo male, presentato dal senatore Calvi, che conteneva — è bene che anche questo risulti agli atti parlamentari — una lacerazione di principio ben più grave di quella che oggi lamentate. Infatti, esso prevedeva il congelamento della prescrizione e quello dei termini per la custodia cautelare.

Non so se qualcuno è in grado di sostenere che è meno grave...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti, deve concludere.

PIETRO CAROTTI. ...in un paese nel quale la prescrizione viene lamentata come biblica e la custodia cautelare è la più lunga di tutta l'Europa...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carotti.

È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, con il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, è stato disposto il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, relativamente alla parte penale.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 6 luglio scorso. Come si può subito osservare, al Senato il provvedimento è rimasto per circa un mese e mezzo, poi è stato trasmesso alla Camera e la Commissione giustizia ha potuto occuparsene soltanto martedì 13 luglio.

Si tratta di un problema che intendo sollevare dinanzi al Presidente della Camera e che ha una grande importanza, perché non è possibile che ogni volta la Camera sia costretta a legiferare sotto l'incalzare di particolari esigenze in tempi estremamente ristretti.

Signor Presidente Violante, vorrei pregarla, in relazione al rilievo che sto facendo circa l'iter del provvedimento in discussione, di valutare se non sia il caso, ovviamente in accordo con il Presidente del Senato, di stabilire una norma...

PRESIDENTE. Onorevole Marino, mi ha chiamato il Presidente del Senato pochi minuti fa, dicendomi che il rinvio e la lunghezza dei termini sono stati determinati dal fatto che senatori di forza Italia hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento (*Commenti del deputato Vito*).

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, non credo che i senatori di forza Italia abbiano chiesto un rinvio per un mese e mezzo: avranno chiesto il rinvio di qualche giorno per un migliore esame, ma ritengo che un mese e mezzo sia un po' troppo.

La preghiera che le rivolgo, ovviamente nei limiti delle possibilità di accoglierla, riguarda l'opportunità di un migliore coordinamento tra i due rami del Parlamento per evitare che una legge — in questo caso un disegno di legge di conversione di un decreto-legge — possa rimanere all'esame di un ramo del Parlamento per un certo tempo e poi l'altro ramo del Parlamento si trovi in difficoltà straordinaria, come sta accadendo in questa occasione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 13 luglio la Commissione giustizia ha cominciato ad occuparsi del disegno di legge e in una sola giornata si è conclusa la discussione generale. L'opposizione aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere e per esaminare il provvedimento, ma ciò non è stato possibile, perché incalzava l'urgenza e bisognava concludere l'esame entro la giornata di martedì.

Signor ministro, malgrado tutto, abbiamo dimostrato la nostra disponibilità, discutendo nella mattinata e poi tornando a discutere la sera, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Venne fissato il termine per gli emendamenti alle ore 13 del giorno 14 — l'indomani — per avere il tempo necessario. Anche in questo caso, signor ministro, ci si poteva risparmiare di dire certe cose, sapendo che mai gli emendamenti sarebbero stati, non dico approvati, ma discussi dalla maggioranza!

Il giorno successivo si è iniziato l'esame degli emendamenti: noi abbiamo presentato i nostri, in base a quelli che ritenevamo gli indispensabili correttivi al provvedimento che ci era stato proposto. A questo punto il discorso è diventato strano perché quanto sto per raccontare deve suscitare in noi profonde riflessioni: noi non siamo per le finte discussioni, nel

senso che o si fa un dialogo aperto per cui ciascuna parte è disposta a modificare la propria opinione ovvero è inutile discutere. Quando la discussione inizia con un « prendere o lasciare », perché perdere tempo a discutere? Questo è quanto è avvenuto in Commissione giustizia. Malgrado tutto, abbiamo illustrato i nostri emendamenti sperando sempre in un ravvedimento della maggioranza. È stato inutile. Mi dispiace che il collega che sto per citare in questo momento sia assente, ma vorrei fare riferimento a quanto ha affermato l'onorevole Saraceni nel corso della discussione. L'onorevole Saraceni, relatore di importanti provvedimenti, uomo dal palato piuttosto fine per quanto riguarda il diritto, si è espresso in questo modo: « L'onorevole Saraceni ritiene che — leggo dal resoconto della seduta — occorra garantire in primo luogo la conversione del decreto-legge in esame in quanto altrimenti l'efficacia delle norme in materia penale del decreto legislativo istitutivo del giudice unico sarebbe efficace già dal 2 giugno, nonostante » — ecco il distinguo molto importante, che avrebbe però dovuto comportare una diversa coerenza da parte dell'amico e collega Saraceni — « non sia stata ancora approvata la connessa riforma nel senso garantista del rito monocratico. Ritiene comunque » — ecco l'aspetto più importante — « che il decreto-legge in esame debba essere modificato sopprimendo » — è un uomo della sua maggioranza, signor ministro, che afferma queste cose — « la disposizione transitoria sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice per le udienze preliminari e prevedendo una disposizione diretta a salvare gli atti processuali già compiuti ».

Come potete affermare che noi, nel voler modificare questo decreto-legge, vogliamo perseguire interessi personali, come ancora oggi abbiamo sentito echeggiare in quest'aula, proprio quando uno dei vostri autorevoli esponenti della maggioranza fa affermazioni come quelle che ho citato? Tra l'altro, il collega suggerisce anche un rimedio, che però non è stato raccolto: « Ritiene che, qualora l'opposi-

zione non tenga un atteggiamento ostruzionistico » — è importante notare che il vero problema rappresentato da questo provvedimento è, fra gli altri, quello creato dall'articolo 3-bis — « sia possibile modificare il testo e trasmetterlo al Senato ed approvarlo definitivamente entro il termine di scadenza della conversione ».

La proposta Saraceni, signor ministro, è caduta nel vuoto, nessuno l'ha raccolta, nessun rappresentante della maggioranza in Commissione ha fatto capire che vi era almeno la possibilità di discutere su questo aspetto del problema. Noi, però, con grande pazienza e senso di responsabilità abbiamo continuato ad essere presenti, abbiamo illustrato i nostri emendamenti che abbiamo visto cadere uno dopo l'altro. Per di più vi era chi ci dava ragione nel merito perché effettivamente giudicava validi gli emendamenti che però non sono stati approvati per evitare ulteriori problemi.

Questo è il clima che si è creato in Commissione giustizia. Si invocavano, poi, esigenze organizzative e strutturali. Ministro Diliberto, quale esigenza organizzativa o strutturale vi può consentire la violazione di principi di rango costituzionale quali l'imparzialità e la parità dei cittadini di fronte alla legge? Solo a parole volete il rispetto di tali principi! Il comportamento che avete adottato — e che state adottando anche stamani — dimostra come per voi il rispetto di principi di rango costituzionale rappresenti qualcosa su cui si può tranquillamente, in determinati momenti, soprassedere. È questo che intendiamo ribadire con l'attuale discussione in aula; anche qui ci troviamo dinanzi ad una blindatura assoluta: la stessa che vi è stata in Commissione giustizia. Quanto siamo stati pazienti — tutti indistintamente — quando abbiamo cercato, comunque, di convincervi ad accettare, per lo meno, alcune proposte emendative! Non è stato possibile. Allora, abbiamo preso una decisione, certamente grave e importante: la nostra presenza in Commissione era inutile. A che cosa sarebbe servita? A cercare di legittimare un confronto democratico che

in realtà non esisteva! Democrazia, infatti, significa dialogo; dialogo, invece, non vi è stato: vi è stato un diktat, secondo cui dovevamo approvare il disegno di legge di conversione senza discutere. A questo diktat non abbiamo inteso assolutamente obbedire. A questo punto, abbiamo preferito allontanarci dalla Commissione, sebbene con dispiacere; la nostra presenza lì, in quelle condizioni, non avrebbe avuto alcun significato.

Inoltre, quel che è avvenuto al Senato è davvero incredibile e sconcertante. Da quanto abbiamo appreso, il Governo ha dapprima preparato una bozza di decreto-legge; poi, prima di licenziare tale bozza, ha cambiato opinione e si è presentato al Senato con una norma — consistente nel non rendere applicabile da subito l'incompatibilità tra GIP e GUP — che ha suscitato l'indignazione anche di esponenti della maggioranza; ciò è stato rilevato anche dall'amico, onorevole Saponara, il quale ha presentato un emendamento di grande importanza che, con i correttivi in esso contenuti, avrebbe evitato qualsiasi complicazione per i processi in corso; in quel modo si sarebbe salvata la prescrizione e gli effetti di alcuni atti. In Commissione è stata fatta un'obiezione, che oggi ho sentito ripetere, relativa al problema della sospensione dei termini di custodia cautelare che, tutto sommato, si sarebbe rivolto a danno degli imputati. È stato presentato, allora, un emendamento a firma dell'onorevole Pecorella e sottoscritto da altri colleghi di forza Italia, con il quale si è apportato un correttivo, incompatibilità non più di ufficio, ma ad istanza di parte, per cui la parte assumeva la responsabilità di quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze del suo atteggiamento. Ma è stato tutto assolutamente inutile. Non si poteva modificare nulla. Bisognava andare avanti così come la maggioranza aveva stabilito.

Eppure, in Senato, si era raggiunto l'accordo unanime per approvare l'emendamento Calvi. Tutti erano d'accordo, perché esso era così ben articolato che, conseguentemente, venivano allontanati i pericoli prospettati dal Governo. Tuttavia,

vi è stato poi un improvviso cambiamento. Al riguardo, il ministro ha detto e non ha detto. Tuttavia, l'onorevole Saponara ha detto quello che il ministro avrebbe dovuto dire, facendo nomi e cognomi. Caro ministro Diliberto, quando si parla di pressioni o di sollecitazioni di ambienti esterni, bisogna avere il coraggio di indicare chiaramente quali sono questi ambienti esterni, di fare nome e cognome! Lei questo non lo ha fatto! Forse vuole essere coraggioso soltanto con i deboli e debole con i potenti. Lo stesso dottor Castelli è stato criticato, allora, persino dal presidente dell'associazione dei magistrati il quale disse: «L'opinione di Castelli è un'opinione personale». Così egli ebbe ad affermare. Poi le cose cambiarono. La maggioranza ha cercato di ricompattarsi, mandando avanti quell'emendamento che stabilisce che l'incompatibilità non vale per i procedimenti in corso.

Il pretesto miserello qual è stato? Il famoso monitoraggio. Qui mi pare che ci troviamo in una fase davvero strana, incredibile: prima si parlò di 1.600 processi, poi si scese a 500, dopo di che l'onorevole Saraceni nel corso del suo intervento in Commissione — i colleghi commissari lo ricorderanno — ha rilevato che non si trattava né di 1.600 né di 500, ma che secondo i suoi calcoli e le sue informazioni si poteva trattare al massimo di una cinquantina di processi. Questo è stato detto in Commissione! Allora, la verità qual è? Nemmeno oggi il ministro ha voluto o potuto dircelo. La verità, a mio avviso, è che questa norma è stata introdotta perché voi, sì, perseguite il fine di colpire personalmente esponenti dell'opposizione. Peraltro, si tratta di un atteggiamento persecutorio risibile, perché non vedo che cosa ci sia di straordinario, in un qualsiasi processo, che coinvolga qualsiasi cittadino, importante o no, se ci si trova di fronte ad un giudice per le indagini preliminari che ha comunque avuto conoscenza degli atti processuali: non ci vuole niente a sostituirlo, specie in una grande procura come quella di Milano. Basta cambiare giudice ed il processo va subito avanti, senza perdere

tempo: ma no, bisogna agire in un certo modo e continuare lungo la strada che era stata tracciata per cercare di raggiungere comunque determinati obiettivi! Voi state legiferando non per la generalità, ma *ad personam*, questa è la verità, e ciò è assurdo ed aberrante!

Ora, onorevoli colleghi, a me pare che il nostro comportamento sia stato e sia correttissimo. Dicevo all'inizio che sono due gli articoli i quali suscitano le maggiori perplessità, ma soprattutto uno, ossia l'articolo 3-bis, che è chiaramente incostituzionale. Quando lei, ministro Diliberto, parla di perseguimento di fini personali dimentica ciò che ha detto l'altro ieri il Presidente della Corte costituzionale Granata. Perché ha ignorato l'ammonimento del Presidente della Corte costituzionale, che è *super partes*? Egli ha chiaramente detto che la Corte di cassazione ha sancito ripetutamente l'applicabilità di norme di questo tipo (incompatibilità anche in procedimenti in corso) ed ha anche profilato l'eventuale incostituzionalità della disposizione come quella in questione. Ciò, però, non fa comodo al Governo, per cui ci si sbarazza rapidamente dell'ammonimento del Presidente della Corte costituzionale Granata. Questo articolo 3-bis costituisce una chiara violazione dei principi di imparzialità e sancisce una disparità di trattamento tra i cittadini, limitando il raggio d'azione del provvedimento ad alcuni ed evitando di estenderlo ad altri. Evidentemente, tutto ciò da noi non può essere accettato in alcun modo. Voi siete affetti da un certo strabismo quando si tratta di esaminare i problemi della giustizia: forse mettersi nelle mani di un buon oculista non sarebbe male, per correggere questo difetto e far sì che possiate vedere i problemi della giustizia in ben altro modo.

Vi è poi l'articolo 3-ter, con il quale si riducono i casi di incompatibilità, elencandoli per di più in maniera tassativa. Sono previsti soltanto quattro casi di incompatibilità, che vengono indicati nelle lettere a), b), c) e d), appunto, dell'articolo 3-ter, dimenticando tutti gli altri casi. Perché avete voluto limitare ancora i casi

di incompatibilità? Spiegateci la logica di questo articolo! Eppure vi è stato ricordato in Commissione, anche dall'onorevole Pecorella, come vi siano tanti altri casi di incompatibilità. Io ne voglio indicare soltanto alcuni, ma ce ne sono tanti altri e negli emendamenti dell'onorevole Pecorella essi sono elencati uno per uno; voi però siete rimasti sordi, non avete voluto sentire, non avete voluto capire.

Vi è, per esempio, l'incompatibilità di cui all'articolo 70 del codice di procedura penale, concernente gli accertamenti sulla capacità dell'imputato; quella di cui all'articolo 312 del codice di procedura penale, relativa all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza; quella di cui all'articolo 392 del medesimo codice relativa all'incidente probatorio; quella di cui all'articolo 406, sempre del codice di procedura penale, concernente la proroga dei termini; quella di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale, che riguarda i casi di revoca di una sentenza di non luogo a procedere. Potrei citare molti altri esempi di incompatibilità esclusi dall'articolo 3-ter del provvedimento al nostro esame. Mi chiedo come abbiate potuto ignorare questi casi. La vostra incompatibilità è stata costruita a vostro uso e consumo, in base ai vostri criteri e senza aver svolto una seria riflessione per definire l'incompatibilità in tutti i casi in cui il GIP sia comunque venuto a conoscenza degli atti processuali.

Vi siete rifiutati di approvare questi emendamenti. Del resto, quel che è avvenuto in aula quando si è trattato di esaminare le pregiudiziali di costituzionalità è sintomatico. Con una disinvoltura degna di miglior causa, avete superato tutto, avete ignorato tutto e siete andati avanti incuranti dei rilievi sacrosanti che venivano sollevati dall'opposizione.

Il ministro Diliberto, onorevoli colleghi, che in questo momento è assente — mi dispiace molto, ma sono sicuro che l'onorevole Li Calzi, che ha sempre seguito l'esame del provvedimento, ne terrà conto —, ...

FILIPPO MANCUSO. Dobbiamo essere contenti: è stata eletta con noi!

GIOVANNI MARINO. ...ha detto addirittura — udite, colleghi! — « che il garantismo è un patrimonio del centro-sinistra e che è o per tutti o per nessuno ». Bravo! Allora, signor ministro Diliberto, visto che lei è tanto esperto, mi faccia la cortesia di volerci spiegare cosa è accaduto alla Camera e al Senato quando sono stati discussi due provvedimenti perfettamente identici tra loro: mi riferisco alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e a quella di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Ferrarello.

In quest'aula alcuni di voi hanno alzato il tono dicendo che, con la votazione a cui si accingeva la Camera, doveva essere sancita la parità fra tutti i cittadini, senza privilegio alcuno e che le prerogative parlamentari non contavano; il fatto che quelle intercettazioni telefoniche fossero state raccolte in maniera certamente anomala non significava niente: bisognava autorizzare la loro utilizzazione in omaggio a determinati principi. Ma quali principi? Mentre un esponente della maggioranza in quest'aula tuonava, con voce alta e forte, per l'affermazione di tali principi, al Senato — a due passi, cioè, dalla Camera dei deputati — altri esponenti della maggioranza sostenevano esattamente il contrario. Così, è accaduto che nel caso dell'onorevole Dell'Utri l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche è stata autorizzata, mentre, per quanto riguarda il senatore Ferrarello, la medesima utilizzazione non è stata concessa. Eppure, onorevole ministro, il principio era lo stesso: lei ha detto che il patrimonio del garantismo proprio della sinistra deve valere per tutti. Lo dimostri! Per quale motivo questo principio è stato applicato per Ferrarello e non anche per Dell'Utri?

La verità, lei lo sa bene, è che vi è una piccola differenza, in base al vostro modo di interpretare la giustizia: l'onorevole Dell'Utri è un deputato dell'opposizione, mentre il senatore Ferrarello fa parte della maggioranza. Pertanto, ognuno vota secondo il proprio tornaconto, questa è la

verità: questo è il modo in cui voi intendete la giustizia. Il Polo, invece, ha dimostrato grande coerenza non votando, quando si è trattato dell'onorevole Dell'Utri, per autorizzare l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, e votando allo stesso modo al Senato, nel caso di un senatore della maggioranza, perché per noi i principi valgono per tutti e non solo per alcune persone. Quindi, prima di parlare di garantismo, per cortesia, fate un corso accelerato di scuola serale per chiarirvi le idee (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

Forse, però, gli insuccessi elettorali, onorevoli colleghi della maggioranza e signori del Governo, vi stanno rendendo particolarmente nervosi. Vedete, sono tanti gli « infortuni »: le elezioni europee, ciò che è accaduto a Bologna! Questi sono dei campanelli d'allarme.

L'ultimo « rintocco funebre » viene da Padova e risale ad alcuni giorni fa. Ho l'impressione che la vostra « agonia » politica sia inarrestabile. Alla prossima spallata elettorale uscirete da Palazzo Chigi (questo è, almeno, l'auspicio di buona parte del popolo italiano), e non sarete più in condizioni di nuocere.

Quanto poi all'ammonimento minaccioso del ministro Diliberto, il quale ha concluso dicendo: « siamo uomini di pace » (ma io non gli ho visto in mano il ramoscello di ulivo!) « ma sappiamo fare la guerra », le rispondo: signor ministro, anche noi siamo per la pace ma anche noi sappiamo fare la guerra, soprattutto quando la si fa contro i prepotenti, così come voi avete dimostrato di essere anche in questa circostanza (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

LUIGI SARACENI. Viva l'Italia!

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico che è presente in tribuna una rappresentanza della SADC, alleanza dei paesi dell'Africa australe. La delegazione è guidata dal presidente Tjijtendero della Namibia; vi sono poi rappresentanti del

Parlamento dell'Angola, del Lesotho e dello Zambia. A tutti va il nostro saluto (*Generali applausi, cui si associano i membri del Governo*).

È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Credo che facciamo troppe leggi e non vi è dubbio — tale è almeno la mia convinzione — che siano le leggi a generare delle grandi ingiustizie. Ogni volta che facciamo una legge per qualcuno o con riferimento a un certo argomento, inevitabilmente creiamo una situazione di disagio per altri che probabilmente si trovano in condizioni di minore gravità rispetto a quelle in ordine alle quali intendiamo legiferare.

Non è certo la prima volta che andiamo a creare queste gravi situazioni di disparità. Si pensi, ad esempio, all'ampia legislazione dell'emergenza, che ha determinato delle gravissime disparità di trattamento ogni volta che ha affrontato un soggetto in maniera diversa rispetto ad un altro; si pensi alla stessa legislazione antimafia che è tuttora in vigore; si pensi alla sospensione del « trattamento » dei diritti del detenuto, che è molto incisiva su ciò che rimane della libertà personale. Non possiamo quindi dire, lo ripeto, che sia la prima volta che ci troviamo — ahimè! — a decidere di compiere una differenziazione, perché in molti casi sono state di diritto sostanziale, con un aggravamento delle condizioni di detenzione o addirittura un aumento della pena, finendo con l'aumentare la disparità di trattamento dei cittadini.

Credo, quindi, che questa sia una delle conseguenze che scontiamo del nostro modo di legiferare, che talvolta è dissenato. Si pensi, ad esempio, all'istituzione del giudice unico. Si tratta sicuramente di un provvedimento importante. Ho visto che al Senato esso è stato rimesso completamente in discussione, nonostante fosse stato approvato all'unanimità. Probabilmente su di esso c'era bisogno di una maggiore riflessione. A Costituzione vigente, infatti, l'istituzione del giudice unico rappresenta obiettivamente un serio

problema per le garanzie del cittadino, ed anche un problema di efficienza del sistema giustizia, ma tant'è! L'istituzione del giudice unico è stata approvata all'unanimità e non mi pare che nessuno se ne sia preoccupato. Ricordo che in Commissione, quando se ne discusse, molti si preoccuparono dei cosiddetti « perdenti posto » piuttosto che degli effetti che avrebbe poi generato la legge.

Oggi ci troviamo inevitabilmente a decidere, diciamo così, l'entrata in vigore di questa istituzione, che era già stata approvata all'unanimità dalla Camera e dal Senato. Naturalmente l'entrata in vigore — come era facilmente prevedibile — anche per i tempi troppo brevi che si proponeva, non poteva che creare un'ulteriore grave disfunzione del sistema giustizia. Infatti, ciò si è verificato e oggi affrontiamo il problema del decreto-legge che proroga i termini dell'entrata in vigore della normativa nel settore penale — e temo che anche questi termini siano ancora troppo brevi per i problemi organizzativi che pongono — e, comunque, di rinvio dell'entrata in vigore della legge delegata sull'istituzione del giudice unico.

Era inevitabile che vi fossero le proroghe, anzi, è un fatto oggettivo che nessuno ci ha pensato in tempo, né la Camera, né il Senato. È inevitabile che, quando non si prevede in tempo ciò che poi la legge provoca in concreto e non in astratto, si dà luogo ad un regime transitorio che necessariamente crea disparità di trattamento, e non soltanto nei confronti di cittadini che si trovano nella situazione prevista dall'articolo 3-bis, perché in alcune situazioni vi è ancora il giudice collegiale, in altre il giudice monocratico; in altre si fa l'appello al tribunale, in altre ancora alla corte d'appello. Si evidenziano, comunque, situazioni da regime transitorio che creano condizioni di incertezza e di diversità di trattamento in tutte le disposizioni di questo decreto legislativo e non solo dell'articolo 3-bis. Si tratta di situazioni sicuramente meno incisive e importanti, ma che creano ugualmente disparità di trattamento, tuttavia mi pare che nessuno se ne sia

preoccupato più di tanto. Il problema fondamentale rimane, quindi, quello dell'articolo 3-bis.

Vorrei ricordare che nel codice di procedura penale non è prevista alcuna incompatibilità tra il GIP e il GUP. La Corte costituzionale, che più volte si è pronunciata sul criterio dell'incompatibilità dell'articolo 34, ha stabilito le incompatibilità tra chi esprime il giudizio ultimo dell'udienza preliminare e tutti coloro che lo esprimono nell'ambito del giudizio dibattimentale; in ugual modo ha stabilito l'incompatibilità tra chi ha partecipato al tribunale della libertà e chi partecipa, e non può partecipare, al dibattimento. La Corte costituzionale non ha mai ritenuto incostituzionale la presenza del GIP come GUP. Quindi, nel nostro codice asseverato anche dalla Corte costituzionale, non è mai esistita incompatibilità tra il GIP e il GUP. Queste considerazioni non generano maggiore tranquillità o serenità, ma rappresentano sicuramente un dato di fatto.

Obiettivamente, mi ha un po' stupito il Presidente della Corte costituzionale che, a mio avviso improvidamente, ha dichiarato solo oggi l'incostituzionalità, non avendolo fatto in passato, quando con ogni probabilità questo problema sarebbe stato risolto, se fosse stata già rilevata un'incompatibilità tra chi esprime, nel corso delle indagini preliminari, un giudizio certamente non definitivo, ma che riguarda il merito delle indagini asseverandole e confortandole, e colui che lo esprime, invece, alla fine.

La Corte costituzionale non ha mai considerato incompatibile la funzione del GIP, o meglio del GUP, perché è una funzione « diminuita » nel nostro codice di procedura penale. Era questo che avremmo dovuto decidere nell'ambito del provvedimento sul giudice monocratico. In sostanza, il GUP non fa un giudizio, ma rileva solamente se, allo stato degli atti, vi sia una constatazione di assoluta estraneità, di assoluta innocenza del soggetto. È evidente che, anche se vi è stata una cancellazione, resta comunque tale: deve comunque rilevare l'estraneità. Sappiamo

che nessun GIP e nessun GUP ha mai escluso il rinvio a giudizio al di fuori di casi assolutamente eccezionali.

Ciò anche se non aveva assolutamente partecipato alle indagini preliminari, anche se era arrivato al momento e non vi era stato nelle indagini preliminari alcun atto decisivo od incisivo. Noi, infatti, abbiamo rovesciato il principio del processo accusatorio, per cui non è il pubblico ministero a valutare se vi siano gli elementi per sostenere l'accusa nel processo, ma è il giudice predibattimentale che decide se sussistano o meno gli elementi per farlo. Il problema è derivato tutto da qui.

Dunque, poiché era un giudice « superficiale » che doveva decidere superficialmente non vi era alcun problema di incompatibilità, secondo la Corte costituzionale, tra il GIP ed il GUP. Noi, quindi, avremmo dovuto proporci un altro tipo di lavoro (che non è l'oggetto del decreto-legge, né è questa la sede per affrontarlo), ossia istituire un giudice predibattimentale che eserciti questo compito secondo i principi del processo accusatorio, indipendentemente dal fatto se abbia partecipato — naturalmente meglio se non lo ha fatto — alle indagini preliminari.

Ci troviamo quindi comunque ancora in uno stato di *deminutio* del GUP. Colleghi, quando un GUP non ha partecipato ad alcunché — in quanto il nostro processo accusatorio è assolutamente scritto e non orale — e si trova di fronte a quintali di carte, pensate davvero che la constatazione dell'assoluta estraneità dell'imputato possa essere fatta? Non lo fa nessuno, si chiami GIP o GUP; la differenza sostanziale non esiste e non può esistere, secondo la normativa vigente e secondo la malintesa utilizzazione del sistema accusatorio, che è tale e quale al processo inquisitorio. Vedete infatti la collateralità tra il giudice istruttore che rinviava sempre tutti a giudizio, perché era poi il tribunale a stabilire se fossero estranei o meno, innocenti o meno, ed il GUP, il quale non abbia mai partecipato ad alcun atto di indagine, che rinvia tutti a giudizio perché il nostro codice lo ha riportato ad

una funzione da processo inquisitorio, una funzione, quindi, assolutamente formale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 12,35)

TIZIANA PARENTI. È per questo motivo, quindi, che la Corte costituzionale non ha mai ritenuto esistente l'incompatibilità del soggetto, mentre ha ritenuto sussistere dopo che egli si fosse espresso in ordine a tutte le altre situazioni di giudizio. Credo che questo sia un rilievo che non si può non avanzare.

Il decreto-legge in esame ha il merito, quantomeno, di aver cominciato a porre il problema, sia pure in modo certamente non esaustivo e benché i casi di incompatibilità siano molto più numerosi. Peraltro, è in corso di approvazione presso il Senato — deve nuovamente tornare alla Camera — una proposta di legge che contempla tutti i casi di incompatibilità. A mio avviso, però, tale previsione non sarà sufficiente, se non daremo al giudice predibattimentale — quindi, neanche più dell'udienza preliminare ma predibattimentale — una potestà piena di vagliare se effettivamente nel caso di specie l'accusa possa essere sostenuta utilmente oppure no.

Comunque, aver inciso quantomeno su un problema di incompatibilità per tranquillizzare — nei limiti di cui ho detto — il cittadino sul fatto che il GIP, il quale ha partecipato in qualche modo agli atti di indagine, sia estraneo (sia pure in un numero limitato di casi di incompatibilità), è un principio sicuramente importante e lo diventa ancora di più nel momento in cui il giudice monocratico sarà colui che potrà decidere, per un periodo fino a vent'anni, della libertà dei cittadini. Mi sembra che questo non sia poco.

Si è trattato, come ho detto, di un atto di buona volontà, benché — lo ripeto — non esaustivo, che a mio avviso in questa riforma per tappe (noi infatti facciamo le riforme per tappe, ognuna delle quali si contraddice con un'altra o crea disparità di trattamento) è molto importante per la

collettività, al di là di qualsiasi caso particolare che non mi interessa. L'articolo 3-ter è un principio che sicuramente già apre ad una più ampia discussione sulla funzione del giudice predibattimentale e sulla incompatibilità che, allora, è effettivamente necessario stabilire e che è sicuramente un passo avanti di indubbia portata.

Se, come si dice, è importante il principio dell'imparzialità del giudice che deve presiedere l'udienza preliminare — così continuerà a chiamarsi non essendo stata presa in considerazione l'altra ipotesi del giudice predibattimentale —, perché, come dovrebbe, esso non viene applicato a tutti i cittadini e perché questo aspetto presenterebbe un profilo di incostituzionalità?

Al di là della incostituzionalità, per una ragione di opportunità politica tutti i cittadini dovrebbero essere soggetti al regime procedurale previsto dalla legge nel momento in cui la stessa entra in vigore; come si diceva, dovrebbe applicarsi il principio *tempus regit actum*. Nel corso della lunga discussione che si fece in occasione dell'elaborazione dell'articolo 513, vennero fuori le concezioni più disparate anche da parte di personaggi molto illuminati, tra cui alcuni ex appartenenti alla Corte costituzionale, che dissero tutto e il contrario di tutto. Ci si meravigliò, poi, che la Corte di cassazione, in mancanza della norma transitoria, giustamente applicò il principio *tempus regit actum*.

È possibile una deroga *in toto* a tale principio, abbia o meno profili di incostituzionalità? L'articolo 14 delle preleggi ammette una deroga, prevedendo che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali previste da altre leggi possono essere approvate non oltre i casi e i tempi stabiliti dalla legge. Pertanto, è previsto il principio generale del *tempus regit actum*, ma anche quello dell'eccezione alla regola generale, non oltre i tempi stabiliti.

Ciò dovrebbe contrastare, se non fosse previsto dalla legge, con l'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce il principio del

giudice naturale precostituito; non ci troviamo in questa ipotesi perché il giudice naturale precostituito per legge esiste, anche se su due binari diversi: quelli che non hanno in corso un'udienza preliminare avranno un GUP che non ha partecipato agli atti di indagine, mentre quelli che hanno in corso tale udienza avranno ancora un GUP che ha partecipato agli atti di indagine. In ogni caso, si tratta di un giudice precostituito per legge, perché così è previsto da una legge eccezionale che fa eccezione ad una regola generale, il che è consentito dall'articolo 14 delle preleggi.

Un altro profilo di rilevanza costituzionale attiene all'articolo 3 della Costituzione, che impone la non disparità di trattamento dei soggetti di fronte alla legge e quella in discussione è, certamente, l'eccezione più seria in assoluto perché potrebbe aversi — sicuramente si avrà — un caso in cui a giudicare sarà chi ha partecipato alle indagini e un altro in cui a non giudicare sarà chi non ha partecipato alle indagini stesse. Naturalmente, non si tratta di una scelta costituzionale perché se il ministro non avesse inserito nel nostro codice di procedura penale questi casi di incompatibilità, essi non vi sarebbero mai stati e la Corte costituzionale avrebbe continuato a negare l'esistenza della incompatibilità medesima.

Non si tratta di un caso di costituzionalità o meno: obiettivamente non è su questo che si verte. Sono arrivata a tale conclusione — lo diceva l'onorevole Carotti prima di interrompere il suo discorso per esaurimento del tempo — di fronte agli emendamenti che sono stati proposti. Infatti, alcuni di questi prevedono il congelamento dei termini di custodia cautelare, in attesa che si sostituisca il GIP al GUP e viceversa, ed altri dispongono la sospensione di termini prescrizionali; insisto, però, sulla custodia cautelare, perché nel nostro paese vi sono casi di custodia cautelare di durata eterna. Non dobbiamo guardare, infatti, soltanto ad una città o ad alcuni tipi di reati, ma a tutti i reati, per i quali la custodia cautelare può

arrivare fino a sei o, addirittura, ad otto anni; si tratta di limiti cautelari infiniti. Se aggiungiamo, poi, che vi sono cittadini italiani che si sono visti — per loro sfortuna e talvolta per loro « merito » — sospendere la custodia cautelare, non si può dire che vi è un problema di disparità di trattamento. È infatti evidente che porre un principio del genere, vorrebbe dire davvero costruire una « tomba » su un minimo di civiltà giuridica.

Riguardo agli emendamenti presentati, vorrei ricordare che l'onorevole Pecorella ha inserito nel testo le seguenti parole: « A richiesta dell'imputato ». È evidente però che « a richiesta dell'imputato » non si possa scegliere il giudice, se mantenere quello o farne un altro; non è ammissibile il principio della scelta del giudice perché in tal modo si violerebbero davvero i contenuti dell'articolo 25 della Costituzione e perché non si può dare al soggetto la responsabilità di decidere se stare in carcere o scegliersi un altro giudice.

Il problema da risolvere non è quello posto in tali emendamenti. Non so quale sia e non mi interessa saperlo; a me interessa, invece, il seguente problema: è stata certamente una scelta politica ingrata quella di inserire nel testo del decreto-legge — è stata comunque una scelta politica coraggiosa, perché non era assolutamente indispensabile — queste ulteriori garanzie che sono non esaustive, ma sicuramente importanti. Ribadisco che non era necessario inserirle nel testo, perché sarebbe bastata semplicemente una proroga e non sarebbe accaduto alcunché di tutto ciò che si sta verificando! Dopo di che, si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge anche se, purtroppo, con tempi sicuramente più lunghi. Allora, noi abbiamo in tempi brevi maggiori garanzie per tutti i cittadini, presenti e futuri, e, nell'arco di sei mesi, si « ricopre » questo problema per tutti, perché è un sacrificio solamente di sei mesi!

Alla fine questa diventerà certamente una scelta politica, in mancanza di una violazione di norme costituzionali; diventa la scelta politica se ci interessino davvero

le garanzie oppure no! Credo che per coloro ai quali stanno davvero a cuore le garanzie questi siano i problemi.

Ribadisco che si sarebbe potuto tranquillamente non inserire il testo dell'articolo 3-ter in questo provvedimento e quindi non creare alcun tipo di problema; in tal modo tutto sarebbe continuato nella stessa maniera senza alcuna incompatibilità, perché la Corte costituzionale l'ha sempre esclusa. Ed ora — quanto meno — noi abbiamo questa possibilità per tutti i cittadini e per quelli che sono soggetti e continueranno ad esserlo, rispetto ai quali resta certamente un problema di inopportunità. Mi auguro che tutti gli uffici giudiziari provvederanno alla risoluzione di tale problema, perché non è impossibile non provvedere per eliminare queste inopportunità, che comunque restano in un regime in cui l'incompatibilità non era prevista per alcuno e nessun caso!

Si è detto che questo provvedimento è blindato. Sì, lo è perché, se scadrà, non vi sarà alcuna possibilità che entrino in vigore quelle garanzie (credo che le cose debbano essere dette con estrema sincerità!).

Devo dire però di avere provato ancora più disagio nel vedere blindato l'articolo 111 della Costituzione, così come è stato predisposto dal Senato. Sottolineo che si è svolto un braccio di ferro non sul contenuto, ma semplicemente sul fatto che quello doveva essere il testo e non un altro, pur con tutte le riserve che esprimerebbe chiunque leggesse quell'articolo non dal punto di vista delle maggiori garanzie, ma da quello delle minori garanzie che si vanno a prevedere con quell'articolo. Ciò si realizza incentrando sempre di più il processo sulle dichiarazioni piuttosto che sulle indagini e soprattutto ignorando che i principi del giusto processo non sono solamente quelli, che infatti, rappresentano solo una piccola parte; ve ne sono ben altri che perderemo di nuovo l'occasione di introdurre! E poi, ogni volta ci rammaricheremo di fronte alle leggi ordinarie per non aver introdotto i principi davvero fondamentali del giusto processo. Peraltro, questi ultimi

sono stati approvati all'unanimità nella Commissione bicamerale; anche se, nell'immediato, non interessano più a nessuno perché la scelta che si fa è la seguente: o quello o niente!

Credo che questi « puntigli » — non so come definirli altrimenti; in ogni caso, non voglio qualificarli — non vadano nell'interesse di nessuno, così come il fatto di ignorare che la vera garanzia è il diritto della difesa! E in questo paese non vi è un diritto della difesa garantito per tutti: ed è allora veramente singolare che si tolga la legislativa laddove questo diritto alla difesa per tutti (che avrei voluto introdurre nell'articolo 111 della Costituzione e che esiste in tutti i paesi a democrazia occidentale) dovrebbe diventare veramente effettivo. Ma anche tale questione, come si vede, non sta a cuore a nessuno.

Allora, credo che, nel bilanciamento degli interessi, per un fatto di economicità degli interessi, affinché questi possano trovare una loro soluzione pur con un piccolo sacrificio di sei mesi, noi non possiamo rinunciare all'inizio di un percorso che rende il processo veramente più giusto e soprattutto che rende il cittadino più sereno di trovarsi di fronte ad un giudice imparziale. È una piccola, piccolissima tappa, ma rinunciare a questa, oggi, vorrebbe dire probabilmente porre termine definitivamente ad un percorso così difficile per tappe e per ostacoli. Io credo che sia compito del Parlamento, al di là di tutte le differenze e di tutti i problemi personali, tutti legittimi, non porre fine a questo percorso che è già così difficoltoso. Infatti, abbiamo visto come esso proceda, più che per ostacoli, forse per singhiozzi o per singulti, e come esso dipenda purtroppo sempre dalle esigenze del momento, dagli eventi del momento e, talvolta, anche dai contratti del momento, come abbiamo già visto tante volte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-

sentante del Governo, se siamo costretti a questa indecorosa rincorsa contro il tempo nel tentativo di varare una normativa se non perfetta quanto meno accettabile, se a ciò siamo costretti, la responsabilità politica è solo ed esclusivamente di questo Governo e di questa maggioranza ed è una responsabilità che ha molte facce. La sola condivisibile ragione del differimento dell'efficacia della normativa sul giudice unico di primo grado in materia penale è che deve concludersi l'iter della legge che modifica, speriamo con taglio maggiormente garantista, il procedimento davanti al tribunale penale in composizione monocratica.

Questa legge, che va sotto il nome di Carotti, contiene un coacervo di disposizioni scoordinate fra loro, per la maggior parte del tutto estranee alla materia del giudice unico, tant'è che ebbi a definirla una legge Arlecchino. Tra queste disposizioni, solo la parte relativa alla procedura dinanzi al giudice monocratico aveva avuto il pieno consenso di tutte le parti politiche. Forza Italia richiese, sia in Commissione sia in Assemblea, che questa parte della legge fosse stralciata e che fosse oggetto di autonoma considerazione. Se così si fosse fatto, per il 2 giugno la normativa relativa al rito sarebbe stata approvata, sicuramente anche al Senato, e ora l'intera riforma avrebbe avuto la sua piena attuazione, ma la maggioranza si è opposta allo stralcio.

Un'altra e non minore responsabilità del Governo discende dalla imprevidenza con cui il ministro ha affrontato il differimento della data di efficacia della normativa sul giudice unico in materia penale. La revisione del rito davanti al tribunale in composizione monocratica è stata approvata dalla Camera il 10 febbraio 1999. Chiunque avrebbe potuto prevedere che, data la complessità del testo, la legge non sarebbe andata in porto entro il 2 giugno. Il Governo viceversa, nulla ha fatto. Eppure, c'era un precedente specifico che permetteva di computare la durata di un possibile itinerario legislativo per rinviare l'efficacia delle disposizioni penali sul giudice unico.

In vista della necessità di prorogare l'efficacia del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado, il ministro Flick presentò un disegno di legge alla Camera il 3 marzo 1998, consentendo così che lo stesso avesse un regolare iter parlamentare fino alla sua definitiva approvazione intervenuta il 16 giugno 1998. Così avrebbe dovuto procedere anche questo Governo, invece di espropriare il Parlamento e, in particolare, la Camera del suo diritto ad esaminare una materia tanto delicata nel pieno della dialettica e con la necessaria ponderazione, ma altra opportunità aveva il Governo che non ha saputo o voluto utilizzare.

La legge 16 giugno 1997, che ha delegato il Governo per la istituzione del giudice unico di primo grado, prevedeva al comma 4 che lo stesso Governo potesse intervenire sulla materia entro i due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti-legge con disposizioni correttive. Perciò, il nuovo termine di efficacia delle disposizioni sul giudice unico avrebbe potuto essere determinato con le procedure previste per i decreti legislativi, in tempi brevi e con il controllo delle Commissioni parlamentari, ma forse proprio questo è ciò che si è voluto evitare. Ancora, è compito preciso del ministro di grazia e giustizia intervenire sull'organizzazione degli uffici per realizzare le condizioni di entrata in vigore delle riforme ed il loro migliore funzionamento: a questo compito il ministro è venuto meno. La relazione illustrativa del decreto-legge spiega che il differimento della data di efficacia di talune disposizioni sul giudice unico è stato imposto da questioni di ordine organizzativo, che richiedono interventi idonei a favorire l'attività degli uffici giudiziari nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma.

Il Governo ha avuto anni per provvedere a che si realizzassero le condizioni perché la riforma fosse attivata, e non vi ha provveduto. Mi riferisco innanzitutto al non avere preordinato gli uffici del giudice per le indagini preliminari, in modo che l'entrata in funzione dell'incompatibilità

fra GIP e GUP avvenisse senza il minimo inceppo. Per altro verso, in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro, accadrà che sull'impugnazione dovrà giudicare il medesimo organo giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata, cioè il tribunale, in deroga al principio, intangibile per il nostro ordinamento, in virtù del quale il gravame viene conosciuto da un giudice diverso e superiore rispetto a quello che ha pronunciato in primo grado. Una tale deformazione dell'ordinamento è frutto del fatto che non sono state istituite per tempo presso le corti di appello le apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione.

È cosa troppo ovvia, ma spesso maliziosamente taciuta, che il decreto-legge non interviene a disciplinare una materia bisognosa di urgente normativa, bensì ha il solo scopo di congelare per un certo tempo l'efficacia di una legge che è già in vigore. Ciò comporta taluni limiti logici: un primo limite è nel senso del contenimento più rigoroso degli effetti del decreto-legge sulla legislazione vigente, la cui efficacia viene sospesa. L'urgenza e la necessità anzitutto non possono riguardare il contenuto della legge di cui si sospende l'efficacia. Privo di legittimazione, perciò, sia formale sia sostanziale è l'articolo 3-*bis* inserito dal Senato, con il quale è stato modificato l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, in nessun caso avrebbe potuto emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare.

Privo di legittimazione formale è questo articolo perché è stato introdotto surrettiziamente al Senato, benché fosse estraneo alla materia del decreto-legge. Infatti, il decreto-legge prevedeva soltanto il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'articolo 34, comma 2-*bis*, senza toccarne il contenuto. L'estraneità al testo avrebbe dovuto impedire l'approvazione di un articolo aggiuntivo con cui è stata radicalmente stravolta la disciplina in materia di in-

compatibilità. Privo di legittimazione sostanziale è questo articolo perché, ricorrendo alla casistica nell'individuazione delle incompatibilità, ha creato situazioni di evidenti, gravi e ingiuste disparità. Così, per esempio, il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare non può tenere l'udienza preliminare, perché incompatibile, mentre compatibile resterebbe il GIP che ha effettuato la convalida dell'arresto, ovvero quello che ha applicato una misura di sicurezza provvisoria.

Le vicende che hanno preceduto l'approvazione dell'articolo 3-*bis* dimostrano come nella maggioranza vi sia chi intende l'attività del legiferare come uno strumento per aggredire gli avversari politici. È questo il tradimento più alto della funzione parlamentare. Lo ha detto garbatamente, ma nella sostanza condividendo questa denuncia, il senatore Senese, con queste parole: « Si gioca una strana commedia: in apparenza e formalmente ci occupiamo del futuro, di dettare norme generali ed astratte, che valgono a rendere più razionali i nostri ordinamenti; in realtà, invece, finiamo con il guardare al passato, magari al presente, comunque tradendo la vocazione del legislatore e riteniamo come preminente su tutto la questione del diritto transitorio. Questo francamente mi sconcerta e non è uno stato d'animo personale: credo che ciò esponga al discredito l'intero Parlamento ed in qualche modo offuschi anche la capacità e l'immagine della sua volontà riformatrice ».

Facciamo allora un passo indietro, per tornare all'origine dell'*affaire*, per individuare quali siano state le vere ragioni, l'itinerario che ha condotto ad uno dei più vergognosi voltafaccia di una forza politica in tutta la storia repubblicana.

Nulla poteva legittimare il differimento dell'efficacia della disposizione sulle incompatibilità fra GIP e GUP ed è facile dimostrarlo: le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza per differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, riguardano esattamente il riparto delle attribuzioni in materia penale fra il tribunale in

composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. L'incompatibilità tra GIP e GUP prescinde del tutto dalla distinzione degli affari penali tra il giudice monocratico e quello collegiale. Una disposizione come quella dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale vive di vita propria. Che sia così, fu subito ben presente ai senatori, in primo luogo a quelli che sostengono il Governo. Martedì 1° giugno il relatore Guido Calvi osservava che l'articolo 34, comma 2-bis, è « una disposizione di fondamentale importanza, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante » e che si sarebbe potuto prendere in considerazione un intervento emendativo che, « muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari ». Il presidente Pinto condivideva le perplessità manifestate dal relatore. Il senatore Russo è stato ancora più esplicito ed ha criticato il fatto che non si sia provveduto per tempo a far fronte alle situazioni che si sarebbero determinate con l'entrata in vigore dell'articolo 34, comma 2-bis, così concludendo: « Dovrebbe essere possibile individuare una soluzione che faccia salvo il principio di consentire l'immediata applicazione dell'articolo 34, comma 2-bis, con alcuni correttivi idonei ad evitare ricadute negative sul piano operativo ». Il 2 giugno veniva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, un emendamento nel senso auspicato dalla Commissione.

Accadevano, poi, due fatti: un grido di dolore lanciato da Milano, in ispecie dal dottor Castelli, magistrato di magistratura democratica, e le elezioni del 13 giugno. In Assemblea, il 30 giugno, si consumava così quel voltafaccia che non ha fatto onore a coloro che l'hanno compiuto, né al Governo che l'ha condiviso.

Non dimentico il monitoraggio, ma vediamo i numeri: le udienze in corso al 2 giugno non erano 1.600, bensì 538. Se anche ciò avesse avuto un significato, avrebbe voluto dire che a ben 538 citta-

dini si negava il diritto al giudice imparziale. Ma oggi siamo di fronte a nuovi dati. Sono decorsi 47 giorni: quante udienze si sono già concluse, lo sa il ministro?

Un'altra considerazione riguarda il fatto che l'articolo 3-ter ha ridotto ulteriormente i casi di incompatibilità. Quantine sono rimasti? La verità è che il monitoraggio è servito a legittimare *a posteriori* una decisione presa per ragioni che erano e restano inconfessabili. È il momento di concludere e fare un bilancio. Si è cercato di far credere agli italiani che forza Italia vorrebbe questa disposizione per ragioni di bottega; è vero il contrario e i fatti lo dimostrano. Il comma 2-bis dell'articolo 34 è legge dello Stato in vigore dal 1998. Il fatto che l'efficacia di una legge sia differita è un evento eccezionalissimo ed ammissibile per un breve periodo, ma sicuramente non per ben due anni. Tutti al Senato, infatti, si trovarono d'accordo nel dire che bisognava dare attuazione al principio che è espressione dell'imparzialità del giudice e quindi del giusto processo. Poi, all'improvviso, si mutò d'accento e di pensiero in odio ad una precisa controparte politica.

Ma la questione è un'altra: è espressione di giustizia una norma che consenta ad alcuni di avere un giudice imparziale e ad altri no?

La risposta la lascio a coloro che in quest'aula, e sono molti, hanno radicato nella propria coscienza il senso della legalità, che non c'è partito, non c'è colore politico, non c'è bandiera che possa soffocare (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la seduta proseguirà fino alle 14, poi vi sarà una sospensione fino alle 16. Procediamo, quindi, con gli interventi degli onorevoli Leoni e Marotta che hanno a disposizione trenta minuti ciascuno. Se li utilizzeranno tutti, l'intervento dell'onorevole Saraceni avrà luogo alla ripresa, altrimenti gli darò la parola prima della sospensione.

È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta dopo molti anni di attesa e di polemiche, le riforme in materia di giustizia si stanno finalmente realizzando.

Il Parlamento è investito di un intenso e coerente processo riformatore e noi non dovremmo disperdere questa tensione costruttiva, né ignorare l'enorme mole di lavoro che ancora ci attende.

Per raggiungere questo obiettivo il Governo e la maggioranza si sono dati un metodo, che è stato richiamato stamane dal ministro Diliberto: ricerca concreta ed anche pragmatica delle migliori soluzioni possibili e dialogo con l'opposizione. È esattamente il metodo che abbiamo seguito anche nella vicenda che ci sta facendo discutere e che ci divide in questi giorni.

Vi è una doppia preoccupazione: legiferare secondo principi garantisti e verificare, al tempo stesso, come le nostre decisioni incidano nella concreta realtà di un sistema giustizia ancora in gravi difficoltà. Ciò si chiama etica della responsabilità, della quale non può essere privo chi ha il compito di governare; se essa fosse conosciuta anche da tutta l'opposizione, ne trarrebbe giovamento l'intero paese, ma, come stiamo vedendo in queste ore, la destra italiana non sembra possedere tale dono.

È per senso di responsabilità di fronte al paese che abbiamo tenuto ferma la data del 2 giugno per l'entrata in vigore del giudice unico. Se non avessimo agito così, avremmo dato un pessimo segnale di precarietà, di incertezza e, soprattutto, di sfiducia nella possibilità di riformare il sistema e di mantenere gli impegni presi.

Ma, come deve fare una classe dirigente degna di questo nome, abbiamo riflettuto e cercato di valutare attentamente l'impatto immediato di tale decisione e abbiamo così ritenuto che per la parte penale — e solo per essa — sarebbe stato necessario un rinvio di sei mesi e non solo per ragioni organizzative, ma per una preoccupazione di sostanza. Infatti, la

parte penale non può entrare in vigore senza la rete di garanzie prevista dalla riforma del rito di fronte al giudice monocratico, che, come sappiamo, non ha ancora ultimato l'iter parlamentare e che, peraltro, potrà disciplinare in via definitiva anche il tema dell'incompatibilità che stiamo discutendo oggi. Ci era sembrato che tale preoccupazione fosse condivisa anche dall'opposizione, ma, visto il proposito ostruzionistico, evidentemente così non è.

Fa parte dell'etica della responsabilità, infatti, interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni. Che cosa accadrebbe se il Polo riuscisse nella sua iniziativa ostruzionistica, se cioè saltasse il decreto-legge che deve essere convertito in legge entro il prossimo venerdì? Il sistema funzionerebbe meglio e i cittadini avrebbero più garanzie? Tutt'altro: non vi sarebbe alcun rinvio ed entrerebbe subito in vigore la parte penale della disciplina sul giudice unico, con enormi disfunzioni organizzative e con il vecchio rito, senza le garanzie che saranno prodotte da quello riformato.

Dov'è finito allora, colleghi della destra, il vostro garantismo, se non vi fate carico neanche di questa preoccupazione? Volete far saltare il decreto e determinare il caos negli uffici giudiziari? Noi non lo consentiremo e denunceremo qui e altrove — ovunque — la vostra irresponsabilità. Tuttavia, non possiamo non chiederci: se siete disposti a tanto, a calpestare esigenze di funzionalità e di garanzia così evidenti, cosa c'è sotto, cosa muove questa spinta distruttiva?

Passiamo ora alla discussione sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare. Nessuno al Senato ha imposto alla maggioranza di prevedere nello stesso decreto la partenza immediata di tale incompatibilità. È stata una nostra iniziativa — dei democratici di sinistra e della maggioranza —, firmata da Guido Calvi, autorevole senatore dei democratici di sinistra, che ha teso ad inserire senza ritardo un elemento di garanzia. Né quella del senatore Calvi — voglio dirlo ai

colleghi Saponara e Pecorella — è stata un'iniziativa personalistica ed estemporanea. Non è un mistero, perché ne ha parlato diffusamente la stampa, che quell'emendamento è stato discusso in una riunione con i massimi esponenti della maggioranza che si occupano di giustizia.

Si è trattato, quindi, di una decisione consapevole e condivisa e rispetto alla quale il Governo ha espresso un parere favorevole.

È stato chiesto contestualmente al Governo di compiere un monitoraggio per verificare l'impatto di una tale decisione sui processi già avviati. Rivendico tale richiesta giusta e sacrosanta: una classe dirigente che si disinteressa dell'impatto delle proprie decisioni non è seria, e noi vogliamo continuare ad essere per l'Italia una classe dirigente seria e responsabile. L'esito del monitoraggio è stato chiaro: oltre 1.600 processi sarebbero saltati con tempi ancora più lunghi e la nostra preoccupazione non è stata per i magistrati che avrebbero dovuto studiare da capo tutte le carte (questo fa parte dei loro doveri), bensì per i cittadini — imputati o vittime — ai quali veniva imposto di attendere ancora a lungo prima di ottenere giustizia, di veder riconosciuta la propria innocenza o di poter conoscere la sanzione per la propria colpevolezza.

La giustizia in Italia deve tornare ad occuparsi dei cittadini, di quelli che non vanno sulle prime pagine dei giornali. A voi, colleghi dell'opposizione, sembra interessare solo il destino o il privilegio di alcuni potenti, non i diritti dei più deboli o dei più indifesi, soprattutto quando questi potenti appartengono alla vostra classe politica, o più precisamente, hanno avuto o hanno legami privati con le aziende di cui è proprietario l'onorevole Berlusconi. Secondo voi, infatti, il Parlamento dovrebbe ignorare l'esito di quel monitoraggio e subordinarlo al fatto che l'onorevole Previti — com'è stato scritto sui giornali — vorrebbe cambiare per legge il giudice delle indagini preliminari del processo nel quale è coinvolto con l'accusa di corruzione di magistrati. Bisognerebbe cioè che il Parlamento decidesse di

condizionare un determinato processo ed il suo svolgimento. No, colleghi, su questa pretesa non vi seguiremo; alla prepotenza preferiamo la cultura della legalità ed il principio di una giustizia uguale per tutti. Ecco perché è saggia, giusta e da noi totalmente condivisa la scelta di sospendere l'incompatibilità per le udienze in corso.

La destra però si assume con questo comportamento anche una grave responsabilità politica ed istituzionale: far saltare la possibilità di dialogo per le riforme di cui l'Italia ha bisogno. I fatti dimostrano quanto questo dialogo sia stato cercato dalla maggioranza e quanto si sia speso in questa direzione con generosità dal ministro Diliberto del quale, per tutta risposta, voi chiedete le dimissioni. Colgo l'occasione per confermare al ministro Diliberto la solidarietà, la fiducia e la stima dei democratici di sinistra. Abbiamo cercato questo dialogo ma forse avevamo capito male; credevamo, ad esempio, che a voi interessasse, come a noi, la riforma costituzionale del giusto processo ed è grazie all'iniziativa dell'onorevole Soda e dei democratici di sinistra che in Commissione si è potuta sbloccare una certa *impasse*. Invece, non vi interessa, visto che il vostro ostruzionismo ha provocato, come primo risultato, un ulteriore slittamento dell'esame di quel provvedimento. Pensavamo, ingenuamente, che a voi interessasse davvero — come a noi — il riequilibrio delle parti e la parità tra accusa e difesa, ma poi abbiamo visto che al Senato avete bloccato, per ritardarlo, l'iter della legge sulle indagini difensive, attirandovi addosso anche la ferma critica dell'Unione delle camere penali. A voi non interessa evidentemente il dialogo sulle riforme per il semplice fatto che non vi interessano le riforme ma qualcos'altro di molto meno rilevante per il funzionamento della giustizia. Che cosa sia questo « altro » l'ho detto poco fa.

Prova di tutto questo è che, nonostante le buone notizie provenienti dalla I Commissione sul giusto processo, avete perso la calma, e anche la testa, quando la Camera ha concesso l'autorizzazione al-

l'uso delle intercettazioni di conversazioni con l'onorevole Dell'Utri, stabilendo che non c'era alcuna persecuzione da parte dei magistrati nei suoi confronti e quando avete visto che l'onorevole Previti non sarebbe riuscito a cambiare per legge il suo GIP. Ecco allora il finimondo, l'ostruzionismo, l'abbandono dei lavori della Commissione, lo stop sulle indagini difensive, la sfiducia al ministro Diliberto, l'ulteriore slittamento dell'esame del giusto processo.

Noi della maggioranza siamo stati eletti in Parlamento per fare le riforme ed intendiamo rispettare questo mandato, anzi lo stiamo già facendo. È meglio, è utile ed ha un valore per noi realizzare le riforme della giustizia in un clima di dialogo e di collaborazione tra maggioranza ed opposizione, e ci abbiamo provato per tutti gli ultimi mesi. Quando però l'opposizione mostra il volto dell'ostruzionismo, della difesa di privilegi di chi è già molto privilegiato, quel dialogo diventa impossibile. Non per questo ci fermeremo!

La maggioranza ha non il diritto, ma il dovere di andare avanti con le proprie forze, di impedire che si interrompa il processo riformatore di cui l'Italia e la giustizia hanno un enorme bisogno.

In questi giorni voi farete l'ostruzionismo e la propaganda; noi faremo le riforme e il paese saprà apprezzare questa differenza.

ALFREDO BIONDI. Applausi, pochi!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà. Onorevole Saraceni, l'avverto che prima della sospensione darò la parola anche a lei.

ELIO VITO. Prima sentiamo per trenta minuti l'onorevole Marotta!

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, signor ministro e signor rappresentante del Governo...

MICHELE SAPONARA. Anche Meloni vuole essere salutato.

RAFFAELE MAROTTA. L'onorevole Meloni non rappresenta ancora il Governo. Forse forse, glielo auguriamo, visto e considerato...

ALFREDO BIONDI. Se lo meriterebbe; c'è posto per tutti!

RAFFAELE MAROTTA. Per la verità, prendo la parola in uno stato d'animo di amarezza. Ritengo, infatti, che questo episodio — che poteva essere evitato, nell'interesse della maggioranza — forse segnerà la rottura di quel rapporto di collaborazione che, grazie a Dio, avevamo instaurato in Commissione giustizia con la cosiddetta maggioranza. Non è, però, colpa nostra e, se avrete l'amabilità di seguire quelle poche cose che dirò, ve ne renderete conto.

Parlerò soltanto della famosa norma sull'incompatibilità tra GIP e GUP. Tuttavia, ne parlerò non come se l'incompatibilità fosse da stabilire; infatti, dall'intervento dell'onorevole Parenti, sembrerebbe che tale incompatibilità non sia stata ancora stabilita; no, essa è stata stabilita: in esecuzione della legge delega n. 254 del 1997, il decreto legislativo n. 51 del 1998, con l'articolo 171, ha inserito all'articolo 34 del codice di procedura penale un comma 2-bis. Oramai su questo punto non si discute più: l'incompatibilità è sancita; anzi — voi dite — è un principio sacrosanto; non si deve discutere; è un principio di garanzia e di civiltà. Tuttavia, poi, cadete in contraddizione, quando cominciate a dire che il GUP è un giudice dimezzato, è un passacarte. E no, signori miei! Abbiamo stabilito una incompatibilità tra le funzioni del GIP e quelle del GUP. Su questo non si discute più. La disciplina è la stessa delle incompatibilità.

Cari signori, sapete meglio di me qual è la *ratio* delle incompatibilità: il giudice è sospetto — ecco il punto —, si trova in una situazione per la quale è legittimo dubitare che possa essere imparziale, che possa essere terzo; è questa, dunque, la situazione. Questo è detto dal legislatore con una presunzione della quale dobbiamo tenere conto. Dunque, dovete evi-

tare di cadere in contraddizione; è stata stabilita tale incompatibilità.

Il decreto-legge del quale discutiamo prevedeva lo slittamento dell'operatività di tale incompatibilità. Innanzitutto, mi chiedo che cosa avesse a che fare, con un decreto motivato da altra necessità, tale slittamento. In realtà, non aveva nulla a che vedere. È ovvio: era l'incompatibilità stabilita due anni prima.

Non sono d'accordo, forse, con alcuni miei colleghi, sul famoso giallo della bozza di decreto-legge — che avrebbe dato il ministro — che non conteneva questa previsione di slittamento; parliamoci chiaro: oramai lo slittamento è stato negato ed è inutile che discutiamo ancora.

D'altra parte, quella che poteva essere un'opinione del ministro poteva — e doveva — cedere di fronte all'opinione di altri ministri; il decreto è un atto collegiale e quel che conta è il testo che viene presentato alle Camere per la conversione. Il ministro può avere un'opinione diversa ma, nella riunione del Consiglio dei ministri, tale opinione deve cedere di fronte a quella della maggioranza. In ogni caso, la questione è superata, in quanto è stata sancita l'immediata operatività dell'incompatibilità. È stata sancita anche nell'ultima versione. Il relatore, senatore professor Calvi (e faccio riferimento al professor Calvi perché voglio dimostrare che, in effetti, il voltafaccia l'ha fatto la sinistra, smentendo le opinioni di suoi illustri parlamentari, professori, docenti universitari di diritto e di procedura penale), ha detto, parlando di incompatibilità e contrastando la previsione dello slittamento: « Si tratta » — cito dagli atti del Senato — « di una disposizione di fondamentale importanza, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità tra la funzione di giudice delle indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale ». Al riguardo — dice, in sintesi, il collega —, se si dovesse

accedere a questa tesi si dovrebbero trovare dei correttivi per evitare ricadute negative. Benissimo. Non è soltanto il senatore Calvi, poi, a fare queste affermazioni, ma anche il presidente della Commissione, il senatore Pinto, mio conterraneo, illustre avvocato. Quest'ultimo, prendendo la parola ed assumendo un'iniziativa che non si riscontra in tanti altri presidenti di Commissione, che pure devono essere *super partes*, ha affermato di condividere le perplessità del relatore, professor Calvi. Si tratta di due esponenti della maggioranza, non parlo dell'intervento « gladiatorio » del senatore Pera. C'è poi il senatore Senese, due volte collega: e l'onorevole Saraceni sa bene di chi parlo...

LUIGI SARACENI. Io sono passato dall'altra parte, come è noto.

RAFFAELE MAROTTA. Benissimo.

Anche il senatore Senese, come dicevo, ha fatto le stesse affermazioni, in una seduta successiva. Quindi, come vedete, i *big* della sinistra, i giuristi finissimi della sinistra sono di questo parere: la norma deve diventare operativa immediatamente, con i semplici correttivi di cui all'emendamento Calvi. Ma i correttivi non avevano nulla a che vedere con la distinzione tra processi in corso e processi non in corso, per l'amor di Dio, altrimenti Calvi non sarebbe stato professore universitario!

ALFREDO BIONDI. Questo non è detto!

RAFFAELE MAROTTA. I correttivi erano questi: salviamo gli atti finora compiuti (e questo è contenuto nell'emendamento) e disponiamo la sospensione del corso della prescrizione (e questo si poteva tranquillamente fare). I correttivi, ripeto, sono questi.

L'allarme di cui lei ha parlato, signor ministro, era ingiustificato, proprio perché c'erano i correttivi: di che cosa ci si poteva allarmare? Ci si poteva soltanto dolere del fatto che qualche imputato della destra praticamente veniva a bene-

ficiare di questa norma. Di questo soltanto ci si poteva dolere, quindi le cose stanno in modo esattamente contrario a quanto si è affermato: se vi è stata quella reazione allarmata nonostante i correttivi che mettevano al sicuro i processi, è perché si voleva approvare una norma in odio a qualcuno. Se, insisto, l'emendamento Calvi conteneva i correttivi di cui si è parlato — vi pregherei di rispondere su questo punto —, di che cosa vi allarmavate? Il monitoraggio a che cosa è servito, a sapere quanti fossero i processi? A parte il fatto che non so chi lo abbia capito, questo monitoraggio. Io personalmente non ci ho capito niente: si è parlato di 1.600 processi, mentre il collega Saraceni ha accennato a 50; magari ormai saranno 100, non lo so, ma comunque in Commissione l'onorevole Saraceni ha detto che erano appena 50. Tutto questo, comunque, non c'entra. Anche se fossero stati mille sarebbe stata la stessa cosa. Se sono un giudice incompatibile, quindi sospetto, e in condizione di non garantire l'imparzialità, magari senza volerlo, me ne devo andare, egregi signori. Verrà un altro, che magari non si chiamerà Raffaele, ma Nicola; avrà il tempo di studiare gli atti, per questo è prevista la sospensione del corso. Ma come è possibile pensare che un giudice che abbia disposto una misura di custodia cautelare possa non essere pregiudicato e non influenzato? Il sospetto c'è, perché nessuno di noi è disposto a riconoscere di avere torto.

Il processo è un atto di conoscenza: quindi, dobbiamo essere in condizione di recepire come una *tabula rasa* ciò che è scritto nelle carte processuali. Ricordo che Kant diceva che non potremmo conoscere il noumeno perché abbiamo le categorie logiche nelle quali inquadrano l'oggetto e non sappiamo se, inquadrandolo in tali categorie logiche, esso non possa risultarne alterato. Non lo potremo mai sapere, perché siamo presenti a noi stessi una sola volta. « Un pensiero non pensato » diceva la buonanima « non è concepibile »: noi non sapremo mai cosa avremmo fatto se...

PIETRO CAROTTI. La buonanima di Kant!

RAFFAELE MAROTTA. Caro Pietro, di tutto hai parlato fuorché di quello di cui avresti dovuto parlare: noi stiamo parlando dell'incompatibilità che dà diritto all'imputato di ricusare il giudice. Dovete dimostrare per quale motivo io lo posso ricusare e voi no, o viceversa. Questo è il punto, egregi signori, ma voi di questo non avete parlato. Avete affrontato la questione dell'incompatibilità come se fosse ancora da definire. Essa è stata stabilita ed il diritto che ho io non lo hai tu, se si distingue tra processo in corso e non. Questo è il punto, egregio Carotti: tu passi per un giurista, ma, se me lo consenti, ti faccio notare che l'onorevole Saraceni — anch'egli illustre giurista della maggioranza — è del mio stesso avviso (*Commenti del deputato Carotti*). Pertanto, invece di dire a noi queste cose, dille a Saraceni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

L'allarme era dovuto ad interventi esterni. Non sono un politico, io mi trovo qui per puro caso, ma vedere che redigiamo testi di legge sulla base di interventi esterni, come è successo, mi provoca estremo disagio e mi pento di essere venuto qui, abbandonando la Corte suprema di cassazione nella quale mi trovavo molto più a mio agio (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Così è accaduto, egregio ministro: l'allarme era ingiustificato perché i correttivi c'erano, lo ha detto lei, non io. Che rischio poteva correre il processo? Nessuno. Aveva un giudice imparziale, questo sì, mentre noi forse lo vogliamo parziale o, meglio, della cui imparzialità si possa dubitare perché pregiudicato, influenzato o ha adottato provvedimenti conoscendo il processo.

Il senatore Fassone ha presentato un emendamento che ha fatto decadere quanto proposto dal senatore Calvi. Fassone esamina il problema solo sotto l'aspetto dei valori costituzionali dell'imparzialità e della terzietà del giudice. Egli

dice: «Fa parte del concetto del giusto processo che il giudice sia imparziale ed indipendente. Fa parte del concetto di imparzialità che il giudice, chiamato a definire nel merito la vicenda, non abbia adottato in precedenza un provvedimento incisivo».

L'incompatibilità dunque, a suo avviso, sussiste soltanto se il giudice chiamato a decidere in maniera definitiva la vicenda a lui sottoposta l'abbia conosciuta, per così dire, in forme particolarmente incisive. Questo, sempre a suo giudizio, non ricorre nel caso del GUP, in quanto questi è chiamato a deliberare la correttezza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ma non è così e lo sapete meglio di me! Io, infatti, posso anche pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Anzi, se dovesse andare avanti la proposta dell'onorevole Carotti, potremmo addirittura constatare che il GUP può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando la prova è insufficiente e tutto lascia prevedere che il quadro probatorio non cambierà.

Ma c'è di più. Io posso dire: non accolgo la richiesta di archiviazione e chiedo al pubblico ministero di formulare il capo di imputazione. È vero o non è vero quanto sto dicendo? In questi provvedimenti, quindi, si può intravedere una decisione di merito. Non so se ho reso l'idea, in ogni caso questo non lo dico io ma Salvatore Senese, mio illustre collega della Corte di cassazione.

Bonito diceva: «Questo è stato il mio maestro!». Se è tale, lo è sempre! Non si può dire che egli sia oggi maestro perché sostiene una cosa e domani non lo sia più perché ne dice un'altra.

PASQUALE GIULIANO. Un pessimo alunno!

RAFFAELE MAROTTA. Io riprendo quanto è stato detto dai vostri più illustri colleghi del Senato! Non parlo dell'intervento «gladiatorio» — tale è stato definito — del senatore Pera.

Come vedete, il presupposto della tesi di Fassone è infondato. Ma ammettiamo

pure che non lo sia. A che punto dobbiamo spingere questa tesi? A non stabilire quella incompatibilità. Ma questa è già stata stabilita! Forse la collega Parenti non lo sa. Che debbo fare? Non lo so! Aggiungo che quella incompatibilità non solo è stata stabilita ma ne è stata sancita anche l'immediata operatività.

Dunque, anche se si vuole seguire l'impostazione del senatore Fassone, alla fine questa si scioglie, per così dire, come neve al sole. Ma Fassone, che è un insigne giurista, lo capisce ed allora prende in considerazione la cosiddetta norma transitoria a cui aveva fatto cenno il senatore Calvi, il quale sostiene che non si può fare diversamente perché c'è il valore, considerato di rilevanza costituzionale, della tutela del giudice naturale. Tale valore — guardate dove si arriva! — si esprime con i principi della *perpetuatio iurisdictionis* e della *perpetuatio competentiae*. A tale riguardo, Fassone dice che, se un giudice ha questa competenza e questa giurisdizione, una legge successiva non gliela può togliere. Si sbaglia! Il giudice «incompetente», infatti, non è un giudice, per così dire, privo di giurisdizione, come può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una norma successiva gli tolga la competenza per materia o per valore, che prima aveva! Il fatto è che io sono un giudice «incompatibile», diciamo pure «sospetto» e, se è così, me ne debbo andare. Come è possibile dunque paragonare questa situazione con quella concernente il giudice naturale? Ebbene, sono queste le argomentazioni che il senatore Fassone, illustre giurista, ha portato a sostegno della sua tesi.

Ma c'è di più. Il senatore Fassone, che è un insigne giurista, si accorge della debolezza delle sue argomentazioni, ripiega su un'altra considerazione e precisa: «Non mi spingo a dire che una legge successiva sarebbe incostituzionale, dico che sarebbe inopportuna».

Allora, si è partiti dal valore costituzionale della tutela del giudice naturale e non c'entra nulla: egli stesso si fa sciogliere la neve nelle tasche o nelle mani.

Quali sono, dunque, gli argomenti a favore della tesi che voi sostenete a spada tratta? Non so perché abbiate assunto questo atteggiamento; volete per forza perdere consensi! Non capisco come facciate a difendere questa tesi, anzi mi meraviglio che in tre giorni nessuno vi abbia consigliato di rivedere il tutto, di far capire a Fassone, perché gli altri lo avevano ben capito, forse Bertone non lo aveva capito bene...

ALFREDO BIONDI. Non è la prima volta, il contrario sarebbe un avvenimento!

RAFFAELE MAROTTA. Egregi signori, debbo parlare in questi termini. Mi trovo a disagio perché non sono un politico, mi trovo qui per puro caso e mi pento di esserci venuto se si debbono varare leggi in odio a qualcuno. L'imputato ha tutti i diritti di difesa: no, c'è Previti! Ebbene, fino a prova contraria, assolveremmo Previti se lo facessimo giudicare secondo la nuova disciplina? Lo faremmo solo giudicare da un giudice al di sopra di ogni sospetto e ciò sarebbe meglio per lui e per noi!

Egregi signori, il senatore Novi durante una discussione in Senato ha evidenziato al Presidente un fatto nuovo relativo ad un'agitazione. Il Presidente gli ha risposto dicendo che il Senato in quel momento era calmo e non agitato. Novi ha ribattuto che l'agitazione era fuori e che tutto l'ordine forense e le camere civili e penali erano in ebollizione. Il Presidente ha giustamente risposto che queste cose non riguardavano il Senato che ha il compito di fare le leggi. Si tratta, pertanto, di interferenze e di influenze esterne. Altrimenti non si sarebbe potuta cambiare la testa a Calvi o a Michele Pinto o a Senese.

LUIGI SARACENI. Non l'ha cambiata!

RAFFAELE MAROTTA. Lo so, sostanzialmente non l'ha cambiata. Intanto l'emendamento Fassone è stato approvato; in esso si sostiene che l'incompatibilità non si applica per i processi in corso.

Scusatemi, quale più patente violazione di un principio costituzionale! Mi permetto di dire al collega Pecorella e al collega Saponara che non sono violati tanto i principi costituzionali dell'imparzialità o della terzietà del giudice, quanto il principio dell'uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. È o non è un principio e un valore costituzionale quello dell'uguaglianza (*Commenti del deputato Saraceni*)? E no! Questa è la mia opinione: se sono imputato di un delitto ancora più grave, ma non è stata fissata l'udienza preliminare, posso ricusare il giudice perché l'udienza non è in corso. Chi, invece, è imputato di un reato minore, poiché è in corso l'udienza preliminare, non può ricusare il giudice. Questo è un diritto che la cosiddetta incompatibilità attribuisce all'imputato, ma in alcuni casi si può ricusare il giudice, in altri no! E lo si può fare per un fatto indipendente dalla volontà del soggetto: l'udienza preliminare, infatti, non dipende da lui, la data del suo svolgimento è un fatto accidentale e del tutto occasionale. Vi è una logica in tutto ciò? No, non vi è alcuna giustificazione a questa discriminazione! Ripeto che l'incompatibilità non danneggerebbe le vostre posizioni. Bisogna riconoscere che la legge è in odio a qualcuno e che non c'è nulla da fare, è così. Ma noi della destra, noi « appestati » e non so come altro ci vogliate chiamare, quando si approvò la legge fotografia Sofri, fummo i primi ad appoggiarla e a votarla: l'approvammo subito. Siete degli appestati, degli arrabbiati: non so cosa dite. Non è vero proprio niente ed ecco perché sono amareggiato; lo sono perché abbiamo dato prova di collaborazione e voi tutti ce ne avete dato atto. Abbiamo approvato provvedimenti insieme, ma forse ci fate pentire di avere collaborato con voi fino ad oggi. Questa è la verità.

Il dato più grave è poi l'articolo 3-ter, che è una norma proprio sbagliata: ho sentito un deputato della maggioranza dire appunto questo. Perché è ancora più grave? Come ho detto, il fondamento della incompatibilità è l'esigenza di avere un giudice che non si trovi in condizioni

che facciano dubitare della sua imparzialità o terzietà. Benissimo, ma quali sono questi casi? Sono stati indicati tassativamente: *inclusio unius est exclusio alterius*, professor Meloni. Questo vale però sul presupposto che non sussistano altri casi di incompatibilità, mentre ve ne sono molti altri. Faccio qualche esempio: articolo 312, applicazione di misure di sicurezza. Io debbo esprimere un giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di commissione del fatto. È vero questo? Domando a qualcuno.

Abbiamo l'articolo 391, convalida di arresto e fermo. Vi sono gravi indizi? Io giudice, GIP, devo esprimere questo giudizio (*Commenti del deputato Saraceni*).

ALFREDO BIONDI. Non lo chiedere a lui!

RAFFAELE MAROTTA. Voglio saperlo. Si deve rispondere.

Ebbene, questa norma sarà modificata. Può però il Parlamento correggere domani gli errori che commette oggi (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)?

Articolo 70: accertamento sulla capacità dell'imputato. Parliamoci chiaro: non possiamo decidere se sia pazzo o meno un imputato che passeggia per la piazza, ma colui per il quale il capo di imputazione abbia qualche fondamento. Che facciamo, altrimenti, una perizia in danno di una persona che passeggia o che beve un bicchiere di acqua o di vino? Quindi, c'è un giudizio presupposto.

I casi sono tanti e quindi la norma in questione — non so chi lo sostenesse — è più grave: è veramente sbagliata. In questo caso non vi sono valutazioni tecniche o di opportunità politica. A mio avviso, è una norma proprio sbagliata, perché abbiamo casi di incompatibilità in cui il giudice può aver espresso un giudizio, può cioè trovarsi nelle stesse condizioni nelle quali versa colui il quale abbia disposto, ad esempio, una misura di custodia cautelare. Non so se ho reso l'idea.

Dunque, dobbiamo predisporre subito — non so chi lo farà — una proposta di legge che preveda una correzione, ignoro

come. Infatti, la presunzione di esaurire tutti i casi di incompatibilità è quasi assurda. Noi, allora, dovremmo abolire la norma in questione e fissare principi secondo cui, ad esempio, si fa riferimento al giudice che abbia adottato provvedimenti implicanti... eccetera. Dovremmo adottare una formulazione di questo tipo. Sarebbe stato molto meglio seguire il consiglio di Senese, illustre magistrato, il quale disse: « Rimettiamoci alla giurisprudenza; saprà dire il giudice se rifiutare la proroga di un termine sia o meno un atto che implica un giudizio ». Forse sarebbe stato meglio seguire questa indicazione. Io, comunque, esprimo solo delle considerazioni.

Presidente, quanto tempo mi resta?

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Marotta; ha ancora un minuto.

ELIO VITO. Presidente, un po' di tolleranza!

RAFFAELE MAROTTA. Concludo, Presidente, ripetendo quanto dicevo: noi dobbiamo dare prova di essere legislatori non dei casi concreti e di non subire l'influenza di interventi esterni. Calvi ha detto: « Non sarà questo o quel processo a condizionare la mia opinione ». Dobbiamo riaffermare tutti la stessa idea, altrimenti il disagio sarà enorme. Per questo ho detto di essere mortificato nel trovarmi costretto ad abbandonare la seduta. Scusatemi, potevamo risolverlo il caso, non ci voleva molto. Non avremmo avvantaggiato nessuno — è questo il punto — perché è interesse di tutti i cittadini che in ordine al giudice non si possa dire nulla; soltanto il Padreterno può giudicare, tenetelo bene a mente. Il giudice deve essere il più scevro da qualsiasi influenza, deve essere una *tabula rasa* sulla quale le carte — e solo quelle — devono scrivere qualcosa. Cerchiamo, allora, di agire in questo modo; in verità, non mi pare che l'attuale vicenda dimostri questa intenzione.

Per tali ragioni, mi permetto di esprimere tutto il mio disagio e — lo ripeto —

di giustificarmi se ho abbandonato la seduta e se ne abbandonerò altre; la verità è che questa vicenda è quasi intollerabile (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, non mi pare vi sia un contesto che favorisca l'ottimismo, ma vorrei provare a verificare se siamo ancora in tempo a trovare una via d'uscita.

ALFREDO BIONDI. Bravo!

LUIGI SARACENI. Credo veramente che, per questa vicenda, non valga la pena paralizzare un percorso riformatore...

RAFFAELE MAROTTA. Sono d'accordo con te!

LUIGI SARACENI. ...di questo si tratta, sul quale finora ci siamo confrontati in maniera accettabile. Penso che per tentare ancora di trovare una via d'uscita bisognerebbe sgomberare il campo da quello che il più volte citato Senese — nominiamo ancora una volta — ha felicemente definito « l'affare sensibile », che proietta le sue suggestioni su tale vicenda.

È stato detto — e non mi scandalizza affatto — che spesso il legislatore legifera sotto l'effetto dei fatti concreti: *ex facto oritur ius*. In questo caso, però, il termine *ius* lo vorrei adottare nel senso di cultura giuridica, perché prendo atto del fatto che questo dibattito avrà comunque un risultato positivo; infatti, mi è parso di cogliere la maturazione, da parte dell'opposizione, della consapevolezza dell'importanza della dissociazione fra la figura del GIP e quella del GUP, che era alla base della proposta di legge del quale era relatore il collega Carotti e che voi avete profondamente osteggiato, forse con l'eccezione dell'onorevole Marotta. Quel tipo di impostazione è il sintomo inequivocabile del fatto che nella maggioranza esiste una cultura della

garanzia rappresentata dalla dissociazione tra il GIP e il GUP, impostazione — lo ripeto — contenuta nel provvedimento Carotti e nel disegno di legge abbinato. Il senso della proposta del collega Carotti è il seguente: siamo così convinti che sia necessario accentuare la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza del giudice dell'udienza preliminare, che ne proponiamo lo spostamento del baricentro dalla fase dell'indagine a quella del dibattimento; se deve fare da cerniera, che cerniera sia, ma che abbia anche la cultura della terzietà e dell'imparzialità.

Vi siete battuti come leoni contro questa impostazione ed ora i nodi vengono al pettine. Se aveste collaborato, vi sarebbero stati due effetti: in primo luogo, avremmo sgomberato il campo da tale problema perché, se un giudice dovesse deliberare l'accusa per decidere l'eventuale rinvio a giudizio, sarebbe un giudice incompatibile per ragioni funzionali, ossia sul piano ordinamentale non sarebbe un GIP, e il problema lo avremmo risolto alla radice; inoltre, probabilmente, la proposta di legge che prende il nome dal collega Carotti potrebbe già essere legge, se, appunto, non la aveste osteggiata. Voglio cogliere l'aspetto positivo della vostra tormentata riflessione su questo argomento: finalmente avete compreso la portata di garanzia di quella proposta.

PASQUALE GIULIANO. Il 171 lo abbiamo approvato noi nel 1997!

LUIGI SARACENI. Che cosa c'entra (*Commenti del deputato Giuliano*)?

Perché avete la testa puntata ossessivamente soltanto su un segmento e su un « affare »? La tua osservazione non ha nulla a che vedere con quello che dico, collega Giuliano. Io sostengo che il problema lo avremmo risolto globalmente ed a livelli di garanzia, oltre che di efficienza, molto più elevati se fosse stata approvata quella proposta. Non lo avete voluto ed ora siamo qua! Chi sosteneva con grande convinzione quella proposta continua ad essere convinto che, sia pure in quella forma limitata — in cui, anche per la

vostra opposizione, si trova lo stato della legislazione —, quella incompatibilità sia sacrosanta. Come ci ha detto la Corte costituzionale, con una sua parola autorevole, non è di rilievo costituzionale; tuttavia, siamo convinti che abbia una grande importanza!

Sottolineo che sarebbe stato risolto anche il problema, sul quale giustamente il collega Marotta si è intrattenuto, della limitatezza della norma a regime del 3-ter (*Commenti del deputato Marotta*). Sono d'accordissimo che non è coerente prevedere l'incompatibilità per la emissione della misura cautelare e non per la misura di sicurezza. Siamo d'accordo! Quello era un tentativo di risolvere la questione dell'«affare sensibile» che si poneva; era un tentativo e, in quanto tale, ha risentito della contingenza dell'occasione. Sottolineo però che anche quel problema sarebbe stato risolto.

Vorrei ora fare un'altra osservazione. Ci stiamo giustamente battendo per avere un momento di passaggio dalla fase delle indagini alla fase del dibattimento da affidare ad un giudice quanto più possibile imparziale, indipendente e terzo. Annettiamo quindi una grandissima importanza a questo momento di filtro per l'impianto garantista dell'intero modello processuale. Ebbene, voi vi siete battuti affinché tale filtro fosse ridotto a casi limitati! Nella proposta Carotti la citazione diretta non era prevista affatto. Voi non l'avete voluta! Preciso che citazione diretta significa saltare il momento dell'udienza preliminare; noi, addirittura, la volevamo chiamare predibattimentale, proprio per accentuarne i connotati di garanzia e di terzietà. Allo stesso modo, non avete voluto estenderla a tutto il procedimento, all'intero modello, a tutti i casi. Avete voluto che invece ne fossero esclusi non solo i reati con una pena fino a quattro anni (quelli che erano di competenza del pretore), ma anche una serie nominata, tassativa ed indicata degli stessi per cui la garanzia per la quale ci stiamo battendo per accentuare la terzietà e l'indipendenza riguarderà un numero limitatissimo di casi.

Spero che, dopo questa riflessione, abbiate maturato una posizione diversa. Dico questo perché siamo ancora in tempo a «ripescarla» al Senato e a predisporre veramente un modello processuale nel quale questo momento di filtro sia effettivamente ispirato ai principi di terzietà, indipendenza e garanzia, oltre a rappresentare una buona base di impostazione di un dibattito ordinato. Dico questo perché dopo dovremo garantire lo svolgimento dei processi (so che Marotta è d'accordo). Quello proposto era quindi il modo migliore di conciliare efficienza e garanzia. Tuttavia, non l'avete voluta!

Entrando nel merito, vorrei dire che sono d'accordo sul fatto che vi siano delle responsabilità dell'ordine giudiziario. Non è vero, infatti, che gli uffici giudiziari fossero obbligati a tenere associati il GIP al GUP fino al 2 giugno. Non è affatto vero perché il 2 giugno doveva entrare in vigore questa incompatibilità e, siccome il 7-ter contiene le parole «ove possibile», mi chiedo che cosa vi fosse di più chiaro che la prevedibile entrata in vigore di una incompatibilità non avrebbe reso possibile tenere associati il GIP al GUP. D'altra parte, vi sono stati degli uffici giudiziari più solerti che lo hanno fatto: li vogliamo processare o mettere sotto procedimento disciplinare perché hanno violato la legge?

Poiché l'articolo 171 del decreto del 1951 modificava il 7-ter (mi correggo, non è il 171, ma l'articolo 6), attualmente si registra una contraddizione che l'illustre collega Fassone al Senato ha liquidato dicendo che vi era stato un disguido. Ma c'è una contraddizione perché con l'articolo 6 del decreto n. 51 è stabilita la dissociazione tra GIP e GUP. Essa è norma dell'ordinamento giudiziario vigente di cui non è stata rinviata l'efficacia. Quindi, siamo in presenza di una contraddizione fra la norma dell'ordinamento giudiziario e lo slittamento della norma sull'incompatibilità.

RAFFAELE MAROTTA. È un altro errore!

LUIGI SARACENI. Su questo sono d'accordo. Sono altrettanto d'accordo, e non c'entra niente la *perpetuatio iurisdictionis* perché è nella natura stessa della incompatibilità che debba entrare immediatamente in vigore perché non si può dire di un giudice che viene definito, sia pure nell'ambito di scelte discrezionali del legislatore, non di rilevanza costituzionale...

RAFFAELE MAROTTA. Incompatibile.

LUIGI SARACENI. ...che venga definito incompatibile. Onorevole Marotta, non mi faccia l'eco, altrimenti non riesco a parlare.

Mi pare che vi sia una contraddizione con il dire « tu sei il giudice incompatibile, però, intanto... » perché inevitabilmente vi è una presunzione di pregiudizio; sono peraltro d'accordo con il collega Carotti sul fatto che è una presunzione di pericolo astratto, perché non si tratta del giudice corrotto. Se si trattasse del giudice corrotto, non sarebbe assolutamente ammissibile. Non è il giudice corrotto, il giudice « pregiudicato » è una cosa diversa, non è ignobile come il giudice corrotto. Il giudice corrotto è un'altra cosa.

RAFFAELE MAROTTA. Assolutamente.

LUIGI SARACENI. Per carità! Diciamo, però. Non è una incompatibilità che nasce da una cointeressenza del giudice nel processo, perché questo sarebbe certamente intollerabile. C'è una presunzione di pregiudizio che giustifica, ed io sono d'accordo.

Forse non va neanche tanto drammatizzato, è una incompatibilità giusta e sacrosanta, a mio avviso, per la natura stessa della incompatibilità dovrebbe entrare in vigore immediatamente. Però non dobbiamo neanche farne un dramma! Infatti, innanzitutto, ce la siamo « tenuta » senza strillare tanto per due anni (anche voi non è che avete sollevato tante questioni fino ad ora); non è questione di rilevanza costituzionale perché lo ha detto diverse volte la Corte costituzionale. D'al-

tra parte, voi stessi ritenete che il giudice dell'udienza preliminare è bene che resti molto vicino alle indagini e si carichi delle esigenze delle indagini. Direi che si tratta di una incompatibilità che segna un elevato grado di garanzia per il processo, ma che non si tratta di una di quelle norme senza le quali un processo non è garantito e civile. È opportuna, ma non è catastrofico se non c'è!

Se questo è, fermi restando i principi sui quali concordo, qual è l'unica ragione che realmente potrebbe giustificare uno strappo al principio? Tanti anni fa Bobbio ci ammonì che, così come non sono auspicabili le prassi senza i principi, porta anche a conseguenze distorte una applicazione fanatica dei principi che non tenga conto dei dati reali. Le prassi hanno la loro importanza.

Per quanto riguarda le ragioni pratiche, l'unica che potrebbe giustificare uno strappo a questo principio che ha le dimensioni che ho detto, a mio avviso, potrebbe essere costituita dal fatto che una serie di processi andasse in malora. Di fronte ad una situazione del genere (so che l'onorevole Marotta la pensa allo stesso modo), se fosse vero che una serie di processi andasse in malora, allora lo strappo al principio sarebbe consentito. Il punto è dunque questo: andava veramente in malora una massa di processi? A questa domanda si deve dare risposta per una soluzione corretta in termini istituzionali. Io dico che non è così! Non è così, anzitutto, perché non è vero che si azzeravano i processi, ma si conservavano gli effetti. Del resto questo è stato già fatto con il famoso decreto salva-processi, in particolare con l'articolo 1, quando, preso atto di una serie di incompatibilità che entravano in vigore, in presenza di sentenze della Corte costituzionale, si è detto che venivano immediatamente applicate, salvo gli effetti. Si tratta peraltro di un modo già previsto nel codice la possibilità di salvare gli effetti *per rescriptum iudicis*. Non è successo nessun cataclisma. Abbiamo già sperimentato, nel 1996, l'immediata entrata in vigore di incompatibilità, senza che sia successo alcun cataclisma.

Dico di più: il famoso monitoraggio, che il ministro ha fatto bene ad effettuare, riferito alla data del 2 giugno ed allo stato degli emendamenti in quel momento, era del tutto veritiero; effettivamente, allora, sarebbero stati coinvolti 1.600 processi...

RAFFAELE MAROTTA. Non azzerati!

LUIGI SARACENI. ...che però non si azzeravano; erano 1.600 processi, ma non è onesto continuare a dire che sono 1.600 processi: non è più vero, perché, per esempio, sono state escluse dalla questione le udienze preliminari fissate ma non in corso (a parte il fatto che bisognerebbe definire cosa significhi « in corso », ma è un altro discorso).

Il vero problema riguarda i procedimenti complessi; sicuramente, infatti, tante udienze preliminari sono in corso perché si è ammalato il giudice o l'avvocato ha chiesto un rinvio, quindi per una ragione puramente accidentale: per esse, mi pare non vi sia il rischio di scompiglio e disordine nell'organizzazione. Avevo personalmente parlato di 50 processi, ma era soltanto un numero a caso (possono essere 100, o un altro numero): ciò che intendevo ed intendo dire è che si può davvero porre un problema soltanto per i procedimenti particolarmente complessi, che comportano lo studio gravoso di tanti faldoni, per i quali si rischia effettivamente un piccolo disordine. Secondo me, però, è un prezzo che si può pagare per la salvaguardia del principio: questo è il mio punto di vista.

Signor Presidente, devo concludere. Se questa è la verità in termini istituzionali rispetto alla questione che affrontiamo, mi pongo la domanda: vale veramente la pena, per questa ragione dignitosa rappresentata dall'intenzione di salvaguardare l'efficienza, che non ha bisogno di essere travestita da grande principio per essere giustificata, di sacrificare un principio? Vi è una ragione pratica, che è rappresentata dai procedimenti complessi, ma perché alla reale complessità di alcune decine di processi dobbiamo sacrificare il principio per tutti gli altri procedimenti

che complessi non sono? Credo allora che dobbiamo chiederci se sia possibile trovare una via d'uscita: prevediamo eventualmente un'ulteriore riduzione dell'area di applicabilità dell'incompatibilità. Un indice che fa presumere ragionevolmente la complessità del processo è in genere rappresentato dalla sua durata: se un'udienza preliminare dura mesi, presumibilmente si tratta di un processo molto complesso; se invece dura poco tempo, il procedimento probabilmente complesso non è.

Valutiamo allora se sia possibile trovare una via d'uscita riducendo ulteriormente l'area dell'applicabilità. Personalmente, mi auguro vivamente che una via d'uscita si trovi, perché ho sempre detto con chiarezza come la penso sul piano dei principi; ho sempre detto, però, anche un'altra cosa: che a mio avviso il primo valore in gioco in questa vicenda è la conversione del decreto-legge, senza la quale non solo vi sarebbe un grande disordine (che ad una cultura garantista un po' esasperata potrebbe anche non importare molto), ma soprattutto enterebbe in vigore da domani un modello processuale molto, molto meno garantista di quello che avremmo se il decreto fosse convertito, nonostante la stortura — dico io — della norma transitoria.

Allora, coerentemente, come ho detto sin dal primo momento anche nel mio gruppo, se si arriva al punto che il decreto deve essere convertito per forza, perché non vi è tempo, voterò anche la norma transitoria, purtroppo, mio malgrado, pur non condividendola; forse, però, siamo ancora in tempo per trovare una soluzione, che credo sarebbe un bene per tutti: non solo per il progredire del percorso delle riforme, ma anche per la nostra immagine di fronte al paese. Sarebbe molto importante anche per l'immagine che diamo al paese che non vuole che il Parlamento si faccia condizionare da una parte o dall'altra per quanto riguarda la legislazione, a causa degli interessi in gioco e non in ragione del fatto concreto. L'immaginazione popolare, tra l'altro, non conosce nel dettaglio i

meccanismi del nostro operare e pensa chissà cosa vi sia dietro. Sventiamo questa immagine che ci nuoce e cerchiamo di trovare una soluzione che, se ancora possibile, sarebbe auspicabile (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-verdi-l'Ulivo, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, dei quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

S. 3187. — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5402) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*);

alla II Commissione permanente (Giustizia):

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385);

FOLENA ed altri: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario » (5773) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato e ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 5385*).

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 16.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il debutto del giudice unico di primo grado — una riforma che non abbiamo esitato a definire « nana », minimale, ben diversa rispetto a quella epocale vagheggiata dalla sinistra — rischia, per colpa della maggioranza, di spaccare il paese in due, di far cessare qualsiasi rapporto collaborativo fra maggioranza e opposizione, di mantenere quel gelo fra i due poli e, soprattutto, di far nascere ancora una volta in questa Italia priva di democrazia cittadini di serie A, che avranno il massimo delle garanzie costituzionali, e cittadini di serie B, che invece dovranno mantenere lo stesso giudice che li ha incatenati o che ha disposto misure cautelari nei loro confronti.

Signor Presidente, è una sinistra rivolta su se stessa, ma soprattutto rivolta sulle garanzie costituzionali. Di fronte a questa maggioranza e a queste forzature, mi chiedo come si possa parlare ancora di volontà di introdurre un giusto processo, come si possano ancora paventare riforme relative all'articolo 513 del codice di procedura penale e alle norme che disciplinano le valutazioni ermeneutiche sulle fonti di prova, come si possa ancora parlare di armonia in Commissione giustizia, spingendo avanti modifiche particolarmente odiose, nel senso che non introducono situazioni di privilegio, bensì situazioni veramente odiose, nel senso romanistico del termine, di disuguaglianza di trattamento, di disparità.

In questa legge molte cose non ci persuadono, nell'ottica primaria di rendere accessibile e fruibile a tutti il servizio giustizia, coinvolgendo e coniugando nor-

malità, efficienza, ma anche rispetto delle garanzie. Si tratta di una legge che, con la statuizione già vituperata delle incompatibilità che residua nei procedimenti già incardinati davanti al giudice per l'udienza preliminare, sicuramente non potrà andare avanti.

Qualcuno dice che si tratta di una legge che servirà a mettere ordine. Si dice che, se essa non dovesse essere approvata, nel pianeta giustizia sarebbe il caos. Ma il caos nel pianeta giustizia esiste già ed è un caos esistente da più di vent'anni, voluto da questi ultimi Governi, che sicuramente non hanno sentito allo spasimo il problema della giustizia; è un caos voluto anche da questa maggioranza, che non ha mai affrontato i problemi della giustizia e della garanzia in un'ottica complessiva e sinergica, ma attraverso le solite soluzioni « tampone », che non vanno da nessuna parte.

Il caos c'è già e l'ha voluto proprio questo Governo, che non è stato in grado di preparare questa riforma, che doveva essere epocale, attraverso una serie di interventi coordinati di carattere amministrativo e organizzativo, finalizzati veramente alla realizzazione, per la prima volta nel nostro paese, della riforma del giudice unico di primo grado. Nulla è stato fatto sulla revisione degli organici del personale della magistratura e i tempi di vari provvedimenti dovevano necessariamente essere cadenzati in maniera tale da tenere conto, nell'ambito del possibile, di altre novità legislative che sicuramente avrebbero gravato e in qualche modo agevolato il percorso di questa legge. Alludo alla depenalizzazione, all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, ai tribunali delle aree metropolitane (che dovevano essere cinque ma forse non saranno neanche due), alla riforma del rito processualpenalistico. Tutto ciò per evitare una ridefinizione degli organici dei nuovi uffici unificati che poteva essere intesa come mera sommatoria di quegli uffici da unificare.

Mi chiedo quale sia il nuovo modello organizzativo presentato dal Governo ed avallato dalla maggioranza. È una riforma

soltanto di nome, non una riforma che sarà documentata con i fatti, con un rilancio del servizio giustizia ma soprattutto con l'affermazione di quelle garanzie che anche dalla sinistra fino a qualche giorno fa si sentiva vagheggiare. Cosa doveva essere la riforma del giudice unico? Una riforma di grande respiro che, attraverso la creazione appunto del giudice unico di primo grado e la riscrittura della geografia giudiziaria, ponesse fine a ragioni e cause d'inefficienza individuabili nella inattuale distribuzione degli uffici sul territorio e nell'inadeguatezza dell'esistente sistema del giudizio di merito di primo grado.

La riforma però — lo ripeto — rischia di fallire perché di tutto ciò resta soltanto il fatto nominalistico; niente è stato fatto sulla nuova ripartizione degli uffici sul territorio e, peggio ancora, oggi si intendono sacrificare le libertà in omaggio a ragioni di speditezza, non si sa bene ancora per quanti processi, mentre si sa bene e si ha la certezza di quali processi che la sinistra vuole condizionare con il perdurare della presenza dei giudici che spesso hanno dato inequivocabile prova della loro incompatibilità soprattutto facendo da sponda alla stessa sinistra contro esponenti dell'opposizione.

Vi sono molte cose che non condividiamo, come hanno già osservato alcuni dei colleghi intervenuti questa mattina. Valga per tutti la modifica introdotta all'articolo 3-ter che rappresenta uno dei casi più eclatanti, così come l'incoerenza del trattamento discriminatorio tra il giudice che dispone la misura cautelare ed il giudice per le indagini preliminari, che dispone la misura di sicurezza. Altrettanto irragionevole, per i casi in cui l'udienza è già fissata, è lasciare al GIP-GUP la scelta, con la chiusura o meno della discussione prima del 2 giugno del 2000, di ritenersi compatibile (e quindi rinviare a giudizio o prosciogliere) ovvero constatare, sulla base del proprio libero arbitrio, la propria incompatibilità per avvenuto decorso del tempo.

Si torna indietro anche sull'impiego dei giudici onorari, altro residuo bellico

lasciato da questa maggioranza. Infatti, con la previsione di cui all'articolo 2-ter, prevedendo che sino al 2000 viene seguito il criterio di non applicare i giudici onorari negli uffici del giudice per le indagini preliminari, si va contro un *trend* ormai instaurato dalla Consulta ma anche dalla magistratura e dagli uffici giudiziari. Mi riferisco a quella prassi che ha sicuramente innovato rispetto al disposto di cui all'articolo 34 del regio decreto del 1941, che ha stabilizzato i giudici onorari nel senso che essi possono essere indicati in sede tabellare e destinati alla trattazione di affari determinati, in difformità parziale con quanto statuito dall'articolo 34 in forza del quale essi non potevano tenere udienza se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare o di altri pretori.

Va detto una volta per tutte: la giustizia italiana per l'ottanta per cento è affidata alla magistratura non togata.

I giudici onorari non espletano più, dunque, un'attività caratterizzata dall'eccezionalità; essi non vogliono più essere figli di un dio minore e non ci sono più ragioni preclusive ad una loro utilizzabilità. Allora, il nuovo assetto territoriale e il nuovo contesto processuale penalistico devono prendere atto che sono cadute le limitazioni prima individuabili per la riferibilità alla nomina dei giudici onorari nelle preture mandamentali. Rivendichiamo, quindi, un maggior ricorso all'utilizzazione degli ex vicepretori onorari per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di maggior valore e importanza. Cosa manca a questa riforma? Manca sicuramente qualsiasi previsione su quelli che perderanno il posto, su coloro che ricoprivano incarichi direttivi e semidirettivi; manca una rivisitazione seria sulla deflazione del settore civile; manca una ridefinizione della magistratura ordinaria nei suoi termini, poteri ed effetti, stante il fatto che la funzione dei giudici onorari non è sostitutiva di quella togata; manca qualsiasi previsione in ordine all'aumento degli organici dei giudici, soprattutto oggi che le incompatibilità si moltiplicano e l'aumento deve essere previsto anche com-

parando e fornendo adeguate risorse finanziarie. Manca, soprattutto, una rivisitazione della geografia giudiziaria che tenga conto, non soltanto dei nuovi dinamismi criminali, ma anche dei nuovi dinamismi sociali e lavorativi.

Andiamo a vedere qual è il vero nodo gordiano di questa legge. Il Senato ha introdotto una norma transitoria che costituisce sicuramente una norma di straripamento costituzionale, perché inficia il principio di uguaglianza tra cittadini che godranno effettivamente di una forma di garanzia sulla terzietà ed imparzialità del giudice e cittadini che avranno un giudice non parziale ma sospetto; sospetto perché ha già compiuto una valutazione contro una parte ed ha già conosciuto gli atti processuali, al fine di prendere determinazioni in ordine allo svolgimento del processo.

Siamo di fronte ad una norma che stravolge l'impianto del nuovo codice, ma che va anche contro le pronunce della Consulta; pronunce che si sono condensate in diversi interventi in merito all'incompatibilità del giudice; più specificamente, mi riferisco alle recenti sentenze del tipo manipolativo-additivo, che hanno avuto per oggetto l'articolo 34 del codice di procedura penale e, più precisamente, il secondo comma, laddove hanno riaperto il problema del cosiddetto giusto processo e, soprattutto, dei principi del giusto processo ai quali deve essere sottoposto, nella pratica e concreta attuazione, il nuovo codice di procedura penale.

Risale ben al 1990 la prima sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che aveva emesso l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 544, secondo comma, del codice di procedura penale.

Da allora — dalla prima pronuncia — la Corte è intervenuta più volte, mettendo in luce le carenze — che esistono ancora nel

nostro codice di procedura penale —, nell'intenzione di evitare non già una duplicazione di giudizi, ma soprattutto una valutazione, da parte dello stesso giudice, afferente alla stessa *res iudicanda*. Da allora si sono succeduti altri casi; è stato dichiarato incostituzionale lo stesso articolo in merito al giudice per le indagini preliminari che aveva pronunciato l'ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione; del GIP che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il regresso della pena; del GIP che aveva rigettato la domanda di oblazione. La Consulta ha affrontato la questione dell'incompatibilità rimessa alla figura del giudice del riesame e del giudice dell'appello cautelare.

Ora, la sinistra sostiene che, se il decreto-legge non verrà emendato, ci sarà il caos e che l'opposizione tutela chi è già privilegiato. Niente di più falso. Questa legge non ha tutori e neanche tutelati, ma solo bersagli politici da eliminare. Qualcuno ha parlato di 1.600 processi che saltano: nessuno si è curato di 1.600 indagati le cui garanzie vengono ignorate. Se il decreto verrà convertito, invece, ci saranno 1.600 ricorsi alla Corte costituzionale, la quale finirà per mettere una pietra tombale su un giudice incompatibile.

Ho sentito anche stamane qualcuno della maggioranza alludere ad una probabile via d'uscita: ma quale via d'uscita, a quale prezzo? La giustizia, le garanzie costituzionali non possono essere oggetto di un baratto: non sono suscettibili di compromesso le garanzie sancite nella Carta costituzionale. La sinistra, se non torna agli impegni che ha assunto con l'opposizione, dimostra ancora una volta di non avere alcuna cultura della legalità. Non dimostra infatti di averla con questa norma sulle incompatibilità, con la quale si vuole far sopravvivere, nei procedimenti in corso davanti al GUP, un'anomalia che la stessa Corte costituzionale ha inteso bollare, quando ha individuato il giudice incompatibile in base al principio che va sotto il nome di « forza di prevenzione », definito dalla stessa Corte nella sentenza

n. 432 del 1995 quale « naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento ». È una presunzione che annulla completamente tutti i discorsi in merito alla problematicità teorica secondo cui il giudice deve essere unico perché storicamente deve seguire tutto l'iter procedimentale durante la formazione della prova. Qui, davanti al giudice per l'udienza preliminare, abbiamo un giudice che già si è espresso; si è espresso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, ma, soprattutto, in una forma dinamica del processo e non soltanto in quella statica della decisione, dell'archiviazione, del proscioglimento, del rinvio al giudizio.

L'imparzialità e la terzietà debbono aversi in ogni fase, in ogni grado del procedimento, quindi si deve mantenere un equilibrio, nella progressione dinamica, tra esercizio del diritto-dovere di accusa ed esercizio dei diritti e delle garanzie della difesa. Il GUP che si trova a decidere rispetto ad una persona nei cui confronti è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale è un giudice che già si è espresso, che conosce la storia, che ha sottoposto a vaglio critico la sussistenza di gravi elementi di colpevolezza, ma, soprattutto, è un giudice che ha respinto le discolpe difensive prospettate dall'indagato che ora si vuole imputato davanti allo stesso soggetto. Allora, è questo il senso dell'incompatibilità: altrimenti, quale dovrebbe essere il processo giusto? Certamente non quello in cui vi è un giudice che si è già espresso in merito alla cattura dell'indagato, giudicando appunto irrilevanti le prove addotte a discolta dalla difesa. Come potrà non essere prevenuto un giudice che ha disposto le intercettazioni telefoniche, così come quello che ha convalidato le intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero? Come si può dunque invocare un giusto processo quando tra i diritti di azione e di difesa in giudizio non esiste più la situazione di equilibrio, quando cioè non vi è equilibrio tra le

garanzie attinenti al giudice, con la tutela dei diritti di azione, e la difesa in giudizio? L'incompatibilità, ripeto, è un aspetto costitutivo dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice, che non si esaurisce soltanto nell'atto finale della giurisdizione, ma si dispiega momento per momento, in un equilibrio non solo statico, ma anche e soprattutto dinamico, tra accusa e difesa. La Corte costituzionale, che è intervenuta più volte sull'incompatibilità, ha ritenuto che il giudice sia incompetente non solo quando è condizionato, ma anche quando si profilano apparenze di condizionamento ed ha statuito — in modo particolare con la pronuncia n. 371 del 2 novembre 1996 — che va impedito ad un giudice di valutare più volte la responsabilità penale di una persona in ordine ad un medesimo reato. Questo argomento, rispetto a chi professa, e non blatera, il culto della legalità, è veramente *tranchant*.

Inoltre, provate a pensare per un attimo all'assurdità e al paradosso che si vogliono far passare con questa legge. Il giudice che ha emanato un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti dell'indagato non è sospetto, mentre è sospetto, e, quindi, potrebbe essere ricusato e nei suoi confronti vige un dovere di astensione, il giudice che, fuori dalle sue funzioni — quindi non nell'ambito di un processo —, esprima un parere sul procedimento affidato: questo è veramente troppo.

In conclusione, signor Presidente, dico al Governo che bisogna ritenere che questa normativa non potrà avere concreta attuazione se non verranno applicate al nuovo rito, per tutti gli imputati, tutte le garanzie che connotano oggi il processo davanti al tribunale e che la riforma sul giudice unico deve soprattutto comportare la riforma dell'ordinamento giudiziario, una riforma, cioè, che disciplini in maniera autonoma e completa non solo gli uffici giudiziari, ma anche lo *status* delle persone addette, nonché il governo della magistratura. Inoltre, il Parlamento ed il Governo insieme devono considerare preminente il principio della imparzialità e

della terzietà del giudice affinché lo stesso non venga sacrificato in nome di principi, oggi più volte evocati, aventi natura completamente diversa e di rango normativo inferiore come quello della *perpetuatio iurisdictionis* e della *perpetuatio competentiae* che, in questo caso, non hanno assolutamente diritto di cittadinanza.

Mi auguro che il Governo avvii con estrema urgenza la riforma della geografia giudiziaria. Inoltre, alla maggioranza dico soltanto di eliminare questa odiosa norma transitoria per evitare che il torrente in piena delle pronunce della Consulta, nonché il giudizio degli italiani ingannati sulle loro garanzie vi travolgano (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD e di forza Italia — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Siniscalchi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, durante la discussione svolta in Commissione in sede referente, dovendo prospettare l'irriducibile ostilità del mio gruppo alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame, incentrai il mio intervento su due diversi ordini di considerazioni che mi sembra opportuno riportare in questa sede.

Nella prima parte di quel discorso rimarcavo l'incapacità del Governo a portare avanti, nel rispetto delle scadenze stabilite, quel processo di riforma dell'ordinamento giudiziario che caparbiamente aveva voluto avviare ancorché mancassero le rilevanti risorse finanziarie assolutamente indispensabili al riassetto del nostro disastroso pianeta giustizia e al rilancio del processo come strumento per la soluzione delle controversie fra i cittadini, nonché fra i cittadini e lo Stato.

Dissi allora che la pretesa di intraprendere, a costo zero o con ridottissima spesa, una riforma tanto penetrante da meritarsi da subito l'appellativo di rivoluzione epocale ha dovuto soccombere

miseramente davanti all'impossibilità, conclamata tanto sul piano materiale quanto su quello logico, di innovare dalla radice un sistema assolutamente conservatore quale quello giudiziario, senza un'attenta riflessione, senza un'adeguata preparazione, ma, soprattutto, senza il consenso dei principali operatori del settore.

Aggiunti che le maggioranze succedutesi nel tempo, in questa legislatura, sono rimaste assurdamente arroccate sulle originarie posizioni, rifiutando di prendere atto dei suggerimenti provenienti dalle forze sociali e dall'opposizione, nell'intento, non dichiarato, ma sin troppo evidente, di passare alla storia come gli artefici del nuovo corso giudiziario italiano.

A nulla sono valsi gli inviti alla cautela. L'unica concessione è costituita dal differimento al 2 gennaio 2000 dell'efficacia di alcune norme e dalla proroga alla stessa data della sfera di competenza del pretore con contestuale attribuzione della medesima al tribunale in composizione monocratica.

A ben vedere risulta chiaro che si tratta di una concessione soltanto apparente perché si è voluto, ad ogni costo, iniziare il processo di attuazione della riforma. Gli uffici giudiziari d'Italia sono immediatamente precipitati nel caos, perché mancano le necessarie strutture e perché difettano aule ed attrezzature.

Le tantissime perplessità dei magistrati, degli avvocati e degli utenti sono aumentate in conseguenza di una ridda di deroghe transitorie alla ordinaria disciplina. D'altra parte, stando alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo ritiene di poter dedicare scarsissima attenzione alle gravi questioni connesse alla riforma del giudice unico di primo grado, essendo sostanzialmente trascurata la problematica attinente alle strutture giudiziarie che, invece, era perfettamente conosciuta dal guardasigilli, il quale ha dichiarato in più occasioni che il rinvio della riforma per la

parte penale è stato determinato essenzialmente dalla mancanza di un numero adeguato di aule giudiziarie.

La seconda parte del mio intervento in Commissione giustizia fu spesa, invece, nella confutazione delle accuse di parzialità o di dolosa violazione della Costituzione formulate contro il mio partito dall'ala oltranzista della maggioranza, con riferimento, da un lato, alle vicende giudiziarie di qualche nostro collega e, dall'altro, al principio — per noi sacrosanto! — del giudice naturale e a quello dell'immutabilità fisica del giudicante.

Sul punto non posso riportarmi *tout court* alle argomentazioni a suo tempo svolte che vanno, al contrario, nuovamente ribadite in questa sede, se non altro per soddisfare esigenze di brevità e di chiarezza espositiva.

Non si tratta, come taluni hanno ritenuto di poter affermare, di curare interessi particolari e di auspicare esclusivamente quelle riforme che avrebbero una certa ricaduta. L'argomento peraltro è bivalente e ben potrebbe essere utilizzato per accreditare le nostre profonde convinzioni circa l'esistenza a sinistra di una visione a senso unico della giustizia.

Noi non abbiamo affatto l'intenzione di condizionare i processi. Anzi, questa velleità meglio si attaglia a chi, dopo aver riconosciuto, attraverso il ministro Diliberto, la validità e il fondamento della nostra tesi, ha poi deliberato di sottostare all'ennesimo, inaccettabile *diktat* di una magistratura che non si preoccupa delle garanzie del cittadino ma unicamente del rischio che alcune centinaia di processi possano saltare.

Noi non vogliamo favorire imputati «eccellenti»; vogliamo invece che abbia finalmente fine quella inaccettabile condizione della giustizia italiana in virtù della quale persino illustri magistrati sono stati coinvolti in ignominiose procedure come concorrenti in ipotesi di reato già ritenuti insussistenti nei riguardi di altri imputati, e tuttavia ugualmente condannati in primo grado, per essere infine

clamorosamente assolti in appello, ma solo dopo tanti danni e tribolazioni che nessuno potrà mai ripagare.

Sorprende, d'altronde, e non poco, che illustri giuristi di area governativa siano giunti ad adombrare addirittura profili di incostituzionalità della nostra tesi in rapporto al mutamento della normativa in tema di incompatibilità, durante una fase processuale già in corso, argomentando da una asserita ma inesistente violazione del principio del giudice naturale e di quello dell'immutabilità fisica del giudicante, già precedentemente richiamati.

Rispetto a quest'ultima argomentazione basta riportarsi alle osservazioni che la stessa maggioranza ha già sviluppato in riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo le quali il giudice dell'udienza preliminare non sarebbe chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Secondo questa concezione prettamente sofisticata, e per la precisione addirittura eristica, detta attività del giudice per l'udienza preliminare non integrerebbe un giudizio, ma dovrebbe essere intesa unicamente come attività finalizzata alla decisione sul merito della *res iudicanda*. In tal modo, però, rimarrebbe da inquadrare il potere del prefato giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere nei riguardi dell'imputato, cioè una sentenza che sul piano formale è diversa dall'assoluzione dibattimentale, ma che, nella sostanza, è ad essa analoga e forse perfino preferibile, posto che si fonda sulla dichiarata inconsistenza della tesi accusatoria.

D'altro canto, il richiamato principio di immutabilità della persona fisica del giudicante non è conferente al caso in quanto tale mutamento avviene spessissimo nell'esperienza quotidiana, vuoi per effetto di innovazioni legislative, vuoi in dipendenza di altre vicende.

L'unica conseguenza che deriva dal mutamento della persona fisica del giudice consiste nella necessità che la fase processuale in corso riprenda *ab initio*.

Quanto al principio del giudice naturale, è appena il caso di rilevare che non si tratta certo del giudice preconstituito per legge, che è quello competente per materia, territorio e funzioni e che resta immutato tanto se le nuove ipotesi di incompatibilità siano estese a tutti i processi, quanto se si decida la loro inapplicabilità a quelli in cui l'udienza preliminare è già iniziata.

La questione attiene invece alla preconstituzione, per così dire, interna, cioè a quella che non riguarda l'ufficio, ma la persona fisica del giudicante, che è ottenuta attraverso le previsioni contenute nelle tabelle periodicamente portate dagli uffici giudiziari ed approvate dal Consiglio superiore della magistratura e che si riduce, sempre e comunque, alla predesignazione del magistrato incaricato di sostituire il giudice assente o impedito o incompatibile.

Viceversa, è innegabile che l'attribuzione delle funzioni di GUP al giudice delle indagini preliminari che abbia emesso provvedimenti fondati sulla ritenuta consistenza degli elementi raccolti a carico del pervenuto, porti ad un rinvio a giudizio che non può definirsi del tutto sereno, oggettivo ed imparziale in quanto pregiudicato dalle statuizioni precedentemente assunte.

Non è cosa facile smentire se stessi e, pertanto, nessuno suole spontaneamente ritornare sui propri passi. Al di là di ogni ragionevole dubbio sta di fatto che il Senato con il provvedimento in esame e, ancor prima il Governo con l'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno riconosciuto l'esistenza di una situazione di incompatibilità tra le due summenzionate funzioni che si riverbera sulla capacità del giudice. Vero è che, secondo la giurisprudenza, non si tratta di incapacità generica intesa come mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì di incapacità specifica derivante dal compimento di taluni atti del procedimento dalla quale non discende, tuttavia, novità.

È, comunque, incontestabile che di incapacità pur sempre si tratta e, soprat-

tutto, che questa non può sussistere soltanto in relazione ai procedimenti futuri e non anche in rapporto a quelli pendenti.

È noto che all'incapacità specifica consegue la facoltà della parte di ricusare il giudice ed è chiaro che tale facoltà, strettamente inerente al diritto di difesa, non tollera limitazioni di sorta. Nell'attuale formulazione della norma, dunque, vi è una chiarissima violazione del principio di eguaglianza che non può essere superata con il semplice riferimento alle disfunzioni che andrebbero ad incidere sulla continuità della funzione giurisdizionale.

Per quanto detto, vi è pure la violazione di un altro solenne principio costituzionalmente garantito che è quello stabilito in tema di diritto di difesa dall'articolo 25, secondo comma, della nostra legge fondamentale. Questi aspetti di legittimità costituzionale, nonostante il voto contrario dell'Assemblea sulle pregiudiziali presentate dall'opposizione, meritano ulteriore approfondimento, perché un ripensamento *in extremis* è possibile ed è anzi auspicabile.

Tuttavia, prima di inoltrarmi nella relativa dissertazione, credo di dover rilevare che, contrariamente alle mie inclinazioni ed alle mie abitudini, ho fin qui ripetuto, parola per parola, eccezion fatta per qualche integrazione e per qualche aggiustamento, l'intervento che avevo svolto in Commissione. Ciò mi è apparso opportuno e forse si rendeva necessario per il fatto che devo replicare all'accusa di indulgenza alla retorica che prontamente è stata formulata da qualche commissario...

ALFREDO BIONDI. Commissario di pubblica sicurezza!

MARIO GAZZILLI. ...in relazione al predetto mio intervento. Non credo che una simile accusa sia fondata, né che essa possa trovare un qualsiasi credito in quest'aula, giacché non di retorica si tratta, ma di semplice analisi relativa alla situazione, invero assai precaria, in cui si trova la nostra giustizia; di semplice ana-

lisi relativa alle cause recenti che tali condizioni hanno aggravato ed agli anni bui che ancora attendono l'amministrazione.

Questa accusa gratuita non mi sgoimenta affatto, ma anzi mi onora altamente, perché mi conferma di aver centrato il bersaglio. È proprio vero che la verità brucia ed in questo caso brucia tantissimo, poiché il fallimento delle riforme pensate dall'Ulivo è ormai evidente ed è conclamato perfino dalla disponibilità a sacrificare una civilissima norma di garanzia per non provocare la stasi di pochi processi, che risulterebbe assolutamente ininfluente sulle dimensioni degli arretrati e sulla durata, ormai biblica, dei procedimenti penali.

Ma è tempo di ritornare ai profili di incostituzionalità connessi all'introduzione di una disciplina transitoria assolutamente odiosa, se non altro perché consentirebbe soltanto ad alcuni, e non a tutti, la ricusazione di un giudice che, avendo pronunciato in precedenza taluni provvedimenti sfavorevoli all'indagato non è — e per definizione non può essere — del tutto sereno, oggettivo ed imparziale; in una parola, non può essere terzo.

Si è già detto che in questo vi è una chiara ed incontrovertibile violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa e che le relative pregiudiziali, al pari delle numerose altre presentate avverso questo « inguacchio » normativo, sono state respinte, nonostante la loro palese fondatezza.

Opinabili esigenze attinenti all'organizzazione giudiziaria hanno indotto la maggioranza a sacrificare il principio del giusto processo e quello dell'imparzialità del giudice, cioè principi strettamente inerenti al concetto di giustizia prima, o universale od ontologica di aristotelica memoria, da tutti accettato senza remore o riserve.

Come è stato detto da un autorevole esponente della maggioranza, non è possibile, da un lato, prevedere ipotesi di incompatibilità e, dall'altro, limitare nel tempo la loro applicazione. Infatti, l'imparzialità del giudice è assunta a valore di

rango costituzionale. Ciò è stato più volte affermato dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha individuato una delle caratteristiche del giusto processo proprio nell'imparzialità del giudice. Ebbene, con la conversione di questo decreto si verificherebbe la singolare situazione per cui due processi paralleli sarebbero caratterizzati, a seconda del momento in cui l'udienza preliminare ha avuto inizio, l'uno — quello per il quale l'incompatibilità è operante — dall'imparzialità, l'altro, al contrario, dalla parzialità del giudice.

Nel momento stesso in cui si ritiene necessario per le udienze ancora non fissate fare entrare in vigore il principio di incompatibilità, contemporaneamente vi sono dei processi in cui l'imparzialità non viene rispettata. Non vi è alcun ragionevole motivo che possa giustificare la disparità di trattamento di due cittadini che vengono giudicati nello stesso momento. In altri termini, l'imparzialità è un valore assoluto che, come tale, deve valere sempre e per tutti, non potendosi consentire neanche in via transitoria una delibazione del merito dell'accusa ad un giudice che, per definizione legislativa, è sospetto di pregiudizio.

Si è detto però che questo principio non è di rango costituzionale, almeno allo stato. Ciò non mi pare del tutto esatto. Non vi è forse l'articolo 97 della Costituzione, che in tema di organizzazione dei pubblici uffici — e, dunque, anche della magistratura — vincola il legislatore ordinario ad assicurare imparzialità nell'azione pubblica? D'altra parte, l'imparzialità sul piano pratico si traduce in incompatibilità, sicché non ha senso distinguere tra aspetti sostanziali ed aspetti meramente formali per inferirne che questi ultimi potrebbero essere disciplinati tranquillamente con una legge ordinaria, che naturalmente seguirebbe le regole ordinarie del diritto processual-penalistico.

Nonostante tutto, nei più abili interventi sviluppati dagli appartenenti alla maggioranza, nessun serio argomento di carattere tecnico-giuridico è stato addotto a sostegno della norma transitoria sulla

incompatibilità. È stato sottolineato semplicemente il pericolo della paralisi e del disastro, senza considerare, però, che queste condizioni sono da tempo presenti nel nostro sistema giudiziario e che vanno aggravandosi di giorno in giorno per effetto di una serie di provvedimenti tampone del tutto privi di sostegno finanziario e, tuttavia, caparbiamente voluti.

A questo pericolo, peraltro, non viene attribuito credito nemmeno dalla totalità della compagine prevalente in Parlamento, poiché si assume che i dati del monitoraggio forniti dal Governo sono certamente eccessivi in quanto, in realtà, le previsioni dell'emendamento Calvi, ritenute preferibili a quelle di cui al testo, sulle quali oltre tutto le forze politiche convenivano, avrebbero avuto per oggetto non 1.600 procedimenti giudiziari, bensì circa 50 incarti. Per questi processi, inoltre, non vi sarebbe stato un rischio di prescrizione giacché, tenendo anche conto delle sospensioni estive dell'attività giudiziaria, ci sarebbe stato il tempo necessario allo studio degli atti processuali da parte dei giudici, ai quali sarebbero stati assegnati i fascicoli a seguito delle dichiarazioni di incompatibilità.

Quali argomenti, in conclusione, supportano la scelta, essenzialmente politica e punitiva, di mantenere l'iniqua ed odiosa deroga alla nota regola *tempus regit actum*, che pure è stata invocata, ancorché erroneamente, a sostegno della disciplina transitoria? Nessuno, signor Presidente, assolutamente nessuno, a meno che non si voglia elevare a tale dignità la considerazione desumibile dal permanere a sinistra di cupe velleità giustizialistiche. Di questo permanere abbiamo apprezzato una recente semplificazione allorché la Camera ha autorizzato, nei confronti di un membro dell'opposizione, l'utilizzo delle intercettazioni indirette acquisite dalla magistratura, mentre il Senato, in contemporanea, ha negato la medesima autorizzazione domandata, questa volta, nei confronti di un esponente della maggioranza.

Purtroppo, la disciplina attuativa dell'articolo 68 della Carta fondamentale non

è stata ancora approvata e, d'altro canto, il tenore delle norme riguardanti la questione in parola è tale che, in avvenire, non sarà più possibile impedire il riprodursi di simili deprecabili esempi di razzismo politico. Noi abbiamo tentato invano di evitare siffatte eventualità, così come ora lottiamo per impedire l'ennesima prevaricazione dei diritti dei cittadini.

Signor Presidente, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in corso di conversione è senz'altro iniquo, ingiusto, aberrante ed antiggiuridico, anche perché difetta dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza. A questo proposito, si è detto che è reso evidente dal dibattito al Senato, ma ancor più dal monitoraggio fatto eseguire dal ministro, che la mancata entrata in vigore delle incompatibilità è collegata a singoli e ben individuati casi. Non interessa, poiché non deve essere questo l'oggetto della controversia, un singolo caso; ciò che interessa è che questo provvedimento si attaglia ad una serie di casi già ben individuati dal ministro nel momento in cui ha effettuato il monitoraggio stesso.

Siamo in presenza, quindi, di una disposizione che viene giustamente definita « norma fotografia », perché è stata predisposta in relazione ad una serie di casi specifici ben individuati. Si tratta di una norma *ad personas*, forse *ad personam*, e, dunque, di una norma concreta, dato che in questo caso astrattezza e generalità sono coincidenti, nel senso che non vi è astrattezza perché non vi è generalità del precetto essendo individuati o facilmente individuabili i destinatari del dettato normativo.

Se tutto ciò non bastasse, vivaddio, vi è il recente intervento del Presidente della Corte costituzionale, che indubbiamente è un'opinione, ma particolarmente autorevole se non altro per l'altissimo ufficio ricoperto da colui che l'ha espressa.

Lo stesso articolo 3-*bis*, peraltro, non è l'unica disposizione suscettibile di critica inserita nel provvedimento di che trattasi; vi è anche l'articolo 3-*ter* che innova

profondamente il testo dell'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

La menzionata disposizione del decreto delegato era assai semplice, in quanto stabiliva che il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna né tenere l'udienza preliminare e che inoltre — anche fuori dai casi previsti dal comma 2 — non può partecipare al giudizio. Detta formula era volutamente generica e finiva pertanto per essere onnicomprensiva, ma al Senato è parso che genericità ed onnicomprensività si risolvessero in una eccessività o, per meglio dire, in un eccesso di incompatibilità. Più precisamente, si osservava che l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari può essere anche limitato all'adozione di provvedimenti che non abbiano alcun contenuto decisorio e che, per questo, non siano idonei a formare un pregiudizio del giudice.

Da qui la ritenuta necessità di identificare le ipotesi di incompatibilità e di indicarle attraverso una elencazione tassativa. Questa però, anziché razionalizzare e semplificare, ha introdotto nuovi problemi e ingenerato nuove perplessità.

Un primo ordine di considerazioni, che è stato ampiamente sviluppato in Commissione, attiene alla riconducibilità della norma alla materia oggetto del decreto-legge; riconducibilità che, nel caso in argomento, certamente non ricorre. Esiste invero un'ampia gamma di ipotesi senza dubbio generatrici di incompatibilità e tuttavia escluse dalla elencazione tassativa, di cui alla disposizione in parola.

Particolarmente significativo è il provvedimento di proroga del termine di durata delle indagini preliminari. Ma vi è tutta un'altra serie di casi altrettanto meritevoli di considerazione.

A parere di chi parla, sarebbe preferibile il ripristino dello *statu quo ante*, attraverso la soppressione dell'articolo 3-*ter* che peraltro potrebbe essere mantenuto se, e solo se, la casistica venisse opportunamente integrata.

Vi è poi il problema dei «perdenti posti», cioè il problema riguardante quei magistrati che hanno avuto la sfortuna di esercitare le proprie funzioni in qualità di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura e di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio. A costoro, che per effetto della soppressione delle preture e delle procure relative hanno perso i posti direttivi o semi-direttivi dei quali erano titolari, andrebbe garantito un trattamento più equo. Per loro era stata chiesta una scelta preferenziale per posti di pari grado, ma ciò non è stato possibile. Ora si è riconosciuto che il termine di sei mesi — originariamente stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 — è insufficiente e lo si è elevato ad un anno. Ma anche questo incremento non basta e dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Peraltro, non si vede perché nell'elencazione delle funzioni assegnabili anche in sovrannumero ai predetti magistrati, contenuta nel terzo comma della disposizione testé citata, non siano state inserite anche le funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte d'appello, alle quali gli aventi diritto sono da ritenersi senz'altro idonei. A questa indiscutibile svista del legislatore delegato, si dovrà dunque porre rimedio mediante l'approvazione di opportuni emendamenti.

Occorre poi affrontare le complesse questioni relative all'introducendo articolo 134-bis del decreto delegato più volte menzionato. Ed invero ulteriori perplessità derivano dal fatto che tale norma prevede che l'appello riguardante le controversie pendenti alla data del 2 giugno 1999 venga proposto sino al 31 dicembre 1999 dinanzi al tribunale, in funzione del giudice del lavoro ed in composizione collegiale, mentre le nuove controversie verranno sempre inoltrate al tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, con evidenti dubbi di costituzionalità.

L'aspetto più rilevante di tale disciplina consiste nella possibilità che il secondo comma concede a ciascuna delle parti in

causa di scegliersi il giudice dinanzi al quale svolgere il giudizio di appello; e ciò sia proponendo — se soccombente — l'impugnazione, sia provvedendo — se vittorioso — alla notifica della sentenza (così facendo decorrere i termine utile per l'impugnazione).

Uno dei principi generali e fondamentali del nostro ordinamento è che il giudice del gravame viene predeterminato in via generale ed inderogabile rispetto a quello che ha definito la precedente fase, nel senso che, adito ad un ufficio di primo grado, quello di secondo grado viene automaticamente e direttamente individuato dalla legge, senza possibilità di deleghe o scelte da parte dei contendenti.

Il suddetto comma 2 dell'articolo 134-bis, invece, sovverte tale principio generale, che era stato coerentemente rispettato dalla legge n. 353 del 1990, rendendo così derogabile la regola che lo sostanzia. Il fatto che tale disciplina abbia efficacia temporale limitata sino al 31 dicembre 1999 non elimina né attenua lo strappo ordinamentale così determinatosi, di cui il Governo nella relazione al decreto sorprendentemente non sembra farsi alcun carico. Altra disposizione è quella secondo cui la disciplina transitoria in esame sia stata adottata esclusivamente per gli appelli proposti entro il 31 dicembre 1999. Anche a questo riguardo sarebbe stata più coerente e in linea con i consolidati principi del nostro ordinamento prevedere la sua applicazione, alternativamente, o a tutti i giudizi introdotti in epoca antecedente rispetto ad una certa data ovvero a tutte le sentenze pubblicate entro una certa data, come del resto è avvenuto sia con la legge n. 353 del 1990 per quanto concerne la nuova disciplina dell'appello, sia più specificamente per quanto concerne il regime e la peculiarità dei provvedimenti conclusivi dei processi, ad esempio, la provvisoria esecutorietà e la connessa disciplina inibitoria con la normativa di cui all'articolo 9 della legge n. 534 del 1995.

Le corti d'appello, poi, dovranno occuparsi anche nell'immediato delle fase inibitoria delle sentenze di primo grado

rese per procedimenti introdotti successivamente al 2 giugno 1999. A ciò si sta provvedendo in alcuni corsi attraverso la costituzione di sezioni provvisorie. Dubbia è, invece, la competenza di tale sezione provvisoria rispetto al reclamo sui procedimenti cautelari introdotti sempre dopo il 2 giugno ultimo scorso.

Sembrerebbe applicabile la disciplina di cui all'articolo 669, *ter-decies*, secondo comma, per cui il reclamo dovrebbe essere presentato sempre innanzi al tribunale in composizione collegiale con l'esclusione per motivi di incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Su tale questione, però, l'opinione non è uniforme in quanto da alcuni è rilevata la specialità del rito e la mancata previsione della composizione collegiale del giudice unico del lavoro, ma ciò potrebbe obiettarsi che, in mancanza di una apposita speciale disciplina normativa, non potrebbero applicarsi criteri di competenza diversi da quelli generali codificati per tutti i reclami attraverso provvedimenti cautelari del tribunale.

Per quanto riguarda la trattazione dei procedimenti del lavoro presso le ex sezioni distaccate, sorgono altri problemi. Alcune preture circondariali, già nel passato, hanno ritenuto che per la specialità della materia detti procedimenti dovessero essere trattati presso la sede principale; altri, invece, hanno assegnato gli incarichi ai pretori delle singole sezioni distaccate. Nel primo caso il giudice unico del tribunale continuerà quindi a trattare le cause pendenti alla data del 2 giugno 1999, nel secondo caso, invece, alcuni tribunali hanno disposto che tutte le sedi distaccate debbano inviare i procedimenti pendenti alla sede dell'ex pretura circondariale; altri, al contrario, hanno ritenuto di dover mantenere alle nuove sezioni distaccate di pretura soppresse la trattazione delle controversie già pendenti. La necessità di una norma di interpretazione autentica risulta perciò evidente.

Per queste e per molte altre ragioni destinate a restare inespresse per motivi

di tempo, il provvedimento al nostro esame va profondamente e radicalmente modificato.

Noi confidiamo che la Camera non vorrà sottrarsi a questo compito antepo- nendo alle esigenze testé illustrate una mera valutazione di opportunità politica.

Lo Stato di diritto sta ormai morendo perché i principi di libertà si vanno riducendo ad una mera enunciazione, come è avvenuto nelle costituzioni dei regimi totalitari. Spetta al Parlamento preservare la sostanzialità di tali principi e predisporre strumenti atti a garantirne il rispetto e l'effettività (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impegno di questi giorni relativo alla conversione in legge del « decreto-legge Rovato », visto che tutte le leggi che assurgono al rango di argomenti principali del dibattito politico debbono portare il nome che meglio ne identifica il significato e la funzione, non deve farci perdere di vista i contenuti specifici di una opposizione che il Polo ha annunciato e sta praticando in maniera determinata.

I motivi di questa opposizione sono di tre ordini: uno di ordine costituzionale, uno di ordine politico e l'altro di merito. La gradazione non è certamente riferita alla rilevanza dei tre profili ma è riferita a tre convergenti questioni che credo debbano essere esaminate.

Sotto il profilo costituzionale, l'articolo 25 della Costituzione stabilisce che: « Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge ». È una disposizione semplice, che tuttavia richiede una riflessione, perché va tradotta in norma ordinamentale ordinaria. È una norma che serve ad evitare che il cittadino si possa scegliere il giudice dal quale essere giudicato o che qualcun altro glielo possa scegliere su misura; è una norma, quindi, finalizzata ad affermare quel prin-

cipio sul quale tutto il Parlamento si è trovato unanime e concorde, fermo restando che poi i provvedimenti non riescono ad essere licenziati: il principio della terzietà del giudice, la quale non è un valore in sé ma è un valore se è finalizzata a realizzare l'imparzialità del giudice.

La necessità di intervento normativo per correggere alcune norme che — abbiamo rilevato, tutti d'accordo — non rispondevano ad una corretta traduzione di questo principio costituzionale oggi ci dà motivo di dibattito e di grande contrasto. La discussione viene arricchita da considerazioni che sarebbe stato meglio riservare ad altri momenti del dibattito politico (d'altronde, siamo tutti bravissimi a farlo scendere di livello, talvolta fino a dovercene vergognare), però, ci deve riportare a considerazioni che facciano riferimento alle norme primarie costituzionali, quindi alla necessità di avere un processo che sia giusto non per definizione politica, ma perché consente di assicurare al cittadino le garanzie che egli ha il diritto di avere, non solo per il comune sentire che ormai sembra manifestarsi su tutti i banchi di quest'aula, ma anche perché norme e trattati internazionali lo hanno individuato e ben definito.

Giudice naturale precostituito per legge significa quindi, spersonalizzando la funzione con riferimento all'ufficio ed all'attività tecnica esercitata, che si deve sapere sempre chi è il giudice che dovrà giudicare un cittadino. A questo principio si accompagna quello per il quale si deve assicurare almeno il doppio grado di giurisdizione. Questo sistema, che fu enunciato già più di cinquant'anni fa nella nostra Carta costituzionale e che è recepito in tutti gli ordinamenti che fanno riferimento ai principi dello Stato di diritto, porta a dire che lo stesso giudice, evidentemente, non può giudicare più di una volta nello stesso processo. Diventa quindi disquisizione assolutamente pretestuosa quella per cui si seziona un procedimento, o un grado del procedimento, in varie fasi al fine di stabilire che vi possa essere uno stesso giudice in due fasi del medesimo procedimento, senza con

questo incorrere nel divieto di essere due volte giudice nei confronti dello stesso imputato.

Qui ci dobbiamo comprendere: o la conseguenza dei principi costituzionali, ed anche dei trattati internazionali ai quali l'Italia ha aderito, è che nessuno può essere giudice due volte nei confronti dello stesso cittadino, o viceversa facciamo andare avanti i provvedimenti a colpi di maggioranza, anche se poi ad esserne travolta non è l'opposizione, ma sono le regole fondamentali della civile convivenza, alle quali tutti dobbiamo ispirarci perché esse appartengono a tutti e non certo ad una sola parte politica.

Che cosa deve significare, quindi, la traduzione di queste norme costituzionali? Deve significare che, all'interno di un procedimento, il cittadino ha sempre, in qualunque momento, in qualunque fase, in qualunque stato e grado di quel procedimento, diritto ad essere giudicato da un giudice terzo e quindi imparziale. Cosa accade con il « decreto-legge Rovato »? Accade che questo principio elementare, sul quale abbiamo convenuto parecchio tempo fa, quando fu istituito il giudice unico di primo grado, viene semplicemente travolto, anche se in fase transitoria. Ma sul tema delle garanzie fondamentali, che attiene all'esercizio dei diritti di libertà del cittadino, è un po' come quella signora che andava dal ginecologo, la quale non poteva essere « un po' incinta »: o lo era, o non lo era. Le garanzie fondamentali, o riteniamo che devono essere affermate e tutelate nell'ordinamento o non ha senso neanche affermare di riconoscerle.

Se la norma dell'incompatibilità tra GIP e GUP o — quando andrà a regime — giudice dell'udienza predibattimentale, è finalizzata ad evitare che nello stesso processo vi sia un giudice che per due volte si occupa dello stesso imputato, stiamo parlando di una norma di garanzia di un diritto fondamentale che è la traduzione in legge ordinaria e nel codice di procedura penale del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Si tratta di una norma rispetto

alla quale non possiamo derogare perché scientemente, oserei dire quasi in mala fede, creiamo situazioni di diseguaglianza che non trovano giustificazione in un'oggettiva diversità delle situazioni e rispetto alle quali la Corte costituzionale potrebbe chiudere gli occhi solo se facesse prevalere l'orientamento e la maggioranza politica, come talvolta purtroppo è accaduto, piuttosto che la valutazione tecnica della norma ordinaria rispetto a quella costituzionale di riferimento.

Per una difficoltà del sistema, non possiamo dire ad un cittadino che è garantito meno di un altro nella stessa situazione, perché potremmo trovarci di fronte a due cittadini che sono corresponsabili o comunque concorrenti nella stessa fattispecie di reato contestata, rispetto alla quale per l'uno è stata stralciata la posizione — quindi si porrà il problema della fissazione dell'udienza preliminare in un momento successivo alla cessazione di efficacia della norma transitoria —, mentre per l'altro vale l'ipotesi della norma transitoria stessa. Non possiamo creare — ripeto — mostruosità giuridiche, non possiamo non riconoscere diritti fondamentali del cittadino che, però, vengono tutelati e riconosciuti solo ad alcuni.

L'articolo 70 della Costituzione, inoltre, dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ricordo che ai tempi dell'università mi fu insegnato che tale norma sanciva in Italia un sistema bicamerale perfetto, dove entrambe le Camere concorrono collettivamente alla formazione della legge: vale a dire che di fronte a provvedimenti da emanare hanno esattamente gli stessi diritti e doveri. Ho rifogliato la Costituzione perché, essendo passato qualche anno dagli studi universitari, temevo di essermi dimenticato qualche norma, in particolare quella che sanciva che, in casi eccezionali, una Camera era chiamata a ratificare l'operato dell'altra. Non l'ho trovata e, salvo qualche errore di stampa della tipografia della Camera, è probabile che essa non esista e che, quindi, il dettato costituzionale che prevede l'esercizio collettivo della funzione legislativa

da parte di entrambi i rami del Parlamento sia rimasto intonso. Se così è, non si capisce perché, rispetto ai sessanta giorni che la Costituzione concede al Parlamento per la conversione in legge di un decreto-legge del Governo, che è sempre il frutto di una situazione straordinaria e urgente, incompatibile con un procedimento legislativo ordinario, il Senato debba prendersi tre quarti di quel tempo per lasciarne alla Camera solamente un quarto. Non si capisce soprattutto quando, rispetto a questo modo di fare, potremmo dire che il Governo è recidivo specifico ed anche reiterato, in particolare per quanto riguarda il processo penale. Infatti, guarda caso, con i provvedimenti di questo tipo, che rischiano di creare un contrasto forte con l'opposizione, non si è mai verificato che l'esame sia cominciato alla Camera per proseguire al Senato. Non è un problema di preferenza di una Camera o dell'altra aprioristico e ingiustificato, ma si tratta di semplice aritmetica: al Senato il Governo gode di una maggioranza che è sostanzialmente immune dai condizionamenti delle sue componenti minoritarie e, quindi, è in grado — come si dice con termine pessimo, ma che ormai è diventato di uso comune e rende perfettamente l'idea — di « blindare » come gli pare i provvedimenti lì esaminati.

Anche il fatto che il Senato esaurisca il tempo per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge non è casuale — anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un comportamento reiterato in maniera specifica e volontaria —, ma è una scelta che viene operata proprio perché nella Camera meno « comoda » per il Governo meno si discute, meglio è.

Vi è, quindi, ancora una volta, un profilo di grave irregolarità costituzionale e di comportamento — e a tale riguardo, voglio ricordare anche alcune pregiudiziali che sono state proposte —, perché il Governo conosceva bene la situazione degli uffici giudiziari, sia dal punto di vista logistico, sia dell'organico, e sapeva bene che difficilmente il 2 giugno la

riforma sarebbe potuta entrare a regime, come previsto, per difficoltà di mille tipi.

Infatti, tutti i componenti della Commissione giustizia hanno ricevuto atti non di parte, ma provenienti dallo stesso Governo e dal Consiglio superiore della magistratura, che facevano lo *screening* di una situazione che non consentiva l'entrata in vigore della norma, se non con i salti mortali che sono stati fatti.

Pertanto, in ordine alla sussistenza dei motivi di straordinarietà e di urgenza che avrebbero dovuto presiedere all'emanazione del decreto-legge, mi domando perché il Governo non abbia presentato un ordinario disegno di legge nel mese di gennaio, anziché propinarci il 24 maggio un decreto-legge che adesso si pretende di far passare, come ho avuto modo di dire in un'altra recente occasione, non con la logica del « prendere o lasciare », che comunque implica la possibilità di una scelta, ma del « zitto e bevi », che evoca ben altri sistemi che, ancorché edulcorati dal rispetto delle forme di convenienza parlamentare, tuttavia restano, appunto, quelli del « zitto e bevi ».

Quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che il Senato ha esaminato con tutto comodo e che, per creare un alibi a chi ha inteso operare in tal modo, è stato anche accompagnato dalla graziosa concessione di un termine di rinvio chiesto dall'opposizione al Senato, come se l'opposizione avesse chiesto 45 giorni di rinvio dell'esame del provvedimento.

Esso viene proposto all'Assemblea dopo una vicenda che in Commissione giustizia si è così articolata: a fronte di alcuni emendamenti, la cui giustezza era incontestabile, si è detto che su di essi si era d'accordo e che erano condivisibili, ma che essi non potevano essere approvati e che il decreto-legge doveva passare così com'era, perché non vi sarebbe stato il tempo di rimandarlo al Senato.

Ebbene, nei confronti dei miei elettori — come credo ciascuno debba fare rispetto ai suoi — non posso accettare, senza sottolinearlo tre volte, di essere privato del diritto, che mi compete quale parlamentare della Repubblica, di esami-

nare i provvedimenti che mi vengono sottoposti e di tentare di ottenere una loro modifica, se ritengo che quest'ultima sia migliorativa rispetto al testo proposto.

Ritengo, pertanto, di non poter accettare questo stato di cose, perché non si tratta più di un incidente di percorso, ma di una vicenda che si è ripetuta allo stesso modo in più occasioni, e perché sul piano politico stiamo assistendo non solo alla violazione dei principi di correttezza nel rapporto tra maggioranza e opposizione, ma allo stravolgimento dei diritti fondamentali di ciascun esponente del Parlamento rispetto alla maggioranza che governa. Io posso confrontare una mia opinione con un'altra diversa e contrapposta alla mia, così come posso e debbo accettare serenamente il verdetto di un voto nel momento in cui sono soccombente, ma il gioco è regolare solo nella misura in cui, se non fossi soccombente, potrei far valere la mia diversa opinione, non quando, per partito preso e per scelta predeterminata, la mia opinione non può comunque valere.

Questa è un'espropriazione dei diritti fondamentali dei parlamentari e costituisce un *vulnus* grave dei rapporti all'interno del Parlamento. Non è possibile impegnarsi a discutere, esaminare, cercare di migliorare i provvedimenti per poi sentirsi dire che comunque non serve a nulla perché la decisione è quella di blindare il provvedimento anche quando vi è il consenso sulle modifiche proposte.

Passiamo ora al merito del provvedimento che non è meno pesante dei profili costituzionali e politici che abbiamo toccato. Il merito del provvedimento è la traduzione prima dell'incapacità del Governo di far fronte agli impegni assunti. Di ammirevole in questa vicenda vi è solo la determinazione del ministro di grazia e giustizia nel far entrare comunque in vigore una riforma che non poteva entrare in vigore, tant'è che, prendendone atto, con questo decreto-legge si è fatto entrare in vigore ciò che si poteva, cioè il nulla: si è cambiato il nome ai pretori, si è creata una situazione di coordinamento amministrativo degli uffici diversa che,

avendo cambiato nome, ora possono effettuare spostamenti tabellari, di personale, di magistrati, ma nulla di più. Tranne la chiusura di qualche sezione distaccata di pretura che non è stata mantenuta come sezione distaccata di tribunale, per il resto è rimasto tutto come prima.

Anche in riferimento alla materia penale che il Governo ha trattato in questo decreto-legge, vi è di fatto un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore allorché si afferma che il tribunale si continua ad occupare dei reati che erano di competenza del tribunale ed il tribunale in funzione monocratica dei reati che erano prima di competenza del pretore.

Mi torna alla mente una barzelletta che girava molto qualche tempo fa, quando le vicende della politica erano vissute con maggiore partecipazione, quella che raccontava dell'incontro tra Lenin e lo zar nell'aldilà: allo zar, che gli chiedeva cosa fosse cambiato dopo la rivoluzione alla sua morte, scendendo nei particolari, Lenin rispondeva a catena che non era cambiato nulla. Alla domanda se la vodka era ancora di quaranta gradi, Lenin rispose che ne aveva quarantuno e lo zar rispose: se era per aumentare la vodka di un grado, potevate evitare di fare la rivoluzione. Bastava dirmelo e avremmo provveduto!

Stiamo arrivando, *mutatis mutandis*, alle stesse conclusioni. Dissi già al precedente ministro di grazia e giustizia che la riforma — voglio ricordarlo perché qualcuno ce lo rinfaccia — è passata non solo senza che l'opposizione la ostacolasse ma con un grave errore di visione politica — che non ho difficoltà a riconoscere — da parte di quest'ultima. Infatti l'opposizione non frappose ostacoli pensando che vi fossero il coraggio e la volontà di arrivare ad una riforma vera e ad una diversa strutturazione degli uffici giudiziari, di prevedere un'organizzazione sul territorio che fosse più rispondente anche alle esigenze di accesso al servizio giustizia da parte del cittadino. È una riforma che non è nata con il contrasto dell'opposizione, anche se con la perplessità — di cui

occorre oggi dare atto — di alcune parti dell'opposizione che tuttavia non ne ha impedito il cammino.

Quando il Governo cominciò a presentare i decreti delegati conseguenti alla riforma adottata, ci rendemmo conto che si era fatta un'operazione di *maquillage* nominalistico, che di fatto si stava cambiando il nome alle preture e che, approfittando di questo passaggio, si chiudeva finalmente qualche ufficio giudiziario che non aveva motivo di essere e che non si era trovata la capacità e la forza di chiudere prima. C'era davvero bisogno di parlare di « riforma epocale », come troppo spesso fa il collega Carotti? Mi rendo conto che, avendo egli legato il proprio nome ad alcuni provvedimenti di accompagnamento, abbia la tendenza a definirla così; dal momento che ciascuno di noi si sente lusingato di partecipare a qualcosa di importante. Lo ripeto: davvero si doveva parlare di « riforma epocale » per aver cambiato il nome alle preture e per averne chiuse alcune? Questa è la domanda che noi oggi ci poniamo! Di fronte all'incertezza, che viene reiterata con questo decreto-legge rispetto al ruolo e alla funzione della magistratura onoraria, possiamo davvero parlare di una riforma epocale? Rispetto alla oggettiva diminuzione di garanzie nel processo penale per i reati che verranno attribuiti, quando Dio vorrà (magari poi il 15 dicembre ci troveremo dinanzi ad un altro decreto-legge che farà slittare nuovamente la data del 2 gennaio), alla competenza del tribunale in funzione monocratica, davvero possiamo parlare di una riforma epocale?

Eravamo tutti consapevoli che probabilmente sarebbero stati pagati dei prezzi, ma pensavamo che avremmo dovuto pagare dei prezzi ragionevoli rispetto al miglioramento di un servizio che nel nostro paese è e resta carente. Cosa accade invece? Non ci si preoccupa di porre rimedio alla oggettiva diminuzione di garanzie, che deriva dal fatto che alcuni reati, che prima erano attribuiti alla competenza collegiale del tribunale, in futuro lo saranno a quella del tribunale in

funzione monocratica (cioè del nuovo pretore); inoltre, ci troviamo anche dinanzi ad una norma che, con riferimento all'incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare, istituisce e sancisce quella disuguaglianza incostituzionale che ho cercato di illustrare in precedenza.

Perché ho parlato di « decreto-legge Rovato »? Anche sulle argomentazioni che accompagnano questa vicenda e questo passaggio parlamentare dobbiamo intenderci con chiarezza. Troppo spesso e con troppa leggerezza da parte di alcuni della maggioranza è stato detto che le proteste dell'opposizione sono legate ad un interesse particolare, forse ad un processo particolare. Rispondo: se anche fosse, se anche con riferimento ad un solo processo si reclamasse l'applicazione di regole fondamentali di garanzia, dove starebbe lo scandalo? Questo non starebbe piuttosto tra chi reclama per un solo processo regole diverse rispetto a quelle che vengono ritenute fondamentali per tutti i cittadini? In questo paese — mi domando ancora — soltanto alcune vicende debbono suscitare scandalo? È un Governo che ha un ministro e ha avuto un sottosegretario che uscivano dal « cenacolo » di Calogero Mannino, le cui attività culturali credo siano universalmente note, e vengono oggi approfondite nei luoghi a ciò preposti. È un Governo che ha la stessa matrice di un governo regionale, che si ostina a tenere in giunta, con una anomala e incostituzionale ipotesi di autosospensione dalle funzioni, un assessore regionale quando lo statuto regionale siciliano, che è legge costituzionale, prevede che gli assessori siano titolari di un ramo dell'amministrazione regionale, quindi non è costituzionalmente configurabile alcuna autosospensione da parte degli assessori regionali.

Perché da parte di una maggioranza che ha un Presidente del Consiglio che è dello stesso partito del presidente della Regione siciliana non si ritiene di dover chiedere a quel campione dell'antimafia che era il segretario regionale dei DS, cosa pensa di questa « intima » collaborazione con soggetti che ogni giorno di più sem-

brano avere davvero « intimi » rapporti di collaborazione con la mafia, e non quelli costruiti ad arte per mettere in piedi delle polemiche politiche?

E allora mi domando: qual è il piano delle garanzie? È quello che concede, in quest'aula, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni indirette contro l'onorevole Dell'Utri, mentre al Senato la nega per il senatore Firrarello (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)? Se è questa la configurazione dell'eguale applicazione dei principi di garanzia, allora non abbiamo difficoltà a comprendere quale sia l'intimo significato dell'articolo 3-bis del decreto-legge che qui stiamo discutendo, perché è evidente e conclamata, infatti, la volontà di una legge che per taluni deve essere più uguale che per altri!

Questa è la situazione nella quale siamo a confrontarci, per convertire un decreto-legge che, se si fosse davvero occupato di problemi organizzativi per l'entrata in vigore della riforma, avrebbe potuto essere esaminato più serenamente; invece, in presenza di alcune norme tecniche che dovrebbero evitare la catastrofe negli uffici giudiziari, tenta di introdurre surrettiziamente norme di disuguaglianza per creare cittadini che, rispetto alle leggi, non hanno gli stessi diritti e le stesse garanzie di altri.

Ebbene, in questo consiste la protesta del Polo e la scelta politica di opporsi alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. Qualcuno ci ha chiesto se davvero siamo disposti a far decadere il decreto-legge, con la consapevolezza di ciò che accadrebbe il giorno successivo negli uffici giudiziari. Ebbene sì, siamo pronti a farlo decadere, perché quel che accadrebbe il giorno dopo negli uffici giudiziari è esattamente ciò che il Governo avrebbe avuto il dovere di evitare, senza sottoporre il Parlamento al ricatto dell'adozione di una norma che non è finalizzata al buon funzionamento della riforma (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*)! Anzi, con il ricatto della riforma e della situazione esplosiva degli uffici giudiziari, il

Governo cerca di far passare un principio inaccettabile! Il piano delle garanzie fondamentali non può essere messo in discussione o graduato nel tempo!

Potremmo aver sbagliato prima, nel non adottare le norme sull'incompatibilità, che sono una corretta applicazione del principio costituzionale e che sono il riconoscimento dei diritti fondamentali; tuttavia, nel momento in cui quelle norme vanno tradotte in legge ordinaria, ricordo a me stesso che si tratta di norme processuali solo nella forma; ritornando con la memoria ai banchi dell'università, ricordo di aver appreso, allora, che vi sono norme processuali che hanno effetto sostanziale. Le norme processuali che rappresentano l'applicazione e la traduzione in legge ordinaria e procedimentale del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sono norme ad effetto sostanziale. Infatti, un cittadino che venga giudicato anche solo in una fase del procedimento da colui che non è — e non può essere — il suo giudice naturale, in quanto lo ha già giudicato una volta e non può giudicarlo anche una seconda volta, è un cittadino che viene giudicato con un procedimento nullo. Soltanto un giudice di legittimità costituzionale, che non tenesse conto dell'oggettività della norma, potrebbe dire cose diverse.

La nostra battaglia per evitare che passi questa mostruosa norma transitoria vuole evitare che vi sia una moltiplicazione di processi penali nulli. Non vogliamo evitare che qualcuno venga processato, anche a fronte di chi, probabilmente, vuole che invece qualcuno venga processato e vuole che venga processato dallo stesso giudice che lo ha già valutato in sede di emissione di provvedimenti cautelari. La verità, dunque, è questa: non è l'opposizione a volere una norma di salvaguardia speciale; è la maggioranza che, ammantandosi di argomentazioni generaliste e parlando di 1.600 processi, pensa ad una norma fotografia per far celebrare un processo da un giudice che è stato già scelto, individuato ed è di gradimento. È questa la realtà con la quale

oggi ci dobbiamo confrontare; una realtà con la quale non possiamo andare d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Neri, dovrebbe concludere.

SEBASTIANO NERI. Concludo subito, signor Presidente. In tale contesto, l'opposizione alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame è un dovere istituzionale dei parlamentari, non della sola opposizione.

Si tratta, infatti, di un decreto-legge che va contro la Costituzione, che mortifica uno dei due rami del Parlamento e che realizza una situazione di disuguaglianza sostanziale: infatti, per certi aspetti cerca di far passare, con la logica dell'emergenza, quella che può essere a buona ragione definita una norma fotografia; ma la Costituzione — quella stessa Costituzione che ho più volte richiamato nel corso del mio intervento — fa divieto di adozione di leggi speciali.

Questa battaglia dell'opposizione è una battaglia di civiltà; è una battaglia che porteremo fino alle estreme conseguenze e, ci auguriamo, fino al punto da far decadere la mostruosità giuridica che ci è stata propinata (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, nell'ascoltare l'intervento del ministro di questa mattina ho apprezzato, per una parte, il modo in cui sono stati cronologicamente rappresentati alcuni atti della vicenda su cui oggi siamo chiamati ad esprimerci. Anche se è mancata una risposta chiara che fugasse i legittimi dubbi dell'opposizione sul perché vi fosse stato questo ripensamento da parte di un Governo e di una maggioranza che pure avevano voluto, ad un certo punto, appoggiare il famoso emendamento Calvi, il ministro non si è lasciato sfuggire, verso la fine, l'opportu-

nità di sferzare l'opposizione dicendo, in sostanza: se l'opposizione ha annunciato battaglia e siamo all'inizio di una settimana difficile, ebbene, questa battaglia giocata in nome dell'amministrazione della giustizia intendiamo condurla anche noi, senza concessioni, perché intendiamo vincerla, in quanto siamo uomini di pace, ma sappiamo fare anche la guerra. Si tratta, in buona sostanza, della politica del bastone e della carota, anche in Parlamento.

Allora, ricordiamo qual è stato il corso di questo provvedimento sul giudice unico, il quale ha preso avvio il 16 luglio 1997 con la legge delega n. 254 che prevedeva, tra le varie cose, anche l'incompatibilità, con effetto immediato dall'emanazione del decreto legislativo, della figura del GIP con quella del GUP. Qui comincia un lungo percorso: siamo al luglio 1997, dobbiamo aspettare il 19 febbraio 1998, quando viene emanato il decreto legislativo n. 51, la cui efficacia sarebbe dovuta essere di 120 giorni, dopo di che sarebbe dovuta entrare in vigore la riforma così detta « epocale », nel giugno-luglio 1998. Da quel momento si sa che nel rito sarebbe dovuta intervenire la differenziazione tra la figura del GIP e quella del GUP. Qui comincia il balletto dei rinvii e delle proroghe: al 2 gennaio 1999, poi al 2 giugno 1999; oggi si chiede di prorogare ancora l'entrata in vigore di una parte di questa normativa al 2 gennaio 2000.

Allora cominciamo a dare una valutazione politica di questo modo di legiferare, considerando che proprio alla materia specifica del giudice unico si riferiva un concetto bandiera del ministro Flick: riforme epocali a costo zero. A me non sembra che si possano fare riforme di questa portata e di queste dimensioni a costo zero; comunque gli uffici giudiziari, già dal 1997, o quanto meno dal giugno-luglio 1998, sapevano che avrebbero dovuto attrezzarsi per adeguarsi a questa riforma: non lo hanno fatto, per loro negligenza, per negligenza degli uffici ministeriali che non hanno vigilato adeguatamente; non lo hanno fatto per la sfiducia che, evidentemente, si aveva e si ha

nei confronti di un Governo che non è in grado di datare l'entrata in vigore di una riforma.

Tornando, però, al problema del costo zero, c'è da domandarsi come sia possibile far partire una riforma di questo tipo senza aver previsto nemmeno una lira per adeguare gli uffici, non soltanto dal punto di vista logistico, ma anche da quello delle strutture, delle apparecchiature, delle macchine. Come è possibile far partire questa riforma quando gli sventolati 4 mila amministrativi ancora non possono essere assunti perché le procedure concorsuali non sono state ultimate? Come è possibile parlare di una riforma che cambia completamente il modo di vedere il processo, quando i posti per i mille magistrati togati che avrebbero dovuto rimpinguare le fila di un ordine giudiziario carente ancora non sono stati messi a concorso? Allora, facciamo subito una considerazione.

Ci avete chiesto collaborazione, disponibilità e la possibilità di scommettere su una riforma: credo che l'opposizione abbia fatto per intero il suo dovere. Lo dicono i fatti ed i resoconti dell'attività parlamentare sia della Commissione sia dell'aula, nonché il ministro Diliberto, il quale ci riconosce, quanto meno, questo.

Allora cominciamo a chiederci perché queste riforme annunciate, sbandierate e appuntate al petto come una medaglia di riconoscimento rischieranno di non produrre gli effetti previsti e perché si cerchi di addossare la responsabilità ad un'opposizione che è ormai stanca di concedere deleghe, di fornire collaborazione non ricambiata, di essere esaltata quando è disponibile e duramente criticata tutte le volte che, non solo per ripicca o per speciosità, ma per questioni giuste e oggettive, svolge per intero il suo ruolo di controllo e di denuncia.

Dovete inoltre porvi il problema della magistratura onoraria alla quale l'ordine giudiziario non vuole vengano riconosciuti i trattamenti e le guarentigie della magistratura togata, ma della quale non vuole e non può fare a meno: lo si vede e lo si percepisce anche con la riforma concer-

nente il giudice unico nella quale la magistratura onoraria ha un compito di grande responsabilità. Vedremo quanti e quali magistrati onorari si presteranno a svolgere il ruolo di giudici onorari per aiutare una macchina nuova che parte con il piede sbagliato.

Vediamo allora come si è arrivati al disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame e qual è la ragione del contendere, che non riguarda, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, soltanto la differenza tra GIP e GUP, peraltro prevista nella legge delega, ed il tempo nel quale questa differenza deve essere operativa, ma riguarda sostanzialmente il modo di fare politica, di governare e riformare questo paese che ha bisogno certamente di riforme, ma di riforme serie, sentite e che diano una spinta alla macchina burocratica della giustizia facendo del nostro un paese a tutti gli effetti europeo.

Oggi abbiamo sentito il ministro dire di essersi accorto in corsa che c'era qualcosa che non andava. Oggi il ministro accusa l'opposizione, invece di riconoscerle il diritto sacrosanto di critica e di confronto, di normalizzare e di rendere specifico ad un caso l'esigenza del paese di giustizia sostanziale e di libertà.

Non sarà stato un caso se nella seduta del 1° giugno 1999, presso la Commissione giustizia del Senato, è stato proprio il relatore sul provvedimento, il senatore Calvi, a porre per primo in evidenza la contraddizione relativa al differimento della data di entrata in vigore dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Infatti, cito testualmente, egli dice: « Appare soprattutto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione al rinvio al 2 gennaio 2000 della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevede che il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari, non possa emettere il decreto penale di condanna né tenere l'udienza preliminare e,

anche al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 34, non possa partecipare al giudizio. Si tratta — cito ancora testualmente il senatore Calvi — di una disposizione di fondamentale importanza, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale. Al riguardo — sottolinea Calvi — qualora nell'ambito della Commissione emergesse un orientamento favorevole a prevedere l'immediata efficacia di tale disposizione, si potrebbe senz'altro prendere in considerazione un intervento emendativo che, muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe inoltre fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari ». Al Senato il relatore di maggioranza pone per primo l'indice su una norma che, in quel momento, al di là del fatto che possa essere considerata di rango costituzionale o meno, è sicuramente offensiva del principio della terzietà del giudice e del diritto del cittadino, ancorché imputato, di essere giudicato da persona diversa da quella che già in precedenza si è dovuta pronunciare su una misura cautelare o su un provvedimento nel corso delle indagini preliminari (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

Che dire dell'intervento del presidente Pinto, rappresentante di questa maggioranza che è stato subito solidale e consenziente all'intervento del senatore Calvi? Che dire del senatore Russo, il pentito di turno, che il 1° giugno si mette a disposizione di questo principio fondamentale del nostro ordinamento, per poi essere il fariseo che firma un controemendamento che esprime esattamente il contrario di quello che egli ha sostenuto ed accettato il 1° giugno nella Commissione giustizia del Senato (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)?

Onorevoli colleghi, il problema non è a chi giovi lo slittamento o l'immediata entrata in vigore della norma, ma è quello di capire per quale motivo un Governo che in quel momento aveva presentato una norma — che prevedeva differimento al 2 gennaio del 2000 dell'entrata in vigore dell'articolo 171 del decreto legislativo — e aveva espresso parere favorevole sull'emendamento Calvi, dopo aver votato all'unanimità nella Commissione giustizia del Senato, abbia cambiato percorso. È troppo facile accusare l'opposizione di voler favorire questo o quel rappresentante, questo o quell'imputato eccellente, mentendo sapendo di mentire, sapendo che quell'emendamento Calvi poneva un limite a questa problematica: congelava i termini della prescrizione, quindi rendeva assolutamente inefficace e pretestuoso quanto la maggioranza andava sostenendo.

Il ministro, dopo aver ricevuto alcuni dati, ha ordinato un monitoraggio il cui esito, a suo avviso, dimostrava che questa norma avrebbe provocato la prescrizione o ricadute negative su circa 600-700 processi, per un totale di circa 15 mila imputati. Il ministro Diliberto sostiene ciò pensando di avere a che fare con interlocutori che credono ancora alla befana e che non conoscono le procedure e i meccanismi utilizzati da un Ministero e da un ministro prima di presentare un decreto-legge al Consiglio dei ministri; pensando di parlare a rappresentanti dell'opposizione che non sanno che gli uffici, prima di presentare un progetto o un decreto-legge, assumono tutte le iniziative, tutte le informazioni e tutti i monitoraggi di questo mondo. E allora diventa legittimo da parte di questa opposizione, in maniera concreta e non strumentalmente, come cercano di fare il Governo e la maggioranza, pensare male. Ha detto infatti un grande uomo politico che molte volte pensare male è peccato, ma si indovina.

Diventa allora quanto mai sospetta la solita coincidenza della sommossa preannunciata di alcune procure e di alcuni uffici giudiziari, che anche in passato ci

hanno abituato a dure prese di posizione contro il potere legislativo; diventa facile e non del tutto sbagliato pensare alle grandi pressioni che si sono esercitate sulla maggioranza e sul Governo; un Governo che per bocca del ministro Diliberto e del sottosegretario Ayala avevano stizzosamente respinto le accuse di alcuni magistrati milanesi che contestavano l'entrata in vigore dell'articolo 171 il 2 giugno 1999, ritenendo che quella norma avrebbe potuto provocare effetti prescrittivi in ordine ad un processo ben determinato. Ebbene, sia il ministro che il sottosegretario Ayala rispondevano che queste erano supposizioni prive di fondamento, perché nell'emendamento presentato dal senatore Calvi esistevano i meccanismi idonei e sufficienti ad evitare che questo rischio si determinasse.

Che cosa è successo allora? Perché, guarda caso, proprio quando prende la parola il giudice Castelli, quando si tiene a Milano una riunione di giudici delle indagini preliminari, quando una certa stampa, che fa pressione sul potere legislativo, sul Parlamento, sul Governo, accusa, grida allo scandalo, grida alla possibilità di vedere imputati eccellenti — bontà loro — lontani dall'avere un processo e di essere giudicati, perché proprio in quel momento il Governo decide di fare marcia indietro? Questo, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, è un quesito al quale non avete potuto o saputo rispondere.

È facile allora per chi fa opposizione e la fa correttamente, come noi, pensare due cose: che esiste una forma di pressione di un certo mondo giudiziario su questo Governo e su questa maggioranza, che vi sono scheletri nell'armadio di esponenti della maggioranza, oppure che questo esecutivo e la maggioranza hanno firmato cambiali che oggi sono state messe all'incasso. Questo è l'unico modo di interpretare un atteggiamento che definire strano, di una resipiscenza sospetta, significa non dire tutta la verità.

Entriamo allora nel merito della vicenda, che sarebbe facile chiudere con una domanda al Governo: pensate che

rinvia l'entrata in vigore dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000 possa essere sufficiente a risolvere i problemi che secondo il ministro Diliberto sono emersi dal suo monitoraggio, oppure il 2 gennaio 2000 ci troveremo esattamente nella stessa situazione nella quale ver-siamo oggi? È questo che dovete avere il coraggio di dire, che la vostra richiesta, la vostra accusa sono pretestuose. Voi, infatti, spostate soltanto di sei mesi il momento in cui vi saranno le stesse condizioni, a meno che questo Governo e questa maggioranza non pensino già di poter sottoporre a questo Parlamento la richiesta di un'ulteriore proroga. Questa volta fatela *sine die*, se volete essere coerenti, se volete assumervi la responsabilità delle vostre azioni, se non volete prendere in giro il paese, visto che non riuscite a prendere in giro questa opposizione.

Abbiate il coraggio delle vostre azioni! Abbiate il coraggio di denunciare il vostro fallimento, la vostra capacità di incidere in questo paese con le riforme che il paese stesso si aspetta, con la riforma di un processo giusto, che a settimane alterne ci viene concesso o negato, il cui iter viene prima accelerato e poi ritardato a seconda del momento politico ed utilizzato soltanto per fini elettorali e politici. Abbiate il coraggio di dire questo agli italiani e abbiate il coraggio di dirlo in quest'aula! L'iter del provvedimento e le posizioni che i rappresentanti politici assumono verranno consegnati alla storia del paese.

Non è importante stabilire se la diversa figura tra GIP e GUP debba ricevere una tutela costituzionale; non ha importanza, non è questo il punto della questione. Il punto è garantire un processo giusto ed un giudice terzo, e tale non può essere il giudice che in un momento precedente al processo si è già occupato della fattispecie, è già entrato nel merito, ha già concesso un provvedimento di custodia cautelare o di autorizzazione ad intercettazioni. Ecco qual è la differenza! La differenza è dare ad un imputato, ad un anonimo imputato,

ad un cittadino imputato, la garanzia che l'uomo che lo giudica in quel momento è terzo rispetto all'accusa, non conosce i fatti e i retroscena di quel processo, è pronto a valutare nel dibattito la prova della sua colpevolezza, è pronto a valutare se nelle carte vi siano o meno gli elementi per il rinvio a giudizio.

Non c'è bisogno di invocare la tutela costituzionale, che pure, interpretando le parole del Presidente Granata, dovrebbe allarmare il rappresentante del Governo e la maggioranza. Bisogna porre un problema di giustizia sostanziale: il GIP deve essere persona diversa dal GUP perché nel nostro ordinamento esiste già una differenziazione, dal momento che la Consulta è intervenuta stabilendo che non potevano fare parte di un collegio giudicante magistrati che, a vario titolo, avevano partecipato al tribunale del riesame relativamente al processo in questione. È questo il principio da salvaguardare, è questo il principio di coerenza egualmente stabilito da una sentenza della Corte costituzionale, per la quale non può essere GUP il GIP che ha obbligato il pubblico ministero a formulare l'accusa. È questa la giustizia sostanziale, è questa l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in ciò consiste la tranquillità dei cittadini di essere giudicati da un giudice terzo.

Non diteci, allora, cose che non corrispondono al vero; non prefigurateci cataclismi qualora il decreto-legge non venga convertito; non addossate all'opposizione responsabilità che sono soltanto vostre, del vostro Governo e della vostra maggioranza.

All'interno dell'opposizione e, più specificatamente, all'interno di forza Italia, che è partito di maggioranza relativa della coalizione di opposizione, io appartengo ai sostenitori di una linea di pensiero per la quale, nel momento in cui la disponibilità non è reciproca, nel momento in cui la concertazione non viene effettivamente applicata, nel momento in cui non si accede alle tesi dell'opposizione, non si può collaborare con una maggioranza che, alla prima occasione, di fronte al primo problema fondamentale e sostanziale, gira

le spalle o fa spallucce! Non è possibile concedere disponibilità ad un Governo sorretto da una maggioranza che assolutamente non sta insieme e che, se non fosse stato per un'opposizione seria, ragionevole, che sa di avere sulle spalle una grande responsabilità, probabilmente si sarebbe fermata molti mesi fa.

Io appartengo alla schiera di quelle persone che ritengono che in Parlamento ognuno debba fare la sua parte e quest'ultima non si recita a proprio piacimento, ma è quella alla quale si viene destinati dal voto degli italiani.

Noi siamo opposizione e non possiamo avere niente a che fare e a che vedere con questa maggioranza e con questo Governo!

Mi auguro allora che questi esempi di malagestione e di resipiscenza sospetta possano convincere coloro i quali fino adesso qualche volta hanno avuto il sopravvento e che ritengono che sia sempre meglio mediare, discutere, avere un confronto e offrire il proprio contributo ad una riforma, se questa è nell'interesse del paese. Ma quale contributo e quale confronto, se questo Governo è sordo e se questa maggioranza è insensibile? Rispetto ad un problema che non è di forza Italia o dell'opposizione ma del paese, che è un problema di giustizia sostanziale, di giustizia giusta, di giusto processo, si sarebbe dovuto vedere un altro atteggiamento da parte di questa maggioranza e di questo Governo, un'altra forma di disponibilità: avrebbero dovuto cercare di trovare la soluzione! In fondo non chiediamo la « luna nel pozzo », ma chiediamo che quel principio già stabilito nel 1997 venga immediatamente applicato con quei correttivi — così qualcuno si tranquillizza — che lascino serenità alla opinione pubblica sul modo e sui tempi di celebrazione dei processi. Noi vogliamo che i processi siano celebrati, che giungano a compimento!

Noi non siamo venuti a chiedervi conto in quest'aula di quanti processi siano finiti in prescrizione per questa o per quella procura; noi non siamo venuti a chiedere la testa dei responsabili di questa o di

quella procura che si sono macchiati di lungaggini tali e inutili, che si sono tramutate in prescrizioni! Non abbiamo chiesto conto dell'operato di alcuni inquirenti che, non potendo sostenere l'accusa in dibattimento, dopo aver fatto adottare provvedimenti clamorosi, preferiscono portare alle lunghe le indagini per arrivare ad una più facile e « tombale » prescrizione.

Noi vogliamo che i processi si celebrino con il rispetto delle regole, con la tutela ed il rispetto della dignità umana di un cittadino prima ancora che imputato. E il cittadino, o cittadino-imputato, non ha colore politico, non ha tessere di partito! È il cittadino di questo paese che vuole avere una giustizia che sia almeno simile a quella che si ha nel resto dell'Europa, in un paese occidentale, in un paese democratico e non invece ad una giustizia che risponda soltanto ad esigenze di casta e a principi di spettacolarizzazione e che, invece di rispondere in quest'aula parlamentare in un confronto serrato e critico, risponda a queste o a quel magistrato, a questa o a quella procura, a questo o a quel tribunale! Noi ci battiamo e ci batteremo sempre per una giustizia giusta che garantisca i diritti dei cittadini, che faccia in modo che si giunga ad una sentenza in tempi rapidi!

E poi ci porremo il problema della certezza della pena, perché non vi può essere una giustizia giusta se non vi è anche una pena certa.

Questi sono tutti problemi che vi trovano assolutamente indifferenti, se è vero — come è vero — che nella prima occasione nella quale avreste dovuto dimostrare la vostra sensibilità, la vostra capacità e la vostra disponibilità a discutere e a confrontarvi con noi, sono venuti meno questo principio e questa disponibilità.

E non vi importa nulla di avere sacrificato illustri e qualificati esponenti della vostra maggioranza, che avevano sostenuto — in ragione non di un principio politico o di un interesse di parte, ma dell'interesse collettivo — un principio giusto! Per la verità, non importa neppure

a loro stessi: bastava, infatti, ascoltare l'intervista che questa mattina il senatore Calvi ha rilasciato al *TGI* (egli, evidentemente, ha già dimenticato di essere stato il primo sostenitore di un principio fondamentale e giusto che ha trovato d'accordo tutta la Commissione giustizia del Senato). Nel corso di quell'intervista egli ha utilizzato espressioni del genere: noi siamo contro; io non avevo valutato bene il mio emendamento perché, se il testo di quest'ultimo fosse stato inserito nel decreto-legge, noi avremmo sacrificato gli imputati per i quali avremmo congelato i termini di prescrizione e fatto in modo che, se vi fossero stati giudici disponibili nei loro confronti, questi fossero cambiati. Abbiate almeno il coraggio di tacere!

Vorrei rispondere al ministro Diliberto. Non so chi vincerà questa battaglia, so però che questa guerra l'ha dichiarata il Governo e la maggioranza e, al di là dei numeri, non delle coscienze libere, che faranno prevalere la vostra tesi (perché soltanto con quelli potrete vincere), io credo che questa battaglia la vinceremo noi nel paese reale, in quel paese che ha dato già segni di resipiscenza per i quali, se non allarmarvi, dovete almeno preoccuparvi (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il guardasigilli dice che sulla giustizia il Polo confonde vicende private e pubblici provvedimenti e subordina il cammino delle riforme alla soluzione di casi personali; insomma, continua ad essere inaffidabile di fronte ad una sinistra che invece conferma buon senso e responsabilità nel momento in cui con orgoglio vanta il varo del giudice unico.

Io non so se ci sia qualcuno che ad occhi aperti e al di là del gioco delle parti, maggioranza e opposizione, crede ancora a questa favola, perché, se questo qual-

cuno esiste, merita veramente di essere iscritto nel comitato d'onore dell'Ulivo 2, poiché si tratta di un soggetto capace di ingoiare tutto.

Con il lanternino in mano, come Diogene, vado alla ricerca dell'intima coerenza delle posizioni della sinistra sui temi della giustizia. È una ricerca che potrebbe essere interessante per lo studioso dei comportamenti umani, ma che sul terreno politico è perfettamente inutile. La maggioranza che sostiene il Governo D'Alema è così eterogenea che fa emergere la coerenza non sui contenuti, bensì sul solo elemento che lega i passi della maggioranza, sia per gli atti del Governo, sia per il lavoro in Parlamento, cioè sul quotidiano tentativo di tenere insieme gli undici partiti della coalizione.

Non è una peculiarità della giustizia. Oggi parliamo di giustizia, ma accade qualcosa di simile per la scuola. Per accontentare tutti, ammesso che vi si riesca perché c'è sempre qualcuno che non è d'accordo, non si realizza la parità, quindi non si risolve il problema, ma si concede qualche briciola che, in tempi di carestia, non è poi così disprezzabile per chi la riceve. Così accade per la riforma del sistema pensionistico, per la riforma degli ordini professionali, per la sanità e così via, ma le vicende del giusto processo e della incompatibilità tra GIP e GUP sono quelle più emblematiche.

L'oggetto della discussione, oggi, non è il giusto processo, ma il ministro ha fatto cenno anche a questo aspetto. E poiché è in questione anche la coerenza dei rispettivi schieramenti, un cenno al disegno di legge costituzionale non guasta perché, dopo un iniziale tentennamento, la sinistra aveva ammesso la necessità di inserire i principi del giusto processo nella Costituzione, però chi si attendeva coerenza nei comportamenti ha invece assistito ad una sorta di slalom o di zig-zag.

La sinistra dapprima concorre alla rapida approvazione del testo al Senato, nel dicembre 1998; poi, alla Camera, in un primo momento tira per le lunghe l'avvio della discussione in Commissione affari costituzionali quindi, con il proprio tem-

poreggiare, provoca le dimissioni dell'originario relatore del provvedimento; poi, attraverso il nuovo relatore, onorevole Soda, presenta un testo inaccettabile perché, di fatto, peggiorativo della situazione attuale in quanto costituzionalizzava l'equazione pentito più pentito uguale prova; quindi, ancora, di fronte alle proteste del Polo, ha proposto un testo che rispetto al Senato conteneva modifiche marginali al solo scopo di rimandarne l'approvazione, imponendo un ulteriore ritorno al Senato.

Infine — è l'ultima puntata in ordine di tempo, ma non so se sia l'ultima in termini assoluti —, al vertice di martedì della scorsa settimana, si dà il via libera alla versione originaria approvata in prima lettura a palazzo Madama; con una sorta di gioco dell'oca, ritorniamo alla casella iniziale! Vede come siamo ingrati, signor ministro, rappresentato ora dal sottosegretario? La sinistra realizza un gesto di apertura nei confronti del Polo e questo risponde con l'ostruzionismo sul giudice unico, torna a confermare il proprio condizionamento in funzione delle storie giudiziarie di suoi esponenti e arriva a tale esasperazione da far proclamare la guerra ad un partigiano della pace, come il comunista onorevole Diliberto; e tutti sanno quanto i comunisti siano amici della pace!

Il tempo che abbiamo a disposizione ci consente, però, di raccontare non le favole ma la storia per intero e di fare qualche cenno, anzitutto al piano tecnico ma poi soprattutto a quello politico. Sul piano tecnico, dopo gli interventi che si sono succeduti finora, è davvero inutile aggiungere altre parole. Il giudice che nel processo si è già espresso sulla libertà personale dell'indagato non può essere lo stesso che poi decide il rinvio a giudizio: chi, per sua penitenza personale, ci sta ascoltando da stamattina lo sa a memoria, ormai lo può recitare a rime alternate! Il GIP, che opera una valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di reato a carico di un indagato, che quindi entra nel merito della vicenda, che si esprime, che ha cognizione piena degli atti, che traduce

questa cognizione in un giudizio e in un'ordinanza nella quale afferma che tizio è verosimilmente colpevole, non può essere lo stesso giudice che in seguito stabilisce se di tizio va disposta la citazione a giudizio.

Il giudice che si è espresso sulla responsabilità, che quindi ha già pronunciato il proprio orientamento sul fatto concreto, non può essere il medesimo che decide che non esistono elementi per prosciogliere nell'udienza preliminare. Questa è una decisione di merito: dopo la modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, che ha eliminato il requisito dell'evidenza della non colpevolezza, il giudice dell'udienza preliminare opera una valutazione di merito, esprime un giudizio anticipato di probabile responsabilità, e non può essere lo stesso giudice che lo ha già fatto in precedenza. Su questo, però, sembra che siamo tutti d'accordo: il problema, allora, è l'immediata operatività di una disposizione del genere.

Ebbene, una serie di buone ragioni militano per l'immediata applicazione. La prima ragione — mi sembra quasi offensivo ricordarlo — è la seguente: la norma esiste già, si tratta dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998. L'applicazione di questa disposizione, però, è sospesa da circa un anno e mezzo: come ha detto lo stesso ministro stamattina, in un anno e mezzo gli uffici giudiziari avevano tutto il tempo per evitare situazioni di incompatibilità. Il Governo, per il tramite del ministro, è così orgoglioso di aver realizzato il 2 giugno una splendida operazione epocale: si è cambiata una targhetta sulla porta degli uffici giudiziari, da « pretore » a « giudice », spacciando questa operazione per la riforma del millennio! Se il ministro è così orgoglioso di tutto ciò, adoperi un supplemento di orgoglio per rendere immediatamente operativa una norma di civiltà, che garantisce l'imparzialità del giudice.

Il ministro non può sostenere che tutto il nuovo relativo al settore penale entrerà in funzione quando tutto sarà pronto, perché questo discorso vale per le dispo-

sizioni che abbisognano di edifici, materiale, personale, norme applicative, non anche per norme, come quella di cui stiamo discutendo, che rappresentano l'attuazione di precetti costituzionali e della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, come ha ricordato qualche giorno fa il Presidente della medesima, Granata. Questo è il secondo aspetto qualificante. Se oggi vi fosse una pronuncia della Corte costituzionale sul punto specifico dell'incompatibilità tra GIP e GUP, scommetterei con ampia generosità su una pronuncia di illegittimità, che sarebbe perfettamente in linea con le precedenti, a partire dal 1990. La Corte costituzionale, infatti, nel 1990 con la sentenza n. 496 ha addirittura ritenuto l'incompatibilità tra il GUP che impone l'imputazione coatta al pubblico ministero e il GIP, vale a dire tra il GUP che fa qualcosa di inferiore qualitativamente e quantitativamente rispetto a quello che oggi fa il GIP, dopo la modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale. Vi sono, poi, altre pronunce intervenute tutte sul testo dell'articolo 34 del codice di procedura penale, fino alla n. 131 del 1996 — certamente la più significativa ai fini del nostro dibattito — che stabilisce l'incompatibilità tra il giudice del riesame e il giudice del merito del dibattimento. Anche in questo caso vi sono elementi di evidente analogia, se non addirittura di sovrapposizione, rispetto alla situazione del GIP e del GUP. Il giudice del riesame, infatti, è giudice della libertà, alla pari del GIP; il giudice del dibattimento è il giudice del merito, colui che decide se Tizio sia colpevole o innocente, in qualche modo richiamando la funzione del GUP che, se esistono elementi anche insufficienti per disporre la citazione a giudizio, è obbligato a pronunciare una sentenza di assoluzione.

Se questa è la giurisprudenza della Corte, si tratta di rendere operativa una norma che già esiste da un anno e mezzo, lo ripeto, e che da un anno e mezzo ha la propria efficacia sospesa, una norma che deve sostituire una disposizione palesemente incostituzionale. Sappiamo che le pronunce di incostituzionalità hanno va-

lore *ex tunc*, fin dall'origine, e non vi è una norma transitoria per le stesse. È eversivo il Polo che chiede l'immediata operatività di una disposizione del genere? Dice il ministro: «L'immediata applicazione dell'incompatibilità pone a rischio 1.600 processi». Tombola (che tra l'altro si ferma a 90 e non arriva a 1.600)!

Allora, avanzo una richiesta formale al Presidente della Camera e chiedo che abbia la cortesia di rispondermi. Abbiamo necessità di consultare i dati analitici di questi processi; non ci è stato consegnato alcun prospetto riassuntivo, a differenza di quanto è accaduto per altri monitoraggi fatti in passato; non ci è stata consegnata alcuna copia delle schede inviate dagli uffici giudiziari, a differenza di quanto è accaduto per altri monitoraggi fatti in passato. Se il Governo permette, io non mi fido della sua sintesi, anche perché c'è un precedente che conosco, avendo avuto qualche parte nella vicenda. Circa due anni fa fu riformato l'articolo 513 del codice di procedura penale ed il Governo disse di stare attenti alla fase transitoria perché vi era il rischio della prescrizione. Da parte della Commissione giustizia chiedemmo al Governo contezza dei suddetti rischi e quest'ultimo ci mandò due voluminosi incartamenti che fotocopiavano le risposte pervenute dagli uffici giudiziari. Ebbene, ricordo che erano a rischio di prescrizione processi per omicidio — inutile ricordare che l'omicidio è un reato imprescrittibile —, che erano a rischio di prescrizione estorsioni pluriaggravate, la cui prescrizione terminava nel 2015 e così via. Voglio vedere le carte, se permettete. Chiedo al Presidente della Camera, ripeto, di conoscere le schede inviate dagli uffici giudiziari, di conoscerle in modo analitico perché mi interessa sapere chi ha risposto, quali e quante udienze preliminari sono state fissate e quali sono i titoli dei reati. Anche noi, infatti, e non solo gli uffici del Ministero, sappiamo fare i calcoli relativi alla prescrizione. Ma ammettiamo pure che vi siano queste 1.600 pendenze a rischio. In tal caso, come è stato ricordato in diversi interventi precedenti, sarebbe subentrato l'emenda-

mento del senatore Calvi, che prevedeva la sospensione della prescrizione: con quella formulazione la sorte dei processi sarebbe stata salva.

Mi spiegate per quale ragione nel giro di poche ore la sinistra parlamentare e di Governo ha mutato opinione e ha sconfessato l'emendamento Calvi? Anzi, non solo lo ha sconfessato, ma lo ha fatto sconfessare dallo stesso senatore Calvi, il quale non solo ha fatto retromarcia in Commissione, ma ha rilasciato un'intervista al *Corriere della Sera*, in cui sosteneva esattamente il contrario di ciò che aveva scritto nel suo emendamento, nel perfetto stile sovietico, secondo il quale il compagno che sbaglia è chiamato a sostenere pubblicamente il contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

GENNARO MALGIERI. Come Pol Pot!

ALFREDO MANTOVANO. Il ministro ha fatto di peggio: stamane ha riferito che il mutamento è intervenuto a seguito di sollecitazioni che gli sono pervenute.

Signor ministro, ciò non basta. Si tratta di sollecitazioni da parte di chi? Di uffici giudiziari? Quali? Sono sollecitazioni di *house organ* di qualche *lobby* forcaiola?

Ma, al di là delle *lobby* sollecitatorie, resta il fatto che la sinistra conferisce valore ad un principio di diritto in base alla quantità dei processi sul quale esso interviene e addirittura lo congela se quel principio giova al corretto svolgimento di un processo nel quale è coinvolto un nemico (devo parlare di nemici, se vi è una guerra dichiarata).

Signor ministro, è vero che le vicende personali influenzano le scelte legislative, ma il condizionamento non riguarda il Polo, bensì la sinistra. Non sia mai che si corra il rischio di garantire all'onorevole Previti un giudice imparziale! Bisogna intervenire immediatamente e tornare indietro sugli stessi propri passi.

In base a ciò che ha detto oggi il ministro, non so quale possa essere la sorte delle ipotesi Pisapia e Saraceni,

ipotesi di mediazione forse apprezzabilissime, ma che si scontrano sugli scogli di un'assoluta indisponibilità a cambiare anche le virgole in questo decreto-legge.

Faccio un'ulteriore considerazione, in risposta ad un altro argomento adoperato dal ministro nel corso della sua requisitoria. Il ministro ha detto che il Polo è irresponsabile, perché non si rende conto degli effetti catastrofici che deriverebbero dalla mancata conversione di questo decreto-legge.

ALFREDO BIONDI. Lo ha detto anche il relatore.

ALFREDO MANTOVANO. Ma il relatore è stato un po' più *soft*.

Chiedo a chiunque abbia sostenuto tesi del genere un po' più di serietà e di senso della misura.

Tanto per cominciare, il decreto-legge scade venerdì, come tutti sappiamo. Un accordo che si realizzasse in questo momento consentirebbe un passaggio rapido al Senato e la sua conversione in tempi altrettanto rapidi e nei termini: se ciò non si realizza, non è responsabilità del Polo.

Ma ammettiamo che ciò non si verifichi e che, a causa dell'eversione incarnata dal Polo, il decreto-legge non venga convertito. Ebbene, la sentenza n. 360 della Corte costituzionale, che nel 1996 ha vietato la reiterazione dei decreti-legge, non ha affermato che essa è vietata *sic et simpliciter*, ma ha fatto qualche precisazione: ha previsto che, nella forma e nella sostanza, non devono essere ripetute le stesse disposizioni.

Chiedo — e si tratta davvero di un'ipotesi che, con molta umiltà, propongo come oggetto della discussione, per chi abbia voglia di parlare, ma non so se il ministro abbia questa intenzione — cosa impedisca di emanare venerdì un decreto-legge di un articolo di un solo rigo, che preveda il rinvio dell'applicazione delle norme al 15 gennaio 2000.

Non si tratta di qualcosa di diverso, formalmente e sostanzialmente, rispetto al decreto-legge di cui stiamo parlando? Cosa preclude una soluzione del genere?

Effetti catastrofici si possono riparare con molto poco.

In conclusione, la sinistra non è schizofrenica quando, da un lato, dà il via libera al giusto processo e, dall'altro, si arrocca sul GIP-GUP: non è schizofrenica perché sul secondo aspetto non può cedere per non perdere i pezzi forcaioli della propria maggioranza di fronte a norme che hanno operatività immediata. Sul giusto processo può invece ben dimostrare alle proprie componenti garantiste e anche al Polo nobiltà di intenti perché tanto i tempi lunghi della riforma costituzionale consentiranno mille e uno ripensamenti, come è accaduto finora.

Queste sono le motivazioni della guerra ingiusta proclamata dalla sinistra perché, se siete amanti della pace e dichiarate guerra con molta coerenza, noi siamo amanti delle distinzioni e crediamo che vi sia una fondamentale differenza fra la guerra giusta e quella ingiusta. Voi avete proclamato una guerra ingiusta nel senso pieno del termine. Di fronte alle vostre motivazioni noi non possiamo che riaffermare le nostre: i principi valgono a prescindere dalle persone interessate alla loro applicazione e anche a prescindere dalla necessità di garantire la tenuta della maggioranza.

Dalle parole del ministro deduco che il passaggio dalle grida nelle piazze, da lui sottolineato, alla guida del paese abbia bisogno di qualche ulteriore tempo di adattamento. Il ministro questa mattina ha mostrato di voler guidare il paese urlando ma anche oltraggiando l'opposizione e montando contro di essa un indegno processo alle intenzioni. Ci risparmi quanto meno l'ipocrisia di averlo fatto per senso di responsabilità! Quest'ultimo oggi impone di dare applicazione a precetti costituzionali dei quali il Governo continua a disinteressarsi.

Da ultimo chiedo al ministro: quella che ha dichiarato è veramente una guerra al nemico apparente? Mi permetto di fare questa domanda perché la storia è piena di guerre dichiarate contro un nemico esterno ma che in realtà avevano lo scopo di regolare i conti all'interno. Voglio dire

che, se avete problemi interni alla maggioranza, non coinvolgeteci, non giocate di sponda con noi! Noi non intendiamo prestarci a questo gioco! Avete iniziato da tempo la vostra guerra interna sparando contro una parte del vostro stesso schieramento, sparando (per quelle che emergono con evidenza anche da alcune dichiarazioni di esponenti dei democratici di sinistra a proposito del « Governo amico ») contro il vostro generale. Con l'intervento del ministro di questa mattina avete messo un macigno sulla strada delle riforme ma, al di là del merito dei singoli provvedimenti di riforma, le riforme perseguite seriamente giovano, sia pure in modo indiretto, alla stabilità del Governo mentre la scena a cui abbiamo assistito questa mattina è stata quella di un *killer* che ha puntato la pistola e ha sparato contro il Governo.

Non chiedeteci di metterci in mezzo. Noi non ci iscriviamo all'associazione per la tutela del Presidente del Consiglio, saremo soltanto interessati testimoni di questo tiro al bersaglio (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo (per la verità non molti), non sono mai stata una grande estimatrice di questa cosiddetta riforma perché avevo intuito fin dall'inizio — proprio perché conosco bene i soggetti che compongono questa maggioranza — che non sarebbe stata una vera riforma perché questa maggioranza alterna controriforme a cerottini, aggiustamenti, piccoli rammendi e rattoppi. In questo caso vi è una parte di riforma, che in realtà è controriforma, e vi è un'altra parte che è fatta di rattoppi e rammendi.

È vero, tutto è rimasto pressoché come prima. Non so se lo abbiate notato, ma qualche giorno fa a Milano vi è stata una protesta condotta dagli ex pretori nei confronti del capo della procura il quale — che Dio lo perdoni! — aveva multipli-

cato i *pool* nei suoi uffici e suddiviso e sistemato per tabelle e per argomenti il lavoro di tutti i suoi sostituti, che sono diventati numerosi.

Gli ex pretori protestavano perché non solo avrebbero continuato ad occuparsi dei furti — la criminalità di strada o cosiddetta microcriminalità è quantitativamente più numerosa —, non solo avrebbero continuato ad occuparsi di piccoli reati, ma avrebbero dovuto occuparsi anche di tanti fascicoli, come finora hanno fatto, non con grandi risultati, visto che oltre l'80 per cento dei reati rimane impunito; al contrario, i sostituti procuratori — quelli che già svolgevano tale compito — continueranno ad occuparsi dei reati di cui si occupavano precedentemente. Inoltre, all'interno della vecchia pretura, vi sono ancora i famosi *pool* aristocratici di serie A, che continuano ad occuparsi di quei reati che hanno effetti più scenografici: infatti, con la repressione di tali reati, si va agevolmente sulle prime pagine dei giornali. Questa era, dunque, la protesta degli ex pretori.

Questa mattina ho incontrato in aereo alcuni pubblici ministeri milanesi, i quali mi hanno detto che tutto sommato, a Milano, si sta cercando di uniformare le vecchie sezioni, mentre sappiamo che nella gran parte degli altri uffici giudiziari italiani, è tutto rimasto come prima: la pretura non si chiama più così, ma è rimasta la stessa; in quell'ufficio lavorano gli stessi soggetti che vi erano prima, i quali si occupano — salvo depenalizzazioni — dei reati di cui si occupavano precedentemente; nella vecchia procura vi sono i vecchi sostituti procuratori, che svolgono lo stesso lavoro di prima.

Di conseguenza, chi ha pensato che questa potesse essere una vera riforma, che realmente avrebbe rivoluzionato e rimesso in ordine gli uffici e l'ordinamento giudiziario, si è veramente illuso: è stata una vana illusione.

Inoltre, si potrebbe anche fare un discorso di produttività: come diceva precedentemente l'onorevole Mantovano, i capi degli uffici giudiziari hanno avuto un anno e mezzo di tempo — è da un anno

e mezzo, infatti, che esiste la norma sulle incompatibilità —, ma mi chiedo che cosa abbia loro impedito di organizzare gli uffici stessi in modo tale da non far prendere, allo stesso giudice, due provvedimenti incompatibili tra loro.

Ci è stato detto che siamo degli irresponsabili; qualora decadesse il decreto-legge — che certamente non è reiterabile — che cosa succederà, all'indomani, negli uffici giudiziari? Ebbene, vi sarà lo stesso caos che c'è oggi e che c'era ieri. Infatti, se vi fossero una migliore organizzazione, una cultura del diritto ed una maggior attenzione non soltanto alle garanzie degli imputati e degli indagati, ma anche a quel principio costituzionale — che vorrei, comunque, riformare — dell'obbligatorietà dell'azione penale, sicuramente la nostra giustizia ed il nostro processo penale si troverebbero in una situazione diversa.

Signor Presidente, prendendo uno schema pubblicato qualche giorno fa su un quotidiano molto amato da certe procure — mi riferisco a *la Repubblica* — ho ricostruito quelle che vengono chiamate «le tappe dello scontro». Tra l'altro, l'articolo reca un titolo, «Il Polo va alla guerra», che oggi è stato ripreso e fatto proprio dal ministro di grazia e giustizia, il quale, pur dichiarandosi pacifista — anche se non l'ho mai visto manifestare in piazza contro la pena di morte in Cina —, come il partito che rappresenta, si è messo l'elmetto ed è andato alla guerra. Ebbene, su tale quotidiano molto guerra-fondaio — che parla sempre e volentieri di guerra — vi sono le tappe dello scontro; tale schema è un po' incompleto e, quindi, dovrà essere in parte integrato; tuttavia, vale la pena di ricostruire le date. Esse vanno dal 21 maggio al 14 luglio. Si legge: «21 maggio: il Consiglio dei ministri» — e qui c'è tutta l'autorevolezza e il tono rispettoso che si deve al Governo — «su proposta del guardasigilli Diliberto, approva il decreto che rinvia al gennaio del 2000 la parte penale del giudice unico. Diliberto rinvia anche l'entrata in vigore dell'incompatibilità tra GIP e GUP». Qui sembra che tutto funzioni. Poi si passa al 2 giugno, quando la Commissione giustizia

del Senato discute il decreto e vota all'unanimità a favore della norma sull'anticipazione dell'incompatibilità tra GIP e GUP. Questa norma — afferma *la Repubblica* — riguarda anche tutti i processi in fase di udienza preliminare: quindi tutti i processi, come è giusto, se ci si vuole attenere al dettato costituzionale e se si vuole dedicare attenzione ai diritti di tutti i cittadini e non soltanto a quelli di alcuni. Sul quotidiano non è precisato, ma noi sappiamo bene che l'iniziativa di questa anticipazione è stata della sinistra, cioè della maggioranza, con il famoso emendamento Calvi, di cui si è parlato per tutta la giornata di oggi, in quest'aula. Poi sullo stesso quotidiano si salta al 5 giugno e si dice: « La notizia viene resa pubblica; partono le proteste degli uffici giudiziari italiani ». C'è stato, dicevo, un salto, perché non si dice che il 4 giugno, sicuramente a Milano, ma probabilmente anche in altri distretti giudiziari, si è svolta una riunione di giudici delle indagini preliminari.

A questo proposito, scusate, ma la memoria non può che andare all'estate del 1994. Eravamo proprio in luglio: il 14 luglio, per l'esattezza, era stato emanato il famoso decreto Biondi. Senza nulla togliere ai meriti del ministro di grazia e giustizia Biondi, devo dire che si era trattato di un decreto di tutto il Governo Berlusconi...

ALFREDO BIONDI. E anche dei sottosegretari dell'epoca!

TIZIANA MAIOLO. Anche dei sottosegretari, certo: si riferisce ovviamente al sottosegretario per la giustizia Contestabile.

Come non ricordare, quindi, quell'immagine veramente scenografica, con pennellate di colori accesi degne di Tiziano! C'era anche un signore con la barba un po' lunga, poi ce ne era un altro un po' biondino, che appunto ho incontrato in aereo questa mattina, ed altri ancora. Anche loro avevano tenuto una riunione ed avevano scritto un documento. Allora, mi viene in mente che forse non esage-

ravamo quando ci chiedevamo chi comandi in questo paese. A quel tempo però, si sa, c'era un Governo molto fragile — così si dice —, il Governo Berlusconi, non un Governo delle sinistre. Non era un esecutivo in grado di governare le piazze e le *lobby*, di tenere in pugno le corporazioni (e si è visto come sa farlo!), quindi successe quello che successe. Oggi è bastata questa riunione, neanche carbonara, neanche di signori con l'elmetto e la sciabola, tanto meno con il kalashnikov, eppure... Mi viene in mente quell'articolo del codice penale che parla della forza dell'intimidazione, mi pare sia il 416-bis! Anche in questo caso, basta la forza dell'intimidazione, non occorre neanche dichiarare la guerra! Il ministro Diliberto, anzi, si trova nelle retrovie, è arretrato, perché è più debole, quindi ha bisogno di dichiarare guerra, mentre questi signori non ne hanno bisogno: si riuniscono pacificamente, senza armi, dicono le loro cose, e così via. Poi c'è un « rampantino » di sinistra, che io conosco molto bene, che si chiama Claudio Martelli ed è il « figliolino » della dottoressa Paciotti, oggi parlamentare europeo. Anche lui ha pensato bene di dire la sua. Mi ricordo di quel magistrato che parlava del tipo d'autore, quando c'erano le inchieste sulla sinistra, o sulle brigate rosse, o su Toni Negri: parlava della magistratura reazionaria, che prima individua la tipologia delle persone da colpire e poi colpisce. Adesso non se le ricorda più queste cose. Mi viene allora da pensare quale senso della giustizia abbiano il suo *entourage* e la sua « mamma », la dottoressa Paciotti.

Vi racconto a questo proposito un episodio non molto conosciuto. È noto a tutti che la dottoressa Paciotti è stata talmente fortunata che, in una Milano in cui circa il 98 per cento dei furti rimane impunito, non appena le hanno rubato la borsetta, gliel'hanno riconsegnata: invece, quando a me è stato rubato il portafoglio, non l'hanno ritrovato, ma si vede che sono più sfortunata... (*Commenti*).

Esatto! È proprio come la vicenda del motorino del figlio del dottor Di Gennaro.

Ma c'è anche un episodio meno noto, cari colleghi. Un giorno la dottoressa — onorevole, *pardon* — Paciotti si trovava in un centro diagnostico privato — perché gli amici del ministro Bindi dicono di preferire il sistema pubblico, ma poi si rivolgono al privato — dove le hanno, per sfortuna, rubato il portafoglio che aveva lasciato incautamente nella borsetta in anticamera. Quando è uscita ha chiesto di chiamare la polizia che, quando ha risposto, ha invitato la signora — di cui ignorava il cognome — a recarsi al commissariato per presentare denuncia. Quando ha sentito tale risposta, lei si è arrabbiata, ha preso il suo telefonino, ha fatto un'altra telefonata e, nel giro di dieci minuti, tutta la zona era piena di volanti con le sirene ululanti. Questa è l'equità! Questa è la giustizia uguale per tutti! Questa è l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge! Questo è quello che nessun parlamentare, io spero, si sarebbe permesso di fare e al quale forse non sarebbe stato consentito, mentre ai componenti di certe corporazioni invece lo è.

Scusatemi se ho un po' divagato. Come dicevo, il 5 giugno la notizia viene resa pubblica e partono le proteste da parte degli uffici giudiziari italiani. A questo punto devo fare un piccolo salto logico perché, questa mattina, il ministro ha confessato. Egli ha detto, infatti: abbiamo ricevuto delle segnalazioni (o forse ha parlato di pressioni, ricattini: non ricordo bene la parola, forse era « sollecitazioni »). Ebbene, speravo che questo Governo della sinistra avesse una certa identità: è vero che adesso va di moda dire che chi ha perso le elezioni le ha perse perché ha perso l'identità. Bene, chiamiamo uno psicanalista che li aiuti a ritrovare l'identità.

Come dicevo, il ministro ha confessato e, quindi, si è capito per quale motivo egli abbia sentito il dovere, nei giorni successivi a quel fatidico 5 giugno, di disporre il monitoraggio. L'onorevole Mantovano prima diceva di non fidarsi e di voler vedere le carte relative al monitoraggio: ha ragione, perché mi ricordo che una volta presentammo un'interrogazione sulle in-

tercettazioni telefoniche e su di esse fu disposto un monitoraggio; ma nella sua risposta il ministro affermava esplicitamente che non tutte le procure della Repubblica avevano risposto (ricordo, ad esempio, che quella di Napoli non aveva risposto). Come si può allora dare per buono questo monitoraggio se so che è incompleto? Pertanto, vorrei sapere dal ministro se il monitoraggio disposto l'8 giugno sia completo o meno (a me sembra di no). Inoltre, vorrei capire quale confusione si potrebbe ingenerare negli uffici giudiziari se fosse applicato il principio dell'incompatibilità tra GIP e GUP. Io non credo a tale confusione. Sul principio dell'incompatibilità siamo tutti d'accordo: pertanto, questa dovrebbe essere una riforma che va *de plano*, anche perché assolutamente obbligatoria. Tuttavia, vorrei capire come si faccia a non essere maliziosi quando al Senato viene presentato un emendamento da un prestigiosissimo esponente della sinistra, il disegno di legge di conversione viene votato pressoché all'unanimità e, successivamente, si cambia idea sulla base di interventi esterni. Vogliamo capire quali siano i motivi per cui si è cambiata idea con tanta facilità (non è la prima volta che succede). C'è forse un problema tecnico-giuridico? Fin quando non renderete noti i risultati chiari e dettagliati del monitoraggio continuerò a ritenere che non vi è alcun problema tecnico, a meno che non ci si voglia riferire alla prescrizione che, tuttavia, come sapete benissimo, si può congelare. Quindi, non vi è un problema di prescrizione, né di custodia cautelare — e non sarei neanche d'accordo sul « congelamento » della custodia cautelare —, né di monitoraggio. Se queste udienze preliminari fossero anche un milione, mi state dicendo che avete così a cuore i diritti dei cittadini che, di fronte a casi concreti (fossero uno o un milione), sareste disponibili a derogare ad un principio in cui credete: non posso assolutamente pensarlo! Non posso, dunque, che fare ipotesi politiche: avete paura dei magistrati? Se è così, perché avete paura? È chiaro che tutti i cittadini fanno bene ad avere paura

o ad avere qualche un qualche timore dei pubblici ministeri, non tanto perché sono i titolari dell'azione penale o perché possono indurre un giudice a mettere le manette, quanto perché ciò avviene in modo abbastanza casuale, da un lato, come se si giocasse alla *roulette* russa, o voluto, dall'altro, quando si tratta di usare il processo penale per combattere gli antagonisti o i nemici politici, considerato che siamo in guerra.

Dunque, se avete paura, mi dovete dire perché. Circolano forse cambiali in bianco di cui qualcuna potrebbe andare all'incasso? Oppure, vi è un problema di subalternità? Una volta, all'interno della magistratura, i giudici si ponevano il problema opposto; nelle riunioni si tuonava: noi non saremo la cinghia di trasmissione — ma intanto lo erano — del partito comunista! O forse si è rovesciata la situazione per cui adesso sono i partiti ad essere diventati cinghia di trasmissione delle correnti della magistratura? La verità è che la cultura non è cambiata e che vi piace ancora combattere con armi improprie perché non siete abbastanza forti da usare quelle proprie delle elezioni democratiche! Ma le elezioni devono essere vinte e quando si perdono si grida: si usano armi improprie! Si parla di conflitto di interessi e di *spot* televisivi, quando tutti sapete benissimo che, se il prodotto non è buono, è inutile fare gli *spot*, e giustamente non li avete fatti. Oppure, si crea il « caso Del Turco » per tenere alta la tensione interna. Ricordo che pochi giorni fa, in occasione del dibattito sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il capogruppo dei democratici di sinistra in Commissione giustizia diceva: griderò nelle piazze! Eh sì, vada pure in piazza Maggiore a Bologna a gridare, così vediamo quanti applausi riceve!

Non sto qui a parlarvi dell'articolo 3-bis o del comma 4: la verità è che il problema è politico e sappiamo tutti benissimo, signor Presidente, che se riusciremo a superare questa *impasse*, non lo si farà certamente attraverso questa discussione generale. Ciò avverrà in qualche

altro luogo più politico di quest'aula! Mi dispiace in un certo senso, ma occorre essere realisti.

La verità è che non vi importa nulla dei diritti dei cittadini e l'avete dimostrato in diverse circostanze, perché non dimentico che, dopo il decreto Biondi, abbiamo lavorato per mesi su una riforma della custodia cautelare che era la figlia illegittima — perché vi era un po' di commistione di alleanze — di quel decreto. Ma si devono avere sempre due pesi e due misure: Dell'Utri e Firrarello. Sono due soggetti diversissimi, ma i loro diritti dovrebbero essere uguali. E invece no, perché uno sta da una parte politica e uno dall'altra!

Temo molto, inoltre, signori della maggioranza e signori del Governo, che nella vostra cultura vi siano i tribunali speciali perché oggi volete fare due processi paralleli: il signor Rossi avrà diritto ad avere un giudice imparziale (il giudice dell'udienza preliminare), mentre il signor Verdi avrà diritto ad un giudice parziale, e glielo state dichiarando! L'Italia è piena di signori Verdi, non si chiamano tutti Rossi (i cognomi ovviamente sono scelti in modo del tutto casuale, potrei dire Brambilla e Cacace, tanto per fare un po' di unione nord-sud).

Voi però dite che noi ci occupiamo soltanto dei diritti dei potenti. Scusatemi: se è vero che sono 1.600 (oppure 538) le udienze preliminari in corso, queste udienze riguardano tutte Berlusconi o Previti, riguardano tutte i cosiddetti potenti? Perché allora non ci occupiamo degli altri 1.598 che sono signori Rossi, Brambilla, Cacace, Verdi, Bianchi e via dicendo? Che diritti hanno costoro? Noi stiamo dicendo loro che non hanno diritto ad avere un giudice imparziale, un giudice cioè che non abbia già esaminato la loro situazione, ad esempio per emettere un provvedimento di custodia cautelare, e davanti al quale costoro non si sentano dei pre-giudicati. Questi soggetti debbono sentirsi vergini davanti ad un giudice anch'egli vergine, assolutamente incontaminato dalle indagini. Quello che conta infatti è la garanzia dell'imputato.

Voi potreste rispondermi che il giudice, se è una persona perbene, può anche cambiare idea: prima ha disposto la custodia cautelare e poi, dopo aver letto meglio le carte, esaminato ed approfondito, cambia idea. A parte il fatto che io non ho mai conosciuto un magistrato che cambiasse idea (sono rarissimi quelli che lo fanno), ciò che conta è come si senta l'imputato davanti a questo giudice. Guardo spessissimo in televisione i telefilm americani e mi piace molto di più come viene condotta l'udienza preliminare in quel paese piuttosto che da noi.

La questione è allora proprio la fiducia che l'imputato deve avere nei confronti del suo giudice naturale, che non può essere lo stesso che lo ha mandato in galera o che ha disposto le intercettazioni telefoniche e via dicendo. Infatti, il giudice che abbia adottato misure cautelari ha deciso sulla base di gravi indizi di colpevolezza e quindi un'idea sulla colpevolezza di quel signore se l'è già fatta.

Penso vi sia poi anche un problema di costituzionalità. Del resto, lo stesso Presidente della Corte costituzionale quando ha affermato che, normalmente, almeno secondo l'interpretazione della Cassazione, ogni pronuncia che produce un effetto innovativo sull'ordinamento esplica i suoi effetti non solo per il futuro, ma anche sui processi pendenti, pur non avendo detto « state facendo una norma incostituzionale », in realtà, in un certo modo...

ALFREDO BIONDI. Lo ha anche detto!

TIZIANA MAIOLO. Lo ha anche detto.

In conclusione, il problema della Costituzione esiste non soltanto perché nessuno può giudicare due volte lo stesso cittadino, ma anche perché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Vorrei allora rivolgere una sollecitazione a chiunque si illuda che con questa maggioranza si possa trattare, che questa maggioranza, nel suo complesso — naturalmente, non voglio dire che tutti siano uguali —, possa fare dei passi avanti rispetto alle riforme. È del tutto inutile che si dica che Berlu-

sconi ha rovesciato il tavolo della bicamerale, perché neanche in quella sede si stavano realizzando riforme e, quindi, si è rovesciato un tavolo su cui si faceva il gioco delle tre carte, un tavolo non democratico e produttivo di riforme e cambiamenti.

Ed allora chiunque si illuda che si possa trattare — sulla questione dei principi si può trattare, perché confrontando principi anche diversi si può arrivare ad un cambiamento, ad un miglioramento e quindi a vere riforme — si disilluda, perché purtroppo — lo dico con rammarico — la cultura è sempre la stessa: i principi, se in quel momento non servono, stanno sotto la suola delle scarpe.

Lo ha già detto anche qualcun altro: anche se si trattasse soltanto di un caso che rimane fuori dalla regola giusta, quella cioè per cui il cittadino ha diritto ad avere un giudice imparziale, anche se ci fosse l'imparzialità per tutti meno che per uno ed anche se questo uno fosse Totò Riina, mi batterei fino alla morte per i diritti di costui (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*). È questa, cari signori, la differenza tra noi e voi. Noi ci battiamo per i diritti di tutti (di Firrarello, di Diliberto, eccetera), voi vi battete soltanto per voi stessi e per i vostri amici; guardatevi allo specchio, così le elezioni non le vincerete mai (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Congratulazioni!*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un dibattito di questo genere è abbastanza inevitabile che si ripetano argomenti già trattati da altri colleghi o che li si affrontino sotto un altro punto di vista, comunque reiterando questioni che non hanno avuto risposte, nemmeno abbozzate, nemmeno tentate, nonostante queste siano state più volte sollecitate, con ricchezza di argomentazioni, sia in Assemblea, sia in Commissione. È dunque ine-

vitabile che ci si ripeta, che si ripropongano temi già ascoltati.

Proprio tenendo presente ciò, però, sento di dover inquadrare questo specifico, deflagrante, devastante argomento, pur di straordinaria importanza e di straordinario rilievo in sé e per sé, nella vicenda complessiva dei problemi della giustizia, così come la maggioranza e il Governo danno la sensazione e le prove di fare; gli stessi lavori di Commissione, ancor più di quelli dell'Assemblea, mettono nelle condizioni di apprezzare, di verificare, di tenere sotto monitoraggio quotidiano questo modo di affrontare i problemi.

Credo che le mie affermazioni siano più facilmente comprensibili per i colleghi — in verità non molti — che partecipano assiduamente ai lavori della Commissione giustizia e che, quindi, possono capire i passaggi, gli esempi, i casi concreti che sono alla base di quella che, teoricamente, potrebbe essere liquidata come una affermazione di principio.

Non nascondo che più di una volta, già in Commissione, mi sono permesso di sottolineare ad alcuni colleghi — anche dell'opposizione, anche dello schieramento del Polo — che, mossi da perfetta buona fede e da spirito costruttivo, in più di una circostanza non hanno mancato di dare una qualche disponibilità procedurale al confronto su temi oggettivamente caratterizzati da un certo tasso di emergenza rispetto alla gravità dei problemi della giustizia, a colleghi che, particolarmente sensibilizzati su tali problemi per ragioni prettamente organizzative ed ordinamentali, hanno in qualche modo prestato orecchio alle argomentazioni e alle richieste di collaborazione provenienti dai banchi del Governo e della maggioranza, la poca genuinità di tali appelli e quindi la necessità, in mancanza di fatti concludenti, di prove concrete da parte della maggioranza di voler collaborare nella soluzione dei problemi della giustizia, di mantenere alto il livello dell'opposizione e, se necessario, della contrapposizione. Tutto ciò al fine di far comprendere all'opinione pubblica, nella maniera più

palese, documentata e insistente possibile, che il fronte della giustizia è proprio uno di quelli che dequalificano di più il Governo e la maggioranza che lo sorregge, sposandone per intero le responsabilità. Non è lecito per alcuna parte o per alcun esponente della maggioranza defilarsi rispetto alle gravi responsabilità morali e politiche che, sul versante della giustizia, si stanno accumulando.

Lo ripeto, è necessario dimostrare all'opinione pubblica che il settore della giustizia è uno di quelli per i quali la dequalificazione di questa maggioranza e di questo Governo è più grave, in taluni casi più odiosa.

Questa vicenda si iscrive in quella più ampia del giudice unico, la quale è a sua volta un tassello della presunta o della pretesa strategia con la quale questo Governo di sinistra-centro ha ritenuto di dover affrontare « a mo' di pacchetto » — come oggi è di moda dire — i problemi della funzionalità e della credibilità della giustizia.

Io sono uno di quelli — non molto numerosi, per la verità — che già sulla questione generale del giudice unico di primo grado ha espresso molte, insistenti e sottolineate perplessità e contrarietà. Voglio dirlo perché vi è stato anche qualcuno — sia tra i banchi della maggioranza che tra quelli dell'opposizione — che, pur rendendosi conto della gravità dei problemi funzionali della giustizia italiana, ha forse pensato che una semplificazione ordinamentale — così veniva presentata — come quella del giudice unico, cioè lo schiacciamento del livello del tribunale e della pretura (entrambi giudici di primo grado) in un unico livello, potesse significare una riforma feconda e suscettibile di sviluppi positivi sul piano della credibilità e soprattutto della funzionalità della giustizia.

Una prima illusione — che ho udito anche qualcun'altro contestare; per fortuna, altrimenti mi sarei sentito isolato — che ho sentito contestare in quest'aula e che infatti già in questi suoi primi « albori » manifesta talune incrinature di impostazione e delle sfiducie crescenti (non

mi risulta, infatti, che comprimere dal basso e dall'alto un corpo serva a risolvere i suoi problemi di consistenza o contribuisca a cambiarne la consistenza e la natura), è la seguente: quella dei problemi della giustizia che, per quantità e per qualità, erano e restano quelli che erano e che sono a prescindere dalla unificazione del primo grado in un unico giudice. Nell'ambito di tale problema, vediamo « attivarsi » numerosi altri problemi, peraltro previsti e prevedibili e, in quanto tali, da doversi prevedere !

In Commissione ed in aula ci siamo confrontati più volte sui problemi relativi alla competenza penale del giudice di pace, relativi al giudice di pace in sé e per sé e relativi alle sezioni stralcio per l'arretrato, per le cause da liquidare, per le cause di « serie B » — come io le definisco — in campo civile. Tutte queste misure o « misurette » vengono presentate come la strategia organica per fronteggiare l'emergenza; rispetto ad esse, peraltro, non sono state accolte obiezioni in nome dell'emergenza e dell'esigenza di rispettare le scadenze: a quest'ultima ha fatto riferimento lo stesso onorevole Saraceni, che ha pure abbondato in riconoscimenti di fondatezza delle nostre critiche, aggiungendone anzi delle altre per dimostrare la sua obiettività. Tuttavia, se ho ben ascoltato in Commissione ed in aula, ha poi ribadito che il valore fondamentale è quello dell'emergenza dell'entrata in vigore e della non decadenza del decreto e dei suoi contenuti. In tal modo si è anch'egli caricato della responsabilità dell'intero contenuto del decreto-legge in esame. Ebbene, in nome dell'emergenza, sono state travolte tutte le nostre obiezioni, di carattere funzionale, di principio e di credibilità della giustizia !

Colleghi, se si intendono evidenziare le principali responsabilità di questa maggioranza e di questo Governo nell'affrontare i problemi — invero polimorfi — della giustizia italiana, non si può escludere quella di non curarsi delle conseguenze delle riforme e degli strumenti posti a disposizione delle riforme stesse !

Se c'è un campo in cui il velleitarismo, l'astrattezza e la partigianeria della sinistra si manifestano peggio è proprio questo che riguarda la riforma della materia giudiziaria. Non preoccuparsi degli strumenti a disposizione, dei tempi con i quali si attueranno le riforme e si potrà disporre degli strumenti per attuarle e, ancora, delle conseguenze pur prevedibili di queste riforme è una colpa molto grave. Infatti, il vero riformatore, colui che ha veramente a cuore i problemi e ritiene di poterli affrontare realmente, non prendendo in giro se stesso e i destinatari delle riforme (cioè i cittadini) deve prevedere tutto questo, specialmente quando possiede strumenti di rilevazione e di monitoraggio che lo pongono nella condizione di farlo ! Deve prevedere tutto questo ! Deve prevedere che cosa accadrà e di quali strumenti bisogna disporre !

La vicenda dell'entrata in vigore nel tempo dei vari pezzi e tasselli di questa riforma, che mi permetto di chiamare riformetta proprio perché non credo che la unificazione dei livelli delle magistrature di primo grado possa essere la risposta ai formidabili problemi della giustizia italiana, credo sia eloquente e istruttiva. Più rinvii, prima negati, poi necessitati; poi, alla fine, per una impuntatura di carattere essenzialmente politico, si è voluta la entrata in vigore a partire dalla data prestabilita del 2 giugno, ma procrastinando aspetti tutt'altro che secondari dell'entrata in vigore perché ci si è resi conto di non aver affrontato in modo congruo alcuni aspetti del problema di formidabile portata.

Non credo che ci sia bisogno di essere un addetto ai lavori per chiedersi se sia un aspetto secondario il far giudicare al giudice collegiale o al giudice monocratico un certo tipo di reato o un altro, ma non per differenze quantitativamente o qualitativamente di poco spessore o capillari. Infatti, stiamo parlando di « problemucci » — e mi auguro che qualche cittadino li ascolti — come quello se reati per i quali è prevista una pena detentiva fino a 20 anni debbano essere affidati alla cognizione di un giudice monocratico, cioè di

una sola persona per parlare volgarmente, oppure di un collegio formato da tre persone che devono, dovrebbero, non possono non dare, garanzie di esame e di approfondimento maggiori di quanto una sola non possa fare. Non mi sembra che questi siano problemi di secondaria importanza.

Non vi fa riflettere l'ipotesi di licenziare una riforma avendo lasciati irrisolti nodi di questa portata, livello ed incidenza?

Possibile che agli operatori del Governo, ai loro consiglieri, ai loro collaboratori, alla responsabilità politica di un Governo e di una maggioranza tutto questo non balzi evidente come un problema di straordinario imbarazzo ed importanza?

Dentro questa vicenda dei rinvii, e dei rinvii per pezzi, si trovano alcune norme di straordinaria delicatezza quali quelle che riguardano le incompatibilità, le quali determinano anche alcune conseguenze organizzative sulla struttura della giustizia. Lo abbiamo detto più volte. Infatti, cambia il modo di essere degli uffici, cambia la necessità di stabilire gli organici, cambia il modo stesso di intendere l'organizzazione del reticolo giudiziario sul territorio. Anche su questo tema è in corso un confronto assolutamente irrisolto. Infatti, se è vero che aumentando i casi di incompatibilità e quindi la necessità di articolare diversamente l'organico, si pone anche il problema di riorganizzare sul territorio il reticolo giudiziario, è pur vero che si fronteggiano a questo riguardo due diverse filosofie. Vi è chi ritiene che si debba rispondere a tutto questo con un accentramento progressivo delle strutture giudiziarie in pochi, o in non numerosi maggiori centri giudiziari, il che metterebbe la macchina giustizia nella condizione di rispondere alle attese di rapidità e di efficienza che pendono irrisolte da tempo; vi è invece chi — e tra questi, modestamente, il sottoscritto — ritiene che le riforme che in un modo o nell'altro si stanno approntando in campo civile e penale non siano attuabili e che processi che vogliono rispettare le norme non si

possano realmente celebrare se non in piccole sedi giudiziarie, per cui si richiede un'articolazione in personale e mezzi diffusa a reticolo sul territorio, quindi il contrario della spinta all'accentramento alla quale stiamo straccamente e ripetitivamente assistendo.

Sono problemi secondari? No, sono problemi eccezionalmente importanti, anche sul piano pratico, a cui chi ha la fortuna — chiamiamola così in questo caso — di unire una qualche consapevolezza politica, quale quella che noi vogliamo nutrire, ad una qualche esperienza giudiziaria e professionale, quale quella che noi stessi non vogliamo dimenticare, non vuole sottrarsi con riferimento ad un confronto che è politico e tecnico al tempo stesso. Se ho indugiato sull'argomento è proprio per osservare che la maggioranza, nella sede della Commissione giustizia, dove più ravvicinatamente, in maniera meno oratoria e propagandistica, più concreta ci si confronta e ci si affronta, ha dimostrato di non essere realmente, positivamente riformatrice.

Ho avuto parecchi confronti, a volte anche a livello di colloqui diretti, con colleghi della Commissione appartenenti alla maggioranza, in particolare con il capogruppo dei democratici di sinistra in Commissione, il quale peraltro, anche se talvolta la sua veemenza e dico anche faziosità non lo farebbe ricordare, viene dai ranghi della magistratura; ho dunque avuto diversi confronti, perché mi si tacciava apertamente di essere un conservatore o comunque di voler affossare in linea di principio, aprioristicamente ogni barlume di riforma. Ebbene, nulla di più ingeneroso di un'accusa di questo genere nei miei confronti, perché, a parte la posizione di alleanza nazionale in generale, se vi è qualcuno che ritiene vi sia ben poco da conservare in questo sfascio della nostra struttura giudiziaria, quello sono certamente io, in prima fila tra coloro che sentono il bisogno ed interpretano l'esigenza di riforme.

Esigenza di riforme, però, non significa necessariamente sfasciare, compromettere la possibilità di buone e vere innovazio-

ni: si può essere assolutamente a favore delle buone riforme ed assolutamente, irrevocabilmente contro le pessime riforme. La materia delle incompatibilità ha dunque grandi conseguenze politiche, giuridiche, organizzative. Che la maggioranza ed il Governo di sinistra-centro abbiano inteso affrontare questa specifica vicenda nel modo in cui l'hanno fatto commenta di per sé la qualità politica di questo Governo e, se mi consentite, la qualità dell'approccio culturale e morale di numerosi esponenti della maggioranza rispetto a problemi che vanno oltre la contrapposizione politica e toccano le corde più intime della coscienza di ciascuno di noi.

Prima, un'altra collega ricordava, sempre riferendosi al capogruppo in Commissione dei democratici di sinistra — lo stiamo onorando un po' troppo con le citazioni —, che questo esponente politico, investito di specifiche responsabilità nel settore, non ha esitato a scaldarsi molto in quest'aula, dal suo banco, preannunciando di voler sensibilizzare la piazza. Egli infatti, credo proprio la settimana scorsa, sulla materia delle intercettazioni, manifestava la sua intenzione di fare appello alla piazza, alla quale voleva spiegare, evidentemente ritenendola popolata di cittadini disponibili all'indignazione, gli argomenti che richiamano le ragioni più profonde della moralità politica e civile. Ebbene, la vicenda della quale ci occupiamo è indecente e nessuno può non essere consapevole di tale indecenza, nemmeno coloro che intendono portarla fino al traguardo. Penso ad un singolo indagato o imputato — non mi interessa né il nome, né il cognome, né il capo di imputazione — che si trovi in questa disperante situazione nella quale tutti riconoscono (tutti riconoscete) una norma odiosa che viola il patrimonio più geloso delle garanzie di credibilità della giustizia. Non avete saputo portare un solo argomento contro i nostri argomenti prima di illegittimità costituzionale e, poscia, di illegittimità sostanziale, quindi siete rei confessi: lo dico anche agli assenti, a ciascuno di coloro che, se si arriverà al

voto finale, dai banchi della maggioranza di sinistra-centro si assumeranno tutta la responsabilità morale, non solo politica. Ciò solo grazie al fatto che il parlamentare è immune da responsabilità di carattere giuridico per i voti e le opinioni che esprime in Parlamento o comunque nell'esercizio delle sue funzioni. Ciascuno di voi, comunque, si caricherà la coscienza di questa grave responsabilità ed allora io dico: a quale piazza dovrebbero appellarsi quei cittadini, quegli individui, quelle persone sottoposte a procedimento e che si trovino nella condizione di avere per certo un giudice non credibile, un giudice preconceputamente predisposto in modo negativo nei loro confronti? Se un rappresentante del popolo, investito anche di importanti responsabilità, che su un principio molto opinabile, a nostro parere non corretto, ma comunque opinabile, si permetteva di scaldarsi e fare appello alla piazza, io mi chiedo: sul principio della incompatibilità del giudice non preconceputamente mal predisposto, quindi su un principio da porre al vertice delle garanzie della credibilità della giustizia, a quale piazza deve appellarsi un cittadino che si trovi in tale situazione e che veda il Parlamento commettere scientemente, dolosamente un atto legislativo di questo genere, che compromette il suo diritto al giusto processo? Quale gesto sconsiderato di questa persona dovremmo valutare inconsulto o ingiustificabile? È un interrogativo molto semplice, del quale però non si può negare il livello di drammaticità e mi permetto di sottolinearlo.

Rispetto a tale quesito non mi pare che possiate trincerarvi dietro una questione di tempi o scadenze; in primo luogo, perché vi è stato dimostrato, fino alla noia, che esistono i tempi per modificare ciò che è malfatto ed evitare un abominio. Vi è stato spiegato tutto ciò, così come in Commissione e in aula vi è stato spiegato — io stesso l'ho fatto a nome dell'intera opposizione, credo in modo documentato e preciso — dicendovi di più, che in tutto questo « provvedimento », che viene dichiarato urgente, non vi sono tutte norme condivisibili. Vi sono anche norme, infatti,

che dal punto di vista tecnico non lo sono del tutto. Mi riferisco, ad esempio, a quelle in materia di tempi e di competenze del giudice, a quelle relative ai magistrati che perdono il posto, non senza loro colpa, alle cui esigenze si deve pertanto provvedere. Non c'è solo il famoso articolo del quale ci stiamo occupando e che è macroscopicamente ignobile perché anche altre norme, non proprio ignobili, possono non andar bene. Vi abbiamo detto che, comunque, siamo disposti a transigere su tutto ciò, data la maggior valenza del problema del quale ci occupiamo, che siamo disposti a passare sopra a talune incongruenze e disfunzioni purché si modifichi questa norma e lo si faccia nel volgere di ventiquattrore, com'è tecnicamente possibile e come altre volte abbiamo fatto. Infatti, a ciascuno di noi — non soltanto a chi ha lunga memoria parlamentare, ma anche a chi ne ha una recentissima — è capitato, anche con le valigie in mano per andare in meritata vacanza, di contribuire a licenziare provvedimenti « a tambur battente », sulla cui necessità tutti concordavamo.

Vi è stato dimostrato che i tempi c'erano e ci sono e, dunque, non si può mentire dicendo che vi è un problema pratico che impedisce di risolvere quello sostanziale. Non solo: vi è stato anche sottolineato — ed è giusto che in questo momento lo si faccia ancora una volta — che è responsabilità del Governo, e dunque della maggioranza, se non si sono utilizzati i tempi, pur ampiamente disponibili, per emanare un provvedimento congruo e corretto ai sensi ed entro i margini della delega così come essa era stata conferita.

Addirittura, a mio parere, questo argomento determina un vizio di incostituzionalità nell'applicazione di una delega, quando non si esercita tale delega nel tempo dovuto e poi, sotto il ricatto e la minaccia del termine che scade o della necessità di convertire un decreto-legge entro tre, quattro o cinque giorni, si impone una soluzione ad entrambe le Camere o ad una sola di esse, poiché

ancora viviamo in un sistema di bicameralismo perfetto, nel quale una Camera ha diritto come l'altra di esaminare approfonditamente e di cambiare una o tutte le norme di un testo che ad essa viene sottoposto.

Quando si giunge allo scadere di pochi giorni utili, perché il Governo ha fatto in maniera che a questo si arrivasse, ciò costituisce, a mio parere, una colpa gravissima, anche in una valutazione a livello costituzionale dell'esercizio di una delega che, non per nulla, viene subordinata alla definizione di criteri, limiti e ambiti ben precisi. Ne deriva la conseguenza che vi è stata o una gravissima incuria ed inefficienza oppure un doloso ritardo nell'arrivare fin quasi allo spirare del termine utile per non mettere in condizione le Camere, o anche una sola di esse, di apportare le necessarie variazioni.

Tutto ciò, come hanno detto numerosi colleghi, in una materia che non sopporta di essere subordinata ad esigenze altre, anche se esse fossero di qualche pregio. Credo sia fuori discussione l'affermare e il ribadire che un'esigenza di garanzia e di tutela, in un paese civile e ad ordinamento giudiziario progredito, come teoricamente dovrebbe essere la culla del diritto, l'Italia, non può essere subordinata a esigenze di carattere organizzativo.

Anche sotto questo profilo, si tratterebbe di una violazione di principi di rilievo costituzionale. Non c'è dubbio: ove si facesse prevalere... Presidente, ho esaurito il mio tempo?

PRESIDENTE. No, ha ancora due minuti di tempo.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Non si può assolutamente subordinare un'esigenza fondamentale, primaria, somma, come è quella delle garanzie, della credibilità del giudice, della sua serenità e della credibilità della giustizia in genere, ad esigenze di carattere organizzativo, sia pure di qualche pregio, che talvolta si manifestano. Anche questo è un argomento sul quale tante volte abbiamo « incrociato i ferri » in Commissione, dove

si è detto che, purché passi una riforma e si affronti un'emergenza, tutto è lecito, altrimenti saremmo alla denegata giustizia.

Quindi, con un'emergenza se ne giustifica un'altra; addirittura da un'emergenza, in una spirale perversa di causa ed effetto, se ne genera un'altra, che poi naturalmente mette altri organi — siano essi la Corte di cassazione o la Corte costituzionale — in condizione di intervenire e di fare ciò che il legislatore non fa, rifiuta di fare o fa male, talvolta anche in maniera deliberata.

Poiché il mio tempo sta per esaurirsi, vorrei ribadire proprio questo concetto.

Possono verificarsi casi in cui si licenziano provvedimenti che poi si rivelano errati, inopportuni e che ricadono non solo sulle nostre spalle ma anche su quelle dei cittadini (nel caso specifico degli utenti della giustizia). Tutto questo si può verificare, vuoi per difetto di previsione vuoi perché per inadeguatezza dei mezzi se ne creano le condizioni, ma non è accettabile che, di fronte allo specchio della propria cultura e coscienza, si sappia di licenziare un provvedimento ingiusto che colpirà di ingiustizia singoli cittadini o categorie di cittadini e, nonostante questa consapevolezza, si voglia ugualmente licenziarlo, forti della propria immunità che diventa impunità. Di questo dovete rispondere perché di questa responsabilità non potete caricarvi impunemente.

Si pone l'esigenza (mi auguro che in questo momento, attraverso i vari strumenti di comunicazione, ci stiano ascoltando molti cittadini) di verificare se la vostra maggioranza voglia fare questo atto che non si può definire di sottomissione (perché non si chiede di alzare la bandiera bianca), ma voglia dare un segnale di ravvedimento in termini di coscienza non a noi, che qui rappresentiamo una maggioranza popolare ed una minoranza di seggi parlamentari, ma all'opinione pubblica nella sua interezza, per chiunque essa voti. Occorre che la maggioranza dimostri che vi è ancora una coscienza nel far procedere i lavori del Parlamento e non soltanto lo strumentalismo politico e

la faziosità (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, signor ministro (benché assente), signor viceministro...

PIETRO ARMANI. L'hai promossa!

VITTORIO TARDITI. ...colleghe e colleghi, il decreto-legge n. 145 del 1999 concernente il giudice unico di primo grado, che noi oggi siamo chiamati in quest'aula a convertire, rappresenta un esempio classico di come non si dovrebbe legiferare.

Innanzitutto la materia penale, ed in particolare quella penale-processuale, è così delicata sotto il profilo della libertà e dei diritti dei cittadini che male si presta ad essere toccata con provvedimenti di urgenza. A parte questa questione di stile o, meglio, di opportunità, va sottolineato che purtroppo siamo di fronte ad un ennesimo fallimento della gestione dell'attuale ministro di grazia e giustizia.

Infatti, la parte sostanziale del provvedimento in esame è il rinvio di sette mesi dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per quanto attiene alla materia penale. Dal momento che il predetto decreto legislativo, pur con tutte le sue lacune ed imperfezioni, rappresenta un tentativo di dare un assetto razionale e funzionale al nostro sistema e al nostro ordinamento giudiziario, rinviarne l'applicazione completa è in ogni caso una sconfitta per il Governo e, in particolare, per il ministro guardasigilli, il quale non è stato in grado di affrontare tutte quelle misure di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie per avviare nel complesso la riforma dell'ordinamento giudiziario, a partire da quella fatidica data del 2 giugno 1999, che sembrava la data della prossima fine del mondo. In altri termini, un anno e mezzo circa dal varo del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, e oltre sei mesi dal 2 gennaio 1999 (data inizialmente prevista per l'applicazione completa del predetto decreto legislativo), non sono stati sufficienti al ministro di grazia e giustizia e ai responsabili politici, che si sono succeduti nel tempo al suo vertice, a rendere operativa la riforma.

Va altresì ricordato, gentili colleghi, che la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario risale al 16 luglio 1997 — si tratta della legge n. 254 —, per cui, in sostanza, sono circa due anni che l'amministrazione della giustizia sapeva che avrebbe dovuto dare applicazione a tale riforma. Questo significa che nulla è cambiato rispetto ai tempi della prima Repubblica in ordine al cattivo funzionamento complessivo dell'amministrazione pubblica ed, in particolare, di quello della giustizia! Ciò porta alla logica dei continui rinvii dell'applicazione delle norme, che vanifica le riforme, le diluisce nel tempo e, quindi, rende nulla la motivazione e l'impegno di coloro che dovrebbero applicarle. Le inadempienze del Governo e l'inefficienza burocratica nel settore della giustizia trovano un perfetto riscontro nel pessimo stato in cui versa il complesso della giustizia, sia civile sia penale, nel nostro paese.

Voglio qui ricordare i tempi eccessivamente lunghi della giustizia penale, fatto particolarmente grave e inaccettabile, in quanto questo stato di cose incide sui diritti di libertà dei cittadini e pone il nostro sistema giudiziario ai margini — sotto il profilo dell'efficienza e del garantismo — rispetto a quello degli altri paesi dell'Unione europea con cui dobbiamo continuamente confrontarci.

La lentezza dei processi penali ha, tra i suoi effetti negativi, termini di carcerazione preventiva estremamente lunghi e difficili da sopportare per la sensibilità civile del paese.

In altre parole, la lentezza del processo penale è pagata con una certa riduzione delle garanzie sostanziali per il cittadino imputato. Si tratta di un prezzo inaccettabile, anche perché il numero dei magistrati nel nostro paese è paragonabile a

quello degli altri paesi europei — sia in rapporto alla popolazione, sia in rapporto alla quantità dei casi — e quindi non si vede perché la produttività degli stessi sia così limitata.

Cari colleghi, sicuramente esiste il problema di una procedura troppo farraginosa e complessa. Vi è la circostanza che molti — forse troppi — giudici sono distolti dalla funzione amministrativa e sono dedicati ad altre funzioni.

Altro problema è senz'altro quello della scarsa selezione meritocratica dei giudici medesimi. Questi, come è noto, entrano nella magistratura attraverso un normale concorso, ma procedono in carriera esclusivamente per anzianità, senza nessun riguardo alla loro qualità di lavoro. Tale sistema, nato per garantire i magistrati da influenze e pressioni esterne, ha avuto, invece, effetti perversi, cioè quello di non incentivare i più operosi e quello di non poter fare progredire più rapidamente in carriera i più efficienti.

Signor Presidente, interrompo un attimo per chiedere dov'è il relatore. Mancando il relatore, debbo interrompere il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Tarditi, adesso faremo cercare il relatore. Comunque, lei può continuare il suo intervento.

VITTORIO TARDITI. No, signor Presidente, mi debbo fermare; aspetto il relatore.

PRESIDENTE. Non è il caso, onorevole Tarditi, continui pure.

PIETRO ARMANI. Come sarebbe a dire « non è il caso »?

VITTORIO TARDITI. Come, « non è il caso »? È un fatto di tale importanza e gravità, per cui credo che sia necessaria la presenza del relatore (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

PRESIDENTE. Il relatore lo facciamo cercare subito, onorevole Tarditi. Eccolo il

relatore: ha visto che non era il caso? Prego, può continuare il suo intervento.

VITTORIO TARDITI. Benissimo, ho piacere che il richiamo sia servito.

Stavo dicendo che questo sistema — nato per garantire i magistrati da influenze e pressioni esterne — ha avuto invece, come effetti perversi, quello di non incentivare i più operosi e quello di non poter far progredire più rapidamente in carriera i più efficienti.

È chiaro che i due aspetti che ho citato vanno rivisti, non in una logica punitiva nei confronti dei magistrati, ma per rendere la loro attività più funzionale agli interessi dei cittadini, di cui loro stessi devono considerarsi al servizio, come tutti i dipendenti pubblici.

Un'altra questione di notevole gravità, che richiede interventi urgenti, è l'estrema lentezza della giustizia civile ed anche dei procedimenti che riguardano la materia del lavoro, per i quali a suo tempo era stato introdotto un rito particolarmente semplificato ed abbreviato. La sostanziale paralisi della giustizia civile, i tempi estremamente lunghi della soluzione delle controversie tra i cittadini, soprattutto in alcune grandi sedi giudiziarie del centro-sud, rappresentano un vero e proprio caso di denegata giustizia. Lo Stato, in pratica, viene meno ad uno dei suoi compiti fondamentali e questo comporta una spesa aggiuntiva per le aziende, che spesso sono costrette a ricorrere ad arbitrati che hanno un costo notevole. Tale situazione rappresenta un elemento di debolezza per il sistema Italia, anche nell'ambito dell'Unione europea, in quanto la paralisi della giustizia civile fa venir meno, o almeno inficia, la certezza del diritto nei rapporti commerciali e finanziari. Una giustizia civile e penale efficiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che questo o qualsiasi altro Governo dovrebbe porsi, al fine di modernizzare il nostro paese; ciò sia per ragioni inerenti all'economia sia, soprattutto, per ragioni di civiltà. Non si deve mai dimenticare che l'amministrazione della giustizia rappresenta, ripeto, una delle funzioni fonda-

mentali dello Stato, cui devono essere dedicate risorse umane, intellettuali, finanziarie adeguate, mentre fino ad oggi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia è stato una specie di cenerentola, in quanto dispone di risorse limitatissime e del tutto sproporzionate all'importanza dei compiti affidati.

Dicevo che una notazione del tutto particolare va fatta per quanto riguarda i procedimenti del lavoro. Nati per tutelare la particolare debolezza di una delle parti in causa, tali procedimenti sono stati coinvolti dalla paralisi della giustizia, specie civile, ed hanno tempi del tutto inaccettabili rispetto al tipo di interessi tutelati. È curioso, colleghi, che un Governo di sinistra non si occupi con particolare attenzione di questo settore processuale, nel quale sono in gioco interessi dei lavoratori sia in ordine a controversie di lavoro sia per quanto riguarda gli obblighi previdenziali ed assistenziali che ne discendono. Questo è un altro indice di una politica giudiziaria del tutto casuale e priva di una visione complessiva dei problemi sul tappeto.

L'opposizione aveva, in epoca non sospetta, già evidenziato come le norme sul giudice unico di primo grado, così come prospettate, rappresentassero una riforma largamente criticabile, non tanto per la qualità giuridica della riforma medesima, quanto per l'opportunità che la dilatazione della competenza del giudice monocratico fosse accompagnata da una modificazione di rito, cioè dalla necessità di dare una garanzia più forte ai cittadini che dovessero affrontare un giudizio con un solo giudice, in primo grado. In questo senso vanno lette le richieste già formulate di ripensare seriamente all'impostazione del precedente ministro di grazia e giustizia, quella di effettuare riforme a costo zero, impostazione ripresa — o subita — dall'attuale ministro Diliberto. È noto a tutti che non si possono fare riforme a costo zero ed è già stato detto più volte in quest'aula oggi pomeriggio, ed anche da chi vi parla in altra sede, che l'amministrazione della giustizia non usufruisce di investimenti adeguati alla sua

importanza. È già stato detto che in questo paese appare indispensabile un ampio reclutamento di magistrati, perché nonostante il loro numero sembri adeguato, in realtà, per la complessità delle norme e la litigiosità degli italiani, i numeri attuali non sono sufficienti. Come si poteva pensare allora di attuare una riforma di così grande importanza nel nostro ordinamento e che muterà completamente il volto della giurisdizione italiana con modifiche nel rito dell'ordinamento, nella composizione degli uffici, nelle strutture poste a supporto dei magistrati, senza adeguare gli investimenti? Si era parlato di un aumento di 4 mila unità amministrative indispensabili per supportare l'attività dei magistrati, ma tale reclutamento, a tutt'oggi, non è ancora avvenuto. Si era altresì parlato di un aumento di mille unità nell'organico della magistratura, ma oggi ancora lamentiamo le solite carenze di organico: altro che aumento!

È evidente che se dividiamo un organo collegiale composto da tre magistrati e ne creiamo tre assolutamente distinti tra loro avremo bisogno di tre cancellerie, di tre segretari e di tre funzionari amministrativi, nonché di nuove aule per i dibattimenti: ma tutto ciò manca. Lo stesso ministro Diliberto è stato costretto, presso la Commissione giustizia del Senato, ad affermare che alcuni uffici giudiziari non sono assolutamente in grado di sopportare l'entrata in vigore della riforma, seppure parziale, alla data del 2 giugno 1999. Tuttavia, anche questa verità è parziale. È vero, invece, che tutti gli uffici giudiziari italiani sono precipitati nel caos perché mancano le necessarie strutture, gli uomini e i mezzi. Le perplessità dei magistrati e degli avvocati — non a caso questi ultimi passano da un'astensione all'altra — appaiono fortemente motivate dalla sequela di deroghe transitorie alla disciplina normale. Questo perché il Governo ha sostanzialmente trascurato la problematica delle strutture che, invece, avrebbe dovuto conoscere, essendone bene informato il guardasigilli.

Si preferì rispondere a questi temi di giustizia applicata ribaltando sull'opposizione responsabilità ben precise della maggioranza. Ecco allora che si cominciò a dire che forza Italia difende chissà quali interessi; che forza Italia è la responsabile del dissesto che deriverebbe dalla mancata conversione di questo decreto-legge; che forza Italia punta allo sfascio.

Ma non c'è nessuno della maggioranza: non sembrano interessati.

MAURIZIO BERTUCCI. I banchi sono vuoti.

ALFREDO BIONDI. Bisogna vedere che ore sono.

VITTORIO TARDITI. Ebbene, colleghi, ciò non è vero, ma se accadesse veramente che questo decreto non venisse convertito, l'opposizione avrebbe fatto per intero il proprio dovere dimostrando che le riforme di facciata in materia di giustizia non hanno percorso, perché gli ultimi due ministri di grazia e giustizia le hanno volute imporre (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*) senza cercare il dialogo, come si vantano, invece, di aver sempre fatto.

Insomma, come diciamo da tempo, non si può procedere per imposizione con il solo scopo di mantenere una forte pressione e di dire al popolo italiano: « Vedete, è tutta colpa dell'opposizione! ». No, cari colleghi, è tutta colpa della maggioranza che non ha ascoltato i nostri rappresentanti in Commissione giustizia...

PIETRO ARMANI. Certo, bravo è sempre colpa della maggioranza!

MICHELE SAPONARA. Bravo!

FILIPPO MISURACA. Giusto!

VITTORIO TARDITI. ...e che sottostà ad inaccettabili imposizioni di chi solo si preoccupa del rischio che alcune centinaia di processi possano saltare.

Noi crediamo, invece, in una giustizia giusta che si preoccupi di evitare il ripe-

tersi di clamorosi episodi sotto gli occhi di tutti, in virtù dei quali, vittime di clamorosi processi si sono visti assolvere, in alcuni casi, dopo lunghi periodi di carcerazione preventiva. Chi ripagherà mai tanti danni e tribolazioni?

Le riforme fortemente imposte dall'Ulivo sono fallite o comunque destinate al fallimento. Se si pensa solamente ad escludere una civilissima norma di garanzia per non provocare un differimento di alcuni processi, che, si vede, stanno molto a cuore e che poca influenza hanno sulla stasi biblica della giustizia, non si percorre molta strada.

Oltre ad essere negativo in sé, il rinvio della data di entrata in vigore delle norme sul giudice unico di primo grado è negativo in particolare per il modo in cui viene attuato, in quanto sono presenti pesanti discriminazioni tra i cittadini e tra gli imputati in situazioni processuali uguali.

Il Governo ha evidentemente dimenticato l'articolo 3 della Costituzione che sancisce che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge e, in particolare, di fronte alla legge penale.

Sull'aspetto fondamentale dell'incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare, si compiono inaccettabili discriminazioni in rapporto allo stato della procedura. L'incompatibilità c'è o non c'è: non può esserci per qualcuno e non esserci per altri. È evidente che un giudice delle indagini preliminari che compia determinati atti istruttori si forma un suo convincimento che, anche accreditandogli la più alta professionalità e il più alto equilibrio, non può non influenzare il giudice medesimo quando viene chiamato a compiere atti in veste di giudice unico di primo grado.

Si tratta di una situazione di condizionamento professionale e psicologico di chiarissima evidenza e stupisce che, sia il Ministero di grazia e giustizia nella stesura iniziale del decreto sia il Senato, con l'introduzione di modifiche estremamente discutibili, abbiano trascurato questo fatto elementare. Né vale la scusante di voler salvare procedimenti in corso: esistono,

infatti, mezzi semplicissimi per operare questo salvataggio senza colpire le garanzie degli imputati prevedendo, ad esempio, l'allungamento dei vari termini di prescrizione. Evidentemente, la scelta compiuta dal ministro di grazia e giustizia e dall'attuale maggioranza, sempre assente, è di natura politica e non è una scelta imparziale ed asettica di politica legislativa in materia giudiziaria.

Il Premier di questo Governo afferma da tempo la necessità — che noi condividiamo — che questo paese diventi finalmente normale. Ma non può essere considerato normale un paese in cui il Governo e la maggioranza parlamentare legiferano in materia giudiziaria contro una parte politica e non per tutti i cittadini! Persistono vecchi vizi ideologici duri a morire che non tengono adeguatamente conto del fallimento storico dell'ideologia marxista-leninista.

Come opposizione, ci batteremo a fondo contro la conversione del decreto-legge in oggetto perché riteniamo che siano in gioco i principi fondamentali di libertà su cui non è assolutamente possibile transigere. Useremo tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare ci consente per cercare di migliorare il provvedimento e per sollecitare una riflessione critica anche nell'ambito dell'attuale maggioranza che, in coscienza, riteniamo non possa infliggere violazioni così gravi al diritto sostanziale.

Come ho detto, la giustizia è un settore estremamente delicato in cui sono in gioco i diritti di libertà dei cittadini; non a caso, è stato spesso osservato che il grado di civiltà di un paese si misura dall'equità del suo sistema giudiziario e dalla qualità delle sue carceri. Questi parametri, applicati al nostro paese, darebbero un responso estremamente negativo e ci porrebbero al di fuori delle democrazie dell'Europa occidentale. A tutto ciò, paradossalmente, non fa nemmeno riscontro un sufficiente grado di sicurezza per i cittadini: vi è una grande diffusione della criminalità organizzata, nonché un'enorme e crescente diffusione della microcriminalità che tanto allarma e

danneggia i cittadini. Per tali ragioni, pur sopportando i danni di un sistema giudiziario poco garantista, non abbiamo neanche i vantaggi che ne dovrebbero naturalmente derivare: un efficace contrasto della criminalità e un notevole livello di sicurezza pubblica. In un paese civile e moderno, in una grande democrazia quale vogliamo sia la nostra, deve avvenire esattamente il contrario.

Dobbiamo fornire le garanzie indispensabili al cittadino imputato di cui la terzietà del giudice e la sua imparzialità sono elementi fondamentali; nello stesso tempo, dobbiamo assicurare un efficiente contrasto dei comportamenti di natura criminale che danneggiano soprattutto la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Noi di forza Italia vogliamo un sistema giudiziario di questo tipo e per questi motivi ci battiamo contro la conversione in legge del decreto-legge. Ci batteremo in questo Parlamento e nel paese affinché si abbia finalmente una giustizia rapida, efficiente e che garantisca i diritti di libertà del cittadino, in altri termini, una giustizia di un paese normale. Ho detto che ci batteremo fino in fondo contro la conversione del decreto-legge in oggetto anche perché dal dibattito in corso e segnatamente dalle sue dichiarazioni in quest'aula, signor ministro Diliberto, raccolte stamani, emergono inquietanti interrogativi. Ella, infatti, ha affermato preliminarmente di aver sempre cercato il dialogo, di aver sbloccato in qualche modo l'attuazione di leggi fondamentali (giudice di pace, depenalizzazione, esecuzioni immobiliari), tra le quali vi è quella sul giudice di primo grado, e, in sostanza, migliorato la giustizia. Non nego — sempre per rispetto nei confronti dell'avversario politico — l'impegno del ministro Diliberto al miglioramento della giustizia in generale, ma affermo che tale miglioramento sembra frenato non dalla volontà propria del ministro, il quale, peraltro, ha avuto parole di riconoscimento per l'attività svolta in questo senso dall'opposizione; il ministro subisce dei freni che, nonostante il nostro atteggiamento costruttivo, impediscono la totale applicazione di principi

senza i quali anche parlare di giusto processo appare in questa sede ridicolo.

Non si può trattare da un lato di giusto processo e poi affermare che per sollecitazioni ricevute durante l'iter di questa norma al Senato si rese necessaria e prevalse una linea — come dire — meno garantista. Ma quali sollecitazioni sono intervenute, signor ministro? Come dice un comico, ci faccia i nomi, perché non si può affermare che il principio di garanzia nei confronti dei processi pendenti non fosse già ampiamente tutelato dalla sospensione della prescrizione. Ed allora, signor ministro, i risultati del sondaggio da lei commissionato noi, ad esempio, non li conosciamo compiutamente e non possiamo sapere, pur accreditandole il massimo del buonismo, quali ragioni ci fossero realmente al fondo di una siffatta clamorosa retromarcia. Delle due l'una: o i cosiddetti processi a rischio erano molti, ed allora cresce in noi la preoccupazione di una giustizia che non è stata in grado, per tempo e nonostante il tempo, di prevedere tali difficoltà, o sono pochi, ed allora la cosiddetta retromarcia sarebbe connotata da una preoccupante personalizzazione ed avrebbe un telo su uno scopo facilmente individuabile.

Noi, signor ministro, non ci battiamo per uno solo o per pochi processi; l'opposizione si batte per l'affermazione di un principio, per un'adeguata cultura di garantismo. D'altro canto, signor ministro, basta scorrere e leggere gli atti del Senato, di cui chiunque è in grado di prendere visione, e si constaterà come dalla seduta svoltasi il 30 giugno nell'aula di palazzo Madama emergano interessanti considerazioni svolte in tal senso dal senatore Pera, responsabile del dipartimento giustizia di forza Italia. Egli, rivolgendosi al Governo ed in primo luogo a lei, signor ministro, rimproverava — come facciamo noi in quest'aula — un voltafaccia da parte dei colleghi della maggioranza i quali, dopo aver approvato un emendamento che vari autorevoli senatori — dai popolari ai democratici di sinistra — avevano presentato, facevano un dietro-front presentando per la votazione in aula al Senato un

emendamento che era l'esatto opposto di quello approvato in Commissione, tra l'altro definito « pesante » dal sottosegretario Ayala.

Allora, signor ministro, forse ha ragione il senatore Pera quando afferma che questa lunga ed amara vicenda era dovuta ad una campagna di stampa contro quel voto, espresso all'unanimità in Commissione con il parere favorevole del Governo, campagna condotta dai soliti noti. Aveva ragione il senatore Pera quando affermava che solo due magistrati avevano sollevato obiezioni contro il Parlamento, mentre il sottosegretario Ayala difendeva il voto, così come lo difendeva il senatore Calvi e lei stesso, signor ministro, affermava che si trattava di un principio sacrosanto e che occorreva ricostruire un clima adeguato per le riforme (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

Aveva ed ha ragione il senatore Pera quando dichiara che i risultati del monitoraggio non sono conosciuti e che comunque il rinvio della norma sull'incompatibilità è un premio agli imprevidenti.

Questi interrogativi, signor ministro, non hanno trovato neppure qui adeguata risposta ed allora ci assale un dubbio, ossia che il ritorno sui loro passi da parte sia del ministro sia del Governo sia dovuto a pressanti richieste alle quali non si poteva dire di no: si tratta di un grave voltafaccia ai principi di garanzia. In Italia — ebbene sì — si può parlare di giusto processo, fare dibattiti, illustrare relazioni, organizzare congressi, purché alla fine tutto rimanga come prima.

A mio avviso, signor ministro, è inutile trincerarsi dietro la necessità urgente di varare in fretta un decreto-legge che, nella formulazione attuale, appare limitativo dei diritti del cittadino; non sarebbe meglio, invece, ammettere che sul delicato tema della giustizia giusta esistono poteri in grado di bloccare le riforme solo per usare il tema delle stesse contro qualcuno?

Signor ministro, avevamo l'illusione di aver dimostrato, nelle recenti elezioni, che il popolo italiano è più maturo di quel che

l'attuale maggioranza ritiene, che il popolo italiano ha compreso che dietro le bandiere dell'attuale maggioranza non si nascondono, in tutti i campi, volontà reali di cambiare, ma anche che questo Governo è schiavo dei cosiddetti poteri forti, che gli impediscono anche solo di avere aneliti di maggior garantismo. Tali poteri, che sono essenzialmente poteri di conservazione del posto e di privilegi, non conducono da nessuna parte, ma solo alla sconfitta; se percorrerete questa strada, cari colleghi della maggioranza — sempre assenti — e signori del Governo, vi esporrete a ulteriori e definitive sconfitte (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, potrà parlare ora l'onorevole Carlo Pace, dopodiché sospenderemo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per le 20.

È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, onorevole ministro, colleghi, la prima considerazione che sorge spontanea in chiunque esamini con animo sgombro da pregiudizi e con quel minimo di capacità critica di cui ciascuno dispone il decreto-legge che ci viene sottoposto, per valutare l'opportunità di convertirlo in legge, è che esso costituisca una manifesta confessione di incapacità da parte del Governo, nella specie del titolare del Ministero di grazia e giustizia, di comprendere i risvolti organizzativi della riforma, che il precedente Governo Prodi aveva progettato, e di promuovere e disporre le necessarie misure di ordine amministrativo. Si tratta di una confessione manifesta contenuta nella relazione con la quale lo stesso Governo si propone di illustrare il proprio disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.

Tale relazione, mi dispiace dirlo, costituisce un pezzo di letteratura che sarei tentato di definire umoristica se non fossi trattenuto dalla serietà imposta dalla gra-

vità delle condizioni dell'amministrazione della giustizia in Italia e dai guasti, dalle preoccupazioni e dalle sofferenze che la sua protratta e sistematica inefficienza fanno ricadere sulla nostra società e su tutti i cittadini.

A dimostrazione che si tratta di una palese confessione di incapacità di progettare i cambiamenti richiesti dall'introduzione del giudice unico, basteranno poche citazioni del testo della relazione governativa. Incapacità progettuale e superficialità di gestione evidenziano già il riferimento, compiuto dalla relazione governativa, alla necessità di affrontare, con opportuni aggiustamenti di assetto, questioni di ordine *lato sensu* organizzativo, concernenti segnatamente l'operatività delle istituende sezioni del lavoro delle corti d'appello, la predisposizione delle nuove tabelle degli uffici giudicanti, la tenuta dei registri in materia penale e, infine, la destinazione dei magistrati cosiddetti « peridenti posto » che, a detta della relazione, sulla base della situazione riscontrabile alla vigilia, richiedono interventi idonei a favorire l'attività degli uffici giudiziari, nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma.

Mi basti in proposito sottolineare come sia singolare affermare che è la situazione riscontrabile alla vigilia a richiedere i richiamati interventi.

Come non nutrire il sospetto che alla futura vigilia della scadenza della proroga richiesta dal Governo la situazione che esso riscontrerà non lo indurrà alla comoda scappatoia di rivolgersi ancora una volta al Parlamento perché, grazie anche alla connivenza della maggioranza che lo sostiene, gli venga assicurata una ulteriore proroga? Che si tratti di un sospetto più che fondato, direi quasi di una certezza, lo dimostra il fatto che nel corso delle votazioni al Senato il Governo abbia condiviso il parere positivo del relatore sull'emendamento formulato dalla Commissione e teso ad estendere il termine biennale della facoltà del Governo di emanare ulteriori disposizioni correttive. Un termine che sarebbe decorso dal 21 marzo 1998, spostandone invece la decor-

renza al 2 giugno 1999, con una estensione di altri quattordici mesi; cosicché, per avere certezza di definitiva riforma, occorrerà attendere il giugno 2001!

Continuiamo a scorrere la « collana di perle » che la relazione governativa ci offre.

Una seconda ragione addotta dal Governo a giustificazione della richiesta proroga consisterebbe nel riconoscere, ai magistrati titolari di posti direttivi o semidirettivi nei soppressi uffici di pretura e di procura della Repubblica, un più ampio *spatium deliberandi* per la presentazione delle richieste di nuova destinazione, nonché nell'esigenza di avvalersi della professionalità dei dirigenti degli uffici soppressi per una migliore riorganizzazione degli uffici giudiziari, per un più congruo lasso temporale, come testualmente recita la relazione.

Come dire che il Governo, nell'elaborare la legislazione che a sua richiesta, e non certo perché il Parlamento avesse voluto imporgli di provvedere per delega spogliandosi delle proprie prerogative, era stato delegato ad emanare, non era stato capace di prevedere più congrui termini di tempo.

Dal punto di vista del tempo, come da quello delle risorse, si va ben oltre le « nozze con i fichi secchi »: questo è un detto popolare usato per indicare la inadeguatezza delle risorse che si utilizzano in un momento particolarmente rilevante della vita familiare. Ebbene, nel caso di questa miniriforma, non ci sono neanche i fichi secchi!

Il Governo fa ancora ricorso alla impossibilità di predisporre in tempi rapidi articolazioni giudiziarie idonee a smaltire un rilevante flusso di controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

E non voglio infierire rimarcando lo scarso rispetto che l'impiego del vocabolo « smaltire » tradisce! Così facendo, il Governo fa ricorso, per giustificare anche in questa materia la richiesta di una proroga, ad un argomento che consiste nella propria capacità di prevedere. Anche qui è d'obbligo il chiedersi come mai il

Governo, che tanta fretta ha dimostrato nel chiedere al Parlamento un più che sollecito iter legislativo per la concessione della delega, si accorga soltanto adesso — diciamo il 24 maggio 1999 — e non quando ha emanato il decreto legislativo con cui aveva speso la richiesta delega, cioè il 19 febbraio 1998 (per non dire poi nell'estate 1997, quando aveva ottenuto la legge di delega), della complessità della riorganizzazione degli uffici giudiziari che la riforma comportava. Potrei continuare ancora nella indicazione di numerosi passaggi della relazione governativa che costituiscono chiare ammissioni della improvvisazione, leggerezza e inadeguata capacità di progettare e gestire la riforma che lo stesso Governo ha dimostrato.

Ritengo, tuttavia, che i casi che ho richiamato costituiscano dimostrazioni sufficienti dell'incapacità del Governo: risparmio quindi ulteriore tedio ai colleghi dell'opposizione che mi ascoltano. Non posso però fare a meno di osservare con fermezza che le stesse giustificazioni addotte nella sua relazione, signor ministro, escludono in maniera più che evidente che il Governo si sia trovato in condizioni di necessità e di urgenza come la nostra Costituzione richiede affinché sia ammissibile il ricorso allo strumento del decreto-legge. Mi si consenta: qui non si tratta di urgenza ma di mera negligenza. Duole dover rilevare che un Presidente della Camera — e duole in particolare farlo in sua assenza — sempre attento al rispetto delle regole, anche formali, dacché in materia forma e sostanza sono aspetti inscindibili, sia incorso in un caso tanto lampante, in una macroscopica distrazione e sia giunto a stravolgere il prestabilito ordine dei lavori per assecondare l'azione di rattoppo, lo ribadisco, non derivante da urgenza, bensì da negligenza, che il Governo vuole perpetrare con la conversione del decreto-legge.

Il Governo dovrebbe dare dimostrazione di serietà, e non dico di maggiore serietà per evidenti ragioni, se si riempisse meno la bocca con l'annuncio di riforme che poi non è capace di portare a compimento. Concludo questo argomento

ricordando che l'onorevole ministro ha completato stamattina la confessione (recito dallo stenografico) dicendo: « So bene che gli uffici giudiziari avrebbero dovuto programmare la loro attività per tempo, in modo da non trovarsi al 2 giugno, quando si sapeva che sarebbe entrata in funzione l'incompatibilità, in una situazione di difficoltà ». Il ministro aggiungeva, sostanzialmente, che il Governo non è dotato di prevedibilità neanche nei confronti di coloro che dipendono direttamente dal suo dicastero, come si evince dalla sua frase seguente: « non si può negare che sino a pochi giorni prima da più parti, anzi in maniera assai diffusa, si sosteneva che comunque vi sarebbe stato un ulteriore rinvio dell'entrata in efficacia. Dal primo giorno del mio ingresso in via Arenula, i giornalisti hanno iniziato a chiedermi quando sarebbe stata spostata l'entrata in funzione del giudice unico. Nonostante io tenacemente, almeno credo, abbia continuato a sostenere per otto mesi che sarebbe entrata in funzione alla data prevista, non vi è dubbio che vi fosse l'idea diffusa di un'ulteriore dilazione ».

Questo, non soltanto nei giornalisti, ma nei suoi uffici, negli uffici del suo dicastero, fatto particolarmente grave e che la dice lunga sull'efficienza dell'azione di Governo.

Tuttavia, quello che mi spiace di più non è il dover imputare al Governo superficialità e impreparazione, incapacità progettuale e gestionale, quanto il dover constatare il complesso di superiorità che, invero immotivatamente, lo affligge. Mi riferisco ad un fatto preciso, per non apparire condizionato da pregiudizi di parte. In data 5 novembre 1997 il deputato di Comiso, onorevole Enzo Caruso, presentava al ministro di grazia e giustizia un'interrogazione a risposta scritta adottando quindi quella modalità di presentazione che dovrebbe assicurare che il Governo risponda entro venti giorni dalla sua proposizione. Di giorni ne sono passati ben seicento in più dei venti regolamentari, ma della risposta nemmeno l'ombra. Come assicurare ai cittadini di Comiso che di essi non ci si ricorda soltanto

quando si tratta di chiedere sacrifici e di esporli a notevoli rischi? Così è avvenuto quando si è deciso di installare nel suo territorio una base missilistica, mortificando così, tra l'altro, la speranza della provincia di Ragusa di utilizzare l'aeroporto quale scalo civile e di ridurre in tal modo l'elevato grado di emarginazione che l'affligge.

In quell'occasione i cittadini di Comiso dimostrarono un elevato senso di responsabilità, concordando in grandissima maggioranza con la decisione del sindaco Catalano di accettare l'installazione della base missilistica della NATO senza la minima protesta. Da ultimo, nel corso della crisi balcanica, ci si è ancora una volta ricordati di Comiso e della sua area aeroportuale quale risorsa per ospitare i profughi, anche qui con la piena disponibilità della cittadinanza e l'esplicito assenso del sindaco. Non voglio sfruttare questa occasione per lamentare come neanche una mia interrogazione sui disordini avvenuti nella base, sugli ostacoli posti ai mezzi di informazione, sulla mancata adozione di misure di rafforzamento delle forze dell'ordine abbia trovato risposta; ciò nonostante il rispetto specifico dovuto alla lunga consuetudine di rapporti personali tra il ministro dell'interno e la mia persona.

Non posso fare a meno, però, di osservare che l'interrogazione dell'onorevole Caruso, quella appunto dei seicentoventi giorni senza risposta, richiamava l'attenzione sulla situazione critica dell'amministrazione della giustizia a Comiso e a Ragusa, chiedendo quali fossero le intenzioni del Governo circa la copertura di posti scoperti. Si trattava, e purtroppo tuttora si tratta, della mancata copertura di un posto di direttore e di quattro posti di funzionari di cancelleria, che danno luogo ad una carenza dell'83 per cento rispetto all'organico! Come volete farla la riforma? Come volete far funzionare la giustizia?

Come lamentava ancora l'onorevole Caruso, la sede di Ragusa è priva di un primo dirigente, di due direttori di cancelleria e di altri funzionari nella sezione

distaccata di Vittoria, che per soprammercato è priva di due funzionari di cancelleria e di un assistente giudiziario. Si giunge così per la sede di Ragusa e relativamente alla sola carriera dirigenziale e direttiva ad una carenza del 62 e mezzo per cento e per la sezione di Vittoria del 100 per cento! Ma se ciò non bastasse, mi ascolti onorevole ministro, perché questa è veramente la ciliegia sulla torta...

ALESSANDRO BERGAMO. Non ci sente proprio!

CARLO PACE. Capisco che non mi senta, ma se ciò non bastasse, onorevole ministro, nella sezione distaccata di Vittoria, dove vi è carenza del 100 per cento, vengono tenute ventidue udienze mensili ordinarie, oltre a quelle straordinarie, e si giunge da parte del suo ministero a minacciare sanzioni disciplinari per le carenze che presentano i servizi amministrativi; vale a dire i fantasmi dovrebbero provvedere a ciò che i funzionari che lei non invia dovrebbero fare (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*)!

Credo che vi sia ampia materia per arrossire dalla vergogna, ma se anche dovessi, puta caso, scorgere del rossore nel suo viso, la cosa non mi allieterebbe affatto: si è infatti giunti a livelli di arroganza e di prepotenza nei confronti dei parlamentari, e quel che è peggio dei funzionari stessi e dei cittadini, che non possono essere tollerati in un paese civile. Così ci mettiamo sempre più fuori dell'Europa e, sotto la stretta maschera della democrazia formale, traspare ed irrompe la realtà di un regime prepotente ed incurante delle reali esigenze dei cittadini!

Ma torniamo ancora sulle cosiddette giustificazioni che il Governo adduce per imporre la dilatazione dei tempi di talune parti della progettata riforma. Invero il Governo, all'inizio della relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, fa anche, anzi testualmente *in primis*, riferimento all'esigenza, che

dice fortemente avvertita, di differire la data di efficacia delle disposizioni che regolano la ripartizione degli affari penali tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica.

Onorevole Siniscalchi, lei è mio amico e collega universitario: forse mi potrebbe usare la cortesia del rispetto che io le ho sempre portato ed interrompere la sua conversazione con il ministro (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Stavo dicendo che certamente ci troviamo di fronte a ben altra ragione rispetto a quella già evidenziata per la richiesta di una proroga. Anche in questo caso, però, si è in presenza di un problema che una maggiore riflessione, una migliore e più razionale considerazione della materia avrebbe ben potuto indurre ad evitare. Certo è che il *vulnus* al sistema delle garanzie non avrebbe dovuto costituire una scoperta, una sorta di sorpresa per chi è preposto alla guida del Ministero di grazia e giustizia e per i suoi illuminati consiglieri, per così dire, né — mi spiace dirlo — ai colleghi che in Parlamento hanno avuto responsabilità primarie nella formulazione della nuova normativa. Mi spiace veramente dover fare questo rilievo, ma mi sento ampiamente autorizzato perché ho votato, e motivatamente, contro il decreto di delega al Governo.

Mi permetto di ricordare, in proposito, quanto ebbi ad osservare nella seduta dell'8 luglio di due anni addietro: « Non credo sia possibile giustificare con presunte considerazioni di efficientismo, di alleggerimento del lavoro delle corti o di recupero di risorse umane, il passaggio di competenze dal livello dei giudici o delle corti collegiali al giudice monocratico, sia in campo penale, sia in campo civile. Non credo sia possibile farlo — insistevo — se non abbiamo perso il senso dell'origine della nostra civiltà giuridica, se non abbiamo perso il senso dell'origine della nostra organizzazione giudiziaria ». Poco più oltre aggiungevo: « Voterò contro perché con questo provvedimento torniamo indietro di più di 200 anni, perché più di 200 anni or sono all'Assemblea

legislativa il marchese di Condorcet propose, per considerazioni non di quantità ma di qualità, basate sul calcolo della probabilità, la sostituzione del giudice monocratico con i collegi composti di numero crescente di persone, numero proporzionale alla complessità della materia o al passaggio dal primo grado all'appello e alla Cassazione ». Aggiungevo: « Questa è l'origine, un'origine di civiltà e di libertà ed io penso che la crisi della giustizia non si risolva giocando con le quantità e cercando di alleggerire i carichi di lavoro, si risolva viceversa con maggiore impegno e la destinazione di maggiori risorse a questo campo tanto critico, soprattutto non a scadimento della qualità e della libertà dei cittadini ».

Come i fatti hanno dimostrato, il mio ammonimento è caduto totalmente nel vuoto, non so se soltanto a cagione della mia appartenenza allo schieramento di opposizione o per il fastidio che arreca chiunque voglia fare riflettere chi si ritiene dotato di onniscienza. Non mi interessa, evidentemente, conoscere le ragioni della sordità del Governo e dei colleghi della maggioranza, ma al punto in cui siamo non posso sottrarmi al dovere di andare ben oltre il sintetico richiamo cui, anche per i limiti di tempo, ancor più stringenti di quelli di cui oggi posso disporre, mi dovetti limitare due anni addietro.

Come è a tutti noto, il nostro ordinamento giudiziario trae origine da quello adottato in Francia nel corso della rivoluzione con il decreto 1° marzo 1790, ma le basi — come ho già ricordato — vennero poste da Marie-Jean-Antoine Caritat, marchese di Condorcet, nell'Assemblea legislativa che presiedette. La figura del marchese di Condorcet forse è nota ai più per il suo fondamentale contributo all'ordinamento dell'istruzione che egli diede, sia sostenendo l'esigenza della sua universalità, come quella della sua promozione da parte dello Stato, sia per quel suo progetto di organizzazione del pubblico insegnamento in cinque gradi che ha indotto un grande pedagogista italiano, Ernesto Codignola, a definirlo come il primo

pensatore che si sia fatto un concetto chiaro della funzione dell'università nel mondo moderno ed abbia colto l'unità indissolubile dell'alta cultura professionale scientifica. A questa unità debbo, purtroppo, fare appello per argomentare, non con elementi di mero carattere giuridico, ma con gli argomenti sottostanti forniti dalla scienza economica, le ragioni che ci portano ad opporci a questo provvedimento e mi portarono a suo tempo ad oppormi al precedente.

Infatti al Condorcet si deve altresì — ed è quanto qui ci interessa — la dimostrazione scientifica della superiorità degli organi collegiali su quelli monocratici e dell'esigenza di prevedere un numero crescente di componenti i collegi nei gradi successivi del giudizio.

La premessa è costituita dal fatto che il giudizio si compie in condizioni di incertezza ed il metodo che ha preso le mosse dal contributo del marchese di Condorcet intende pervenire a misurare la probabile bontà dei giudizi.

Ovviamente, mi astengo qui dall'illustrare in dettaglio il metodo, le sue premesse e condizioni, limitandomi a rinviare chi — spero non sia *rara avis* — dovesse nutrire reale interesse ad approfondire la questione, alle opere del citato marchese (*l'Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*), allo scritto del Laplace (*La théorie analytique des probabilités* e *l'Essai philosophique sur les probabilités*, pubblicato in italiano da Laterza), al primo volume delle *Recherches sur la probabilité des jugements* e alle *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, précédées des règles générales du calcul des probabilités* di Antoine Augustin Cournot, al nostro Giovanni Demaria (il secondo volume del suo *Trattato di logica economica*) e, mi si permetta, da ultimo e da più piccolo, al mio contributo in materia, contenuto nel volume su *L'efficienza della giustizia italiana* (seconda edizione, Laterza, 1970), che espone i risultati di alcune ricerche quantitative condotte sotto la direzione del Demaria nel-

l'ambito di un'ampia indagine del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sull'amministrazione della giustizia e la società italiana in trasformazione.

Limitandomi perciò alla questione essenziale, che riguarda l'introduzione del giudice unico, ma ancor più la possibilità per un medesimo giudice — e state attenti, perché si tratta di un passaggio fondamentale —, per una stessa persona di partecipare a diversi gradi e fasi del giudizio — e qui non si tratta di forma, di disquisizioni giuridiche, ma di scienza quantitativa sottostante —, cercherò di compiere un'esposizione semplificata del problema, mediante il semplice raffronto della probabilità di ben giudicare di un giudice unico rispetto a quella di un collegio composto da tre membri.

Debbo avvertire, in via preliminare, che il raffronto è svolto assumendo l'ipotesi che negli organi collegiali ciascun giudice formuli il proprio giudizio in maniera indipendente. So bene, avendo svolto per un ventennio la funzione giudicante in una giurisdizione speciale amministrativa, che qualche giudice può influire sull'altrui giudizio e, del resto, lo stesso ordine degli interventi, a partire da quello del relatore, potrebbe influire in qualche misura sulla formazione del convincimento degli altri componenti, stando almeno a quanto insegna la teoria delle decisioni di comitato. Ma ho anche potuto constatare, e credo che i colleghi che provengono dalla magistratura ordinaria — e qui ve ne sono di illustri — possano darmene atto, che ciascun componente un collegio conserva pur tuttavia la propria testa e la facoltà di indipendente valutazione.

Per confrontare la probabilità di ben giudicare del giudice unico rispetto al collegio di tre membri, si deve considerare che la probabilità individuale di ben giudicare si colloca tra un mezzo ed uno.

La probabilità di ben giudicare di un collegio di tre membri — diciamo Tizio, Caio e Sempronio — è data dal prodotto delle probabilità individuali di ciascuno di essi («i» di Tizio, «i» di Caio, «i» di Sempronio), che configura un giudizio esatto unanime, sommata con la proba-

bilità di un giudizio esatto assunto a maggioranza, nella specie data dalla somma di tre termini: « $iT \times iC \times 1 - iS + iT \times iS \times 1 - iC + iC \times iS \times 1 - iT$ ». Sono ovviamente a disposizione per fornire in altra sede eventuali altre delucidazioni.

Se assumiamo però per semplicità le probabilità individuali tra loro uguali ed indichiamo la comune probabilità individuale di ben giudicare con la lettera « i », questa somma si semplifica e diviene, nel caso di collegi di tre membri, semplicemente « 3i al quadrato - 2i al cubo ».

Qual è la probabilità del ben giudicare del giudice unico? La sua probabilità personale di ben giudicare è « i ».

Queste due probabilità di ben giudicare, quella relativa al collegio...

Presidente, ho un minuto ancora?

PRESIDENTE. Sì, ha ancora un minuto.

CARLO PACE. ...a tre componenti e quella del giudice monocratico coincidono soltanto in due casi che sembra proprio — me lo auguro — di poter escludere. Si tratta del giudice infallibile, dotato di probabilità unitaria di ben giudicare ossia della certezza e del caso di una probabilità pari al cinquanta per cento. Vuol dire che il giudice ci « azzecca » una volta su due e potrebbe, senza con ciò peggiorare le sue prestazioni, fare meno fatica ricorrendo al lancio di una monetina per assumere le proprie decisioni.

Al di fuori di questi due casi, le probabilità di ben giudicare del collegio e del giudice monocratico sono divergenti e, più precisamente, quelle del collegio sono assai superiori a quelle del giudice monocratico.

Ho qui con me alcuni appunti contenenti elementi quantitativi che chiedo, se il Presidente lo consente, di far pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

CARLO PACE. Grazie, signor Presidente.

La conclusione che deve trarsi da queste considerazioni è che la qualità dei giudizi decade con l'ampliamento delle competenze del giudice unico e la correlativa riduzione di quella degli organi collegiali. La seconda conseguenza è che l'offerta di giustizia si deteriora se si riduce il numero dei componenti il collegio di appello. Ma vi è una terza fondamentale conclusione, quella che più a lungo ci ha occupato e che dovrebbe far desistere coloro che — mi auguro in buona fede, altrimenti per ignoranza o, se non per ignoranza, in malafede — ritengono possibile consentire che il medesimo soggetto intervenga assumendo ruoli diversi in più gradi o fasi del giudizio. Tale sarebbe il caso che si verificherebbe ove si consentisse che il giudice delle indagini preliminari si ponesse un gallone in più e svolgesse le funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Tanto varrebbe risparmiare spese e tempo, evitare di ingannare i cittadini con la previsione di una fase — quella dell'udienza — che dovrebbe costituire forma di garanzia mentre può garantire ...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Carlo Pace.

CARLO PACE. Chi ha avuto la pazienza di seguire lo svolgimento delle mie argomentazioni, che sono semplici sviluppi della elaborazione di teorici di indiscussa reputazione mondiale, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni; è sufficiente che rifletta sull'impossibilità logica che, nell'esprimere un giudizio, un individuo sia indipendente da se medesimo (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei informarvi delle deliberazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Sapete qual è la situazione e la condizione nella quale ci troviamo, nel senso che, per il numero degli interventi previsti e per il numero degli emendamenti presentati, si rischia di non giungere alla votazione finale del disegno di legge di conversione — qualunque sia l'esito della stessa — entro il termine previsto dalla Costituzione.

Gli effetti della mancata conversione, tanto per quel che riguarda i diritti di libertà dei cittadini, quanto per ciò che concerne lo stato dell'organizzazione della giustizia — come ha rilevato anche poche ore fa il presidente dell'unione delle camere penali — sarebbero molto gravi e persino, come dire, contraddittori rispetto alle finalità espresse dai colleghi dell'opposizione che sono sinora intervenuti.

In questi casi, la posizione del Presidente è abbastanza delicata, come potete comprendere. La soluzione abituale, in queste circostanze, è la posizione della questione di fiducia la quale, però, impedisce all'opposizione di avere il voto ed il confronto sui propri emendamenti; analogamente, l'applicazione di una norma ghigliottina — per cui, arrivati alla scadenza, si vota a qualunque punto si è — come quella che vige al Senato, a parte che da noi un'ipotesi di questo genere sarebbe difficilmente ricostruibile, avrebbe lo stesso effetto negativo.

Dunque l'unica ipotesi praticabile — sulla scorta del regolamento che abbiamo — è il contingentamento dei tempi del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Come sapete, ho convocato più volte la Giunta per il regolamento; espressi questa interpretazione della norma dicendo che, peraltro, l'interpretazione era congelata, sperando che si trovasse una soluzione che non costringesse a questo.

Ora siamo di fronte a questa situazione. Però, prima di addivenire alla

deliberazione, la cui complessità e la cui durezza conosco benissimo — d'altra parte, anche voi la conoscete — ho chiesto alla Conferenza dei presidenti di gruppo di sospendere la riunione e di rinviarla a domattina, sperando che in serata, o nelle prime ore di domani, si possa trovare un punto di equilibrio tra le varie esigenze in ordine alla questione più controversa. La riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è, dunque, sospesa; riprenderà domani alle 9, nella speranza che nel frattempo si sia riusciti a trovare una soluzione di mediazione tra le diverse esigenze che sono state prospettate dai colleghi della maggioranza e dai colleghi delle opposizioni.

A questo punto, direi di andare avanti...

ELIO VITO. Signor Presidente, chiedo di parlare sulle sue comunicazioni.

PRESIDENTE. Un attimo; non sono finite. A questo punto, riterrei di proseguire stasera i lavori fino alle 21,30, se i colleghi lo ritengono, con altri due interventi per poi chiudere la seduta e riprendere domattina alle 10, dopo la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Prego, onorevole Vito, ha facoltà di parlare.

ELIO VITO. Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni. La prima è sulla prima parte della sua comunicazione, cioè su questo preannuncio di scongelamento di una norma che, per la verità, noi non abbiamo mai considerato.

Signor Presidente, converrà che è abbastanza singolare che, da una parte, lei proponga di rinviare la seduta a domani mattina, dopo la Conferenza dei presidenti di gruppo, per verificare se sia praticabile un'intesa all'interno della Commissione o del Comitato dei nove su un emendamento; dall'altra parte, si mettano tutti — maggioranza, Governo ed opposizione — nelle condizioni di voler trovare — o di non voler trovare — l'accordo sapendo che, comunque, una soluzione c'è già ed è quella del Presidente

della Camera che si farà carico di questa decisione gravissima sulla quale, poi, inizierò a dire qualcosa brevemente stasera.

È evidente che è come voler spingere l'opposizione a trovare, ad ogni costo, un accordo (uno qualsiasi) — altrimenti c'è la ghigliottina del contingentamento dei tempi — e voler mettere al riparo la maggioranza e il Governo, in una trattativa che si preannuncia chiaramente impari: la maggioranza e il Governo, infatti, sanno già che non hanno bisogno di trovare o di convenire su un accordo con noi, perché il Presidente della Camera si fa carico di contingentare — per la prima volta nella storia del Parlamento della Repubblica — i tempi di esame di un decreto-legge, essendo stato già preannunciato l'esame dello stesso.

È evidente, signor Presidente, che un suo eventuale contingentamento, senza alcun precedente, si configurerebbe solo come un atto consequenziale e, quindi, ritorsivo nei confronti dell'atteggiamento dell'opposizione. Non è stato preannunciato, infatti, quando è stato calendarizzato il provvedimento, in virtù del ritardo con il quale è stato trasmesso dal Senato.

Osservo inoltre, Presidente, che il fatto di volerci presentare questo contingentamento senza precedenti nella storia del Parlamento — rispetto al quale dovremo valutare le modalità di reazione — addirittura come una gentile concessione, una cortesia nei confronti dei diritti dell'opposizione, che altrimenti sarebbero più gravemente lesi, lo trovo sul piano personale, oltre che su quello politico, inaccettabile. È vero, infatti, che la posizione della questione di fiducia ci preclude la votazione degli emendamenti, ma è anche vero che la semplice posizione della fiducia da parte del Governo, utilizzando i precedenti, le norme regolamentari ed i lodi pronunciati in questo Parlamento dai Presidenti delle Camere comunisti, a partire da Nilde Iotti (i quali difendevano non i deputati del loro partito che stavano facendo ostruzionismo, ma i diritti del Parlamento e di tutti i parlamentari, anche di coloro che sarebbero venuti in seguito a rappresentare l'opposizione, an-

che di quei parlamentari di forza Italia che dieci, quindici o diciotto anni dopo sarebbero stati all'opposizione, in quanto è evidente che quei lodi avrebbero costituito precedente), di per sé non comporterebbe la conversione in legge del decreto-legge nei termini costituzionali. È chiaro che tali termini, Presidente, tanto da noi quanto dalla giurisprudenza e dalla dottrina non sono intesi come un limite posto all'attività parlamentare, ma come un limite posto all'attività del Governo nell'esercizio di questo delicatissimo potere di varare norme che hanno immediatamente efficacia di legge. Altrimenti, saremmo all'assurdo: il Governo vara norme che hanno immediatamente efficacia di legge, può vararle come vuole e poi, per di più, ha anche il vantaggio che il Parlamento le approva in tempi ristretti! Il Governo, invece, deve sapere di dover emanare per decreto-legge norme che hanno attinenza con la Costituzione, altrimenti il Parlamento ha tutti gli strumenti per far valere la propria voce.

Quindi, Presidente, noi non recepiamo il suo preannuncio: innanzitutto per il metodo, perché scoraggia l'intesa (questo, magari, anche indipendentemente dalla sua buona volontà), perché ci mette in condizioni impari, mentre nei nostri interventi di oggi, che sono stati tutti di merito, abbiamo detto chiaramente come sia nostra intenzione trovare una soluzione che comporti la modifica del decreto. È evidente, però, che questo ci mette in condizioni di grande disparità: da una parte noi, costretti a trovare un'intesa, altrimenti il decreto passa lo stesso; dall'altra il Governo, la maggioranza, il ministro Diliberto, che ha minacciato di fare lui la guerra e poi si nasconde dietro il Presidente della Camera, perché il Governo non porrebbe neanche la questione di fiducia. È comodo fare la guerra così, ministro Diliberto. Come ricorderemo meglio quando e se arriveremo alla malaugurata interpretazione del Presidente della Camera, lei era un capogruppo dell'opposizione quando si votarono le modifiche al regolamento ed i resoconti riportano i suoi interventi contro il con-

tingentamento dei tempi nell'esame dei decreti-legge. Anche lei ha partecipato al varo di quell'accordo politico sulle norme regolamentari.

Volevo solo chiarire, Presidente, che non intendiamo assolutamente accogliere la proposta che ci è stata rivolta (la quale è tra l'altro anche intempestiva, perché l'esame del provvedimento è già iniziato) e che ciò nonostante ci auguriamo che la notte porti consiglio a tutti: a noi, al Governo e, se permette, Presidente, anche a lei, affinché possa essere individuata una soluzione che sia dignitosa per i diritti dei cittadini e per le responsabilità che ciascuno ricopre, ma anche, francamente, per i diritti e le responsabilità propri del Parlamento, che sono pur sempre esercitati in nome del popolo sovrano (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, sulle sue dichiarazioni, più che un richiamo al regolamento mi sembra di dover fare un intervento per fatto personale (e lei sa a che cosa alludo). Ritengo del tutto intollerabile la spada di Damocle che pochi minuti fa ella ha evocato e che penderebbe sulle nostre teste. Che cosa c'entra il fatto personale? Signor Presidente, carta canta: i lavori preparatori delle modifiche regolamentari ed il dibattito in Assemblea stanno chiaramente a dimostrare l'unica interpretazione che si può dare dell'articolo 154, comma 1. Esso altro non è che la reiterazione di quanto l'allora onorevole Bassanini volle codificare nel regolamento della Camera: sui disegni di legge di conversione non è possibile applicare il contingentamento dei tempi. E per una ragione molto semplice: esso rappresenterebbe infatti un'arma nei confronti del Governo che, oltre ai 200 — lo ripeto, signor Presidente —, oltre ai 200 decreti legislativi che in questa legislatura ha già sfornato, potrebbe approvare una mole considerevole di decreti-legge. Come

lei ben sa, lo si evince dalle statistiche parlamentari: anche i decreti-legge sono in aumento. Sono infatti arrivati a quattro al mese (non sono pochi, se si aggiungono alla caterva di decreti legislativi già emanati).

Perché dico che l'interpretazione dell'articolo 154, comma 1, è incontrovertibile? Perché dai lavori preparatori, ma soprattutto dal mio intervento in aula, si evince che non fu votato il mio emendamento che — cito a memoria, ma domani, semmai, tornerò sull'argomento, se sarà possibile — prevedeva che quanto stabilito dall'articolo 154, comma 1, si applicasse solo in via transitoria e fino alla revisione dell'articolo 77 della Costituzione (allora erano ancora in corso i lavori della bicamerale e sembrava si potesse modificare la seconda parte della Costituzione). Autorevoli colleghi della maggioranza, ma soprattutto lei, signor Presidente, mi invitarono a ritirare il mio emendamento perché si riteneva pacifico che le sole parole: «in via transitoria» volessero significare che fin quando non si fosse proceduto alla modifica dell'articolo 77 della Costituzione, mettendo dei paletti allo strafare del Governo, non sarebbe stato possibile applicare il contingentamento dei tempi all'esame dei disegni di legge di conversione.

Stando così le cose — le carte cantano perché sono chiari i resoconti dei lavori sia della Giunta per il regolamento che dell'Assemblea —, io ritengo assolutamente inammissibile una diversa interpretazione dell'articolo 154 del regolamento. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Vito quando dice che il gioco è già iniziato e che le sue regole non possono essere stravolte. Ciò può essere oggetto di una modifica parlamentare, ma solo quando si arriverà ad una modifica dell'articolo 77 della Costituzione che ponga in mora il Governo rispetto all'eccesso di svuotamento del Parlamento, con una sorta di rivoluzione delle fonti normative.

Questo è tutto e per queste ragioni noi non accetteremo mai e poi mai — e reagiremo con tutti i mezzi consentiti dal regolamento — un'eventuale interpreta-

zione di questo tipo: questa non è una minaccia, signor Presidente, ma una promessa (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Colleghi vi ringrazio per i vostri interventi. Vorrei spiegare molto semplicemente solo una cosa.

Ho qui riferito quello che ho detto nella Conferenza dei presidenti di gruppo e riferire non è una forma di minaccia, onorevole Vito. Ho ricordato le cose così come sono andate: se avessi taciuto una parte di quanto ho detto nella Conferenza dei presidenti di gruppo, sarei stato sleale nei confronti dell'Assemblea.

In questo caso ci troviamo di fronte a due spade di Damocle, se vogliamo usare questo termine. Una è rappresentata dall'avvio delle trattative mentre è in corso un'attività ostruzionistica tesa a far decadere il decreto-legge; l'altra è rappresentata dallo svolgimento di una trattativa sapendo di poter arrivare al contingentamento dei tempi, che consentirebbe, comunque, il voto su tutti gli emendamenti.

PAOLO ARMAROLI. La partita è truccata!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Armaroli, ma io non l'ho interrotta.

Quindi, non si tratta di atteggiamenti ritorsivi o meno; si tratta di applicare un'interpretazione del regolamento, che ho dato solo dopo aver consultato più volte la Giunta per il regolamento, come tutti i colleghi fanno, e dopo averla comunicata per iscritto ad un autorevole presidente di gruppo che mi chiedeva come stessero le cose: tutto ciò è ampiamente noto. So bene che su tale interpretazione vi è dissenso. Comunque, come dicevo, le responsabilità che spettano al Presidente della Camera le conoscete benissimo e sapete bene quali siano gli effetti della mancata conversione di questo decreto-legge, sia in ordine alla paralisi del settore penale dell'amministrazione della giustizia — e non credo che tale paralisi rientri tra le finalità di alcuno di noi —, sia per quanto riguarda i diritti

di libertà e civili dei cittadini eventualmente imputati (conoscete le norme che verrebbero applicate).

Questo è il quadro di fronte al quale ci troviamo. Io auspico vivamente e mi sto adoperando perché non si arrivi a ciò e perché si riesca a trovare un punto di intesa. Naturalmente oltre a me ci sono altri colleghi, e il presidente della Commissione sta operando in questo senso. Spero che si trovi un'intesa. Mi sembra leale informare l'Assemblea su come stanno le cose, sapendo che la maggior parte dei colleghi presenti è contraria. Lo so bene questo! Ma sarei stato sleale se non avessi detto non solo ciò che penso, ma anche quello che ho detto ai colleghi presidenti di Commissione.

Auspico, spero vivamente che riusciamo trovare un punto d'intesa; altrimenti...

PAOLO BECCHETTI. Ci schiaccerà!

PRESIDENTE. ...assumendomi le mie responsabilità, vi ho detto quale sarà l'iter che seguirò.

È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 20,53*).

DONATO BRUNO. Signor Presidente, il decreto-legge che il Governo chiede di convertire in legge rappresenta certamente una delle pagine peggiori che quest'Assemblea del Parlamento deve subire; è uno di quei momenti che tutti avremmo desiderato e voluto che non si fosse mai verificato.

Qualcosa non ha funzionato già con riferimento all'iter del decreto-legge di cui si chiede la conversione, ed oggi il ministro Diliberto non è stato in grado di chiarire esattamente i vari passaggi che si sono susseguiti e in quale modo e per quale motivo sono state introdotte determinate modifiche. Con ciò intendo riferirmi, in particolare, caro ministro, proprio alle sue dichiarazioni di stamane. Lei,

signor ministro, facendo un *excursus* sull'origine del decreto-legge che è all'esame dell'Assemblea, ci ha voluto illustrare quali siano stati i percorsi intrapresi; percorsi che lei ritiene legittimi e trasparenti ma che — la prego di credermi — per taluni passaggi non lo sono o quanto meno non lo sono per il sottoscritto.

Lei, signor ministro, forse dimentica che la stampa aveva già dato notizia di quello che lei ha assunto essere invece l'unico motivo in base al quale si doveva provvedere al monitoraggio.

A tale proposito intendo dare una spiegazione. Sul giornale *la Repubblica* del 9 giugno 1999, in un passaggio di un articolo della giornalista Liana Milella si diceva: « Un punto di mediazione — ragionavano ieri al ministero — può esserci: sta in una norma transitoria, e cioè applicare l'incompatibilità soltanto ai processi che debbono ancora cominciare. Va da sé che il partito di Berlusconi non voterà mai un'ipotesi di questo genere ». Le ricordo la data, signor ministro: 9 giugno 1999!

Lei ha disposto, così giustifica la modifica del testo, il monitoraggio e le prime indiscrezioni escono il 15 giugno. Mi pare quindi che all'interno del Ministero già si lavorava per arrivare ad una diversa formulazione del testo che lei, via Internet, aveva già inviato e consegnato anche a taluni esponenti politici sia della maggioranza che dell'opposizione. Il giornale *la Repubblica* — lo ripeto — pubblica questa indiscrezione il 9 giugno 1999: il fatto risale quindi al giorno prima; ciò significa che è intercorso un lasso di tempo, in ordine al quale non riesco bene a comprendere che cosa sia accaduto, chi nel Ministero abbia posto mano a quell'emendamento e se lei ne fosse stato a conoscenza.

Questo è il passaggio cruciale del provvedimento: nessuno di noi, dell'opposizione e della maggioranza, avrebbe avuto a che fare con il provvedimento così come è stato da lei « partorito ». Lo ha detto Calvi, il relatore, e lei sa che la maggioranza e l'opposizione sono state immediatamente consenzienti all'emendamento

che ha ritenuto di presentare al Senato. Dopodiché, quell'emendamento, nel giro di una notte, non è stato più « digeribile » per la maggioranza; Russo si è fatto forse paladino delle istanze di qualche impiegato, funzionario o dirigente del Ministero e lei è stato costretto a fare il voltafaccia, come da più parti le è stato rimproverato. Purtroppo, caro ministro, nonostante la simpatia umana nei suoi confronti, qualcosa in questa vicenda non ha funzionato: parafrasando un famoso libro, sembrerebbe che su questo decreto vi sia stato il « pasticciaccio di via Arenula »!

L'opposizione deve conoscere che cosa è avvenuto: lei questa mattina non è stato in grado di dirci esattamente quali soggetti siano intervenuti al fine di modificare, in maniera così pesante, un decreto che ci vedeva d'accordo. Se lei si assume la responsabilità di questo cambiamento, ma non dice quali siano stati i coautori, certamente l'opposizione non può rimanere sorda e muta!

Non è solo questo che ci lascia interdetti e con l'amaro in bocca, ma tutta un'altra serie di fatti che si sono verificati successivamente: vi è una fase buia sulla pubblicità del monitoraggio. Lei lo aveva promesso, lo aveva chiesto, si dice che ne abbia fornito i risultati ai Presidenti del Senato e della Camera. Non le nascondo che noi della Commissione giustizia, esattamente martedì scorso, quando il provvedimento era stato già licenziato dal Senato, non avevamo il documento del monitoraggio, o meglio, la presidente della Commissione giustizia non aveva ricevuto il documento da lei tanto pubblicizzato e sul quale aveva ritenuto di cambiare idea. E stamattina, signor ministro, non ci ha soddisfatto perché non è ancora assolutamente chiaro quanti siano i procedimenti o, forse, la loro somma, relativa al 2 giugno, data di riferimento, è oggi cambiata.

Credo che all'interno del suo Ministero, in cui lavorano circa 130 magistrati che hanno funzioni direttive, di raccordo e di controllo, si dovesse procedere al monitoraggio nel momento in cui lei ha chiesto alla Presidenza del Consiglio che fosse

varato questo provvedimento di proroga. Lei lo ha voluto fare successivamente e io, con molta franchezza, le dico che credo sia una scusa trovata a bella posta per giustificare, in qualche modo, un cambio di rotta che al Ministero lei e i suoi dirigenti avevate già deciso. Allora, se la vicenda è posta in questi termini — come io credo, ma lei ha facoltà di replica e può eventualmente chiarire questi due passaggi che riteniamo fondamentali —, ritengo che, quando l'opposizione fa l'opposizione, la maggioranza non si debba lamentare, anzi, debba cercare di partecipare al dibattito, di intervenire, di fare quanto è necessario e possibile, al fine di migliorare il testo. Nulla di tutto ciò è avvenuto anche durante la fase dell'esame in Commissione giustizia alla Camera.

Purtroppo, la sera di martedì, quando il presidente della nostra Commissione, l'onorevole Finocchiaro, ha chiesto il prosieguo della discussione, ci siamo trovati senza la presenza del ministro, del sottosegretario e del relatore e non vi era nessuno dell'opposizione. Eravamo solo tre — come tre amici al bar — deputati di forza Italia che, per così dire, ce la cantavamo, ben sapendo che nessuno era in condizioni di ascoltarci. Ebbene, se a questi due passaggi precedenti unisce anche la pochezza che c'è stata — ma non per colpa nostra — nel dibattito in Commissione, capisce perfettamente che la reazione a questo provvedimento non poteva essere che quella che oggi è sotto gli occhi di tutti, che preoccupa giustamente il Presidente della Camera, il quale si è fatto carico di trovare un punto di incontro tra la maggioranza e l'opposizione — direi che questa è sicuramente la parte nobile —, minacciando però che, se qualcosa non dovesse andar bene, recupererà con una disapplicazione del regolamento il contingentamento o quant'altro, tanto da metterla, signor ministro, nella condizione di far diventare legge dello Stato un decreto che, invece, se il regolamento venisse rispettato, con ogni probabilità, non lo diventerebbe mai.

Con questo non voglio dire che la volontà dell'opposizione è quella di in-

bissare il suo provvedimento, anzi: se non vi fosse stata la vicenda Calvi-Russo del Senato, noi quel testo — come oggi siamo nella condizione di dire — avremmo voluto approvarlo. Il tutto, cioè, ruota attorno a questi benedetti o maledetti articoli 3-bis e 3-ter, che credo anche lei come giurista, caro ministro, senta in qualche modo — e non può non sentirli — come una norma ingiusta. È infatti di tutta evidenza come non sia giusto per un cittadino avere un giudice terzo, imparziale, e chiedere invece con una norma che per taluni altri processi il giudice possa essere parziale. Infatti, come ha già affermato qualcuno che mi ha preceduto, il problema non è tanto quello della imparzialità o della parzialità, ma quello del sospetto. Se cioè vi è un'ombra di sospetto in capo a colui che sta giudicando, la norma che andrà a regime il 2 gennaio 2000, che poi è già norma dello Stato, ristabilisce la terzietà e la certezza che il giudice, non avendo avuto cognizione precedentemente del processo, certamente è scevro da ogni principale o residuo convincimento, quale avrebbe se invece si fosse occupato della vicenda in precedenza.

Lei quindi sa benissimo che questo principio di civiltà giuridica non può essere calpestato e noi non abbiamo intenzione di farlo. Come esce allora dalla maggioranza o, meglio, dalla maggioranza della maggioranza? Lei sa, infatti, onorevole Diliberto, di essere ministro, purtroppo, di un Governo «zoppo», perché voi in questo momento non avete una maggioranza, ma la maggioranza della maggioranza e se vuole posso farle anche nomi e cognomi. Mi riferisco a Veltroni, a Folena, a Leoni — mi dispiace che non siano presenti —, a tutti coloro cioè che vorrebbero che questo provvedimento non passasse perché debbono mettere in crisi lei e il Governo D'Alema.

Noi con ogni probabilità riusciremo a risolvere il problema del Governo D'Alema e la sua posizione, ma per un atto di riguardo non nei confronti suoi e di D'Alema, bensì nei confronti dei cittadini e della giustizia. Noi infatti abbiamo alto

il valore della giustizia, quello che in quei signori che ho citato, purtroppo, è carente. È carente e la guerra tra bande che vi state facendo non può far sì che l'opposizione si irrigidisca, così come siamo costretti a fare. Da parte dell'opposizione non c'è questa volontà. Credo peraltro che anche negli emendamenti e negli ordini del giorno che abbiamo presentato, al di là della vicenda ostruzionistica, sono contenuti valori e principi che potrebbero essere ben considerati dalla maggioranza se quest'ultima fosse compatta.

Capisco la paura che può esservi, quella che con ogni probabilità il tempo residuo fino al prossimo venerdì 23 luglio non sia sufficiente per convertire in legge il decreto-legge in esame.

Da parte nostra vi è una disponibilità dichiarata, come abbiamo dimostrato anche una settimana fa in Commissione; abbiamo notato, però, un atteggiamento di chiusura da parte del capogruppo dei democratici di sinistra. Caro ministro, essendo espressione della maggioranza, lei deve dialogare con questa; lei deve interloquire con gli esponenti della maggioranza e farsi dire se sono loro, ovvero l'opposizione, a non volere la conversione in legge del decreto-legge.

Sono convinto che anche su questo punto lei sia ben conscio del fatto che l'opposizione, anche nel momento in cui sto parlando, sta facendo tutto il possibile per salvare il decreto-legge in esame; salvarlo, però, nel senso della sussistenza delle garanzie dei cittadini, di tutti i cittadini, della parità tra i cittadini stessi, senza differenze tra ricchi e poveri.

Quando si dice che l'odierna opposizione fa la guerra per il processo Previti, lei sa benissimo che si sta dicendo un falso, ministro, perché è esattamente il contrario. Purtroppo, però, questa è un'abitudine che la sinistra ha, cioè scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Il fatto che si dica che questa norma è ingiusta, ma che come tale è applicata a tanti processi tra i quali quelli che riguardano il presidente Berlusconi e Previti, a voi sembra significhi, leggendolo al

contrario, che facciamo opposizione non per ristabilire un giusto principio ma a tutela degli stessi Berlusconi e Previti. Anche su questo punto, ministro, mi aspettavo da lei una esatta ricostruzione dei processi in corso e l'affermazione secondo la quale, se fosse lo stesso GIP a occuparsi dei processi che riguardano il leader dell'opposizione, lei, come giurista, non potrebbe esserne soddisfatto.

Anche su questo passaggio lei ha virato e ha permesso ai soli quattro rappresentanti della maggioranza che sono intervenuti questa mattina di continuare a sostenere che l'opposizione è tale esclusivamente perché vi sono processi che riguardano il leader ed altri componenti dell'opposizione, tra l'altro componenti qualificati.

Caro ministro, è il suo silenzio che mi preoccupa e che preoccupa un po' tutti noi. Lei ha avuto a disposizione molti giorni per chiarire all'opinione pubblica come, in effetti, stessero le cose, come realmente le sia stato posto l'obbligo di inserire una norma che, certamente, non la mette nelle condizioni di uscirne bene. Lei sa benissimo che è giunto a un compromesso; con ogni probabilità, non è in condizione di giustificare il motivo dell'introduzione di una norma che certamente non fa giustizia né a lei, né al Governo che rappresenta, né allo stesso Presidente del Consiglio. Siete supini, però, su questa posizione, la accettate e nulla dite a difesa di coloro che, dal primo all'ultimo — siano i processi 1.600, siano 50, come dice il collega Saraceni, o 500, come dicono altri, non è questo il punto —, sono interessati dalla norma in discussione.

Penso che, se anche un solo cittadino si trovasse in una situazione diversa da quella che dovrebbe essere la regola, come giustamente diceva l'onorevole Maiolo, la ribellione dovrebbe provenire dall'intero Parlamento, non da una sola parte di esso.

Signor ministro, credo che lei, che possiede una cultura giuridica, probabilmente sia costretto ad assumere tale posizione; oggi, in questo momento, lei è

un « vaso », come don Abbondio. Mi auguro che questo periodo passi presto perché, se così fosse, sicuramente saremmo in condizioni di riprendere il cammino che tutti si aspettano. Sostenere dinanzi alla I Commissione, anche in maniera errata — come le dirò —, il giusto processo per poi affermare dinanzi alla II Commissione un principio che è in contrasto con lo stesso giusto processo, credo debba fare riflettere. E non è vero quanto affermava questa mattina l'onorevole Carrotti, scaricando ancora sull'opposizione ogni responsabilità, quando si chiedeva come fosse possibile chiedere la blindatura di un provvedimento che viene dal Senato alla I Commissione e, nello stesso tempo, gridare allo scandalo se invece è la maggioranza a chiedere la blindatura del provvedimento, se si è in sede di II Commissione. La situazione è completamente diversa, perché il Senato ha votato quel provvedimento a grandissima maggioranza, mentre il suo provvedimento, signor ministro, non è stato votato a grande maggioranza; anzi, proprio grazie alla defezione di qualcuno al momento del voto, si è consentito che al Senato passasse questa legge, per poi rinviarla all'esame della Camera. Altrimenti, con ogni probabilità, non avrebbe avuto neppure la possibilità di essere discussa in quest'aula.

Quindi, in presenza di situazioni diverse, il comportamento è diverso: mentre il giusto processo è stato discusso ed approvato dalla stragrande maggioranza del Senato (mi pare con dodici senatori astenuti o contrari); lo stesso non può dirsi per il provvedimento oggi in discussione. Se la situazione è diversa, quindi, non si può gridare allo scandalo e chiedersi come mai noi siamo per un provvedimento o per la sua blindatura e, al contrario, siamo per la discussione e per il miglioramento di un altro provvedimento! Presentare i fatti in una certa maniera vuole dire, anche in questo caso, falsare la realtà, cioè, far sì che la comunicazione all'esterno possa avvenire in maniera distorta.

Credo che noi abbiamo l'obbligo di rappresentare ai cittadini quanto sta av-

venendo in questo momento, cioè, quanto vuole l'opposizione e quanto vuole la maggioranza: la prima, vuole che il decreto passi con una o due modifiche, ormai note, che sono quelle che ristabilirebbero la incompatibilità (credo che ciò sia facilmente intelligibile da parte di tutti); la seconda ritiene, al contrario, che sia possibile per una fase avere anche un giudice che possa essere non compatibile.

Come vedete, la questione è più semplice di quello che sembra e non potete arroccarvi dietro l'effetto temporale. Augurandomi che venga raggiunto un accordo questa sera o, al massimo, domani mattina, credo che il Senato avrà tutto il tempo per approvare una eventuale modifica, che noi saremo in condizioni — mi auguro con la collaborazione di tutti — di portare avanti, affinché venerdì, o prima ancora, l'altro ramo del Parlamento possa approvare la legge con quella modifica che noi riteniamo giusta per tutti.

Ritengo che non si debba sprecare altro tempo e strapparci i capelli. Sono convinto che il provvedimento, soprattutto nella parte da lei mandata al Senato e poi purtroppo modificata, debba entrare a far parte delle leggi dello Stato; tuttavia, ministro Diliberto, non sono convinto che, qualora non si pervenisse a tale risultato, sarebbe uno sfacelo! Anche su questo credo che avete molto giocato nel dare la responsabilità all'opposizione affermando che, qualora il provvedimento non venisse convertito in legge, quest'ultima si renderebbe responsabile della gravissima conseguenza dello sfacelo della giustizia!

Ministro, vorrei evitare di rappresentarle lo stato della giustizia italiana perché credo che sia noto a lei come alla stragrande maggioranza dei cittadini; tuttavia, anche su questo gradirei conoscere il suo pensiero. Con ogni probabilità, lei potrebbe reiterare il decreto-legge, nella malaugurata ipotesi che non dovesse passare; credo che, se nella reiterazione del provvedimento venisse eliminata la parte che è in contestazione e modificato qualche altro punto, non accadrebbe assolutamente nulla! Penso che i cittadini abbiano l'obbligo di sapere anche questo:

non è che con questo provvedimento si dia un toccasana alla giustizia italiana, perché il rischio che corriamo è proprio quello di fare intendere alla gente che, se il provvedimento dovesse passare con quella modifica, dal 18 settembre — data della ripresa dell'attività giudiziaria — avremmo un paradiso. Le cose non stanno così, signor ministro! Non si possono fare le riforme a costo zero!

Mi pare che lei abbia purtroppo ripreso le deficienze del suo predecessore. Noi abbiamo criticato più volte il ministro Flick quando ci propinava una serie di provvedimenti che erano tutti di natura strutturale e gli abbiamo detto che purtroppo il matrimonio con i fichi secchi probabilmente non si sarebbe riusciti a farlo oppure che si sarebbe potuto fare solo quello! Nella sostanza, quindi, la giustizia ha bisogno di sostegno anche di carattere finanziario.

Signor ministro, visto che ci troviamo a discutere di un provvedimento che sembra il toccasana della giustizia, è bene che lei si faccia parte diligente affinché la giustizia possa recuperare una parte del fabbisogno che lo Stato dovrebbe metterle a disposizione e che, in effetti, purtroppo anche per questo esercizio, mi pare sia abbastanza carente. Si dice che l'opposizione, conducendo una battaglia serrata e rischiando di non far convertire questo decreto-legge, si rende responsabile dello sfacelo della giustizia. Occorrerebbe, signor ministro, che lei spiegasse all'opinione pubblica che lo sfacelo già c'è e che dipende da una serie di provvedimenti che lei sta portando avanti e la cui origine è da rinvenire in colui che l'ha preceduta. A forza di fare leggi e leggine che vanno nel senso dell'ampliamento dell'organico (poi si tratta di vedere come e quando), delle strutture, degli edifici, alla fine, caro ministro, si ha bisogno di un sostegno finanziario. In mancanza di questo, io credo che non solo non si avvierà mai il progetto ampio al quale lei fa riferimento, ma che si corra anche il rischio di intasare ancora di più la giustizia e le aule. È questo il rischio che si sta correndo proprio in questi giorni.

Anche su questo punto occorre, dunque, da un lato, un atto di coraggio e, dall'altro che lei, con un atto di onestà intellettuale, rappresenti ai cittadini quale è lo stato dell'arte. Lei deve spiegare a coloro che hanno fame e necessità del pianeta giustizia (parliamo di milioni di persone) quello che lei sta facendo, quello che lei si propone di fare e quali aggiunte di natura economica questo Governo è in condizione di dare al suo dicastero al fine di portare avanti riforme serie, strutturali, che possano concretamente trovare una giusta applicazione e, quindi, ai fini dei tempi, anche quella risposta che i cittadini aspettano.

Per quanto riguarda, poi, la parte che più interessa, credo che non le sarà sfuggito che in questi giorni vi è stato un grande tam-tam di voci di giuristi, di giornalisti e anche dell'avvocatura, che hanno criticato questo provvedimento, soprattutto in riferimento agli articoli 3-bis e 3-ter.

In particolare, riallacciandomi anche a questo discorso di organizzazione, sicuramente non le sarà sfuggito un giornale che noi abbiamo la fortuna di leggere ogni giorno, *L'opinione*, che riporta un passaggio del presidente dell'unione delle camere penali, Frigo. Lo voglio leggere testualmente perché credo che anche questo debba servire a far riflettere non solo lei, che credo abbia già riflettuto, ma soprattutto la maggioranza che la sostiene. Parliamo della vicenda che riguarda 1.500 provvedimenti. Cito testualmente *L'opinione* e le parole di Frigo: « Su quei 1.500 procedimenti a rischio, però, Frigo ha le idee chiare: "L'incompatibilità è una norma di garanzia già contenuta nel decreto delegato sul giudice unico che è del febbraio '98". Il che significa che quegli uffici giudiziari che tanto hanno protestato sugli effetti della norma sui processi in corso hanno avuto più di un anno di tempo per attrezzarsi. "Tanto è vero — incalza Frigo — che molti uffici si sono organizzati. Mentre solo alcuni, che forse confidavano in uno slittamento del-

l'incompatibilità, non lo hanno fatto". Quali? "Quelli che spesso hanno la voce più alta", dice Frigo. »

ALFREDO BIONDI. In decibel, come nelle discoteche.

DONATO BRUNO. « Da qui un suggerimento: "Si inizi ad indagare per individuare le responsabilità della mancata organizzazione negli uffici giudiziari". »

Da qui la domanda, signor ministro. Lei, fra i suoi poteri ha anche quello ispettivo. Questa legge sull'incompatibilità è già legge dello Stato. Per caso, lei si è già posto il problema? Ha intenzione oppure no (mi piacerebbe ascoltarla in sede di replica) di disporre ispezioni al fine di verificare quali uffici si siano attrezzati ed abbiano fatto sì che questa legge « marciasse » senza gli inconvenienti di cui stiamo discutendo o ritiene, invece, che il suo compito finisca qui, in quest'aula, nel portare le sue buone o cattive ragioni, mentre i tribunali continuano a fare ciò che ritengono più opportuno? Anche su questo credo che occorra un atto di coraggio, che è atteso dalla collettività perché, se vi sono responsabilità di qualcuno, è giusto che l'opinione pubblica lo sappia; e non vorrei che, se si dovessero toccare quei personaggi che più di altri alzano la voce, anche su ciò si facesse un passo indietro, signor ministro. Come vede, quindi, vogliamo collaborare con lei e lo abbiamo sempre dimostrato nei vari passaggi, sia in Commissione sia in aula; ritengo che anche al Senato lei abbia avuto modo di verificare che tutta l'opposizione, quando si è trattato di fare una legge buona, o ritenuta tale, è stata al suo fianco. Se questa volta abbiamo scelto questo tipo di opposizione, caro ministro, è perché troppe sono le cose che non quadrano.

Consideri lei, signor ministro, quali possono essere le iniziative da avviare subito, al fine di riportare il percorso della giustizia sulla retta via e di sgombrare il cammino da quei macigni che vengono messi non dall'opposizione ma dai suoi alleati, caro ministro, dalla mag-

gioranza della maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

Sulla base di quanto ha precisato il Presidente della Camera, si tratta dell'ultimo oratore di questa sera.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro Diliberto, la complessità delle tematiche al centro del nostro esame impone svariate riflessioni, perché si tratta di scelte di ordine costituzionale.

Signor ministro, la Costituzione viene sempre invocata ma sempre tradita, anche quando una norma transitoria potrebbe essere interpretata e varata in maniera tale da rendere legittima una norma che legittima al momento non è. La norma transitoria, allora, diventa un qualcosa di necessario, anche se è un *escamotage* per salvare situazioni, da un punto di vista strettamente giuridico, assai disperate. A questo, però, il Governo non è voluto assolutamente arrivare, eppure tutti i problemi che sono venuti in evidenza in quest'aula e prima ancora in Commissione o ancor prima al Senato e subito dopo la trasmissione degli atti dal Senato alla Camera, potevano essere risolti con l'immediata entrata in vigore dell'incompatibilità tra GUP e GIP oppure con ulteriori rimedi di contorno, che sanassero l'imprevidenza del Governo nel predisporre gli uffici in modo che tutto fosse pronto alla data del 2 giugno 1999.

Tutto ciò non è avvenuto, e alla regola che dovrebbe sempre e comunque disciplinare il rapporto delle forze politiche in Parlamento, che è l'essenza stessa della democrazia, cioè il confronto ed il dialogo, non ci si è attenuti: così, le problematiche che erano all'attenzione di tutti e discendevano dall'interpretazione della norma del famoso emendamento Calvi e poi dell'emendamento Fassone non sono state affrontate nella giusta maniera e si è arrivati alla situazione in cui oggi ci troviamo.

La situazione disperata è qui, in mezzo a noi, e ci coinvolge e stravolge, ma ci contrappone in maniera fin troppo netta ed anche virulenta, disperata. Non dimentichiamo che in queste ultime ore si sono verificati due fatti che, a mio parere, sono assolutamente importanti e che, invece di portare ad un rasserenamento dei rapporti fra opposizione e maggioranza, vanno ad alimentare ancor di più la polemica, rendendola fin troppo decisa e virulenta. Mi riferisco all'abbandono da parte delle forze del Polo dell'aula della Commissione il 16 luglio scorso ed alle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, onorevole Diliberto, di qualche ora fa in quest'aula.

La faccia feroce dell'onorevole Diliberto certamente non ci convince, quantomeno non ci convinceva qualche ora fa — uso il passato — quando faceva dichiarazioni in quest'aula. Non ci convince la sua faccia feroce, dicevo, così come non ci convinceva la sua faccia quando, da bravo garantista, sfoggiava sorrisi prima di tradire l'opposizione per servire l'ala dura della sua coalizione. Il Governo si sta comportando come quei vecchi regimi in decadenza che, attraverso i procedimenti particolari, attraverso i regolamenti usati anche strumentalmente, pensano di salvarsi rispetto all'opposizione ed ai cittadini, quei cittadini, quell'opposizione che vogliono solo difendere la giustizia da un ennesimo attacco giustizialista. Anche un bambino capirebbe facilmente che, se si compie una modificazione, essa deve valere sempre e per tutti, senza deroghe e senza limiti di tempo.

Forza Italia ha ragione quando afferma che il Governo non ha i mezzi necessari per opporsi al giusto ostruzionismo del Polo, che la battaglia va portata avanti in maniera dura e decisa ed anche la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di qualche minuto fa non ha dato l'esito sperato proprio perché su certe regole fondamentali per la democrazia non ci può essere mediazione. La mediazione deve riguardare le regole somme, ma quando queste ultime sono viste senza pregiudizi e senza preconcetti;

laddove esiste il pregiudizio, laddove esiste il preconcetto, infatti, il raffronto ed il confronto non sono più possibili.

Continuiamo, quindi, questa battaglia che io ritengo di poter definire, senza tema di smentita, battaglia di civiltà. Essa è deprecata dalla maggioranza e dall'onorevole ministro, il quale nel suo intervento di questa mattina ha avuto parole che possono essere interpretate correttamente e che sono, appunto, parole di sfida nei confronti dell'opposizione. Egli afferma che intende vincere questa battaglia giocata in nome dell'amministrazione della giustizia; molto probabilmente, anzi certamente, la vincerà perché ha i numeri per farlo. Tuttavia, ho notato attentamente l'espressione usata dall'onorevole Diliberto: egli ha detto che intende sostenere questa battaglia in nome dell'amministrazione della giustizia. Onorevole Diliberto, noi non conduciamo le battaglie in nome dell'amministrazione della giustizia, ma in nome della giustizia, perché ciò significa farle in nome della civiltà.

Sempre l'onorevole Diliberto qualche giorno fa, definendo fantasiose alcune ipotesi di accordo sulla giustizia, ha detto che non sono molti quelli che si sporcano mani e faccia di grasso lavorando agli ingranaggi. Questa espressione mi ha ricordato una frase storica, usata dall'onorevole Giorgio Almirante e ripetuta in diverse occasioni: egli diceva che è persona di grande rango e di grande nettezza fisica e morale quella che attraversa la fogna senza sporcarsi minimamente.

Signor ministro, vi sono effettivamente persone che sono nette psichicamente, fisicamente ed intellettualmente e queste persone conducono una battaglia di civiltà in nome della giustizia, senza alcuna aggettivazione, perché a volte se ne stravolge la portata e il grande significato, dando ad essa aggettivazioni di cui ritengo non abbia necessità. Onorevole Presidente, onorevole ministro, la fogna è tutto ciò che la maggioranza sta tentando di imporre, in spregio ai precetti della Costituzione e a quel giusto processo che proprio nella Costituzione trova i suoi addentellati fondamentali.

Era naturale che si arrivasse allo scontro e le avvisaglie si erano avute con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul decreto sul giudice unico di primo grado, presentate dal Polo e naturalmente rigettate dalla Camera. Il nodo cruciale è l'incompatibilità, che impedisce al giudice delle indagini preliminari di diventare, nel corso del giudizio, giudice dell'udienza preliminare, « salvando » — tra virgolette — il processo contro Previti, come maliziosamente è stato da molti suggerito, ed altri 1.500 processi a rischio.

Il rigetto poi in Commissione di tutti gli emendamenti presentati dal Polo e volti alla costituzionalizzazione del provvedimento non poteva mettere il Polo nella condizione di fare la sua battaglia di civiltà.

Molto probabilmente alla maggioranza non interessa affatto che il provvedimento, una volta entrato in vigore, creerebbe una singolare situazione, perché due processi paralleli, diversi per data di inizio, avrebbero una conoscenza diversa dell'imparzialità del giudice: un processo conoscerebbe tale imparzialità, mentre l'altro non la conoscerebbe.

Molto probabilmente la giustizia è un argomento che al Governo interessa, ma in via molto particolare, direi quasi in via soggettiva. Noi siamo attestati su una linea di autentica giustizia e garanzia per tutti, mentre la posizione del Governo costituisce una barbarie giuridica.

Perché, onorevole ministro, tanta ostinatezza da parte del Governo? Perché voler convertire in legge un decreto quando la legge n. 254 del 1997, con cui il Parlamento concedeva al Governo la delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado, obbligava il Governo stesso a prevedere che il giudice delle indagini preliminari fosse persona diversa dal giudice dell'udienza preliminare? Proprio per questa ragione venne varato l'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 che stabiliva la nuova norma rappresentata dall'articolo 34 del codice di procedura penale, in base alla quale il giudice delle indagini preliminari non può emettere decreto penale di condanna né tenere

udienza preliminare. Ecco l'incompatibilità assoluta tra il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare, incompatibilità traslata nel decreto-legge per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Il decreto-legge 24 maggio 1999 prevedeva il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'articolo 34 del codice di procedura penale. Ecco consumarsi un tradimento, da parte del Governo, nei confronti del giusto processo, che si traduceva in un'offesa al principio della terzietà del giudice, sempre affermata dalla Corte costituzionale, le cui ultime sentenze sono perfettamente identiche nell'affermazione di questo principio. È una costituzionalizzazione fin troppo forte e fin troppo coerente tra le ultime e le prime sentenze.

Quando il senatore Calvi, relatore al Senato sul giudice unico di primo grado, esprimendo prima la sua incredulità e poi il suo disappunto per un principio costituzionalizzato vulnerato, tentò di porvi rimedio con il famoso emendamento Calvi, si generò una ribellione che portò il senatore garantista ad un passo indietro perché successivamente non ebbe più la forza di sostenerlo a spada tratta, ad onta degli attacchi che i suoi compagni di partito — i diessini — gli portavano. Proprio il suo gruppo si fece « garante » (lo dico tra virgolette) al Senato di quella battaglia anticostituzionale che doveva portare all'affossamento parziale di quell'emendamento. Ci fu una ribellione aperta verso il Polo. Proprio allora cominciò, nei confronti di forza Italia, *in primis*, e poi nei confronti di alleanza nazionale una virulenta presa di posizione delle forze della maggioranza, come se il Polo avesse guidato la mente e la mano di Calvi nella predisposizione di quell'emendamento. Calvi insorge e, solo contro tutti, afferma: « Le nostre decisioni non possono essere condizionate da questo o quel processo; la legge guarda alla generalità. Il principio è sacrosanto ».

Proprio sotto il profilo costituzionale il principio della generalità e dell'astrattezza viene ad essere palesemente violato.

Lo diceva già nel settecento un grande giurista — D'Alembert — quando affermava che la norma giuridica non ama e non odia, perché si rivolge a tutti e, certamente, non può né amare tutti, né può odiare tutti. Ovvero, non può prevedere situazioni singole o di privilegio, ma perfettamente generalizzate.

E così il Senato, ad onta di quell'emendamento e di un dibattito fin troppo serrato, varò l'incompatibilità applicabile ai processi in corso.

L'approdo in Commissione giustizia alla Camera è storia di queste ore; l'abbandono della Commissione da parte del Polo, pur essendo stato un atto veramente doloroso, è stato dovuto a dichiarazioni — quali quelle dell'onorevole Saraceni — che, pur riconoscendo pregio estremo a tanti emendamenti, ha giustificato il voto contrario proprio per il timore che la mancata conversione in legge avrebbe prodotto gravi o estremi danni.

Ritengo che per noi, per tutto il Polo e per la giustizia vi sia il danno e la beffa. È allora definibile ostruzionistico il comportamento delle forze del Polo? O è, invece, altamente responsabile, in quanto va ad evidenziare le brutture di un provvedimento la cui adozione non può essere giustificata da certe preoccupazioni, quale quella del rischio — nel caso di non conversione — della rimozione — lo dico tra virgolette — del filtro dell'udienze preliminare o della mancanza di rete di protezione, come hanno avuto modo di definirla l'onorevole Carotti e l'onorevole Saraceni?

Il cardine del processo è proprio l'imparzialità; ma gli illustri colleghi non hanno pensato a quello che si verificherà andando ad effetto il rinvio al 2 gennaio 2000: ovvero, che ogni singolo giudice per le indagini preliminari potrà rendere, o meno, efficace il principio dell'imparzialità, a seconda della data in cui fisserà l'udienza preliminare. In parole povere, per le udienze in corso non vale l'incompatibilità, mentre vale tutta per le udienze ancora non in corso.

Signor Presidente, dov'è dunque l'uguaglianza di fronte alla legge? Si parla tanto

di cittadini traditi, ma, quando si tratta di mettere in atto principi costituzionali o di costituzionalizzare ulteriormente principi presenti nel decreto, ci dimentichiamo che esiste un principio dell'uguaglianza di fronte alla legge che viene violato nella maniera più vergognosa.

Diventa legittimo, dunque, se qualcuno malevolmente vuol sussurrare che vi è volontà di perseguire questo o quello; ma naturalmente questa voce malevola non tiene conto che vengono ad essere sovvertiti i principi costituzionali e che viene ad essere messa alla berlina la stessa giustizia. Infatti, quella stessa giustizia — quella per la quale cerchiamo tutti di dare il contributo massimo affinché si affermi — viene ad essere offesa nell'aula dove dovrebbe essere celebrata e sublimata.

Certamente non è questa la giustizia che noi vogliamo e non è questa la giustizia che vogliono i cittadini. Come operatore del diritto e come legislatore, mi illudo ancora di consacrarmi a quello stesso fine a cui tende il magistrato e che è il più alto ed arduo compito che l'uomo affida all'uomo: la giustizia. La giustizia è l'eterno anelito delle generazioni, nel loro travagliato avvicinarsi e nel loro travagliato cammino. Spesso ci si accorge di inseguire una chimera, ma le delusioni di certo non ci faranno abbandonare un sogno secolare: noi proseguiamo il nostro cammino verso quella giustizia perfetta, sempre agognata, inseguita e mai realizzata.

Mi auguro che la maggioranza possa trarre da un dibattito così ricco gli spunti necessari per non incorrere, nel prosieguo, in errori così madornali, perché essi non solo offendono la giustizia, ma allontanano anche il cittadino dal perseguimento di ideali che non si traducono soltanto in quelli della giustizia. Negli ultimi tempi abbiamo vissuto tutti drammaticamente questo allontanamento del cittadino dalle istituzioni e ci siamo posti mille domande alle quali non siamo mai riusciti a dare risposte convincenti. I politologi ufficiali si sono sbizzarriti in una serie di analisi, ma senza mai trovare la verità in questo scandaglio della psiche umana.

Si è parlato di questo allontanamento progressivo e costante; si è parlato, usando un'espressione assai comune di questi tempi, di « deriva astensionistica », ma non ci si è chiesti veramente il perché di questo allontanamento del cittadino comune. La verità è che fino a quando il Parlamento nella sua interezza non sarà in grado di legiferare secondo i canoni consacrati dalla Costituzione, fino a quando il Parlamento non sarà in grado di mettere da parte i preconcetti e di far sì che la giustizia vada a realizzarsi nei termini più ampi, molto probabilmente non recupereremo alle istituzioni ed alla giustizia stessa il cittadino. Mi auguro che la maggioranza tragga lo spunto da questo dibattito fin troppo serrato per rivedere le sue posizioni. È un suggerimento ed un invito garbato, ma a volte da questi inviti può venir fuori un risultato molto più apprezzabile che attraversa la contrapposizione fin troppo netta e virulenta.

La forza della democrazia è il confronto ed il dialogo: cerchiamo di esaltare e sublimare il dialogo non attraverso la contrapposizione, ma con la proposizione di tematiche sulle quali si può anche non essere d'accordo, ma dalle quali bisogna trarre gli insegnamenti necessari per evitare l'ostinata e netta contrapposizione e per dialogare in nome di un interesse superiore, che è quello del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 luglio 1999, alle 10:

1. — Assegnazione a Commissioni in sede legislativa dei progetti di legge nn. 5402, 5385 e abb. (*Vedi allegato*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4038. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (*Approvato dal Senato*) (6201).

— *Relatore:* Miraglia Del Giudice.

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

S. 3187 — Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*) (5402).

GASPARRI: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (5385).

FOLENA ed altri: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario (5773).

(*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato e ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 5385*).

La seduta termina alle 21,50.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO CARLO PACE IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 6201

CARLO PACE. Tolti questi due casi, le probabilità di ben giudicare del collegio e del giudice monocratico sono divergenti e, più precisamente, quello del collegio sono

superiori a quelle del giudice monocratico. Limitandoci a qualche esempio, in casi di probabilità individuale di ben giudicare del 90 per cento, la probabilità di un giudizio esatto sarà appunto del 90 per cento nel caso del giudice unico, del 97,2 per cento nel caso del tribunale, con un differenza percentuale dell'8 per cento. Ancora, in caso di probabilità individuale dell'80 per cento, la probabilità di un giudizio esatto è ovviamente per il giudice unico anch'essa dell'80 per cento, mentre quella del collegio è dell'89,6 per cento, con una superiorità del collegio espressa in termini percentuali pari al 12 per cento. Scendendo a un valore del 70 per cento per I, la probabilità è del 70 per cento per il giudice monocratico, del 78,4 per cento per il collegio, con una superiorità relativa a favore di quest'ultimo ancora del 12 per cento. Ed infine, se si ipotizza una probabilità individuale di ben giudicare del 60 per cento, la probabilità di un giudizio esatto è del 60 per cento per il giudice monocratico, del 64,8 per cento per il collegio, con un vantaggio ancora in favore di questo dell'8 per cento.

La prima conclusione che deve trarsi da queste considerazioni è che la qualità dei giudizi decade con l'ampliamento delle competenze del giudice unico e la correlativa riduzione di quelle degli organi collegiali. La seconda conseguenza è che l'offerta di giustizia si deteriora se, inoltre, si riduce il numero dei componenti del collegio di appello. Ma vi è una terza conseguenza fondamentale, che dovrebbe far desistere coloro che, spero in buona fede, ma in tal caso per ignoranza, o altrimenti in mala fede, ritengono possibile consentire che il medesimo soggetto intervenga, assumendo ruoli diversi, in più

gradi o fasi del giudizio. Tale sarebbe il caso che si verificherebbe ove si consentisse che il giudice delle indagini preliminari si ponesse un gallone in più e svolgesse le funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Tanto varrebbe risparmiare spese e tempo, ed evitare di ingannare i cittadini con la previsione di una fase, quella dell'udienza, che dovrebbe costituire forma di garanzia, ma niente può invece garantire. Chi ha avuto la pazienza di seguire lo svolgimento delle mie argomentazioni — che poi sono semplici sviluppi di elaborazioni di teorici di indiscussa reputazione mondiale — non abbisogna di ulteriori spiegazioni: è sufficiente che rifletta sull'impossibilità logica che, nell'esprimere un giudizio, un giudizio, un individuo sia indipendente da sé medesimo!

Mi rendo conto che un modo di legiferare all'insegna della fretta e della superficialità, dell'incompetenza e della prevaricazione e della forza, rifiuterà anche questa volta l'appello ad usare quel tanto di intelletto e di ragione che la bontà divina ha concesso a ciascuno di noi, come segno distintivo della umanità. Ma almeno ho la consapevolezza di avere speso per il bene comune quel modesto gruzzolo di talenti che mi è stato affidato. Mi auguro che qualcuno nella maggioranza possa dire onestamente altrettanto.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 23,15.